GENESI
DEL DIRITTO PENALE

del professore

G. D. ROMAGNOSI.

QUARTA EDIZ. PRATESE.

PRATO,
CO' TIPI DEL GUASTI,
1845.

GENESI
DEL DIRITTO PENALE

DEL PROF.

G. D. ROMAGNOSI

QUARTA EDIZIONE PRATESE

PRATO,
DALLA TIPOGRAFIA GUASTI,
1842.

AVVISO

DELL' EDITORE

Parrebbe offendere al tempo stesso e il merito sommo dell' Autore della Genesi del Diritto Penale, e quei tanti versatissimi nella Giurisprudenza, i quali hanno accolto con grande soddisfazione, ed accolgono dopo tante successive edizioni, questa egregia opera, il voler prendere ad esaltarla e dimostrarne il valore. E che restcrebbe a dirne dopo l' elogio fattone dal Prof. Baldassarre Poli il quale afferma che in questo lavoro « l' ordine non può « idearsi il migliore, o si riguardi il complesso e la « successione delle materie, oppure il loro riparto « e la loro distribuzione in relazione del tutto, che « è il soggetto dell' opera (1)? »

Dietro pertanto la stima di tanti valentuomini, dietro il rapido smercio delle precedenti edizioni e le ricerche fatteci, siamo stati incoraggiati a produr-

(1) Ragguaglio analitico in occasione della 3.ª edizione della *Genesi del Diritto Penale*.

ne una nuova ristampa che sarà la quarta uscita dai nostri torchi, perfettamente simile alla precedente nostra del 1837. Riuscirà, come spero, grata agli apprezzatori delle utili imprese tipografiche la presente nostra produzione, e confermerà nel Pubblico il sentimento della premura che noi ci prendiamo, di accrescere al possibile il numero de' buoni libri.

L' edit. R. Guasti

MIEI LEGGITORI

All' incominciamento di questo Libro vi chieggo la grazia di leggerlo con attenzione. Benchè io non abbia ommesse quelle nozioni espresse, le quali a guisa di anelli intermedj servono a connettere le più lontane idee; quantunque io abbia qua e là sparse alcune similitudini, a fine solo di rendermi vie più intelligibile, e non mai di sostituirle alle vere prove, nulladimeno ho dovuto per lo più concentrarmi in quelle astrazioni e in quei nessi, che erano richiesti dal metodo dell' analisi e dall' indole del mio soggetto.

Soventi volte, deviando dal cammino più breve conducente allo scopo propostomi, mi son fatto lecito di salire fino a' primi principj delle cose, e di derivarne indi la certezza delle mie riflessioni. Lungi che tale procedere dettato mi fosse da una mal intesa brama di far pompa di estensione di spirito, vi sono stato per lo contrario spinto mio malgrado. Chi più di me sentir poteva che tali digressioni frapposte al progresso diretto de' raziocinj, scostando fra di loro le idee, e quindi rendendone più malagevoli i paragoni, ne difficoltavano quella immediata e pronta comprensione che sì mirabilmente giova a far sentire la forza della verità? Ma poteva io senza rimorso prescindere dal fare tali digressioni, io che essendomi prefisso di comunicare ai miei pensieri la robustezza

ed evidenza maggiore, non vedeva (in una guisa almeno adattata al mio soggetto) in veruno Scrittore di Pubblico Diritto nè colla dovuta e precisa estensione discussi, nè con bastante accuratezza circoscritti e lumeggiati, dirò così, i principj riguardanti quel ramo di scienza, che io avea impreso a trattare? In esse prime prove però non mi sono presa licenza nè di lussureggiar su i particolari, nè di abbandonarmi oltre il dovere all' analisi anche nell' esposizione de' principj; ma bensì coll' occhio costantemente rivolto allo scopo finale del mio trattato, ho procurato di essere sobrio nella scelta, ristretto nell' esposizione, e sì ordinato nel giro, talchè le mie idee anche le più eccentriche avessero una certa piegatura ed aspetto, che indeclinabilmente le rivolgesse al centro loro comune.

Se per avventura il mio Libro cadesse fra le mani di coloro che non istimano un' opera se non a riguardo di uno stile seducente di vezzi, piccante di motti vivaci, forte per i sentimenti arditi, agitato pel contrasto delle idee, sorprendente per le novelle prospettive, ed elevato infine o per le grandi vedute o per le raggruppate lontanissime immagini, io gli avverto che niente di tutto questo nè poteva nè doveva io qui porre in opera. La sentita e nuda verità delle cose, l' adequata e risaltante accuratezza del dire, il saldo e progressivo concatenamento de' pensieri sono i soli ornamenti che convengono ad una discussione metafisica, ed a questa segnatamente, in cui una Logica vigorosa deve sostenere i raziocinj in mezzo agli urti cagionati dalle vertenze de' Juspubblicisti, e porre in chiaro una delle parti più interessanti il diritto politico naturale.

Qui l' effetto della verità non è nè specolativo, nè sterile; perciò chiunque mi disingannasse da qualche errore da me adottato, oltre di trattare la causa della verità, acquisterebbe grande diritto alla mia riconoscenza.

Finalmente mi si permetta di conchiudere colla protesta del celebre Grozio, la quale, al par che a lui, diviene a me necessaria pei tempi, ne' quali il mio Libro va a prodursi al pubblico. Injuriam mihi faciet si quis me ad ullas nostri saeculi controversias aut natas, aut quae nasciturae praevideri possunt respexisse arbitratur. Vere enim profiteor, sicut Mathematici figuras a corporibus semotas considerant, ita me in jure tractando ab omni singulari facto abduxisse animum (1).

(1) De J. B. et P. Proleg. §. 58.

GENESI

DEL

DIRITTO PENALE

INTRODUZIONE.

Se è cosa importante, anzi un diritto de' Popoli, che la Legislazione non oltrepassi gl' immutabili confini della giusta *moderazione* nel decretare le pene, egli deve altresì essere cura della Società tutta, che i suoi individui sieno *persuasi* della loro giustizia. Quanto è desiderabile all' ordine sociale quell' accordo, in cui il reo nell' atto di subire la pena dice a se stesso: *io me la sono meritata*: e lo spettatore pronuncia ch' ella è giusta! Questa voce sollevata dal sentimento indelebile di approvazione pel giusto e pel vero, proprio dell' Essere intelligente e morale, è l' oracolo della stessa Natura.

Felice quel popolo nel quale questo sentimento è un cooperatore colla Legislazione! Si può affermare che allora essa approfitta del soccorso di tutte le forze della ragione, dell' opinione, del senso morale, e spesso della religione degli uomini per arrestare, o almeno rallentare la fatale spinta verso i delitti. La vera Politica, che ben comprende quanto tale sentimento da sì sublimi e possenti principj scosso ed afforzato, dia di elevazione e di energia alle azioni degli uomini guidati da lui; la vera Politica che vede le leggi impotenti ad estendersi al di là della limitazione essenziale all' opera degli uomini, e che perciò non potrebbero contrapporre un ostacolo a ben molte imprevedute ed oscure sortite delle passioni perturbatrici dell' armonia sociale; la vera Politica, a cui tutto è prezioso, allorchè tende al gran fine della felicità de' Popoli, s' impossessa di un tale soccorso, e

ne fa uno stromento efficace a quell'effetto che produr debbono le pene sugli animi degli individui sociali.

Sostituiscasi all'opposto nelle menti loro la persuasione che una pena non sia giusta. All'istante la Legislazione, che non ha altri ostacoli di ripercussione che quelli della esterna sanzione (1), sentesi costretta a sostener *sola* tutto lo sforzo del torrente della malvagità che trabocca e si diffonde da tutti que' lati, ove essa o non potè o non seppe contrapporre un argine possente ad arrestarlo. Quindi nel tempo d'una esecuzione penale scorgesi da un canto la malvagità captiva del reo che si rivolta alle leggi, nel mentre che dall'altra odesi il fremito dell'indignazione degli spettatori, i quali riguardandole come espressioni fattizie d'una violenza utile, colla voce della ragione rinforzano il grido della compassione che gl'immedesima coll'infelice che soffre, e si sentono sempre autorizzati a defraudarne lo spirito, ed a limitarne l'effetto. Ecco i risultati funesti della contraddizione delle leggi penali coi sentimenti e la persuasione degli uomini.

Dimostrare pertanto l'*Esistenza* del diritto di punire; assegnarne il *Fondamento;* tesserne l'*Origine* naturale o metafisica; definirne la *Natura* intrinseca; fissarne i giusti *Confini*, e determinarne le *Proporzioni* esatte e vere, sarà la più utile specolazione, a cui uno Scrittore possa applicarsi, e per le leggi che comandano, e per i Popoli che vi ubbidiscono.

Tutte queste cose ad un tratto io tenterò colla guida di una ragione scevra dalle prevenzioni de'sistemi, dalle deferenze della credulità, e dalle impazienze degli ostacoli che si attraversano alle teorie di diritto. Avrò però special cura di promovere princìpj luminosi, onde soddisfare all'importante ricerca, se ai Sovrani della terra competa un vero diritto di punire colla morte; ricerca che divide i sentimenti di celebri pensatori, e nella quale non mi crederò mai permesso di ommettere quelle attente, imparziali e ben applicate indagazioni, che assicurano all'autore ed a chi legge la scoperta della Verità.

(1) Gli ostacoli dell'opinione, dell'educazione e della religione non cadono sotto il potere *diretto* delle leggi umane sanzionate.

CAPO UNICO.

Quale direzione *debbano prendere le nostre ricerche per iscoprire l'esistenza ed origine del diritto di punire*.

Alla sicurezza di un Invasore del Trono è *necessario* lo estirpare tutti i rampolli della famiglia che regnava prima di lui, dice Machiavello. Avrà egli dunque *diritto* a ciò? È troppo assurda e scellerata questa conseguenza, onde abbisognare d'essere combattuta.

Le pene sono *necessarie* alla sicurezza interna dello stato; dicono i Juspubblicisti. Dunque il Sovrano che n'è il difensore e vindice, ha il diritto di stabilirle e di infliggerle.

È evidente che la opposizione di queste conseguenze nasce dalla opposizione intrinseca della qualità de' principj da cui derivano. Il principio ingiusto dell'usurpazione trasfonde così la sua reità su tutti gli atti consecutivi al primo misfatto, come un antecedente falso attira seco innumerabili false conseguenze. Per lo contrario la giustizia del principio constitutivo lo stato sociale si comunica a tutti gli atti necessari alla conservazione del ben essere di tale stato.

Parmi però che una osservazione sì generale non basterebbe ancora a giustificare nei Sovrani la podestà di punire, e di punire colla morte. Sarebbe necessario ulteriormente indagare se la forza di questo principio di conservazione dello stato, possa divenire tanto possente; e come il possa, onde rendere leciti gli spasimi o la distruzione d'un cittadino, che fino ad un certo punto ne turbi la tranquillità.

Parecchi Scrittori, a fine di decidere affermativamente la quistione, si limitano ostinatamente al sovraccennato principio, senza voler estendere più oltre le loro vedute. Ma la loro prova pare un vero circolo vizioso. Dire infatti che siccome la Natura volle l'uomo socievole, così attesa la stretta connessione ed armonia del suo sistema avrà unito il diritto di vita e di morte alla Sovranità come mezzo necessario alla sussistenza del piano voluto da lei, egli è un dire, che siccome destinò

la Società alla felicità e conservazione dell' uomo, così la natura rese lecita la infelicità e la distruzione dell'uomo per la conservazione della Società. Queste idee, l' urto *apparente* delle quali è il risultato di una vera petizione di principio, debbono avere un punto di conciliazione. Ma è chiaro che egli devesi ricercare *fuori* del concetto delle idee contrastanti.

Noi lo ritroveremo questo principio, se rifletteremo che trattando di un Diritto, fa d'uopo riportarsi alle relazioni fondate sull'essenza, e le connessioni *reali* delle cose, per quel gran principio che tutti i diritti traggono la loro esistenza dalle predette relazioni.

Ora nel nostro proposito, ragionando della *realtà* delle cose, è un fatto, che la Società non è realmente che un aggregato d' *uomini*. Tutti i diritti dunque esistenti nello stato di società o saranno quelli che competono a'membri di essa come *uomini*, o quelli che ne risultano in quanto combinati, modificati o derivati dalle circostanze dello stato sociale.

A fine adunque di scoprire la vera *Origine* naturale -metafisica del diritto di punire, è d'uopo riportarsi al complesso de' *primitivi* attributi morali dell'uomo; raffigurarli nella loro maggiore semplicità benchè ipotetica, vedere quali relazioni ne nascono, seguire i risultati di queste relazioni, le trasformazioni di questi risultati; sino al punto in cui saremo risospinti dall' andamento delle idee in seno della Società e del Governo.

Eccoci pertanto costretti ad incominciare le nostre ricerche da una *astrazione*, in cui l' uomo contemplar devesi spogliato da ogni sociale rapporto; astrazione che rassomiglia assai ad una ipotesi, la quale fu appellata stato di natura e di naturale indipendenza e più propriamente stato di *solitudine*.

Se fosse agevol cosa il figurarsi la natura umana o sia l'uomo *da se*, cioè senza collocarlo in istato veruno speciale, una tale astrazione gioverebbe maggiormente alla verità ed al mio proposito. Io dico alla verità, perchè la situazione dell'uomo mercè una tale astrazione non essendo propriamente che il risultato di una notomica *scomposizione* dello stato sociale, e non un cangiamento od una trasformazione dell' uomo istesso, non dà luogo, a

pensar giusto, a considerarlo in istato selvaggio, ma soltanto come soggetto ai primitivi bisogni, vestito delle naturali facoltà, e non collocato in veruno stato *singolare*. Quindi l'idea, che dopo questa considerazione si formasse racchiuderebbe propriamente que' *soli tratti*, che nella separazione fatta dall' intendimento, vengono dall' idea astratta veramente ritenuti.

Io dico altresì che al mio proposito questa guisa d' immaginare vieppiù gioverebbe; poichè nell'analisi si procederebbe con quella immediata mossa dal fondo della Società, alla forma di lei, che è naturale all' andamento degli oggetti che esponiamo.

Ma siccome una tale astrazione è difficile ad eseguirsi dal maggior numero de' lettori, ed accade nel fare tali astrazioni sull' uomo morale, come su i corpi, che immaginar non si sanno se non rivestiti d' una qualche determinata figura; e per l' altra parte il quadro intero che racchiude il tutt' insieme della Società, essendo troppo vasto e complicato ond' essere ad un tempo solo agevolmente esaminato e compreso; così rendesi necessaria l'analisi che dal semplice proceda al composto. Per tal motivo mi contenterò di contemplare l'uomo nello stato di selvaggia natura, per essere questa una situazione più approssimata e rassomigliante alla astrazione di cui ragioniamo.

Prevengo però che a suo tempo io avrò cura di annullare questa finzione posticcia ed eterogenea, la quale frapponendosi alla vera prospettiva della verità, potrebbe guidare ad illusioni e ad errori nelle illazioni che si traggono dallo stato astratto ed ipotetico allo stato reale e concreto delle cose.

Per ultimo, se l' origine della quale sono per andare in traccia, fu da me denominata *naturale-metafisica*, io usai questo nome a fine di distinguerla dall' origine puramente storica ed accidentale, e dall' origine morale del diritto di punire.

Per origine *storica* io intendo quell' unione di circostanze concrete, e di avvenimenti reali i quali presso le tali e tali altre Nazioni, come l' Inglese, la Francese ec. produssero e modificarono le leggi di esse Nazioni.

Per origine *morale* io intendo quel complesso di motivi o ragioni, dalle quali gli animi delle Nazioni in generale, mossi furono a stabilire le pene contro dei delitti. Forse questa seconda maniera di origine confonderassi colla prima. Benchè la prima si ravvisasse come *derivazione* speciale della seconda, pure non è assolutamente la stessa. Fra loro si distinguono quanto le leggi generali del sentimento, ed il principio di attività del genere umano distinguesi non solo dal sentimento, ma dalle azioni concrete ed individuali di una data persona singolare.

Finalmente per origine *naturale-metafisica* io intendo la derivazione del diritto di punire da que' principj generali fondamentali del diritto naturale, da' quali per una combinazione intrinseca di rapporti fondati nella natura dell'uomo, e nelle circostanze sociali egli viene a ricevere il suo nascere e sviluppamento. Questa maniera di origine differisce dalle altre due, quanto la storia volgare dell' invenzione del quadrato dell'ipotenusa, e la descrizione del modo che l' intelletto di Pitagora tenne nell' iscoprirlo, differiscono dalla di lui dipendenza intrinseca e naturale derivazione dalle precedenti Proposizioni, Teoremi, Problemi, Postulati ed Assiomi di Geometria.

A fine di schivare tutte le amfibologie, le quali il vocabolo di *Origine*, nella sua significazione moltiplice e vago, poteva suscitare nelle menti de' leggitori, ho scelto quello di GENESI, o generazione, essendomi sembrato più appropriato all' indole ed allo scopo delle mie meditazioni.

PARTE PRIMA

DELLO STATO DI NATURALE INDIPENDENZA.

CAPO I.

Del diritto di felicità e di vita nello stato di solitudine naturale.

§. 1. Lo stato di *naturale solitudine*, che dal Filosofo morale e dal Juspubblicista nello spiegare la genesi de' diritti e de' doveri deve valutarsi como la statua di Condillac dal Psicologista nell' esporre la figliazione delle idee; quello stato in cui l' uomo, sciolto da qualunque vincolo di *dipendenza* umana e di *unione*, errante, selvaggio, isolato, non ci può offrire che il quadro di que' soli diritti e doveri che sono il risultato ancora intatto ed immediato delle relazioni fra lui ed i suoi simili, presi individualmente, ed isolatamente, le quali relazioni si considerano unicamente appoggiate sulla nuda costituzione primitiva, naturale ed astratta della specie umana; ecco la *posizione unica*, nella quale per ora osserviamo l' uomo, per discoprire se ci offra particolarità veruna onde immediatamente o mediatamente possa nascere il diritto penale.

Qui io suppongo l' uomo con tutte le capacità possibili di *ragione*. In *fatto* però lo stato psicologico di lui, privo dei segni delle idee, non è per niente superiore a quello dell' Ourang-outang, benchè egli sia dotato delle medesime facoltà d' un Newton e di un Montesquieu. Ma se riportiamo un tal fatto al diritto, dirà il Filosofo, ove sarà la *moralità* delle azioni; e quindi il fondamento de' diritti e dei doveri? Io lo ripeto: egli è solamente per semplificare il mio soggetto, ch' io qui attribuisco all' uomo tutte le capacità di ragione.

Se al vocabolo di *pena* si lega comunemente l' idea di un male che taluno soffre atteso un passato suo misfatto: dunque il *diritto* penale sarà il diritto d' infliggere un tal male al delinquente.

Avverto che io non pretendo di averne data la definizione, ma bensì la semplice *spiegazione* del vocabolo. Presa infatti, come definizione, sarebbe troppo vaga, poichè non offre veruna circostanza che distingua la pena dalla *vendetta*. Ora però contentiamoci di essa, dovendo l' analisi somministrarcene in progresso la più vera e la più completa.

Non parmi nemmeno che interessi nè la spiegazione, nè la definizione di far parola della Persona che esercitar deve il diritto penale, poichè la quistione sarebbe *a chi* egli competa, non che *cosa* egli sia. Che se poi taluno volesse dare il nome di *guerra* al diritto di punire esercitato fra eguali, riserbandogli il nome di *pena* allorchè solamente viene posto in opera da un superiore verso di un inferiore, questo sarebbe un affare di nome che punto non altererebbe la sostanza della cosa. Uno sfrondato ramo di quercia usato da me, ha il nome di bastone, e maneggiato da Ulisse, ha il nome di scettro. Ciò però non toglie che egli veramente non sia un ramo di quercia, e che nelle mie mani non sia tanto buono a bastonare il borsaiuolo che tenta di rubarmi l' oriuolo, quanto nelle mani del Re d' Itaca a flagellare le spalle di Tersite per la sediziosa sua loquacità.

§. 2. Analizzando quel principio possente animatore ed inseparabile dall' uomo, gli atti del quale diretti da una FORZA ETERNA infinitamente superiore all' uomo, mercè le spinte del piacere e del dolore, cospirando alla massima utilità, ricevono la forma di *doveri* e di *diritti*, io dico l' amor proprio, che dirige la potenza sotto l' ordine dei beni e de' mali, rinvenir si debbono que' primi elementi, dalla combinazione de' quali risultar deve la verità di cui andiamo in traccia.

§. 3. Per *amor proprio* io intendo quella volontà generale che ogni Essere senziente ha di sentire aggradevolmente, e più aggradevolmente ch' egli può. Egli appellasi amore della *felicità*.

§. 4. Questo amore in quanto nelle sue tendenze è *con-*

forme alle Leggi morali di Natura, si può denominare *diritto* di felicità.

§. 5. Una invariabile o necessaria proprietà di lui è di essere dotato di una *forza,* la quale nell'atto che l'uomo s'impossessa, o ritiene gli oggetti produttori del piacere, non solo resiste a qualunque loro diminuzione, ma altresì *respinge* per quanto può qualunque impressione tendente a turbargliene il possesso.

Quindi nel cuor dell'uomo sorge l'*odio,* genere universale di tutte le maniere di passioni figlie del dolore, divampa l'*ira,* e fuori si agita, eseguisce e disfoga la *vendetta.* Come l'uomo per principio di natura è sensibile (dice il dotto autore del libro l'*Uomo libero*), così fisicamente gode delle sensazioni piacevoli, e si disgusta e risente delle dolorose. Quindi è che alle prime si presta con ansietà, e nelle seconde si duole, e rivolta anche contro la cagione che le ha prodotte. Un'offesa sulla persona che ecciti un dolore, risveglia un interno risentimento, per cui si fa istantaneamente uso della propria forza, e da assalito ed offeso si passa rapidamente, per una reazione più fisica che morale, allo stato di assalitore. Un animale che dia un morso è tosto da noi perseguitato sino alla più completa vendetta: se s'incontra un sasso o un tronco in cui involontariamente s'incappa, non possiamo contenere i primi moti di sdegno e di irritamento. Tutto questo dimostra che il risentirsi del male che ci vien fatto, lo sdegnarsene e l'assalire la cagione che lo produce è un sentimento fisico di natura più o meno efficace, secondo il diverso grado di robustezza, di sensibilità e di riflessione. Questo si chiama *vendetta* (1).

§. 6. Fra gli oggetti utili de' quali testè abbiamo ragionato, evvi l'*Esistenza,* la quale al di qua della tomba è il fondamento, e rappresenta tutto il ben essere dell'uomo.

Quindi la *energia* dell'amor proprio tutta si condensa alla conservazione della vita e del piacere, e si rinforza all'avvicinamento de' colpi distruttori a fine di allontanarli.

(1) L'Uomo Libero, o sia Ragionamento sulla libertà naturale e civile dell'uomo, Part. II, Cap. IV.

§. 7. In ciò egli agisce *a norma* delle regole della morale legislazione di natura; giacchè è certo che ella *volle* la conservazione della specie umana, e per conseguenza ne *proibì* ad ogni individuo la distruzione.

§. 8. Questa legge sviluppata ci offre ad un tempo stesso *tre* morali relazioni. — Primo, in chi gode dell' esistenza, il *dovere* e il diritto di conservarla. — Secondo, in tutto il resto degli uomini ed in lui il reciproco *dovere* di non attentare all' altrui vita. — Terzo finalmente (per una correlazione necessaria) in ognuno che gode dell' esistenza, il *diritto* di non essere offeso da chicchessia.

§. 9. Così questo diritto di conservazione unito alle conseguenze che egli necessariamente produce, non è prodotto di una mera *facoltà* competente all' uomo, ma piuttosto effetto di un *dovere* che a lui incumbe.

§. 10. L' identità di origine, la somiglianza di costituzione, la eguaglianza di attributi e di fini essenziali e naturali a tutti gli uomini, sono, com' egli è evidente, i principj produttori dell' *eguaglianza*.

§. 11. Si deve adunque ammettere come assioma, che la energia naturale e primitiva del diritto di felicità (§. 4) sia *eguale* in tutti gli uomini: vale a dire, che la natura volle egualmente il ben essere e la conservazione di tutti.

Quindi qualunque cosa che nello stato di *natura* si afferma di un uomo singolare, si verifica di tutti: e ciò che egli può esigere da altri, gli altri del pari lo possono esigere da lui: insomma parlando di diritti, tutto in tale stato è *reciproco* ed *eguale*.

Questo principio dell' eguaglianza, fondamento primo di quella che appellasi *equità* rigorosa, ed unica misura del diritto, e della morale sociale, la cui traduzione è: *ciò che non vuoi che sia fatto a te, non fare ad altri, e quello che tu esigi dagli altri, praticalo tu verso di essi:* questo principio che i sentimenti di tutti i cuori, la Filosofia di tutti i secoli, le Religioni di tutti i paesi i più rimoti della terra assumono quale regola prima degli umani diritti e doveri; questo principio, io dico, è anche quello che *solo* può autorizzare la *disuguaglianza* di fortune, di potere, di dignità, di stima, e di ogni maniera

di preferenze, che in seguito possono sopravvenire fra gli uomini nella Società.

Infatti se l'Eroe umano, con un vigor di anima straordinario conciliasi gloria ed avvantaggio, e rapisce l'ammirazione; se l'artefice, mercè nuove utili invenzioni, attrae maggiori guadagni e riconoscenza; se l'agricoltore, mercè un più assiduo e ben diretto lavoro, raddoppia i proventi del suo campo, atteso appunto il principio di eguaglianza, l'uno non ha diritto sopra degli altri, onde usurparsi a capriccio i frutti della virtù, dell'ingegno e della fatica loro; quindi è tenuto a rispettarli. Chi ne fu autore perciò, consideratone vero *proprietario*, gode della preferenza da lui procacciatasi. Si verifica allora in diritto l'assioma matematico: se a cose eguali aggiungansi delle disuguali, quello che ne risulta è disuguale. E siccome la sopravvegnente disparità non toglie niente alla eguaglianza *primitiva* delle quantità fondamentali a cui si è aggiunto; del pari il sopravvegnente ingrandimento di coloro che per modi legittimi soverchiano gli altri, non dona ad essi il diritto nè a spogliarli, nè ad opprimerli, attesa l'eguaglianza stessa fondamentale che sussiste, la quale essendo freno per gl'inferiori a pro di essi, lo è del pari per essi grandi e ricchi a pro degli inferiori.

Ma senza un tale fondamento primo, unico, reale, evidente e sentito, come avere un punto fisso onde determinare le misure e le progressioni dei diritti fra uomo e uomo, e quindi ove rinvenire una norma della *giustizia* scambievole? Rotta la linea dell'eguaglianza, ed erranti sfrenatamente i giudizj nostri nell'*indefinito*, ove la ragione arrestar ci potrebbe per segnare i principj, i confini e le gradazioni delle *preferenze* fra Esseri vestiti della stessa natura, stretti da' medesimi bisogni, spinti dalle medesime tendenze, e cedenti allo stesso fato (1)?

Ho detto che la Filosofia di tutti i secoli, e le Religioni di tutti i paesi, anche i più remoti della terra si accordano tutte nel principio dell'eguaglianza. Sono noti

(1) Veggasi l'Introduzione allo studio del Diritto Pubblico Universale, §. 225, 275. Prato, dalla tipografia Guasti, 1838.

su di questo articolo i principj della più sociale delle Religioni; della Filosofia Europea, tanto moderna, quanto antica. Gli Storici ci hanno lasciato memoria di pari sentimenti rapporto agli antichi Egizj. Quanto agli Orientali tanto moderni che antichi, senza entrare in lunghe relazioni dei precetti del Koran, e delle vecchie tradizioni e dottrine di quella parte del globo, le quali si possono rilevare dall'Ezour-Vedam, dal Zend-a-Vesta, dal Bagavadam, ec., ci basta accennare la nota morale dottrina dell'antichissimo e celebratissimo Filosofo Chinese Cong-fou-tzee espressa nel Cou-King, e specialmente adottata da' Letterati di quell'antichissimo e popolatissimo impero. Egli espressamente la fonda e la ricava dall'accennato principio di non fare, o fare ad altri ciò che non amerebbesi, o si bramerebbe che fosse fatto a se stesso. Finalmente i sentimenti di dolce fratellanza sparsi da Mango-Kapak nelle estremità dell'America, sono tutte prove della mia asserzione; e che per altro non abbisogna nè di apparecchio di prove, nè di peso o numero di autorità, perchè è dimostrata da' sentimenti naturali ed uniformi del cuor umano, mossi dappertutto dalle medesime circostanze.

CAPO II.

Conseguenze del diritto di conservazione e dell' eguaglianza.

§. 12. Supponiamo ora il caso di una aggressione. Consta che io ho il diritto di *conservare* la vita, e ch'ella venga rispettata (§. 8) (1); dunque come a mezzo *necessario* ho diritto a sottrarmi o a respingere l'offesa, fino alla più completa sicurezza. Questo mezzo chiamasi *difesa*.

Per difesa io intendo la *rimozione* da se di qualunque attuale, o imminente, o certamente futura offesa.

§. 13. Ma tale allontanamento può ottenersi o colla

(1) Praticherò di rimandare ai paragrafi precedenti a fine di risparmiare le ripetizioni talvolta de' raziocinj troppo ovvi, e per segnare sempre la catena delle idee.

distruzione della cagione nociva, o col renderla inetta ad offendere, imprigionando la di lei perniciosa attività, o col sottrarre noi stessi dall'azione di lei, o con parecchi altri mezzi.

§. 14. Ora, ragionando in diritto, sarà egli *lecito* scegliere fra questi mezzi a nostro talento; o pure dovremo attenerci ad un solo in particolare? E quindi ci sarà egli permesso, potendo ottenere la propria sicurezza, *senza* la morte o la sciagura dell'offensore, ci sarà, dico, permesso cionnonostante infierire a capriccio contro di lui?

Semplifichiamo la quistione: il male ch'io voglio recare all'offensore, a fine di difendermi, deve egli essere *necessario* per essere *giusto*?

§. 15. Necessario è quello, a cui è *impossibile* di essere diversamente da quello ch'egli è.

Quindi la *necessità* sarà uno *stato*, o modo di essere di una cosa, in quanto va congiunto all'impossibilità di essere diversamente da quello ch' egli è.

§. 16. Chiedere adunque se l'offesa recata all'ingiuriante affinchè cessi di molestarci, debba essere necessaria onde essere giusta, egli è chiedere se per recargliela giustamente, esser debba *impossibile* dal prescinderne nella difesa.

§. 17. Ma se vi fossero *altri* mezzi, senza l'offesa dell'ingiuriante, onde porre in salvo la propria vita e i proprj beni, perciò appunto sarebbe *possibile* ottenere lo scopo della difesa, senza il male di lui.

Dunque un tal male *non* sarebbe alla difesa necessario (§. 15, 16).

§. 18. Chiedere pertanto se lo *debba* essere, egli è lo stesso che chiedere, se per rendere giusta la infelicità, o la distruzione dell'ingiuriante si richiegga *di diritto* che non siavi *altro* mezzo, onde provvedere all'indennità e sicurezza della propria conservazione e felicità, fuorchè il male dell'ingiuriante istesso.

§. 19. Presentata così la quistione, procediamo alla soluzione di lei.

Egli è certo che la Natura volle egualmente la felicità d'ogni uomo, e che ad ognuno partecipò diritto *eguale* a conseguirla, e ritenerla (§. 11).

Dunque, perciò appunto, ella avrà voluto che ognuno la conseguisca in una maniera *compossibile* con quella di ogni altro.

§. 20. Dunque, se non quando la *combinazione* delle cose ne rendesse impossibile il simultaneo conseguimento, avrà ella acconsentito che se ne faccia una diminuzione, o un totale sagrificio.

§. 21. Dunque, se non se nelle circostanze di *fatto*, si può rinvenire la cagione dell' *impossibilità* di ottenere simultaneamente la conservazione, ed il ben essere di due o più uomini.

§. 22. Dunque, per ciò appunto, l' indole di un tal fatto è di essere *nocivo* o *dannoso*. — Per nocivo e per dannoso io intendo qualunque cosa atta a recar *dolore*, o a togliere i mezzi del *piacere*.

§. 23. Ma ogni uomo ha *dovere* di rispettare l' esistenza, e il ben essere altrui, salvo il proprio (§. 8, 11).

Dunque non potrà giustamente offenderla, se non quando la conservazione altrui sarà *incompatibile* colla propria.

§. 24. Dunque, se non dalla sola *necessità*, nata dal *fatto nocivo*, può l' uomo venire autorizzato a *nuocere* ad altri.

§. 25. Ma se la necessità attribuisce a taluno il diritto di arrecare danno ad altri per non soffrirlo egli; per *identità* di ragione deve competere agli altri il diritto d' arrecare a lui danno per non soffrirlo essi (§. 11).

Dunque non esistendo altra circostanza, che la *sola* necessità di fatto, per apportare un male ad un suo simile, onde garantir se stesso da un male, un uomo non acquisterà *preferenza* alcuna di diritto sopra altri.

E quindi le cose stando così seguirebbe un *contrasto* di diritti egualmente forti, i quali urtandosi in senso contrario, sospenderebbero, dirò così, la *moralità*, e non lascerebbero che l' esercizio della forza; o per meglio dire, in tali casi la forza non resterebbe mai condannata dalla giustizia, come se non vi fosse moralità, sempre però entro i limiti della necessità.

Non è però senza effetto la preesistenza dei diritti contrastanti; giacchè, se attesa l' eguaglianza loro non possono avere *preponderanza* urtandosi, e per questo

riguardo non valgono a produrre preferenza, pure producono l' altro effetto di *esimere* da ogni taccia d'ingiustizia qualunque esito della forza, la quale, senza della loro preesistenza, non sarebbe giustificata.

§. 26. Passa però grandissima differenza fra il diritto della *necessità*, e il diritto del *più forte* preso nel significato volgare.—Non è *iniquo* ch' io sacrifichi il ben essere di un altro per la necessità di conservare il mio, come non lo è, ch' egli per la stessa ragione faccia lo stesso rapporto a me; e quindi la vittoria e la conservazion mia che io ottengo coll'uso della mia forza, sono cose sempre lecite: ecco il diritto della *necessità*.

Unicamente per essere io più forte di un altro (e quindi anche *fuori* del caso della necessità) sottometto giustamente al mio dominio la di lui libertà o vita, o mi approprio i beni di lui; ecco il diritto detto *del più forte*; cosa assurda, contradittoria, nulla, cioè una vana parola nuda di realtà (§. 10, 11).

§. 27. Dunque affinchè un uomo abbia una reale *superiorità* di diritto, ed una superiorità tale, onde poter privare un altro uomo di un bene, o recargli nocumento *senza* che questi possa altrettanto contro di lui, richiedesi qualche *altra* circostanza di fatto oltre la detta necessità (§. 21, 24).

Rammenti il Lettore che supponiamo sempre un fatto *dannoso* o *nocivo*, poichè senza tale qualità non esisterebbe una vera necessità di recar male ad altrui (§. 20, 21, 22, 24).

§. 28. Ora la necessità di fatto prestante una tale preferenza di diritto, o è un atto *giusto*, e una conseguenza *necessaria* di esso, oppure un atto *ingiusto*, o una di lui necessaria conseguenza.

§. 29. Se è atto *giusto*, siccome per questo appunto ch'egli è giusto i di lui rapporti sono *conformi* a quelli dell'ordine, così la natura non potrebbe disapprovarlo. Resterebbe adunque *munito* di diritto (1).

(1) Il diritto in quanto è distinto dalla mera *rettitudine* morale è » La facoltà di fare o di ottenere tutto quello che » è conforme all'ordine di ragione in quanto non può es-

§. 30. Dunque a cagione di lui non accaderebbe in chi lo eseguisce *diminuzione* veruna reale di diritto.

§. 31. Sarebbe dunque contradittorio che l' atto giusto che produce il diritto nel suo autore producesse in un terzo la facoltà di privare l' autore stesso del suo diritto. Ciò non basta.

§. 32. Siccome tutti gli uomini hanno diritti *eguali* (§. 10, 11) all' esistenza e al ben essere, siccome l' atto di cui parliamo è *conforme* all' ordine morale (§. 29), così s' egli deve produrre preferenza a riguardo di uno per gli effetti ch' egli ne prova, la deve altresì produrre a riguardo d' ogni altro, perchè eseguì l' atto istesso: e quindi le cose, rese eguali, la preferenza medesima più non esisterebbe.

§. 33. Lo stesso deve dirsi di un avvenimento puramente *accidentale* dell' ordine fisico, o di qualunque altro atto non commesso; perchè appunto essendo o cosa puramente fisica, o cosa ad esso lui non *imputabile*, lascia intatta la giustizia e il carattere morale dell' uomo.

§. 34. Dunque la circostanza di fatto nocivo che presta a me il diritto di sagrificare il bene di un altro uomo, *in guisa* tale ch' egli dal canto suo *non* abbia egual diritto di sagrificare il mio, non potrebbe essere altra fuorchè un atto ingiusto, o per meglio dire l' *ingiustizia* di un atto nocivo della persona medesima che lo commette, e le conseguenze che necessariamente ne derivano.

§. 35. E in verità taluno commettendo un atto ingiusto fa un atto *contrario* al suo dovere, vale a dire, contrario al risultato de' rapporti morali dell' ordine, e perciò tale che la Natura non solamente non può approvarlo, ma espressamente lo *vieta*.

Dunque questi stessi rapporti dell' ordine non possono *coincidere* coi rapporti del fatto ingiusto e colle sue naturali conseguenze; ma anzi essendo opposti, proscriveranno questo fatto; nell' atto pure che santificheranno in altri la difesa contro di questo fatto.

§. 36. Dunque se una conseguenza naturale di tal difesa è appunto la *necessità* nell'uomo probo danneggiato

» sere senza ingiustizia contrariata da chicchessia » *l' Autore*.

di recar del male all' offensore *ingiusto*, non potrà da tale fatto risultare a pro dell' offensore diritto veruno.

§. 37. Ciò non è tutto. Siccome egli fa un atto *vietato* dalla Natura (§. 35); siccome egli aveva l' *obbligo* di non offendere senza ragione l' esistenza del suo simile (§. 8, 20), perciò la Natura non avrallo dispensato da tale obbligo (§. 23), ma bensì resteranne tuttavia *avvinto*.

Ora, siccome da tale necessità risulta all' offeso il *diritto* a nuocere all' offensore ingiusto (§. 24).

Dunque, oltre la necessità predetta, risulta in favore dell' offeso ingiustamente, una *superiorità* di diritto, in virtù della quale può giustamente sagrificare il bene dell' offensore, nell' atto stesso che questi da tale fatto, non solo *non* ricava verun diritto onde arrestare e collidere quello che il difensore esercita su di lui, ma resta tuttavia affrenato dal dovere di non nuocergli.

§. 38. Dunque, supposto che alla conservazione dell' assalito sia necessaria alcuna cosa sulla quale l' aggressore prima di commettere l' attentato aveva diritto, egli è evidente che l' offeso acquista sulla cosa istessa un vero *jus*. Diciam meglio, il diritto dell' assalito, per natural legge, si *estende* sulla cosa istessa, senza che l' offensore possa contrapporre o il dominio o verun altro diritto valevole ad arrestar quello dell' affrontato che si difende.

Dunque è forza supporre che il malvagio *perda* relativamente al difensore il diritto su queste cose, a misura della necessità.

Perciò il diritto di nuocere a fine di difesa esaminato per rapporto alla vita dell' offensore ingiusto, per naturale, anzi con più forte ragione, si estende ai *beni* ed alla *libertà* di lui e ad ogni altro modo di ben essere.

§. 39. Tutto questo si verifica supponendo che la necessità di nuocere sia una *conseguenza* dell' atto ingiusto.

Ma s' ella nol fosse? Se posto il delitto, e posta altresì la necessità di offendere, si desse però il caso che ella non fosse vero e natural effetto dell' ingiuria, chiedo io, senza di una tale *connessione* si produrrebbe mai nell' ingiuriato quella *superiorità* di diritto indispensabile per autorizzarlo egli solo a nuocere? (§. 27). A dir bre-

ve, si richiede egli di diritto che il fatto ingiusto sia vera e natural *cagione* della necessità di nuocere ?

§. 40. Si tralascerà di muovere questa quistione ogni qual volta si concepiranno chiaramente i termini ch'ella racchiude. Infatti quand'io affermo essere *necessario* respingere, o nuocere all'offensore per liberarmi da un dato male, è forza ch'io supponga ch'egli sia *cagione* che mi pone in necessità di farlo tristo.

§. 41. Imperocchè *data* un'ingiuria, o che mi è possibile sottrarmi da un determinato male *senza* offendere l'autore dell'ingiuria, o no. Se ciò mi è *possibile*, non esiste dunque più la necessità, di cui ragioniamo (§. 16, 17); e quindi siamo fuori dei termini dell'ipotesi e della quistione.

§. 42. Se poi egli è *impossibile* sottrarsi da un determinato male, *anche* colla sciagura ed uccisione dell'ingiuriante: dunque, a parlare con verità, *non esiste* la necessità di offenderlo per difendersi, ma bensì esiste solo la *insuperabile* necessità di perire, o di soggiacere ad un dato male.

Dunque siamo del pari *fuori* dei termini dell'ipotesi, e della quistione.

Per una naturale estensione di questo raziocinio si può presentire cosa debbasi pensare dei mali *susseguenti* all'offesa, a riparare i quali è *inutile* il nocumento dell'offensore.

Quindi è evidente l'ingiustizia della pura *vendetta*.

§. 43. Resta adunque, che posta l'ingiuria, non mi sia possibile sottrarmi da un qualunque male, *se non coll'* offesa dell'ingiuriante: il che forma appunto lo stato della quistione.

Ma posto ciò, è ben chiaro che la situazione attuale in cui mi trovo, la quale mi pone in necessità di nuocergli, è naturale *conseguenza*, o effetto dell'ingiuria di lui.

§. 44. Ecco pertanto la risposta categorica alla quistione proposta (§. 39) — Primo. Si richiede di diritto che l'atto ingiusto sia *cagione* della necessità di offenderne l'autore per difendersi. Ciò deriva dal principio dell'imputabilità (addotto nel paragrafo 33), il quale ap-

plicato ad un caso opposto deve produrre opposte conseguenze.

Secondo. Ma data tale *necessità*, non astratta e non generale, ma bensì di *offendere;* e non di offendere qualunque persona, ma bensì l'*autore* dell'atto ingiusto; e non per un *fine* vago, o ingiusto, ma bensì ad oggetto di difendersi: data, dico, una tale necessità racchiudente tutti questi rapporti, egli è *impossibile* che l'atto ingiusto non ne sia la vera *cagione*.

Quindi l'ipotesi della *separazione* di queste cose allorchè *coesistono*, accennata di sopra, (§. 39) è del tutto assurda.

§. 45. L'ultima distinzione e la quistione unica che movere si potrebbe, ella è: se sotto la *nozione* del male che il difensore tende di rimovere da se, debba comprendersi quello *solo* che recato viene direttamente dalle forze, e dalla attività sola dell'ingiuriante, oppure *anche* quello che per la combinazione delle cose accompagna così l'ingiuria, che senza il male dell'offensore non si può ripararo.

§. 46. Ma le naturali *conseguenze* derivanti dall'ingiuria debbonsi riguardare come effetti, o parti di essa.

Dunque, benchè la necessità di nuocere sia un risultato derivante in ragion *composta* dell'affronto dell'offensore e delle attuali circostanze delle cose, siccome però respingendo l'offesa si *riesce* di liberarsi dal male che ci minaccia, nè vi si può riescire altrimenti; così dovrassi considerare la detta necessità come se fosse un effetto prodotto *unicamente* dall'ingiuria.

§. 47. Quindi anche quella *porzione* di male che sopravviene all'offeso non recata dalle mani dell'ingiuriante, ma derivante da una serie di combinazioni naturali e necessarie dell'ingiuria, dovrassi considerare come *consolidata* col misfatto, e con esso lui un tutto indivisibile.

E perciò il diritto preponderante di offendere per difendersi (§. 37) si *estenderà* a proporzione delle urgenze nate dal misfatto.

Taluno m'impedisce ingiustamente la sortita da una casa che sta per rovinare. Quantunque la rovina e la morte che mi sovrastano non sieno direttamente, ed unicamente cagionate da lui, perchè precisamente egli non fa

che trattenere, ed offendere che la sola mia *libertà*, pure la necessità di ucciderlo o almeno di abbatterlo, a fine di sottrarmi dall' essere schiacciato dalla rovina (necessità che anche senza ingiuria mi autorizzerebbe ad offenderlo) (§. 25) sarà un vero e natural *effetto* dell' ingiusta offesa ch' egli reca alla mia libertà.

§. 48. Dunque allorchè chiedesi del diritto di offendere a propria difesa, non devesi precisamente esaminare qual male rechino o recar possano le *sole* forze dell' ingiuriante, ma bensì indagare, se egli coll' offesa o isolata o combinata ponga l' affrontato in necessità di nuocergli a fine di difendersi da un male qualunque; e quali sieno i rapporti, e quale l' urgenza di una tale necessità (§. 19 al 26).

§. 49. Risulta pertanto dal fin qui detto:

I. Che il diritto di *difesa* non è altro che una trasformazione, dirò così, del diritto di *conservazione* della vita e del ben essere, occasionato da un *fatto* nocivo; o, per parlare più esattamente, non essere egli altro che una naturale conseguenza, ed un immediato *prodotto* dello stesso diritto di conservazione, il quale, perchè è rivolto ad allontanare un' offesa, acquista il nome di diritto di difesa (§. 6, 7, 12).

II. Nel senso il più ampio egli estendesi tanto contro gli agenti *nocivi* fisici, quanto contro i *morali* (§. 6, 7, 12).

III. Allorchè poi esercitar devesi contro un altro *Uomo*, egli non è propriamente *diritto* se non col concorso della *necessità* (§. 13 fino al 25).

IV. Infine, per autorizzare l' affrontato *solo* a nuocere all' ingiuriante, senza che a costui sia lecito fare altrettanto contro l' uom probo che si difende, e così affinchè il difendente se stesso, acquistar possa una *superiorità* di diritto contro dell' avversario, *oltre* il requisito predetto della necessità, si richiede che questa necessità istessa venga occasionata dall' *ingiustizia* dell' offesa (§. 25 fino al 45).

§. 50. Ciò premesso, e restringendoci a contemplare il diritto di difesa in quest' ultimo modo d' essere, cioè in quanto è dotato della superiorità ad offendere, escludente nell' ingiuriante il diritto a rioffendere, veggiamo

quale sia l'*azione* del diritto superiore del difensore, sull'inferiore dell'ingiuriante. Come agirà egli? Quali saranno i risultati dell'azione? — Dovremo noi paragonarla a quella di un corpo più greve appeso ad un braccio d'una bilancia, su di un altro men greve appeso all'altro braccio? — Allora un diritto inferiore ad un altro di un grado *solo*, resterebbe interamente tolto ed annullato dall'azione del diritto superiore.

Ora, tale maniera di agire accorderebbesi ella colle leggi immutabili di Natura autrice de' diritti? A fine di scoprirlo, presentiamo la quistione sotto il vero suo aspetto. Può essere ella *giusta* una diminuzione del ben essere altrui *al di là* di ciò che è assolutamente necessario per conservare il proprio diritto?

§. 51. È facile prevederne la risposta. Perciò appunto che qui cerchiamo se una diminuzione di ben essere altrui *al di là* del necessario sia giusta; noi cerchiamo se sia giusto recare ad altri per fine di difesa un male che *non sia* necessario. — Ma perciò appunto che non è necessario, è *ingiusto* (§. 23, 24, 49, III, IV.).

La Natura adunque non potrebbe aver voluta, o approvata in tale ipotesi la *detrazione* del ben essere altrui; o sia, il male di cui parliamo, sarebbe *ingiusto*.

§. 52. Si può dunque dire in generale, che se è necessaria una ragione per isminuire un diritto altrui, è necessaria una *ragione di più* per diminuirla maggiormente.

§. 53. Diamo lume maggiore a questa importantissima conseguenza. Chi è che rende *giusta* la difesa allorchè nuoce? La sola *necessità* (§. 24, 49).

La necessità adunque è *cagione unica* del diritto. — *Cessata* adunque la necessità, il diritto stesso non esiste *più*. — Ogni atto adunque nocivo che contro di un uomo si eseguisse a motivo di difesa *oltre* la necessità, sarebbe *senza* diritto.

Ciò non è tutto. Siccome la necessità *sola* mi dispensa dal dovere di rispettare gli altri (§. 23, 24, 49); e nel tempo che dà a me il diritto a nuocere ad un ingiusto avversario, toglie a lui quello d'essere inviolabile (§. 38); così cessata la detta necessità della

mia conservazione, questo stesso diritto di lui, ed il mio dovere *ripigliano* il loro primiero vigore.

Dunque l' atto che io eseguisco contro di lui *al di là* dei confini della detta necessità della mia conservazione, essendo nocivo e dannoso, non solamente resta senza diritto, ma *contro* diritto ed ingiurioso.

Così quello stesso principio che somministra all'uomo il diritto di difesa, ne assegna la *misura* giusta. Quindi ne nasce una teoria semplice, connessa e dimostrativa, fondata su di un *solo*, inconcusso e luminoso principio.

§. 54. Nel diritto adunque che viene assoggettato ad una perdita, che appellammo inferiore, è necessario supporre una *resistenza* ad ogni grado di diminuzione.

E quindi un oggetto materiale più rassomigliante all' indole e maniera di operare del diritto, nel tempo che assoggettato viene ad una diminuzione, sarebbe un corpo *elastico* che resiste sempre allorchè si tenta di ridurlo a minor volume; che non cede se non nel lato premuto; che tanto più ricerca di forza nella potenza comprimente, quanto è maggiore la restrizione che si tenta; e che finalmente tolta la pressione ritorna ad occupare lo stesso spazio di prima. Il progresso di queste mie ricerche somministrerà maggior lume su questa energia, e modo di operare dei diritti.

Non sembra adunque parlare esatto il dire che, *nello stato naturale colui che attenta un diritto di un altro, perde nel tempo stesso il diritto corrispondente* (1). Crederei detto con più di verità ch' egli perde ed in ispecie ed in quantità quello solo che è necessario alla conservazione del diritto dell' affrontato.

È facile altresì inferire, che cosa debbasi pensare circa il fondamento della tanto celebre ed antica legge del *Taglione* presa come legge penale *unica*, e nella quale la corrispondenza suddetta serva di sola norma.

§. 55. Primo. *Necessità inevitabile* di offendere per difendersi.

Secondo. *Diminuzione* del ben essere altrui la *minima* possibile.

(1) *Filangieri*, Scienza della Legislazione, Lib. IV, Cap. 29, in nota.

Ecco i due importanti, universali, ed immutabili principj che danno l' *essere* e dirigono l' *uso* del diritto di difesa, allorchè si esercita contro di un offensore ingiusto. Principj derivanti dalla *natura* stessa, e dai *rapporti* primitivi delle cose, e dell' uomo, e che per conseguenza servir debbono di norma indeclinabile all' uomo solitario, al sociale, ai popoli ed ai re, e per dimostrare i quali non ho creduto lecito di sopprimere veruna delle idee necessarie, o avvolgerla collo stile impositore delle allusioni, della sensibilità, e delle immagini, pensando che i principj fondamentali di una Scienza importante debbono essere interamente e chiaramente sviluppati, a fine di agevolare il confronto delle conseguenze co' loro principj, e quindi più facilmente produrre la certezza nella mente di chi legge.

CAPO III.

Del diritto di uccidere l' aggressore ingiusto nello stato di natura.

§. 56. Fingiamo l' aggressione talmente pressante che l' assalito non abbia *altro* mezzo fuorchè l' uccisione dell' aggressore onde mettere in salvo la propria vita. Che ne risulterà egli ?

§. 57. All' affrontato è *impossibile* conservarsi senza uccidere il suo nimico (dall' ipotesi).

Dunque ei viene ad un tempo stesso sciolto dall' *obbligo* di risparmiare a quello la vita, ed acquista *diritto* ad ucciderlo (§. 23, 24).

Dall' altro canto l' aggressore eseguisce un atto non solo sprovveduto di diritto, ma positivamente *ingiusto* (§. 8, n. II).

Combinando adunque i principj premessi (§. 35, 36, 37, 38) collo stato dell' ipotesi, risulta che l' assalitore nell' atto dell' aggressione non ha contro dell' assalito che l' *obbligo* di rispettarlo.

Dunque nell' atto stesso non ha diritto *alcuno* da contrapporre a colui che si difende ; e per conseguenza *perde*, senza compenso, il diritto d' essere rispettato nella vita.

§. 58. Ma egli non fa tale perdita, se non in vigore dell' opposto *diritto* di conservazione dell' offeso *combinato* col proprio attentato (§. 49, n. IV).

Il di lui attentato non offende che il *solo* Essere dell' assalito. — Dunque questo *solo* acquista diritto alla di lui uccisione. Rammenti il Lettore che ragioniamo dello stato di naturale solitudine. In questo non hannovi fuorchè rapporti puramente *individuali*, ed *isolati*, talchè il genere umano composto di molti individui (se consideriamo i diritti fra l' uno e l' altro), è lo stesso come se fosse composto di due soli. Più ancora: non computando fuorchè i rapporti soli dell' *eguaglianza singolare* non troviamo alcun mezzo termine logico onde far entrare altri uomini ad interessarsi in questo affare.

CAPO IV.

Veduta delle relazioni morali dell' aggressore coll' offeso, e col genere umano.

§. 59. Ho detto che l' aggressore perde il diritto ad essere *rispettato*, e non che perde il diritto alla vita. Prego il Lettore a fissare attentamente il concetto di questa espressione, ed intenderla in quel senso preciso col quale è stata enunciata. E per far ciò richiamo l' osservazione di già fatta sopra i *tre* distinti rapporti della legge morale di Natura riguardanti la conservazione di se stesso (§. 8), per applicarla al nostro proposito.

§. 60. È chiaro che un atto ingiusto ed ingiurioso ad altri, perciò appunto che è ingiusto, non può dispensare chi lo commette da un *dovere* verso se stesso (§. 35).

Il *primo* dovere e diritto, ritengono dunque tuttavia il loro primiero vigore, cioè l' aggressore *non* può contro di se stesso attentare, ed ha per conseguenza facoltà giusta *a vivere*.

§. 61. Dunque egli non perde *assolutamente* diritto alla vita.

§. 62. Che prima, nell' atto e dopo dell' aggressione egli venisse affrenato dal *dovere* di non ingiuriare gli altri, lo abbiamo dimostrato (§. 37).

Dunque il *secondo* dovere, che è appunto di non

offendere il suo simile, non viene in virtù del delitto o scemato, o tolto *relativamente* all'ingiuriante verso altri, ma egli ne resta tuttavia avvinto ed obbligato. Per ciò che spetta agli altri uomini verso di lui, tosto il vedremo.

§. 63. Nasce dal *terzo* rapporto il diritto, per chi possiede la vita, di essere *rispettato* da altri, a cui corrisponde in essi il *dovere* di non offenderla (§. 8). Il diritto d'essere rispettato viene *perduto* dall'aggressore (non in vigore di un supposto taglione, ma della necessità *di fatto* racchiusa nell'ipotesi). Il dovere di rispettare cessa per l'offeso (§. 37, 38, 57).

§. 64. Ma l'offensore non fa tale perdita se non relativamente al *solo* assalito (§. 58).

Dunque tutti gli *altri* uomini, in vigore di questo *solo* motivo, non acquistano diritto a molestarlo, o a metterlo a morte.

§. 65. Ma se è vero che il diritto di lui è *subordinato* a quello dell'assalito, in virtù dell'aggressione, cioè si scema, o si toglie a fine di conservare la vita posta in rischio dall'aggressione istessa (§. 49, n. IV), egli è pur vero che il diritto dell'aggressore non è subordinato a quello dell'assalito, se non se *a misura* della pura necessità (§. 52, 53, 54, 55).

§. 66. Ecco pertanto il *risultato* delle relazioni morali dell'offensore coll'assalito, e col resto del genere umano. L'aggressore non perde nè riguardo a *se stesso* (§. 60, 61), nè riguardo agli altri uomini il diritto alla vita, o a dir meglio, il diritto di essere in quella dagli altri rispettato (§. 64); ma lo perde riguardo all'assalito *solo* (§. 58, 65), e di questo diritto non fa perdita, se non a misura di ciò che è *necessario* per la salvezza dell'assalito istesso (§. 65), nel tempo che egli, l'aggressore, ha tuttavia l'*obbligo* di non offendere tanto colui ch'egli assale, quanto tutto il resto del genere umano (§. 62).

CAPO V.

Osservazione.

§. 67. Se all'affrontato ingiustamente fosse *vietato*

di respingere l' offesa fino con la morte, o col danno di chi la reca, oppure se l' ingiuriante avesse un *diritto* contrario di quello di difesa, valevole ad arrestarlo, o colliderlo, tale divieto e diritto violerebbero le Leggi dell' *eguaglianza* morale degli uomini emanata dall' ordine morale di Natura; e fondata sulla reale loro costituzione (§. 10, 11), poichè il malvagio avrebbe il suo diritto di ben essere e di libertà, *più* quello di offendere impunemente altrui.

§. 68. Per l' altra parte, respingendo l' offesa solamente *fino* ai limiti della necessità, non si accresce; ma si *conserva* solamente il proprio diritto di felicità (§. 50, 51, 52, 53, 54).

Dunque dalla giusta difesa, non risultando veramente *aumento* veruno reale nella massa de' diritti del difensore, ne viene che quella *superiorità* qualunque sull' offensore di cui abbiamo ragionato (§. 57) non è realmente un aumento, ma bensì un semplice *modo d' essere* dell' *Eguaglianza*, ed una conseguenza delle leggi della medesima.

Ecco pertanto come le regole della necessaria difesa vanno alla perfine tutte a risolversi in un solo, semplice, primitivo ed universal *principio*, fondato sul *fatto* della costituzione degli individui umani, e come l' analisi, dopo essersi aggirata sulle diramazioni ed i particolari, ci ha guidati di nuovo, giusta le immobili sue regole, al principio d' onde eravamo partiti.

CAPO VI.

Dei diritti sull' omicida dopo *il delitto nello stato di dissociazione.*

§. 69. *Il diritto che aveva uno acquistato sulla vita dell' aggressore resta forse estinto colla morte dell' assalito, o si diffonde egli sul resto degli uomini?* Così propone la quistione uno scrittor celebre d' Italia (1).

(1) *Filangieri*, Scienza della Legislazione, Lib. III, Cap. XXIX. In questo capo egli parla dell' ipotesi dello stato di naturale indipendenza. Siccome però egli non ha definito pre-

§. 70. Nello stato di naturale indipendenza ogni uomo è un tutto *separato* da qualunque altro (§. 1).

Dunque la conservazione de' diritti di un individuo non ha *connessione* veruna con quelli dell' altro.

Qualunque cangiamento, o anche *estinzione* de' diritti di uno, non induce nè accrescimento nè diminuzione ne' diritti dell' altro.

§. 71. Dunque nel caso presente, per la morte ingiusta dell'assalito, il resto degli uomini *non acquista* diritto alcuno sull' omicida.

§. 72. *Ma*, insta il Filangieri, *dovremmo noi supporre che l' aggressore che aveva perduto il diritto alla vita prima di perfezionare il delitto, lo acquisti dopo che il delitto è consumato?* (ivi).

§. 73. Questa quistione involge un falso supposto quando venga esteso senza limitazione. La perdita del diritto alla vita, durante l' aggressione, era nell' aggressore dipendente sol dalla difesa necessaria della vita dell' assalito (§. 38, 49, 57).

La consumazione del delitto togliendo la esistenza, toglie la *cagione* che lo assoggettava a tale perdita: toglie adunque ogni ragione, onde *posteriormente* spegnerlo.

§. 74. *Ma dovremmo noi credere*, ripiglia lo stesso Autore, *che l' istessa causa* (il delitto) *possa produrre un momento prima, ed un momento dopo due effetti opposti?* (ivi).

§. 75. Escluso il supposto illimitato dell' autore, domando io: è egli forse il solo attentato dell' aggressore considerato in se stesso, e *separatamente* dal diritto dell' assalito a conservarsi e difendersi, che priva l' aggressore del diritto d' essere rispettato nella vita, oppure ambe queste cose prese *collettivamente*? Certamente è la loro unione (§. 58).

cisamente se intenda parlare d' uno stato di totale dissociazione, o solamente d' uno stato di società d' eguali, così io dichiaro che combatto i suoi raziocinj, supponendo una vera vita *isolata*, nella quale siavi solamente unione di famiglia e non di società. Tale io intendo essere lo *stato di Natura*, o di naturale indipendenza.

Ora, siccome nel momento dopo che il delitto è consumato, una di queste due cose (cioè il diritto del difensore) è in uno stato diametralmente *opposto* a quello, in cui ella si trovava nel momento prima che fosse effettuato (§. 75).

Dunque di nuovo si conferma che l'aggressore *dopo* l'omicidio ritiene il diritto a non essere molestato da altri (§. 64).

CAPO VII.

Continuazione dello stesso soggetto.

§. 76. Rivestiamo il caso finora contemplato di una circostanza. Fingiamo che alcuni Selvaggi spettatori dell'ingiusta aggressione si uniscano all'offeso per difenderlo: che l'aggressore raddoppi i suoi assalti micidiali *unicamente* contro a quello, non curando de' soccorritori, e quindi, non essendovi altro mezzo alla difesa, essi uccidano costui.

L'atto di questi Selvaggi è egli *giusto*?

Se lo è, come *acquistarono* diritto a praticarlo?

§. 77. L'uccisione dell'aggressore era *giusta* dalla mano dell'affrontato, in vigore della giustizia della propria difesa (§. 57). Questi uomini si unirono a difesa di lui, e *a motivo* di essa posero a morte l'aggressore (§. *prec.*). Essi dunque *concorsero* in un atto giusto.

§. 78. Ma questo atto non era tale, se non per il *diritto* acquistato dall'assalito alla distruzione dell'aggressore, diritto *occasionato* dall'attentato di questi (§. 75).

Per l'altra parte qui non è minacciata *che* la esistenza del difeso (§. 76).

Dunque fa d'uopo figurarsi che la forza fisica dei soccorritori sia come *riunita* nello assalito, che sia egli stesso che agisca colle loro braccia; o per dirlo in altri termini, che il diritto dell'offeso si *trasfonda* in essi.

§. 79. Da ciò deriva che se per lo contrario, il difeso cada morto, e che essi non vengano minacciati, *perderanno* il diritto alla distruzione dell'uccisore (§. 64).

§. 80. Infatti tale diritto esistente in essi prima della morte dell'offeso, era fondato sul *pericolo* dell'assa-

lito. In lui, e in loro era messo in azione, perchè erávi la di lui esistenza da difendere (§. 77).

Quando viene trucidato, quest'esistenza si *toglie* di mezzo. Nissuno di loro, nè altro uomo viene assalito da costui (§. 76).

Dunque, lungi che il diritto dell'assalito alla distruzione dell' aggressore ingiusto si comunichi dopo la di lui morte al resto degli uomini, e in essi sopravviva, tale diritto, ad essi comunicato per la difesa dell' assalito, viene colla di lui morte come *ritirato*, e riassorbito nel nulla.

CAPO VIII.

Vi sarebbe egli mai nell' insociabilità altro principio produttivo del diritto di punir di morte un omicida?

§. 81. Mi sarei io mai inoltrato per una carriera, nella quale, sebbene non sorga il diritto di cui parliamo, pure ciò non escluda che non si possa altrove rinvenire? Dubbio importante, ove si tratta di un'indagine *escludente* la esistenza di una cosa, a fronte specialmente della imponente autorità di celebri Pensatori dissenzienti.

§. 82. Non errino però le nostre ricerche in oggetti indeterminati. Riteniamo sempre che attesa la *concordia* necessaria fra le verità, quel principio *incognito* di cui andiamo in traccia, qualunque ci siasi, non potrà giammai opporsi agli altri più cogniti ed universali risultanti dai rapporti *fondamentali* de' diritti della natura umana.

§. 83. Fra questi evvi il noto ed evidente principio già dimostrato di sopra, che il diritto di uccidere l' aggressore ingiusto vien posto in esercizio dalla attuale *necessità* della sua morte, risultante dalla incompatibilità della propria conservazione con quella del nimico, il quale al diritto del giusto suo avversario non potrebbe contrapporne verun altro, attesa la ingiustizia della sua azione (§. 57).

§. 84. Dall' ipotesi, l' omicida dopo il suo delitto non affronta più verun altro in particolare.

Dunque, nel supposto che esista il diritto di punirlo del suo *passato* misfatto, non vi sarebbe ragione alcuna per cui tal diritto dovesse competere piuttosto ad un uomo in particolare che ad ogni altro.

Dunque, supponendolo esistente, sarà proprio di *tutti* gli umani individui.

§. 85. Ma la distruzione di un uomo è sempre un *male*. Questo male non può essere nè *necessario*, nè opportuno a riparare il passato dell' omicidio, come è ben evidente.

Dunque il delitto già consumato non può *da se solo* privare il suo autore del diritto d' essere inviolabile (§. 55, 1).

§. 86. Dunque in forza del *passato*, l' omicida ha un pieno diritto alla vita.

§. 87. Sarebbe per lo meno inutile esaminare i rapporti del *presente*. Giacchè se il malvagio attualmente ingiuria, si agisce contro di lui in vigore dell' *attual* delitto, non di quello ch' ei *pria* commise. Ma questa sarebbe una ipotesi tutta *contraria* a quella che esaminiamo. Se poi non esiste ingiuria, in tal caso siccome ricerchiamo se attualmente si possa punire l' omicidio *passato*, così sarebbe un *riproporre* di nuovo la quistione.

§. 88. Esaminiamo pertanto l' *avvenire*. Ritenuta la esistenza della *necessità* di dare la morte, circostanza *essenziale* per l' esercizio del diritto relativo (§. 55); ritenuto che nell' ipotesi nostra si tratta di far *succedere* la morte al delitto, si dovrà dunque verificare che dal delitto *passato impunito*, combinato coi rapporti del futuro, *indotta* venga la richiesta necessità.

Non basta: ma che risulti in una guisa sì determinata, da render giusta la morte di un *certo* delinquente.

§. 89. Ma il futuro non influisce sul presente, se non mercè d' una *necessaria connessione* colle attuali circostanze.

§. 90. Questa connessione ricercar si deve, non in qualunque stato metafisicamente possibile, ma nello stato *di fatto* qui figurato. Questo stato di fatto fu già espresso (§. 1).

§. 91. Avvicinando pertanto questi principj al nostro

soggetto, dovrassi supporre un male *certamente* futuro: non basta, ma un male così certo, e di tal indole, che per prevenirlo si renda *necessaria* e giusta la distruzione *anticipata* di un uomo, e di quel determinato uomo.

§. 92. Dunque è d' uopo supporre che l' omicidio *impunito*, attese le circostanze *attuali* di *tutto* il genere umano, ne *attiri* di natura sua degli altri in appresso; e che per prevenirli rendasi *necessaria* la morte dell' omicida attuale.

§. 93. Ma in generale dove la comunicazione degli uomini non è effetto delle *attuali* circostanze dello Stato in cui vivono, ma del solo *accidente*, un omicidio non solo sarà *accidentale* dell' incontro degli uomini (perchè abbisognerebbe che ogni loro incontro fosse aggressione, e morte ingiusta); ma una cosa ancor più accidentale, ed in infinite guise evitabile, attesa la situazione che rende gli uomini *isolati*.

Quindi per questo solo rapporto, non offrendo *certezza* della sua futura e inevitabile esistenza, non può indurre un' *anticipata necessità* di pena per prevenirlo. Potrei aggiungere che la *prevenzione* è impossibile, perchè l' *esemplarità* suppone essenzialmente un' abituale convivenza sotto una podestà punitrice.

§. 94. Dunque nello stato di naturale indipendenza (§. 1) considerando i rapporti del *futuro*, non risulta vera *necessità*, e quindi *diritto* veruno agli uomini d' infliggere o morte, o altra pena all'omicida pel suo passato misfatto.

§. 95. Da questi *soli* rapporti poi avrebbe dovuto nascere, in caso che egli competesse agli uomini isolati (come si deduce dai §. 86, 87).

Dunque possiamo fissare la Tesi *generale*, che nello stato di naturale indipendenza non vi può essere *principio veruno* produttivo negli uomini del diritto di porre a morte o in altra guisa punire il loro simile *dopo* il delitto d' omicidio.

Non ispingo l' analisi agli altri articoli di ricerca enunciati nel §. 92, perchè ciò non tenderebbe che a procurare una ridondanza di prove.

CAPO IX.

Esame della sovraesposta sentenza relativamente allo spirito, e alla connessione generale delle leggi *naturali.*

§. 96. Crederei superfluo, a maggior confermazione della opinion mia, di esaminarla anche relativamente al tenore generale, col quale suole operare la Natura, per vedere se risulti convenienza o sconvenienza veruna, onde farci dubitare della sua verità, se alcuni celebri Pensatori (1) da tale considerazione non avessero preso il partito contrario al mio. Il ponderare le loro obbiezioni ci offrirà l'occasione di trattare l'argomento sotto di quest' altro aspetto.

PRIMA OBBIEZIONE.

§. 97. *Le leggi di Natura hanno per iscopo la tranquillità, e la conservazione del Genere umano.*

Esse quindi hanno accordato ad ogni uomo il diritto di conservare non solo se stesso, ma altresì il genere umano, e di fare ragionevolmente tutto quello che è possibile su tale oggetto.

Dunque nello stato di Natura *hanno posto, ciascuno nel diritto di punire la violazione delle sue Leggi, ma in grado che la impedisca in avvenire.*

Infatti se altrimenti avesse disposto sarebbe stata inconseguente, poichè *le leggi della Natura, come anche tutte le altre Leggi che risguardano gli uomini in questo mondo, sarebbero del tutto inutili, se anche nello* stato di Natura *nessuno avesse il potere di farle eseguire, di proteggere, e conservar l' innocente, e di reprimere coloro, che ad esso lui fan torto* (2).

(1) Fra gli altri Locke, Barbeirac, Filangieri, Burlamacchi, Vattel, Grozio.

(2) *Locke*, Governo civile, Cap. I, §. 4.

RISPOSTA.

§. 98. Prima di rispondere stimo cosa conveniente determinare quale idea Locke si formi dello *Stato di Natura*. Egli la esprime colle parole del celebre Riccardo Hooker, il quale lo caratterizza uno stato ove gli uomini sono *soli* e *solitari*, e non presenta precisamente che quei soli tratti di diritto e di fatto, i quali nella definizion nostra (§. 1) abbiamo attribuiti allo stesso.

§. 99. In secondo luogo conviene avvertire che Locke non assume *altro* principio per provare la sua opinione, fuorchè quello che è addotto nell' obbiezione.

§. 100. Ciò premesso, ripiglio il principio di Locke. Le Leggi di Natura hanno per iscopo la tranquillità e la conservazione del genere umano.

Verissimo. Ma con qual *mezzo* vogliono dette Leggi arrivare ad un tale scopo? Con quelli che somministra *lo stato di natura*? Dall' uomo collocato in tale stato? Oppure per altre vie?

§. 101. Ogni Lettore di buon senso di leggieri conviene, che a fine di accertarsi se la Natura abbia *voluto* qualche cosa, fa d' uopo riportarsi al piano *realmente divisato* ed eseguito da lei; esaminarlo nelle sue relazioni, e notare i risultati della nostra analisi. Se la risposta al nostro quesito si ritrova fra questi risultati, allora possiamo assicurarci della scoperta della verità.

§. 102. Un altro principio teoretico non men vero, egli è, che ad oggetto di distruggere i raziocinj che versano su di un' ipotesi, fa d' uopo ricavare l' obbiezione dal *paragone* delle proprietà, e relazioni *intrinseche* de' soggetti in essa immaginati, nè sono mai lecite le illazioni dallo stato ipotetico allo stato reale; e molto meno se l' ipotesi è contraria alla realtà.

§. 103. Ora da Aristotele in qua egli è dimostrato ed ammesso che la Natura volle che lo stato di *Società* fosse il mezzo adattato e *necessario* alla conservazione felice ed allo sviluppamento morale del genere umano.

Quindi, in vista di ciò, a lui diede le qualità *re-*

lative a tali mire, cioè tali, che riportate alla Società, ottenessero siffatto intento.

§. 104. Ne deriva quindi, che situate, e combinate, queste qualità con circostanze contrarie, non solamente la Natura non gli poteva mai procurare il conseguimento dello *stesso* fine, ma per questo stesso motivo glielo avrà reso *non ottenibile*.

L'artefice che destinò i rocchetti e le ruote insieme collegate a segnare le ore, avrebbe mai destinati gli stessi pezzi ad eseguire la stessa funzione, allorchè gettati alla rinfusa, o divisi qua e là fossero su di un tavolino? E se fosse stato così pazzo da volerlo, vi sarebbe egli mai riuscito? Le leggi immutabili e necessarie che derivano dai rapporti delle cose, fanno sì che l'*unità* di uno scopo induca una tale *unità di convergenza* nelle parti a lui ordinate, che, come egli è impossibile che una cosa sia nel medesimo tempo e la stessa e diversa, così egli è impossibile che le stesse parti in tal guisa *preordinate* ottengano un fine diverso in vigore di tale preordinazione; oppure che in vigore delle *stesse* qualità, per cui prima ottenevano un fine, lo ottengono se vengano disposte in una maniera contraria.

§. 105. Ora, siccome non v'ha cosa così *opposta* allo stato di società, quanto lo stato di naturale indipendenza; qual meraviglia adunque se in esso nascano relativamente alla conservazione e felicità dell'uomo tanti *inconvenienti?*

Qual meraviglia se quell'albero che la Natura destinò a gettare le sue radici in un terreno fermo ed accalorato, a nutrirsi di succhi attivi e di sostanze solide e mescolate, ed a spiegare i rami in atmosfera aperta, e ventilata; se, dico, immerse le radici in un flegma morto ed inattivo, e cinto da un ambiente inerte e ristretto, non istenda rami maestosi, e non si ricuopra di vistosa chioma?

§. 106. Anzi ardisco dire che se la Insociabilità era uno stato della Natura *abborrito*, e la Società era quello stato in cui ella voleva l'uomo, ella doveva preparare possenti *impulsi* per questa, e indurre in quella gravi inconvenienti che ne respingessero gli uomini, ad

evitare i quali fossero obbligati a radunarsi in colleganza, ed ivi cessassero tali inconvenienti.

§. 107. Sembrami adunque un cattivo ragionare (siami permesso usare de' diritti che mi dà la verità e la ragione senza detrar niente alla venerazione dovuta a quei grand' uomini a' quali ora mi oppongo) sembrami, dico, un cattivo ragionare l' applicare ad uno stato del tutto *ipotetico* (§. 102), e quel che è più, *proscritto* dalla Natura, qual è quello della naturale indipendenza, un principio che non potrebbe aver forza che nello stato di Società, destinato dalla Natura stessa alla vita umana.

§. 108. Le conseguenze quindi dedotte da tale ragionamento *cadono* da se; e resta perciò immutabilmente vero che nello stato selvaggio il diritto di uccidere l' ingiusto aggressore non si *trasfonde* dall' ucciso al resto degli uomini, ma con lui resta estinto.

§. 109. Un' altra riflessione. La Natura non ha omesso di provvedere l' uomo isolato di un diritto, onde allontanare le offese che contro di lui si tentassero, dotandolo del diritto di difesa *diretto* (§. 49).

Ora, non solamente la *concessione* di questo solo basta ad esimerla dalla taccia d' *improvvida*; ma anzi per avergli concesso questo *solo* risalta quell' *economia*, la quale in ogni opera di lei sì vivamente si ammira, perchè questo *solo* poteva essere *proporzionato* alle circostanze dello stato di Natura.

Infatti ancorchè gli avesse, per falsa ipotesi, accordato *di più*, voglio dire anche il diritto penale, egli sarebbe per lui rimasto *superfluo*, e di niun uso, attesa la *deficienza* di mezzi, onde metterlo in opera; deficienza necessariamente *inerente* alla costituzione dello stato antisociale, come vedremo in seguito (§. 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185).

Quest' ultima verità è stata riconosciuta dallo stesso *Filangieri* (1).

§. 110. Ciò non è tutto. Locke vuole che l' *oggetto* delle pene nello stato *di Natura* esser debba la cor-

(1) Scienza della Legislazione, Lib. IV, Parte II, Cap. XXIX.

rezione del reo, e lo spavento agli altri (1). E ciò con verità, come si dimostrerà a suo tempo.

Nella pena di *morte* poi dell'*omicida*, egli assegna qual cagione e motivo giustificante il *terrore* altrui.

Ma in uno stato di *solitudine* insociale, come ottenere un tal fine? Si dovrebbe pure *pubblicare* prima il delitto, e far precedere alla pena la *persuasione* ch'egli fosse stato realmente commesso. Dovrebbe altresì la pena succedere *come effetto* dello stesso delitto, ed in una guisa del pari pubblica, e tutto questo affinchè non si desse luogo a pensare che la pena o temporaria o di morte recata al delinquente, fosse anch' essa un altro *delitto*; e non producesse un esempio pernicioso.

§. 111. Ora chi ardirà sostenere che tutto questo *eseguir si possa* nello stato di Natura fra uomini dispersi e *solitarj*: non basta, e che ciò sia veramente *necessario?*

Ciò mancando, non *manca* egli altresì interamente l'oggetto *giustificante*, secondo Locke istesso, l'uso della pena di morte? E tolto l'oggetto, ove si fonda la podestà d'infliggerla?

Le *altre* pene poi che non sono di morte non mancano forse anch' esse d'una parte grandissima del loro oggetto, il *terrore* pubblico? (§. 110).

§. 112. Se dunque la Natura avesse all'uomo in tale stato conceduto il diritto penale, ella, ciò facendo, non avrebbe anzi *peccato* contro le regole di quel *risparmio*, il quale nell'economia di tutto quanto il di lei sistema risulta sempre il *massimo* possibile?

§. 113. Lungi adunque che la negazione del diritto penale allo stato di Natura le si debba ascrivere a *difetto*; affermare anzi si deve che la *concessione* di lui ne sarebbe stato uno (2).

(1) Ciò viene stabilito anche dal lodato Filangieri, *Scienza della Legislazione*, Lib. IV, Parte II, Cap. XXVII, per la Società, qual confine che oltrepassato dal Sovrano *egli cade nella tirannia*.

(2) Una sola riflessione aggiungerò ancora. L'effetto della pena in che può egli consistere? Forse nel richiamare dal passato un' ingiuria consumata: o pure nel *minacciare un male certo* per evitare *in futuro* una simile ingiuria?

SECONDA OBBIEZIONE.

§. 114. *Ciaschedun uomo è* vindice *e custode delle Leggi naturali* (1).

RISPOSTA.

§. 115. Questa è una di quelle asserzioni vaghe, che non inducono conseguenza veruna, e che nel nostro caso *supporrebbero* tutto al più ciò che è in questione.

Il senso comune risponde che l' effetto della pena può consistere solamente in codesta minaccia.

Ma che cosa suppone codesta minaccia per ottenere il suo fine? È manifesto ch' essa suppone che l' uomo a cui viene fatta sia dotato d' una *precognizione* della medesima e della *libertà* ad agire in conseguenza di essa. In breve suppone *moralità;* e per conseguenza una intelligenza e libertà sviluppata.

Ora, quale maggiore stravaganza si può mai immaginare di quella di supporre l' esercizio della *moralità* nello stato di solitudine selvaggia? (Veggasi la mia Introduzione allo studio del Diritto pubblico §. 148, 167, 290, 369, 371).

Oltracciò anche dato per falsa ipotesi che si potesse supporre la moralità negli uomini dissociati e selvaggi, come si potrebbe ottenere la *certezza* della pena, se manca un corpo permanente che manifesti sì una *potenza* stabile che una *volontà* espressa di perseguitare il delinquente dopo il suo misfatto, se, in una parola, manca l' autore superiore, irresistibile e abituale del preteso poter penale?

Ma se voi non punite anche con un Codice di leggi lo stupido e il fanciullo, ed anzi se la mancanza della *moralità* toglie l' *imputazione* criminosa propriamente tale, come vorrete voi punire il selvaggio ch' è per lo meno eguale al fanciullo? Se poi senza un potere unito e permanente, e con cognizione precedente della verità del delitto e della colpabilità, voi non potete attribuire ad alcuna potenza umana il diritto a punire un dato uomo, come potreto voi effettuare l' esercizio di codesto diritto in uno stato nel quale è impossibile praticare così fatte condizioni?

(1) *Filangieri*, ivi.

TERZA OBBIEZIONE.

§. **116.** La Natura, che fa tutto per un fine, pose nel cuor dell' uomo il *desiderio* che l' omicida sia punito. Dunque siccome ella è *conseguente* nelle sue operazioni, a tale impulso avrà fatto *corrispondere* il *diritto* relativo (1).

RISPOSTA.

§. **117.** Non mi arresterò nemmeno a sciogliere questa obbiezione, perchè da una *legge di sensibilità* dell' uomo formato per la *Società*, non ci è mai permesso inferire la esistenza di un *diritto* per l' uomo posto in uno stato del tutto *antisociale*.

QUARTA OBBIEZIONE.

§. **118.** *Senza ammettersi l' esistenza di questo comune diritto di punire* nello stato naturale, *io non so come si potrebbe giustificare il diritto della confederazione di due o più Nazioni per far rispettare i loro diritti, e per punire quella Nazione che ardirebbe di violarli. Le Nazioni sono fra loro nello stato di Natura, come lo erano gli uomini prima della formazione delle Società civili. Or niuno ha negato che tutte le Nazioni hanno il diritto di unirsi e di mover guerra a quella Nazione che ha violato il diritto delle genti contro qualcheduna di esse. Non è la sola Nazione offesa che ha questo diritto, ma tutte le altre possono a lei unirsi per vendicarla, giacchè ciascheduna Nazione è custode e vindice delle leggi dipendenti dal diritto delle genti. Se si concede questo diritto alle Nazioni, bisogna concederlo agli uomini nello stato naturale: e se si nega agli uomini, si dee negare alle Nazioni.*

(1) Questa obbiezione accennata da Locke (Cap. I, §. 8. *del Governo civile*) è dallo stesso Filangieri stata estesa e rinforzata. Io non riporto le parole di lui, perchè v' impiega più di due pagine per darle tutto quel risalto, quell' enfasi, e que' colori, per i quali egli mostra dappertutto una dichiarata predilezione.

RISPOSTA.

§. 119. Quando una o più Nazioni si uniscono ad un'altra offesa per difenderla, o ripararne i danni, o ciò fanno per adempiere ai patti d'una precedente confederazione, ed allora elleno agiscono astrette da un *obbligo convenzionale*, o ciò fanno per un proprio e libero impulso, e senza prima pattuire veruna cosa colla Nazione offesa, ed allora la difesa è *giusta* come quella de' Selvaggi che soccorrono l'assalito (§. 76, 77, 78, 79). Ma che perciò?

Per dedurre con *parità* di ragione che nello stato di naturale indipendenza competa agli uomini il *comune diritto* di dar la morte ad un altro, perchè *uccise* ingiustamente un suo simile, converrebbe avere di già dimostrato che le Nazioni della terra abbiano un *diritto* comune alla *distruzione* di un'altra, unicamente perchè contro diritto esterminò *tutto* un Popolo.

Ma in allora non trattiamo più d'una confederazione con una Nazione *esistente* ed offesa, per ripararne i danni, o difenderla, ma di una *vendetta* fatta da un Popolo per l'eccidio d'una Nazione che non è più.

§. 120. Il ragionamento adunque del Filangieri non regge punto applicato all'origine del diritto di punir *colla morte*, al proposito della quale egli lo tesse.

§. 121. Ciò non basta. Conceduto al Filangieri ciò che egli dice delle Nazioni, affinchè la *illazione* avesse forza (o si parli della pena di morte, o si parli di altre pene) richiederebbesi che egli avesse dimostrato, o che la posizione attuale delle Nazioni poste *fra di loro* in uno stato di dipendenza, non sia effetto del piano di quella *stessa* Natura che le divise coi mari e colle montagne; o pure, che la insociabilità sia la posizione *destinata* dalla Natura stessa al genere umano (*vedi* il §. 101).

§. 122. Ommetto tutti gli altri caratteri di disparità; lascio di accennare che le regole della guerra de' confederati sono egualmente soggette a principj immutabili, che quelle della difesa privata, ec., e conchiudo, doversi dopo tutto questo, essere in libertà di

concedere alle Nazioni il diritto di confederarsi alla difesa di un' altra, e di combattere l' assalitrice, e nello stesso tempo doversi *negare* all' uomo in istato di Natura il diritto di punire l' omicida.

CAPO X.

Altri prodotti del diritto di conservazione.

Dominio, Libertà.

§. 123. Il diritto di conservazione della propria esistenza, acquista la *forma* di diritto di offendere o di dar la morte da un *fatto*. Questo è quello che abbiamo di già dimostrato (§. 49, I).

Considerato adunque sotto di questa forma avrà un' *esistenza* unicamente *prodotta*, ed estesa dai *fatti*.

§. 124. L' omicidio inevitabile è l' unico *caso* da noi analizzato, e che ci ha somministrato il diritto di cui ragioniamo.

Ristringersi pertanto a lui, sarebbe quasi un insinuare, che il diritto di distruggere uno scellerato *non si verifichi* che in vigore dell' omicidio inevitabile, o pure sarebbe un assegnare una *porzion* sola del diritto suddetto, e così renderne falsa la nozione, la quale per essere vera, debb' essere *intera*.

Alla piena esposizione della verità sono dunque necessarie *altre ricerche*. Ciò non è tutto.

§. 125. Nell' insociabilità, sulla quale di presente sono rivolte le nostre osservazioni, spuntano i primi *germi morali* che sviluppati e rinvigoriti in seno della Società e del Governo, producono tutti i fenomeni del giusto e dell' ingiusto.

Egli è adunque necessario *additare* questi germi, fare la loro storia naturale, a fine di non affermare in seguito cosa veruna di cui non siasi assegnata l' *origine*, fatti precedere i principj dimostrativi, e soprattutto per non lasciare occasioni all' *abuso* pernicioso che di essi far si potrebbe, lasciando un soggetto indeterminato a cui applicarli.

Ecco ciò che mi ha determinato ad inscrivere nell' opera

presente relativa all'origine d'ogni diritto penale e principalmente di quello di morte, quanto sono per dire, e che del pari ne manifesta la *necessità*, e previene ogni accusa di superfluità. Entriamo in materia.

§. 126. L'uomo che ha dovere e diritto a conservarsi (§. 8, 9), ha dovere e diritto a *nutrirsi* ed a *coprirsi* dalle ingiurie degli elementi e di tutti gli Enti animati.

Egli ha dunque diritto *su* quegli *oggetti* che gli somministrano nutrimento, vestito, ricovero, ben essere, ec., ed ecco il diritto di *DOMINIO*, e la sua origine naturale.

§. 127. Egli ha dunque diritto ad essere *sciolto* nell' esercizio di sue facoltà da qualunque opposizione e vincolo per procurarsi le predette cose, ed ecco il diritto di *LIBERTA'*, e la sua origine naturale.

§. 128. Senza *beni* l' uomo mancherebbe dalla fame e da' disagj.

Senza poter *liberamente* agire per procurarseli, ed evitare o respingere gli oggetti distruttori, egli perirebbe di fame e di *violenza*.

§. 129. Tutto questo ci presenta i diritti di *Dominio* e di *Libertà*, includente la *Tutela*, talmente *collegati* col diritto di conservazione, e col ben essere, che appariscono *parti integranti* di lui: diciam meglio, egli è il diritto *stesso* di felicità (§. 4) che si offre sotto le *forme* di conservazione dell' esistenza (§. 5, 6, 7), e successivamente di dominio, di libertà, di tutela, ec.

§. 130. Ciò altresì ce li mostra come prodotti del *bisogno* (§. 128), e quindi resi *doveri* per ognuno (§. 8, n. I), e diritti *inviolabili* da ogni altro (§. 8, n. III).

§. 131. Ma soddisfatti tali doveri e indigenze fisiche, *sopravanzano* ancora ad ogni Individuo altri *beni* nella terra; e alla di lui *libertà* altri atti, i quali possono *estendere* il di lui ben essere, *senza* turbare lo altrui.

§. 132. La Legislatrice Natura non saprebbe dunque disapprovare un tal *uso*.

§. 133. Qui è dove essi, sciolti dai *vincoli* di morale *obbligazione*, e per essere conformi tuttavia alle sue mire, ci offrono la nozione dell' *Onesto* semplice.

E quindi l' altra *classe* de' diritti fondata sul *Lecito*.

§. 134. Arrestiamoci sul fondamento di questa distin-

zione. Qui il dovere si *estende* quanto il *bisogno*, perchè trae la sua *origine* dal bisogno (§. 130).

§. 135. Dunque i *diritti* di cui trattiamo, fondati sul *dovere* (§. 130) solo sino al confine del bisogno, sono *inalienabili* per chi gli ha, ed *inviolabili* per ogni altro.

§. 136. *Al di là* non potrebbero essere effetto del bisogno, perchè al di là egli *non esiste* più.

Dunque *al di là* il diritto è *alienabile* per chi lo ha, ed oggetto per altri di *acquisto*.

§. 137. Posti adunque due uomini, uno de' quali, *oltre* l' estensione conveniente di cose soddisfacenti a' propri bisogni, ne abbia *di più*, e l' altro non ne abbia, nè possa averne altronde *niente*, quest' ultimo avrà incontrastabilmente diritto sul *di più* (§. 19, 130).

Infatti v' è una ragione per cui al secondo individuo competa un *vero diritto* sul di più, ma non v' è ragione per cui il primo possa contrastarglielo. La Natura, che volle *egualmente* il maggior ben essere *compossibile* di ogni uomo (§. 19), vedendo che l' interesse del primo resta al *coperto*, anche nel tempo che si soddisfacesse quello del secondo, non potrebbe volere che questo dovesse essere sagrificato a quello per aver riguardo ad una mera *sovrabbondanza*.

§. 138. Non succede adunque nella nostra ipotesi un *conflitto* di diritti egualmente forti, i quali urtandosi in senso contrario distruggano la moralità per identificarsi colla forza (*vedi* §. 25); ma per lo contrario dal canto dell' individuo bisognoso evvi un diritto di felicità operante colla *massima* sua attività, perchè pria condensata dal sommo bisogno, il quale nell' atto che si espande sopra la estensione che sopravanza all' uomo ricco, non ritrova che un diritto di *convenienza* (§. 135), il quale in conflitto dell' indigenza svanisce, ben sicuro di non essere eliso, e di non incontrare l' inviolabile *primitivo* diritto del ricco, perchè estendersi non può *più in là* della latitudine, su la quale ha esaurita tutta la sua energia (§. 136).

§. 139. Anche nello stato di *naturale* indipendenza, anche *prima* d' ogni Patto, evvi adunque un principio immutabile che *limita* i diritti del *dominio reale* di ogni individuo.

§. 140. Un seguace di Hobbes non potrebbe negarmi *la verità* di questa conseguenza. Hobbes nell' attribuire ad ognuno nello stato di Natura un diritto illimitato sopra tutte le cose contro di tutti, si è servito dello stesso principio del quale io ho usato (1). La questione adunque sarebbe, chi di noi abbia meglio dedotto.

§. 141. Rimettiamoci in cammino. Ravvicinando le comuni proprietà de' diritti, ancorchè si contemplino nella loro maggiore *eccentricità* dal diritto di conservazione e ben essere, non possono però nascondere la loro *unica* derivazione fuorchè all' occhio del volgare limitato, il quale si perde nel seguire gl' intralciati, tortuosi e prolungati loro vincoli di origine e di dipendenza. Ma lo sguardo vasto e penetrante del Filosofo, dall' alto delle idee generali li vede *tutti* alla perfine metter capo ad un punto solo, e da quello venir animati; diciam meglio, egli vede che essi sono una *propagazione* di lui.

Infatti l' uomo ha egli più di una *vita* di cui procurare la felice durata? Quando egli ha l' incontrastabile morale *potenza* di occupare ed usare degli oggetti che tendono alla sua conservazione (*Dominio*): quando ha una simile potenza di *operare* senza ostacolo per procurarsi quelli, e di allontanare i perniciosi (*Libertà*), qual *facoltà* a lui manca alla di lui felicità richiesta?

Fuori di essa, qual altro scopo di *tendenza* saravvi, verso il quale l' uomo si porti, e la Natura lo guidi?

È ben vero che egli non può ottenere questo fine che coll' uso della *ragionevolezza*; e che non può estenderlo ed assicurarlo che col *soccorso* altrui; e per questo motivo la Società è una *macchina di aiuto indispensabile* all' esercizio de' suoi diritti e doveri; ma egli è vero del pari che il più rapido e completo perfezionamento altro

(1) Vedi Hobbes, Cap. 1, Art. 8, 9, 10, e si paragoni co' paragrafi 126 e seguenti di questo mio libro. Io non ignoro che l' opinione della primitiva *comunione universale* ha una somma affinità coi principj di Hobbes, ma mi lusingo di aver dissipata l' illusione, e reso manifesto l'errore che sta sotto a siffatta opinione. Veggasi la mia *Introduzione allo studio del diritto pubblico universale*, §. 307—316. Prato, Stamperia di Ranieri Guasti, 1834.

in fine non è che un *mezzo* di felice conservazione ; e che il soccorso e la difesa dei socj altro non sono che mezzi di *libertà* e di *tutela,* e quindi modi di individuale conservazione.

§. **142.** Arrestiamoci ancora un momento sul punto di vista al quale ci siamo elevati per discernere ed osservare le altre particolarità sparse sull' orizzonte steso sotto a noi.

Dal diritto di esigere la minima convenienza civile, sino a quello di sedar la fame evvi una *prossimità* o *lontananza* di diritti, che più o meno influiscono sul ben essere *reale* dell' uomo.

§. **143.** All' *unità* adunque diffusa in tutto il sistema naturale de' diritti (§. 141) va accoppiata l' *importanza* gradatamente crescente e decrescente, a misura che si avvicinano e si scostano dalla necessità di soddisfare ad un vero bisogno.

§. **144.** Si badi bene che quest' importanza cresce e decresce, non solamente passando da una *categoria* all' altra di diritti, ma anche in ragione de' *gradi* di estensione d' ogni diritto preso *da se:* imperocchè ogni diritto, preso singolarmente, ha una intrinseca ed *assoluta* utilità, che influisce sul ben essere dell' uomo.

§. **145.** Ad oggetto di ben comprendere ed estimare quest' altra qualità, giova addurre la semplicissima, ma forse non conosciuta distinzione del diritto *in se stesso* (il quale essere non può che una *potenza morale* competente ad un uomo di fare, o di ommettere una cosa, o di esigerne da altri la *esecuzione* od *ommissione* incontrastabilmente) dall' *oggetto* del diritto, cioè dal soggetto su del quale la potenza stessa si esercita.

Ogni diritto *individuale* (vale a dire ogni *reale* diritto) non solo è cosa *immateriale,* ma altresì è cosa *semplice,* cioè avente una così rigorosa *unità*, che l' intelletto non può formarsene una nozione *complessa*. Questo si potrebbe evidentemente dimostrare.

§. 146. Quindi ragionando dell' oggetto, la *vita,* cioè quell' armonia di movimenti della nostra macchina, e quel complesso di reazioni dell' anima, da cui risultano la nutrizione, e l' accrescimento, le funzioni e i piaceri dell' animale, forma l' *oggetto* del diritto di *esistere*.

§. 147. Le produzioni della Natura e dell'arte, ed ogn' altra cosa fisica *utile* all' uomo, formano l'*oggetto* del diritto di *dominio* (§. 126).

§. 148. Tutta la serie innumerabile delle modificazioni fisico-morali dell' attività dell'uomo, forma l'*oggetto* del diritto di *Libertà*.

Qui considero la libertà non applicata alla volontà, ma alla facoltà *esecutrice* delle volizioni, cioè alla potenza di agire dell' anima *fuori* di se.

§. 149. Quanto più si *moltiplicano* gli *oggetti*, su de' quali versa un diritto, tanto più la sua attività si esercita su di una maggiore *estensione* di cose.

E quindi si può dire che, almeno *esteriormente*, acquisti una *Latitudine* proporzionata a detta estensione, contuttochè egli sia in se stesso *indivisibile* (§. 145).

§. 150. Questa estensione del soggetto del diritto può avere *varj gradi*.

Dall' agonizzante che manca, fino all' atleta che combatte, evvi una *gradazione di vita*.

Da Diogene fino a Lucullo, una gradazione di *Beni*.

Dall' avvinto nei ceppi fino al cacciatore, una gradazione di *Libertà*.

§. 151. Ogni diritto *realmente* non è che una FORZA UTILE REGOLATA.

Un diritto infatti non è *qualche cosa* pel ben essere, se non perchè dai soggetti, su' quali si esercita, apporta *utile* all' uomo (§. 126, 127, 128, 129).

§. 152. Quindi la *sottrazione* di tutti intieri, o di una porzione di questi soggetti, colpirà l' attività giuridica, la quale soffrirà, o una *restrizione*, o farà una *resistenza* a norma della giustizia o ingiustizia della cagione sottraente (§. 25, 26, 34); e nello stesso tempo per un consenso necessario, risentirà nocumento al *ben essere*.

Nella diminuzione di questi diritti parziali accade lo stesso che ne' Circoli Meridiani tirati dal Geografo sul Globo, i quali restano accorciati, non solo col sottrarre da essi gradi intieri, ma anche *minuti* ad ogni grado.

§. 153. Non urtiamo però dopo tutto questo negli inconvenienti de' Giureconsulti. Guardiamoci dal pensare che alle denominazioni e divisioni de' diritti corrisponda qualche cosa di *reale*. Esse non sono che cose *artifiziali*

adattate alle nostre occorrenze, cioè per facilitare i raziocinj, e determinare gli spazj su i quali debbono versare: sono cose *nominali*, cioè relative alla nostra maniera di concepire e intendere.

Quello che evvi di *vero* egli è un *unico* diritto, che sempre ci si presenta sotto diversi aspetti (§. 129, 141, 142, 143).

§. 154. Quella mano che vi porge il pane è quella *stessa* che vi *percuote*. La forza stessa assume due nomi di *caritatevole* e di *ingiuriosa*. Come gli assume? Riportandola ad una *norma* puramente ideale da noi presa come *archetipo*. L'atto di questa forza è *conforme* a quest' archetipo? Allora dicesi *giusto*. È *difforme*? Dicesi *ingiusto*. Posso giustamente *esigere* da altri o di non opporsi o di prestarsi a' miei voleri? Ecco il *diritto*. Ma ecco una *forza sola*, ed una tendenza sola Gli *atti* suoi, diconsi *diritti* quando presentano queste *relazioni*.

CAPO XI.

Delle offese alla Libertà ed al Dominio, ec. Del Diritto *nello stato di Natura di difenderne gli oggetti*.

§. 155. Il delitto, a parlar propriamente, non toglie o diminuisce i diritti altrui considerati *in se stessi*, nè potrebbe toglierli o diminuirli, ma solamente offende il *soggetto* loro; imperocchè il delitto è un atto *ingiusto*. Un furto è bensì valevole a privarmi del *possesso* di una cosa, ma non mai del diritto del *dominio*. Il ladro è *tenuto* a restituirmela, ed io ho diritto a ricuperarla (*vedi* §. 36, 37).

Il *campo* del delitto sono dunque gli *oggetti* de' diritti.

§. 156. Ma un diritto non è prezioso all' uomo, se non perchè va *accoppiato* col suo oggetto (§. 151).

Tentare adunque la *distruzione* degli oggetti, de' diritti, egli è attentare alla esistenza e ben essere dell' uomo (§. 128, 129, 130).

§. 157. Avrò dunque sempre diritto di respingere l' attentato non necessario (§. 137), e di approfittarmi di tuttociò che è *necessario* alla difesa de' miei diritti (§. 38).

§. 158. Se dunque la morte dell'offensore fosse *necessaria* per la conservazione della mia *libertà* e del mio *dominio*, tal morte sarebbe *giusta*.

Entriamo in un qualche esame per confermare vieppiù questa importante conseguenza.

§. 159. Non v' ha dubbio, che allor quando si tenta la *distruzione totale* de' predetti diritti, o di alcuno di essi (1) mercè un delitto si attenta contro diritto e fondamentalmente all' *esistenza* (§. 156).

Dunque allora sorge il *diritto* di mettere a morte il malvagio offensore (§. 56, 57).

§. 160. Ma non ogni delitto è delitto che attacchi la *vita* dell' uomo (che io appellerò per brevità *radicale*). Vi possono essere tanti *gradi* ne' delitti, quanti vi possono essere *punti* da sottrarre negli oggetti de' diritti (§. 150, 152). Ogni sottrazione però *offende* a proporzione il ben essere dell' offeso (§. 152) (2).

(1) Si ritenga che quando parlo di diritti lesi *ingiustamente*, uso tale espressione come di una maniera accorciata di spiegarmi; ma io intendo sempre ragionare de' loro *soggetti* a tenore del §. 155.

(2) Mi si permetta una similitudine guidata dall' analogia delle mie idee riunite.

I. Le radici dell' albero *tutte* discendono dallo stesso ed unico tronco, e sono una diramazione delle fibre di lui.

Così i diritti tutti lo sono di quello di felicità (§. 129, 141).

II. Tutte le ramificazioni diverse, nelle quali le radici si suddividono, tendono ad un *fine* unico; la vegetazione e prosperità della pianta.

Così tutti i diritti tendono all' unico fine della conservazione e felicità dell' uomo (§. 141).

III. Le ramificazioni più *vicine* al tronco interessano più fortemente la salute della pianta.

Così le Categorie de' diritti più vicine all' esistenza interessano maggiormente il ben essere dell' uomo (§. 128).

IV. Quindi la distruzione d' ogni radice interessa sempre la prosperità della pianta.

Così l' *offesa* ad ogni diritto, o ad un di lui oggetto interessa sempre il ben essere dell' uomo (§. 152).

V. Per ultimo, a proporzione che si offendono le diramazioni più *grosse* delle radici e più vicine al tronco, se ne

§. 161. Ciò supposto, quantunque il diritto di dar la morte competa negli attentati *radicali* ed assoluti (160), domando se competa negli attentati *parziali* contrari a' diritti dell' uomo?

Presupponiamo sempre *necessaria* la morte alla difesa loro, e che l' offensore non sia autorizzato da incolpabile necessità.

§. 162. Io non esito punto a decidere per l' affermativa.

Esiste bensì una legge di Natura che mi vieta nel difendermi ogni diminuzione de' diritti altrui al di là del *necessario* (§. 51, 52); ma niuna se ne ritrova, nè *esser vi può* che mi comandi il *sagrifizio* del mio ben essere in conflitto di quello dell' ingiuriante (§. 37, 38, 67, 68).

§. 163. Anzi, quello stesso principio che limita la *superiorità* di chi si difende (§. 49) presuppone sempre come un dato fisso ed immutabile, l' *incolumità* del diritto di conservazione dell' offeso, facendogli succedere come *accessorio* il risparmio de' diritti dell' offensore, il qual risparmio misurare e compor si debbe in una guisa che serbi illeso ed intatto il ben essere dell' offeso (§. 67, 68).

Risparmia gli altrui diritti per quanto ti è possibile nell' atto che difendi i tuoi, è lo stesso che dire: metti *prima* in salvo i tuoi diritti; usa di tutto ciò che può allontanare il detrimento; ed in ciò guardati di non offendere gli altrui diritti che per quella sola misura che è necessaria all' *integrità* de' tuoi.

§. 164. In un attentato adunque tanto *radicale* (§. 161) quanto *parziale* (1) la morte *necessaria* dell' ingiuriante è sempre *giusta*.

offende più davvicino il tronco, a segno che la total distruzione produce la morte dell' albero.

Così a proporzione che si offendono le più vicine e prime categorie de' diritti o i loro oggetti, si offende più gravemente la conservazione nell' uomo, cosicchè alla fine la loro privazione totale e sottrazione intera de' loro oggetti, arreca la morte e la distruzione del ben essere umano (§. 128, ec.).

(1) Ho già spiegato quale idea debbasi legare a questi

§. 165. Ma nasce una difficoltà per i delitti non radicali, nè distruttori dell' esistenza. Come mai nell'offeso un diritto di una categoria *inferiore*, e meno importante (*vedi il* §. 144), e perciò debole, può nell'ingiuriante soggiogare un diritto di una categoria *superiore*, e più importante e forte, anzi il massimo de' diritti, quale è quello dell'-esistenza?

§. 166. Questa difficoltà non può essere pressante che agli occhi di colui che i propri giudizi intorno alla *realtà* e verità de' diritti abbandona ad una illusione, cioè all'errore che la distribuzione *nominale* e *fattizia* de' diritti possa influire sulla loro *vera* azione, e dimentichi qual fondamento abbia la superiorità del giusto difensore sull' offensore ingiusto (*vedi il* §. 155, 162, 163).

Infatti se rammenteremo che egli è un *solo e totale* diritto di felicità sparso in tutte le categorie (§. 153): se terremo presente che ragioniamo nell' ipotesi in cui si verifica la *necessità* di offendere per difendersi (§. 161), noi vedremo che anche in un *piccolo* attentato contrario al diritto dell' uomo offeso e giusto, il diritto di felicità riagisce con *tutta* la sua energia, come per rimettere ogni minimo difetto d'equilibrio dell'aria vi concorre la pressione di tutta l'atmosfera circostante; e nel tempo stesso non si potrà addurre l'esistenza di ostacolo valevole a resistere o diminuire la *reazione*, attesochè in *ogni* categoria non si può verificare che il giusto debba soffrire di essere leso dall' ingiusto (§. 162, 163).

§. 167. Spieghiamoci in una maniera diretta. Il *paragone* delle categorie de' diritti, e quindi i calcoli sulla loro reciproca azione, non si possono verificare che fra due diritti che *realmente* esistono.

Ma fra un uomo che *ritiene* un diritto, e l' altro che lo *perde* al primo momento dell' attentato, quali paragoni e conseguenze si possono mai dedurre?

Ora è tanto falso che l' offensore *ingiusto*, contemplato come tale, sia dotato di un diritto di una categoria *superiore* a quella del difensore di se stesso, che anzi colui nel tempo che ingiuria, non ne ha nes-

vocaboli (nel §. 160). Soggiungo che lo spoglio intendo che sia fatto *senza* necessità vera dell' attentante.

suno da contrapporre onde arrestare o collidere quello che la *necessità* dona a chi giustamente difende se stesso (§. 37, 38, 67, 68).

Tutti i raziocini adunque appoggiati ad un tal fondamento mancano nel loro *supposto*. Essi non possono reggere se non distruggendo il principio dell' eguaglianza (§. 67, 68); abolendo il diritto di difesa; santificando l' ingiuria. O convien negar *tutto*, o conceder *tutto*.

CAPO XII.

Continuazione.

§. 168. Quali saranno i diritti che *dopo* la consumazione del delitto competeranno all' offeso nella dissociata solitudine? Riterrà egli quello stesso diritto, che nel tempo dell' *attentato* aveva acquistato contro l' ingiuriante?

§. 169. Si noti bene che fra il caso dell' omicidio per lo addietro analizzato, e quello che ora abbiam in veduta, si frappone una *differenza* essenziale.

Là si domandava se un diritto competente ad un uomo ingiustamente assalito, essendo *vivo*, passi agli altri uomini *dopo* la sua morte, oppure anche nasca in essi assolutamente per la sua uccisione (Cap. VI e VII di questa prima parte).

Qui per lo contrario ove egli sopravvive all' offesa si cerca se il diritto acquistato da lui di offendere per difendersi dall' attentato, *continui* in lui tuttavia lo stesso, dopo che il delitto è consumato.

La *non-esistenza* dell' ucciso toglieva ogni diritto distruttivo dell' omicida al resto degli uomini (§. 71).

La *sopravvivenza* del molestato all' insulto farà essa che continui in lui il diritto di arrecare del male all' offensore?

Presupponiamo sempre una perfetta *desistenza* dall' offesa.

§. 170. Non oltrepassiamo gl' immutabili confini che ci vengon prescritti dalle regole riguardanti l' *offesa giusta* recata altrui per qualunque siasi titolo (§. 55).

Quale sarebbe la *ragione* produttrice del diritto di arrecare un male all' offensore?

Al *passato* non si può rimediare colla semplice *pena*.

Il *dolore*, che gli si facesse soffrire, non potrebbe essere dunque *necessario*, e quindi sarebbe *ingiusto* (§. 49, 53).

§. 171. A riguardo dell'*avvenire* non potrebbe nello stato di naturale indipendenza competere all'offeso il diritto di vendicare un delitto consumato, se non nel caso che l'impunità ne attirasse di natura sua e *certamente* degli altri in avvenire (§. 89, 90, 91, 92).

Senza di una tal *connessione*, che rendesse necessario lo stesso *grado* di male che era permesso nell'attentato, la preesistenza del diritto di dar la morte all'offensore ingiusto sarebbe di niun effetto quantunque tuttavia sopravviva la persona ingiuriata.

§. 172. Ma ciò supposto non verrebbe il delinquente punito per una *continuazione* del primo diritto esistente nell'offeso nel tempo dell'attentato, o, dirò meglio, in vigore dello stesso *fondamento*; ma bensì in forza d'un motivo *aggiunto*, e successo il passato, tratto dal seno dell'*avvenire*.

§. 173. Ma esiste veramente nell'insocialità una tale *connessione*? D'onde rilevarla? Come *assicurarsi* che il suo nemico od altri gli recheranno nuovi insulti, se fu effetto dell'*accidente* il primo ch'egli ricevè? (§. 93).

Nel *cuor* degli uomini, nelle *circostanze* dello stato di Natura, ove ricavar con fondamento che l'impunità sarà infallibilmente *cagione* di nuove ingiurie? In uomini *dispersi* e *solitarj* esistono forse i desiderj fattizi, son forse fomentati i bisogni moltiplici sociali, concorre forse la facilità di nuocere, e la possibilità di far agire l'esempio? (§. 93, 94, 110).

§. 174. E dato per falsa ipotesi che le rapine, le percosse ed altre ingiurie rimanessero impunite, renderebbero esse perciò *necessaria* la morte dell'offensore primo che fece ingiuria?

La fuga, la solitudine, l'unirsi con altri Selvaggi, non sarebbero forse spedienti opportuni, onde premunirsi contro nuovi pericoli? In uno stato, ove egli è effetto dell'accidente l'incontrarsi col suo simile, è forza di riportarsi allo *stato di fatto* delle cose dal quale soltanto lice ricavare la *necessità* di cui parliamo.

§. 175. Ho affermato che la vendetta dell'offesa non può rimediare al male *passato* (§. 170).

Rapporto ad un' offesa *dolorosa* alla persona o ad una *violenza* alla libertà, egli è evidente che le angosce del reo nè possono rivocare l'ingiuria, nè toglierne le vestigia.

§. 176. Ma per i delitti contro il *dominio* accade egli lo stesso?

Riteniamo l'ipotesi che ci siam proposta, in cui le rapine, i furti ed altre siffatte azioni non distruggono l'esistenza di alcun individuo. Noi parliamo de' delitti che non sono fondamentali o *radicali* (§. 160).

Ciò posto, che *cosa* sarebbe propriamente un furto, una rapina nello stato di naturale indipendenza?

Ove non esistono convenzioni che determinino gli oggetti de' *possessi*, ne fissino i confini, e ne assicurino il godimento, non si verifica *incontrastabilmente* il dominio che di quelle sole cose, le quali vengono attualmente e fisicamente *occupate* e *ritenute* da un individuo, e che sono *necessarie* alla di lui sussistenza (§. 130, 139).

Così alcuno de' delitti contrarj al dominio si verificherebbe, a cagion d'esempio, in un animale accalappiato dall'uom solitario, che gli venisse strappato di mano, nelle frutta spiccate per nutrirsi, nella sottrazione del capro o dell' agnello dal gregge, e in altre cose di tale natura.

§. 177. Ora, se il *ricuperare* il rubato si volesse riguardare qual *pena*, si avrebbe torto. Quale *offesa* o *diminuzione* soffrono i diritti del ladro nel rivendicare un *di più* che egli aveva tentato di accrescere al suo dominio? Qual *male* soffre egli, onde ei possa restar *corretto* e gli altri *atterriti* dal non commettere più lo stesso delitto?

§. 178. A fine di pareggiare il diritto del derubato contro del ladro *dopo il furto* al diritto che abbiamo negato all' offeso dopo la violenza e le ferite, gioverebbe dimostrare che possa divenir tale da autorizzare un *dolor* fisico alla persona del depredatore in mancanza di beni, o che al primo possessore della cosa tolta, essendo già altrove *provveduto*, sia lecito privare dopo al-

cun tempo il suo nemico di un bene, anche a segno di farlo perire di fame o recargli altro incomodo o sciagura.

Ma non essendo, come ben vedesi, i tormenti cosa *necessaria* al ben essere del Padrone antico, come diverrebbero *giusti?*

Conchiudiamo: Non esiste dunque diritto a vendicare il mal *passato* in istato di solitudine (§. 179).

§. 179. Che se rifletteremo che nello stato di Natura la forza d'ogni individuo non può per l'ordinario essere *superiore* a quella d'ogni altro individuo preso *singolarmente*, molto più s'egli è riunito con altri, allora si vedrà che il dolore, che si facesse soffrire all'offensore, non potrebbe trattenerlo dal replicare altri atti posteriori di atrocità, che egli disegnasse di commettere. Imperocchè, sentendo egli di avere *eguali* o *maggiori* forze del suo avversario, allorchè egli premeditasse di offenderlo, lusingherebbesi di potere facilmente evitare ogni disastro. Quindi, allontanatone il *timore*, non avrebbe ritegno alcuno esteriore all'empia sua spinta. Da ciò, come da naturale ed *infallibil* causa, nascerebbe sempre il *delitto*.

§. 180. Non potrebbe adunque la vendetta produrre nello stato di naturale indipendenza nè la *correzione* del malvagio offensore, nè la sicurezza dell'offeso.

§. 181. Ciò che si afferma di uno si può del pari di tutti verificare in tale stato.

La vendetta dunque non potrebbe nemmeno essere un *freno* per arrestare ogn'altro individuo, a cui nascesse voglia di offendere il suo simile.

§. 182. Questo non è ancor tutto. Il delinquente inasprito dalla vendetta, *più ferocemente* di prima ritornerebbe a caricar l'offeso, ed alle prime violenze ed offese ne farebbe succedere altre più atroci, colla morte sovente del vendicatore, senza che a ciò potesse ripararsi (§. 179).

§. 183. Così in vista del delitto *consumato*, far soffrire nello stato di naturale indipendenza un male al delinquente, sarebbe l'atto il più *fatale* a chi lo esercitasse, a meno che in ogni pretesa pena non si pretendesse che si *debba* mettere a morte l'ingiusto nemico, e che

ciò sia e *permesso* dalle leggi di Natura, e si possa in fatto eseguire.

§. 184. La conseguenza adunque di già dedotta (§. 178), cioè che non compete alla Persona offesa diritto veruno per arrecare un male all'offensore dopo il delitto *consumato*, in vista del delitto istesso, non solo è ragionevole riguardo al diritto, ma altresì riguardo al *fatto* dell'uomo selvaggio.

§. 185. Dunque l'*imperfezione* dello stato naturale non risulta *solamente* dalla deficienza de' *mezzi*, o sia della forza necessaria a punire i delitti (come lo pretende Filangieri (1)), ma altresì e principalmente, dalla deficienza di *diritto*. Si richiamino qui i paragrafi **109**, **110**, **111**, **112**, **113**.

CAPO XIII.

AVVERTIMENTO.

Prima di chiudere questa prima Parte io giudico necessaria un'osservazione, la quale prego il mio Lettore di tenere presente, perchè c'incamminiamo a contemplare l'uomo in altre posizioni più complicate. — Avendo noi sino ad ora ragionato dello stato di naturale indipendenza, facil cosa sarebbe il pensare che tutto quello che abbiamo fin qui affermato dell'uomo sia *proprio* dello stato medesimo, nè si possa di lui verificare che in tale posizione. Questa opinione però, facile ad insinuarsi, attesa l'associazione delle idee contratta dalla simultanea e costante esistenza ed enunciazione degli oggetti, sarebbe un grave errore.

Non tutto quello che si afferma dell'uomo nello stato di Natura è talmente *proprio* di tale stato che ad una diversa posizione applicar non si possa. Anzi per lo contrario vi sono moltissime cose che gli vengono in esso attribuite per lo *stesso motivo* pel quale attribuite gli verrebbero in qualunque situazione, cioè in vigore della *natura*, *degli attributi* e de' primitivi e reali bisogni ch'egli ha, non perchè solitario, ma perchè *è uomo*.

(1) Scienza della Legislazione, Lib. III, Cap. 29, Part. II.

È dunque mestieri distinguere i principj di diritto fondati sulle qualità ch' egli ha come *uomo*, da quelli che gli vengono appropriati come *selvaggio*.

Egli è facile lo scernerli, esaminando se nella composizione loro v' entrino le circostanze *di fatto* dell' insociabilità, se vi si mescolino per entro i lineamenti, dirò così, della grezza e solitaria Natura, o pure se vengano soltanto assunte le nude e semplici nozioni della natura, e de' caratteri *generali* di lui, fondati sull' umanità, verificabili in qualunque stato. Quelli della prima specie sono sempre contrassegnati da qualche tratto di *particolarità;* io voglio dire che involgono sempre nel loro aspetto qualche circostanza *ipotetica* ed allusiva allo stato di solitudine. Quelli della seconda specie per lo contrario si annunziano sempre in una maniera *generale*, semplice, e non avente relazione a situazione veruna speciale di fatto di qualsiasi stato.

Di quest' ultima specie sono propriamente tutti i principj e le regole generali del diritto di difesa poste in fronte del presente trattato (Cap. I e II), e parecchi altri principj sparsi per entro di questa prima Parte.

APPENDICE

CAPO I.

Nozioni Generali.

§. 1. L' ordine dell' incolumità è essenzialmente identificato con quello della conservazione, ed anzi non è che lo stesso ordine della conservazione in quanto è rivolto ad *allontanare* ogni nocumento e le cagioni sue, ed a ripararne gli effetti. Egli è propriamente l' ordine della conservazione *indiretta* del genere umano. *Conservare senza detrimento* costituisce l' incolumità, e lo *scopo* dell' ordine dell' incolumità.

Perlochè quest'ordine è sì *esteso*, come lo è quello della conservazione diretta, ed *assai più* esteso di quello della diretta conservazione, perchè non solo si occupa a guarentire le cose ed i rapporti della conservazione diretta; ma ad agire eziandio contro quelle cagioni, le quali, operando *fuori* delle cose che servono direttamente al piacere ed al ben essere, possono per se nuocere alla felicità sì fisica che morale dell' uman genere.

Allontanare pertanto ogni specie di danno, *assicurare* dal pericolo di ogni danno, ecco le due parti massime di quest' ordine. *Procurare la sicurezza, respingere l' offesa* forma dunque lo spirito proprio di quest' ordine.

§. 2. La *sicurezza* si può considerare sotto due rapporti, cioè o relativamente allo stato reale delle cose, o relativamente alla cognizione ed al sentimento dell' uomo. Sotto il primo rapporto, essa è propriamente un tal *complesso* di circostanze e di rapporti *reali*, da' quali, indipendentemente dal sentimento e dalla cognizione che ne può aver l' uomo, non può derivare vero danno.

Sotto il secondo rapporto, essa è propriamente la *certezza* di non soffrire un male positivo, o di non subire la privazione di un bene. Il sentimento di questa certezza porta seco la *compiacenza* di sentirsi sgombri da *timore*. Il sentimento dunque della sicurezza è per sè un *bene*. Se dunque si ha *diritto* a non soffrire un dato male, si avrà perciò diritto alla legittima sicurezza. Essa dunque in tutti i rapporti della giustizia *comune* forma uno dei diritti degli uomini.

Per la qual cosa gli uomini e le società avranno *diritto* a tutti que' *mezzi* che sono necessarj a toglier loro il *timor* ragionevole di esser molestati da un male, cui per dovere non hanno a soffrire, e ad assicurare l' esistenza e la durata dei beni stabiliti dall' ordine natural delle cose.

Dico il timor *ragionevole*. I diritti, essendo risultati dei rapporti *reali* delle cose determinati dall' ordine morale di natura, non possono combinarsi che colla *verità*, ed avere altro fondamento che la verità reale delle cose, o sia l' esistenza dei rapporti reali medesimi. I falsi mali e i falsi pericoli sono mali e pericoli che *non esistono realmente* nei rapporti delle cose. Non possono dunque esser fonti di diritto: non possono dunque formare un titolo reale onde derogare al diritto altrui.

Derogare adunque al diritto di un terzo in conseguenza di un falso timore, è cosa assolutamente ingiusta. Derogarvi *oltre* la *necessità* della *reale* sicurezza, cioè *oltre la misura* che i rapporti reali delle cose prescrivono per non doverne con *verità* temere danno ingiusto, è un' altra ingiustizia.

§. 3. Premunirsi contro un male, e liberarsi dal timor ragionevole di un male, il quale senza l'uso di certi mezzi, in forza del corso ordinario delle cose, si può ragionevolmente prevedere come contingibile, costituisce propriamente lo *spirito* dell' *ordine* della *sicurezza*. Guarentirsi da un male *presente* e dai tentativi spiegati di un male *presente*, è propriamente l' oggetto della *Difesa*. In largo senso però l' ordine della difesa abbraccia anche quello della sicurezza. Ogni azione di fatti che si pratica per allontanare un male, sia presente, sia probabilmente contingente, è in sostanza una difesa. Ma

la situazion delle cose essendo realmente diversa è d'uopo di usare anche nomi diversi.

Lo *stato di difesa* è essenzialmente uno stato di *opposizione*, di contrasto e di guerra. Egli è *determinato* dalla presenza e dai tentativi dell'offesa derivante da qualsiasi specie di esseri che attentano contro l'incolumità. Egli *vige* e si *estende* fino a che vige l'azione offensiva, e quanto si estendono le operazioni ed i rapporti dell'offesa. Egli *finisce* dove subentrano le cagioni e lo stato della *sicurezza*.

Esercitare la difesa è un *diritto* così primitivo, inviolabile e naturale dell'uman genere quanto quello della conservazione, di cui non è che un aspetto. Quando dall'uomo si possa praticare contro l'altr'uomo; e però dove consista il suo *titolo morale* di ragione, fu già osservato di sopra.

§. 4. Posto che l'ordine dell'incolumità non è che quello della conservazione, è manifesto che tutti gli oggetti del diritto di *Conservazione* saranno pur anche oggetti del diritto d'*Incolumità*, e quindi del diritto di *sicurezza* e di difesa. La nostra vita, i nostri beni, la nostra libertà personale o reale, la famiglia, la patria, e in generale qualunque *mezzo* del giusto ben essere umano, potranno essere tutti oggetti del diritto d'Incolumità. Tutti i diritti non ne formano che un solo, e la vita, la libertà, i beni, la famiglia, la patria, o sia la società, non sono che varj oggetti di questo sol diritto.

Conservare ed aumentare il diritto di *felicità* esige il conservare ed aumentare gli *oggetti* ai quali è essenzialmente annessa la facoltà di essere felici. Conservar *indenne* il diritto di felicità, nel che consiste l'Incolumità, esigerà dunque il porre *in sicuro* e il *difendere* tutte queste cose da ogni offesa fino a che sieno sicure.

§. 5. Tutti gli oggetti della giusta conservazione umana, considerati in generale rapporto all'ordine dalla giustizia, non possono soffrire veruna *eccezione* di diritto per il legittimo possessore del diritto medesimo, benchè per lui possano essere d'un'utilità più o meno grave. Io voglio dire che la legge naturale non dice ad alcun uomo, nè ad alcuna nazione di aver *meno diritto* su d'un tale che su d'un tal altro oggetto di diritto, tosto che auto-

rizza un uomo ed una società a farne acquisto, a conservarlo ed aumentarlo. Anzi, siccome la giustizia è quella che distingue la *violenza* dal diritto; così sarebbe assurdo *aver diritto a conservare* una cosa, ad accrescerla, ad acquistarla, e non aver diritto a difenderla totalmente. Il giusto e l' ingiusto sono un sì ed un no. Il sì ed il no non conoscono nè il più nè il meno.

Fra più *doveri* che possono essere esercitati da una data persona, può accadere talvolta che sceglier si debba il più *importante* e tralasciar gli altri. Ciò avviene allorchè un incolpabile concorso di circostanze fa nascere un'urgenza di fatto, in cui è incompatibile eseguirli, o combinarli tutti. Per questa ragione allorquando la difesa è un *dovere*, essa sarà subordinata a questa legge. Ma in questo medesimo caso un ben maggiore verrà sempre preferito ad un minore, un mal minore verrà sempre scelto a fronte di un maggiore. La *massima* utilità è l' anima di tutti i doveri. Il principio è sempre lo stesso: la legge con cui opera è sempre identica, sebbene rivesta forme diverse.

Ma quando riguardiamo un uomo, una società, una nazione esercitanti un diritto in relazioni *estrinseche*, o sia in relazioni alle cose tutte a loro esterne, noi non possiamo ne' suoi rapporti esterni trovar nemmeno l' occasione di questa *concorrenza* o *conflitto*, per cui si possa dire aver più o meno diritto a conservare, ad accrescere, a difendere, ad assicurare un tale più che un tal altro *oggetto* loro appartenente di diritto; perchè una podestà *giusta* ed *irrefragabile* a una cosa è una relazione, la quale considerata come *tale* rispetto a tutti coloro pei quali essa è giusta ed irrefragabile, non soffre nè diminuzioni nè gradazioni.

L'*energia* pertanto del diritto d'incolumità, o sia la Podestà giusta ed irrefragabile della sicurezza e della difesa ne' suoi rapporti a qualsiasi soggetto esterno, sieno pure gli *Oggetti* di diritto di grande, o di picciol valore, non conosce altro *limite* fuori di quello che vien indotto dai necessarj rapporti di fatto della conservazione; o, per dirlo in altri termini: nell' ordin morale di natura contemplato in *generale*, qualunque uomo, o società ha la podestà giusta ed irrefragabile di procurare con tutti i

mezzi che sono necessarj la incolumità di *tutti* gli oggetti di diritto fino al punto che *cessi* ogni offesa e pericolo reale, senza aver il dovere di risparmiare qualsiasi cosa esterna con *detrimento* delle proprie facoltà.

§. 6. Qualunque guasto, danno, o offesa non si può figurare senza figurare pur anche un agente il quale colla sua azione sconcerti lo stato di conservazione di una cosa qualunque: e però l' idea di offesa involge nel suo concetto l' *esistenza* d'una cagione *offensiva*, e l' esistenza di un *Soggetto* che soffre l' offesa.

L'*offesa* è un *risultato* di fatto dei rapporti che passano fra l'indole e l'azione dell' agente nocivo, e la natura e lo stato del soggetto offeso o danneggiato. Ogni offesa è *effetto* di una forza, o dell'esercizio di una forza. Qualunque danno ed offesa dell' uomo sarà dunque in generale un risultato dei rapporti che passano fra la natura e lo stato di lui, e la natura e l'azione degli esseri che lo circondano. L'*attitudine* a riportar danno ed offesa si può chiamare col nome di *Passibilità*. In senso proprio la passibilità si riferisce ad un essere capace di piacere e di dolore; in una parola ad un *essere senziente:* ma in senso più ampio e meno rigoroso si può estendere a qualunque soggetto che può soffrir guasto e alterazione da un altro agente qualunque.

La *Passibilità* dunque in generale sarà un risultato della costituzione, delle forze e dello stato di un soggetto qualunque, in quanto può esser guastato, danneggiato ed offeso da qualsiasi cagione. A fine dunque di *determinare* la *natura*, l'*estensione* e le *maniere* della passibilità, è d'uopo di esaminar la natura, lo stato e le relazioni di qualunque essere passibile colle cose che lo circondano. Da queste premesse ne derivano due conseguenze, cioè: 1.° I rapporti dell'*incolumità* umana saranno dipendenti dai rapporti della *passibilità* dell' uomo, come i rapporti della passibilità sono dipendenti dalla *costituzione* e dallo stato dell'uomo, e dalla natura e dallo stato degli esseri coesistenti che possono agire su di lui. 2.° A fine di *determinare* l'*umana* passibilità, è d'uopo di esaminare la natura, lo stato e le relazioni dell'*uomo* colle cose tutte che lo circondano, nelle quali sono compresi anche gli altri uomini.

§. 7. La costituzione dell'uomo è quella di un essere formato d'una cert'anima e d'un certo corpo. Egli ha comunicazione con tutto ciò che sta fuori di lui per mezzo solamente della propria *macchina*; e però fisico è il commercio che sostiene colla natura tutta, nel che si comprendono i suoi simili. La *passibilità* dunque umana, e per ciò stesso l'ordine dell'*incolumità* sono intieramente fondati su l'ordine fisico, ed atteggiati dall'ordine fisico. Ecco un altro caso speciale compreso sotto la formula generale dell'ordine della natura, e dappoi confermata nell'ordine della sussistenza.

§. 8. Tutto quello che può *offendere* il fisico dell'uomo, tutto quello che può *allontanare* l'offesa dal fisico e dagli oggetti che giovano al fisico dell'uomo, formerà adunque oggetto di attenzione nell'ordin morale dell'incolumità. Tutto quello che col *ministero* del fisico può apportar dolore, o danno *morale*, tutto quello che può allontanare le cagioni fisiche di un dolore, o danno morale, formerà pure oggetto del diritto d'incolumità.

L'uomo, parte della natura, e collocato su questa terra, sostiene rapporti di azione e di passione cogli elementi, co'vegetabili, cogli animali, coi minerali, co'suoi simili e con ogni cosa anche invisibile che può affettare la macchina di lui. Da tutte queste cose può riportar danno ed offesa, come ne riporta molte fiate giovamento e difesa. Lo stato di salute, di piacere e di felicità non è annesso che ad un determinato *ordine* di cose, qual è quello della conservazione, della riproduzione e dell'armonia. Ogn'altro stato delle cose è cagione di guasto, di dolore, di distruzione, di mostruosità, di morte.

Sottrarsi adunque da ogni stato di disordine procedente dalle cagioni esterne, resistere a lui, allontanarne e prevenirne le cagioni fino al punto della sicurezza, ripararne i danni, costituirà un oggetto del diritto d'incolumità. Gl'incendj, le inondazioni, le ruine, gli oragani, i fulmini, i malori ed ogni altro genere d'infortuni nocivi all'individuo ed ai beni dell'uomo, sono dunque cagioni onde porre in moto il diritto d'incolumità. Tutti i *mezzi* necessari a prevenire, a sottrarsi, a resistere, a riparare i danni che ne possono derivare saranno *oggetti* del diritto d'incolumità.

§. 9. Esaminando l'organizzazione dell'uomo e le facoltà *morali*, colle quali ei può provvedere alla sua conservazione, noi troviamo che egli costrutto con organi complicatissimi e delicati, sfornito di armi e di difese naturali, privo di quello che chiamasi istinto, tiene veramente tutte le sue forze in una organizzazion particolare di cervello, ed in una macchina flessibile assaissimo. Il leone, l'orso, l'elefante, il bue, il cavallo, e tant'altri animali sono superiori a lui in gagliardia. Essi poi dopo una breve infanzia provveggono costantemente alla propria conservazione.

§. 10. L'uomo non può veramente mettere a profitto le sue forze *fisiche* se non che sviluppando le proprie forze *morali*, talchè in ultima analisi le forze sue si estendono a proporzione che si estende l'*arte*. Ma sviluppare le forze morali e supplire alla limitazione individuale delle forze fisiche, moltiplicarle ed estenderle, esige lo stato di società. Lo *stato* dunque di *società* diviene ad un tempo stesso un oggetto finale, un mezzo necessario, un ajuto di diritto nell' ordine dell' *incolumità*.

Oggetto finale, perchè racchiude i sussidj della conservazione assoluta: *mezzo necessario*, perchè senza di lei non può alcun uomo respingere i danni, ed assicurare la sua felice esistenza contro le cagioni nocive: *ajuto di diritto*, perchè tutti i membri d'una società sono per necessario dover di natura tenuti a concorrere al soccorso scambievole in tutti quei casi, in cui le forze particolari per l'ordine della incolpabile necessità non bastano a guarentire il giusto ben essere d'ogni individuo. Per esseri bastanti a se stessi non vi sono costanti e rigorosi doveri di società, o sia non può esistere un *ordine abituale di socialità*. Dall'altra parte poi per ogni uomo la società non ha valore, e non può esigere doveri se non in vista di essere un ajuto alla debolezza dell' individuo, ed a proporzione solamente che soddisfa all'ordine di ragione che ad un tale ajuto si conviene. Quello che volgarmente appellasi *Contratto sociale*, e che meglio chiamar dovrebbesi *Legge della socialità*, esige condizioni e vantaggi *reciproci* fra il corpo e le sue membra.

§. 11. Qualunque sieno pertanto le cagioni *prepotenti* che l' incolpabile necessità conduce contro la conserva-

zione umana, tutte formeranno soggetto e titolo di rigoroso *dover naturale* onde porre in moto le forze tutelari della società a pro di tutto il corpo, o di alcuna delle sue parti, o sia la società ed ogni membro *di lei* in forza della legge sociale saranno in *dovere* di ajutare, difendere e proteggere in comune con tutte le loro forze i membri della colleganza laddove la necessità lo esige. Da ciò deriva tutto l'ordine pubblico tutelare, nel quale sono compresi varj stabilimenti a pro dell' *incolpabile mendicità*.

§. 12. Per una maniera indiretta, ma essenzialmente connessa, l'*Instruzione* che insegna a distinguere i beni dai mali, le cagioni che li producono e i mezzi onde evitare, prevenire, ostare e metter riparo al danno, forma parte dell' ordine dell' incolumità.

CAPO II.

Dell' ordine dell' incolumità ne' suoi rapporti fra uomo e uomo in generale.

§. 13. Nell' embrione ora adombrato si racchiude pur anco l' ordine dell' incolumità ne' suoi rapporti fra *uomo e uomo*. Ma le sue forme sono così ravviluppate col tutto generale di cui fa parte, che non è possibile di discernere il proprio e special aspetto de' suoi fondamenti. Conviene pertanto supplire con viste più speciali.

Fra le cagioni che possono nascere ad ogni uomo v' hanno pure gli altri uomini. Ogni uomo or più or meno è dotato di una certa misura di poter reale, per cui la *passibilità* del suo simile può essere offesa.

Posto questo *fatto*, ne nasce una cagione di *difesa*, e quindi di contrasto, di opposizione, di guerra; e perciò il diritto d' impiegare tutti i mezzi necessarj di sicurezza.

§. 14. L'ordine della *giustizia comune*, o sia dell' uguaglianza di diritto, è l'unica norma di ragion morale direttiva le azioni di diritto e di dovere fra uomo e uomo. A riserva del caso della prepotente ed incolpabile necessità, o sia fuori dei fatti della ragione del *necessario conflitto*, niun uomo può tentare di derogar al diritto altrui,

o sia meglio, nuocere agli oggetti del diritto altrui. Dunque *fuori* di questo caso ogni offesa essendo fatta senza necessità, ella sarà *senza* diritto, o sia sarà vera *Ingiuria*.

§. 15. In un essere *morale*, o sia in un essere intelligente, la di cui moralità sia sviluppata, e che però possegga la libertà razionale, ogni ingiuria *recata* al *suo simile* è un *Delitto*.

Del caso della prepotente necessità, o sia della ragione del necessario conflitto non mi convien più far parola dopo quello che già ne fu detto. Resta pertanto che dobbiamo ragionare dell'ordine morale dell'*incolumità* ne'suoi rapporti alle *ingiurie*. Per ora non ci è permesso di parlarne che in una guisa generale, cioè in quel punto elevato di vista che abbraccia del pari i rapporti degli individui e delle società sì nell'interno che nell'esterno, cioè sì per il Diritto politico, che per quello delle Genti.

§. 16. Le teorie del diritto di *punire* e della *tutela* esterna appartengono alla ragion politica e delle Genti.

Del primo si tratta in quest'opera. Del secondo si tratta nell'esporre la *Ragion di stato* fra Nazione e Nazione. Un ramo di questa ragion di stato esterna (chiamata col nome di *Politica esterna*) viene costituito dal così detto *diritto della guerra*. Questo è sottoposto a quello della difesa: ed è diretto dai principj soli della *difesa diretta* esposti fin qui. Fra le genti lo stato di *consociazione*, non potendo essere fuorchè arbitrario ed accidentale, perchè ogni nazione si considera una persona *bastante a se stessa*, ne viene che per diritto assoluto non può aver luogo fra di esse la guerra, fuorchè a titolo di *difesa diretta*. Questa però non è ristretta o provocata soltanto dalla attuale aggressione spiegata, ma dalla providenza certa, o sia meglio dal giusto *timore* dell'*aggressione*. Quindi dirò con BACONE: « Neque recipienda est « opinio quorumdam ex Scholasticis: *bellum juste suscipi* « *non posse nisi ob injuriam aut provocationem praecedentem.* Siquidem JUSTUS METUS imminentis periculi « et si violentia aliqua non praecesserit, procul dubio « belli causa est competens et legitima (1) ».

§. 17. Nuocere *senza diritto* al suo simile; resistere,

(1) Sermones Fideles XIX de Imperio.

respingere, assicurarsi contro l'ingiuria del suo simile: ecco i *fatti* che qui si contemplano a fine d'indicare i principj convenienti e *teoretici* di ordine morale comuni al genere umano ed alle sue parti considerate come uomini, cittadini e popoli.

Niun principio di ragione può autorizzare a nuocere senza diritto; ed anzi ogni legge prescrive ed *obbliga* ad *astenersi* dal farlo. Niun principio di ragione *obbliga* a tollerare l'ingiusto danno altrui, ma anzi ogni legge attribuisce il diritto a sottrarsene, a resistere, ad assicurarsi contro l'ingiusta offesa. Se ciò non fosse, l'ordine morale della giustizia non sarebbe più il sistema della massima utilità, come egli è veramente, e la giustizia comune sarebbe una falsità. L'ingiusto offensore avrebbe senza diritto, ed anzi contro diritto, un impero micidiale e funesto sul suo uguale, il che è il massimo degli assurdi.

§. 18. L'ingiuria si può estendere quanto si può estendere il danno ingiusto. Il danno ingiusto si può estendere quanto si estendono gli *oggetti* dei diritti umani ai quali si può recare ingiusto detrimento o distruzione. La *difesa* adunque fra uomo e uomo può essere esercitata per tutti i *fatti*, coi quali l'uomo offende ingiustamente qualsiasi specie di oggetti del diritto del suo simile. I *titoli* adunque di ragione della difesa sono tanto vari e moltiplici, quanto vari e moltiplici sono i fatti dell'ingiuria e gli oggetti della giusta incolumità.

Esercitare la difesa essenzialmente importa di respingere o di allontanare ogni nocumento fino al punto della vera sicurezza. Ma senza l'uso dei *mezzi necessarj* ciò è impossibile. *Tutti* i *mezzi* necessarj adunque per allontanare il nocumento, e procurar la sicurezza formano parte integrante del diritto di difesa fra uomo e uomo.

Se dunque il dolore, la schiavitù, la morte dell'ingiusto offensore fossero veramente *mezzi necessarj* alla giusta difesa ed alla vera sicurezza della persona e degli oggetti tutti di diritto dell'ingiuriato, egli avrà la giusta ed irrefragabile podestà di effettuare tali cose. Senza di ciò si verificherebbe l'assurdo testè ricordato, che l'ingiuriato dovrebbe esser vittima d'un suo uguale operante contro diritto; e il diritto di difesa, il quale essenzialmente esprime di sua natura la podestà *irrefragabile* di

usare di tutti i mezzi necessarj ad allontanare il male ingiusto, sarebbe una positiva falsità.

§. 19. Da per tutto dove esiste un *oggetto* di diritto minacciato; da per tutto dove esiste la minaccia, l' aggressione, l'ingiuria, esiste un *titolo* per esercitar la difesa fino al punto della sicurezza. Ma da per tutto e fino a che esiste il titolo della difesa, esiste ancora il diritto di usare ogni *mezzo necessario* per proteggere l' incolumità.

Dunque in tutti gli oggetti di diritto esposti ad ingiuria, si ha diritto di usare tutti i *mezzi* necessarj di difesa fino a che sussiste la minaccia, l'aggressione, l'ingiuria. Ma se il titolo della difesa risulta dal *fatto* e dal pericolo dell'ingiuria a qualunque nostro diritto, è evidente che *cessando* le cagioni del *fatto* fino al punto della *sicurezza*, cesserà pure il *diritto* correlativo. Ecco il vero punto di vista del Principio della *Necessità* in fatto di difesa sì pubblica che privata. Restringerlo è un distruggerlo: ampliarlo è un autorizzare l' *eccesso* della difesa. Coll'autorizzare l' *eccesso* della difesa si autorizza l' ingiuria contro del terzo. Ciò avviene quando la difesa richiegga di *nuocere* all' ingiuriante, o quando il pretesto della difesa imponga ai sudditi di uno Stato qualche sacrifizio della loro libertà e dei loro diritti.

§. 20. Sarebbe un abusare del principio della necessità il prescrivere generalmente come principio assoluto di natural dovere la *fuga* avanti un aggressore ingiusto. Un devastatore si affaccia al mio campo ed alla mia casa per appiccarvi il fuoco; un corpo di nemici si avvicina alle frontiere del nostro territorio per invaderlo o depredarlo: con qual principio di ragione si potrà dimostrare che essendo in fatto necessario di uccidere e gli uni e gli altri per non soffrire il danno, tanto il possessore della casa e del campo, quanto il presidio militare posto alle frontiere sieno in obbligo piuttosto di fuggire, che di porre a morte gli aggressori? È questo appunto ciò che gl'ingiurianti desiderano perchè colla fuga sia loro lasciato libero il campo onde dare il guasto progettato. Usando dunque del principio della necessità in guisa, che un uomo, o una nazione debba in generale *sagrificare* un qualunque suo *diritto* fuor di quello della propria vita,

piuttosto che nuocere alla persona degl' ingiurianti, egli è lo stesso che distruggere i fondamentali rapporti del diritto di difesa, ed un controvertere l'ordine della giustizia comune.

Nelle *civili società*, dove sotto la protezione delle leggi l'uomo può essere risarcito da ogni danno riparabile, e dove è raro che possa adoperare per *propria* autorità il potere privato contro un suo simile, l'esecuzione del diritto di difesa riceve trasformazioni ed aggiunte le quali variano il modo dell' esercizio di lui, senza però smentire giammai la natura e l'estensione del principio. Ma in una considerazione astratta e generale, come al presente lo riguardiamo qui, non può soffrire limitazione se non che distruggendone l' essenza.

§. **21.** Ho voluto aggiungere quest' appendice per presentare *limpido* ed *intiero*, il principio della legittima difesa. Così egli risulta dalla considerazione generale assoluta e perpetua delle *attribuzioni* naturali primitive dell' uomo. Legarlo o farlo sortire da *particolari posizioni* induce il sospetto di non averlo *intiero*. Conviene sbrigarlo da ogni ipotesi per farlo trionfare secondo la sua potenza ingenita.

PARTE SECONDA

DELLO STATO DI NATURALE SOCIETA', O SIA DELLA SOCIETA' D' EGUALI.

Ordine nel trattarla.

Chieggo ad un Naturalista dell' *origine* di un insetto presentatomi già trasformato. Egli dopo avermene fatta la storia nello stato primitivo di uovo o di bruco, ad un tratto, soppressane la descrizione nello stato di ninfa e di altre mutazioni intermedie, mercè le quali si segue senza interruzione l'insetto nelle successive sue apparenze, nè perdesi mai di vista come le susseguenti uniscansi colle precedenti, soppresse, dico, tutte queste particolarità passa a ragionarmene sotto la più rimota metamorfosi. Con tale ommissione, non manca egli forse al suo assunto?

Trattando dell'*origine* del diritto penale, dobbiamo, tanto atteso lo *scopo* dell' Opera, quanto dell' ordine, col quale ad esso tendiamo, dobbiamo, dissi, astenerci dal trasportare *per salto* le nostre ricerche dall'Insocialità alla Società governata dalla Sovranità e dalle Leggi. Arrestiamoci prima ad analizzare l' uomo in uno stato *intermedio*.

A riguardo del *metodo*, riflettasi che nella progressione analitica gli oggetti procedono sempre con *gradazione* dal semplice al composto.

Finalmente dove tutto è *connesso*, dove evvi oggetto di *quistione* colla moltitudine, fa d' uopo segnare gli anelli di mezzo della catena delle verità che sostengono i più remoti. Più *lento* è il corso allorchè si contrasta colla corrente.

CAPO I.

Prenotati generali. Primo Prenotato *Diritto di* Socialità.

§. 186. L' argomento che io tratto ha una stretta *connessione* con tutto il sistema de' principj di diritto. Sotto l'aspetto del quale m'incammino a ragionarne in questa seconda parte, ha la più diretta relazione con tutto il sistema del Diritto *politico-naturale*.

Ecco il motivo che mi guida ad accennare, a modo di *prenotati*, alcuni principj, i quali per la loro fecondità, forza ed influenza più estesa debbonsi avere specialmente presenti, prefiggendomi in ciò le leggi della più rigorosa sobrietà nelle idee, e brevità nell'espressione (1).

§. 187. Io presuppongo in primo luogo come assioma, che la *Società* sia lo stato per cui la Natura *ha formato* l'uomo, la cui struttura e facoltà sono come i *pezzi relativi* ad un tal fine, ed al quale coll'imperiosa legge del *bisogno* unita alla voce del *sentimento* e della ragione la Natura stessa lo spinge.

Che per conseguenza lo stato di barbara indipendenza, nel quale fino ad ora lo abbiamo contemplato, sia del tutto *contrario* alla di lui conservazione ed attuali rapporti colla Natura.

§. 188. Quindi che competa agli uomini un *diritto* che io appellerei di *Socialità*, tanto importante e sacro, quanto quello della conservazione di se stesso (2).

(1) Debbo necessariamente supporre il Lettore già istrutto almeno nelle Teorie generali del diritto. Non è un trattato di tutto il jus che io espongo, ma solamente un piccolissimo *ramo* di Diritto politico-naturale.

(2) Veggasi l'*Introduzione allo studio del diritto pubblico universale*, dell' autore; §. 167, 174, 216, 217, 369. Prato 1834, dalla stamperia Guasti.

CAPO II.

Modificazione ne' Diritti dell' Uomo indipendente passando in Società.

§. 189. L' uomo è *realmente* lo *stesso* nello stato di Natura e di Società.

Dunque passando da quello a questo non cangia che di *rapporti*.

§. 190. Dunque in tale passaggio i di lui diritti *assoluti*, cioè quelli che sono immediatamente fondati su la sua persona, o sia sui bisogni assoluti, e primitivi rapporti del di lui essere, non iscemano di numero, non mutano natura, ma cangiano solo *maniera di essere*.

§. 191. Ma un Ente cangiando maniera d' essere, cangia anche nelle sue *relazioni*.

I diritti sono anch' essi *risultati* delle relazioni dell' Essere morale colle cose che lo circondano.

Dunque i diritti assoluti dell' uomo nello stato di Società sarebbero in ragion composta dell' indole loro *naturale*, e delle circostanze *sociali*; cioè sarebbero *risultati* d' ambe le cose unite, soffrendo solo modificazioni di *relazione*.

CAPO III.

Estensione *acquistata dai diritti dell' Uomo selvaggio, effetto dello stato di Società.*

§. 192. Quantunque per assegnare accuratamente e con sicurezza le modificazioni che lo stato di Società produce su la massa de' diritti dell' uom solitario che passa in lei, sia primieramente necessario nel fondo, dirò così, delle circostanze sociali cogliere tutte le *qualità* e i *rapporti* che possono aver tale influenza, ed in seguito, non mai perdendo di vista l'ordine della vera utilità, notare lo sviluppamento e l'incremento dei diritti non solo per essere al caso di riconoscerli in seguito, ma altresì di determinare a quali di essi si debbano attribuire gli effetti morali che nasceranno dalla mescolanza e concentramento

loro nello stato di Società, quantunque, dico, tutto questo sembri necessario, nulladimeno, anche prima di siffatte indagini, si può predire che l' *effetto* generale della Società su i diritti dell' uomo selvaggio che passa in lei, sia di dar loro la *maggiore estensione* (1).

Infatti se i diritti sono i poteri, i soli efficaci, i soli *convergenti* verso la felicità dell' uomo stabiliti dalla Natura; se lo stato di Società è un mezzo *indispensabile* voluto dalla stessa Natura onde esercitare con frutto questi poteri.

§. 193. Presa adunque la Società con i suoi *dovuti* requisiti sarà il fondo più *adattato* per lo svolgimento e conservazione de' diritti dell' uomo.

§. 194. Si potrebbe quindi affermare che qui ogni loro *trasformazione* è un maggior *sviluppo*, ed ogni apparente restrizione è *dilatazione*.

CAPO IV.

Altro effetto della Società. Convergenza *delle azioni particolari al Bene comune*.

§. 195. L'amor proprio (§. 3) d' ogni individuo trasportato in Società è un *centro d' attrazione* che tende a tirare a se il maggior numero possibile di soccorsi altrui (§. 5).

Ma l'uguale amor proprio di ogni altro simile, per la *stessa* ragione, tende dal canto suo ad attirare a se con *egual* forza i soccorsi di tutti (§. 10).

§. 196. Il prodotto adunque migliore di queste azioni centripete e *singolari*, sarebbe una totale *inerzia* e scambievole *non curanza* degli individui avvicinati, la quale ne' suoi effetti punto non differirebbe dalla insociabilità, se il *concorso* sino ad un certo segno nella tendenza *altrui* non procurasse il conseguimento dello scopo di ognuno.

§. 197. Questo *scopo* è la propria conservazione e felicità (§. 3, 5, 142, 187).

(1) Veggasi la citata Introduzione allo Studio del Diritto Pubblico, §. 369.

Dunque affinchè *sussista*, ed abbia il suo *effetto* la sociale aggregazione, è assolutamente *necessaria* una *convergenza* delle azioni di ogni individuo al bene di tutti.

Ella è questa convergenza che forma l' oggetto dell' *Ordine sociale*.

CAPO V.

Continuazione dello stesso soggetto per riguardo al diritto.

§. 198. Siccome la Natura volle la conservazione ed il ben essere *migliore* dell' uomo (§. 7, 11), e perciò appunto anche lo stato *sociale* (§. 187): così egli è evidente che quella *direzione* reciproca delle azioni degli individui sociali al maggior utile di ognuno (la quale forma il requisito *essenziale di fatto* della Società (§. 197), sarà resa assolutamente *necessaria* dalle leggi *morali* della stessa Natura, cioè *doverosa* e giusta.

§. 199. *Eguali* sono i diritti di ognuno che passa in Società (§. 10, 11, 190).

Dunque non evvi ragione alcuna *assoluta*, per la quale un membro sociale possa pretendere giustamente una *maggior porzione* di soccorsi, di ben essere, di deferenza e di soggezione che qualunque altro.

§. 200. Dunque *soltanto* la compossibile *massima* felicità di ognuno con quella di ogni altro può essere lo *scopo* propostosi dalle Leggi morali di Natura nello stato sociale. Precisione importante della quale in progresso rileverassi il valore.

CAPO VI.

Quadro della Società naturale dedotto dalle precedenti riflessioni.

§. 201. Un numero sufficiente d' uomini posti in una mutua comunicazione, nella quale ognun di loro non solo si astenga dall' attentare alla vita, alla proprietà e al legittimo esercizio della libertà d' ogni altro, ma eziandio in virtù de' soccorsi prestati, ricevuti, e in varia guisa

riflettuti e moltiplicati ritrovi *sostentamento, sicurezza, cultura*, e in una parola il proprio ben essere, cooperando all'altrui, ecco il *modello* della Società d' eguali, e quegli *essenziali* (§. 197) e *giusti* (§. 200) caratteri di lei che sono l'oggetto importante delle tendenze dell'uomo e della di lui destinazione naturale.

§. 202. Impieghiamo qui l'analisi per un momento, per accennare, almen di volo, quale sia la *costituzione* di questa Società, quali diritti e doveri ne nascano, per intendere precisamente che cosa sia un *delitto* in tale stato, e per iscoprire la *genesi* del diritto penale, se è possibile, ed il *modo* di questa generazione.

§. 203. Se attentamente vi riflettiamo, tosto ci avvediamo non essere questa unione di parti collegate e civilmente *dipendenti*, ma bensì una semplice associazione di molte parti simili avvicinate fra di loro, del tutto *eguali ed indipendenti*.

§. 204. Quindi lo scambievole soccorrimento di ogni individuo non deriva da una *sommessione* od uniformità alla volontà di un tutto, o di un solo, ma bensì dalla semplice *volontà* di ognuno, preso *singolarmente*, di fare il suo miglior bene facendo lo altrui, in vista dei rapporti *necessarj* delle cose (§. 197).

Questa situazione di cose ci offre bensì questa Società armonizzata, e diretta da *leggi* naturali e superiori dell' ordine morale di Natura; ma siccome tali leggi non furono dedotte in *patto* espresso, nè notificate mercè di un tal patto agli individui della colleganza, così non possono riguardarsi come *convenzionali*.

Se però queste leggi debbonsi osservare dagli individui stessi, debbono a loro essere *note*. Dunque dovranno conoscersi mercè l'uso della ragione *sola* di ognuno. Quindi per tal motivo si possono denominare *leggi razionali* di Natura.

§. 205. Quest'aggregazione però è realmente *distinta* da ogni altra, e forma un *tutto collettivo* diverso dalla dispersione di quegl' individui solitarj che vivono nella selvaggia insocialità.

Quest'aggregazione ha *uno stesso* comune scopo, cioè il miglior essere di tutti, che non può ottenersi che da un'*unità* di mire, di atti; in somma dalla uniforme ed

universal convergenza di volontà e di azioni degli individui aggregati (§. 197.).

Dunque, sotto degli accennati aspetti ha una vera *unità*.

§. 206. Per esprimere pertanto in poche parole che cosa sia la costituzione di questa Società, dir si può essere un' aggregazione, la quale considerata nel suo *interno*, cioè nelle relazioni da parte a parte, ha un avvicinamento e una colleganza, ma non *dipendenza* di membri, *concordia* ed uniformità, ma non *unità* vera di volontà.

Considerata poi nel suo *esterno*, e prendendone collettivamente le parti, ella è un certo tutto avente *unità* di scopo, e convergenza d'atti, di forze e di effetti.

§. 207. La Società non si può concepire senza *uomini*, ma si possono concepire molti uomini senza Società. Riflessione ovvia che guida alla semplice, ed in se stessa specolativa distinzione della *forma* della Società, la quale per ora è il complesso de' rapporti derivanti dall' unione, dal *fondo* materiale di lei, che sono gli uomini che la compongono.

§. 208. Dall' aggregazione nascer debbono diverse *relazioni* che riportate ai termini su i quali si appoggiano, si riducono a *tre* specie, da cui è d' uopo che ne risultino altrettante di *diritti* e di *doveri* (§. 191).

I. Relazioni, diritti e doveri dell' *aggregato intero* verso ognuno degli individui.

II. Di *ognuno* di questi verso tutto l' aggregato.

III. Di ogni *singolare* verso ognun altro singolare.

Si potrebbe anche aggiungere dell'aggregato *intero* verso un altro aggregato, lochè costituisce il fondamento del diritto delle *genti*, o delle nazioni. Quest' ultimo riesce estraneo a quest' Opera, in cui m' è d' uopo adocchiare per un istante solo i rapporti *interni* del corpo sociale.

§. 209. Tutte queste specie di direzioni sono come tante forze cospiranti al bene di tutti (§. 197, 200, 201).

Dunque l'esistenza e felicità di ognuno interessa nello stesso tempo tutto l' aggregato ed ogni individuo in particolare, e così a vicenda quella dell' aggregato e di ogni singolar membro interessa ogni altro singolar individuo,

e per ognuno di questi componenti diventa oggetto di *diritto* e di *dovere*.

§. 210. Quindi, siccome l'uomo selvaggio porta seco in società tutti i diritti e doveri *assoluti* fondati sulla propria costituzione (§. 190), così ne risulterà una *somma* composta di detti primitivi diritti e doveri assoluti, modificati però socialmente (§. 191), e di tutti i diritti e doveri *relativi* o ipotetici poc' anzi annunziati risultanti dall' aggregazione.

§. 211. Pensando che vi sono diritti, i quali sono tali in chi gli ha, perchè *altri* è tenuto a prestare alla stessa persona qualche *uffizio*, vale a dire, fare qualche azione in di lui pro, o astenersi da qualche altra *in virtù* de' rapporti di *fatto* sopravvenuti allo stato primitivo dell' uomo, si forma l' idea del diritto *relativo* o ipotetico, dal quale per correlazione necessaria si forma l'idea di *dovere* relativo od ipotetico, pensando cioè all'*obbligazione* che stringe l'altro di prestare lo stesso atto, o di astenersene in virtù de' medesimi *rapporti*.

Altrove ho accennato che cosa intenda io per diritto e *dovere*, tanto in genere (§. 2, 4, 145) quanto *assoluto* (§. 190). Io mi farò sempre coscienza di definire i vocaboli da me usati.

§. 212. Ancora un' osservazione che non sarà forse del tutto superflua atteso il punto di vista, sotto il quale ella presenta le cose.

L' unione, l'ordine e la convergenza di tutte le parti del corpo sociale alla maggior felicità (§. 197, 200, 201); il *diritto* ch' egli ha, considerato come un tutto di conservarsi in istato di aggregazione (§. 188) e di rendersi felice, gli comunica una certa ampla bensì, ma però vera *personalità* di diritto, per cui il dominio, la libertà e la difesa, a lui convengono, come se fosse una persona reale, benchè non abbia per anche tutta la morale *unità* (§. 206).

CAPO VII.

Convenzioni.

§. 213. L'agricoltore semina. La semente si svilup-

pa, cresce, getta e dirama profonde radici in terra, e vigorosi rami in aria.

L' organizzazione del germe racchiuso fra i lobi e cinto dal guscio, le relazioni fra la terra e la semente, il concorso ed il fermento delle diverse molecole di fluido e di solido concorrenti a nutrire la pianta, e finalmente le leggi con cui vegeta e fruttifica, sono tutte cose affatto indipendenti dall' agricoltore. Non è suo che l' atto della seminagione: il resto è della Natura. In somma egli non è che *cagione occasionale* dello stato attuale della pianta. Eppure questo *atto solo* basta per arrecargliela sviluppata e fruttifera.

Ecco l' immagine delle umane convenzioni. Esse possono *bensì* realizzare un fatto, ma non possono *creare*, o donare i *diritti* e *doveri* proprj di esso; perchè appunto questi nascono dai rapporti fondati sulla natura stessa delle cose, e da un ordine infinitamente superiore all' uomo (§. 2), cosicchè se le convenzioni tendessero a stabilire alcuna cosa *contraria* a questi rapporti primitivi, d' onde nascono i doveri, esse sarebbero moralmente *nulle* o inique.

§. 214. Perciò datemi il solo *fatto* dell' unione degli uomini. Posto quello, tutti i *rapporti* derivanti da lei e dal suo scopo sono *indipendenti* dalla volontà dell' uomo.

Concediamo per un momento che fosse in libertà di lui porre o no questo fatto, come a me di descrivere o no un circolo; ma postochè gli uomini si aggregarono per convivere insieme, i sopraddetti rapporti sono così indipendenti dal loro potere, come è indipendente da me che i raggi del circolo sieno *eguali*.

§. 215. I *risultati* adunque di questi rapporti sono egualmente *indipendenti* dagl' individui aggregati.

§. 216. Dunque i diritti e i doveri sociali a fine di essere o acquistati o contratti, non hanno di bisogno di specifica *menzione*, bastando solo a tal effetto agli uomini l' unirsi, ed il supporre lo *scopo* dell' aggregazione.

§. 217. Questa conseguenza dedotta da un principio generale e *teoretico*, è stata, per quel che mi sembra, già dimostrata *in fatto*, in forza cioè della natura stessa

del soggetto, cui ella riguarda, se ben si penetri lo spirito dei Capi III, IV, V di questa seconda Parte.

§. 218. Io non dico assolutamente che sieno *inutili* le convenzioni ad acquistare certi diritti, e contrarre certi doveri. Parlando del titolo in molti particolari non indicati dalla Natura se non in *generale*, oppure ove si tratta di diritti che campeggiano sull'*onesto* semplice (§. 153, 156), sono così necessarie, come è necessaria la seminagione affinchè nasca la pianta, cioè come cause determinanti od occasionali. Io dico solamente.... Il lettore già m' intende, ed è superflua una ripetizione.

§. 219. Tutto ciò che affermo è vero in qualunque sistema cui piaccia di adottare intorno alla *destinazione* dell' uomo alla Società; perchè in qualunque sistema si verificheranno sempre le leggi dell' amor proprio, quali furono da noi espresse. Si richiami quanto abbiamo esposto nei §. 195, 196, 197, 198, 199, 200.

§. 220. Che se poi, come egli è verissimo (§. 187), riguarderemo lo stato sociale come un fatto *voluto* dalla Natura *autrice* del diritto, le premesse riflessioni raddoppieranno di forza.

CAPO VIII.

Del diritto di Difesa proprio della società.

§. 221. Riduciamo i principj fin qui esposti allo scopo di quest' Opera. Supponiamo in questa Società d' eguali il caso d' un' *aggressione*.

Nell' essere egli un attentato fatto contro dell' *esistenza* di un individuo, egli è un attentato fatto contro una cosa ch' egli ha diritto di conservare *da se* medesimo, e la Società tutta insieme con lui (§. 49, 209, 210).

Dunque contro l' aggressore ingiusto militano *due* diritti, 1.° quello di tutela dell' assalito, 2.° quello che compete alla Società in favore dei suoi individui e di se medesima.

§. 222. È cosa evidente che questo diritto *proprio* della Società a concorrere alla difesa di un singolar suo individuo, è tanto *diverso* da quello che abbiam accennato nella prima parte, Cap. VII, competere ad alcuni

selvaggi che accorrono alla difesa di un assalito ingiustamente, quanto è diversa la Società dalla Insociabilità.

Là infatti egli non era che l'effetto di un atto meramente *arbitrario*, ed in se stesso era un diritto *imprestato* e del tutto annesso alla sorte dell' assalito, anzi non era che l'identico diritto dell'assalito esteso ai soccorritori (§. 78, 79, 80); dovecchè qui egli è l' effetto di un *dovere* che lega la Società verso dei suoi individui (§. 209), e del *diritto* che ella medesima ha di conservarsi in istato di aggregazione o sia di *socialità* (§. 188); diritto che non potrebbe sussistere senza l' altro di difendere la esistenza de' suoi membri (§. 207).

§. 223. Dunque, per dirlo in breve, la Società acquista diritto, postane la *necessità*, alla distruzione dell' aggressore ingiusto, non mediante la *trasfusione* del diritto dell' assalito in lei, ma per un diritto suo *proprio*, distinto, semplice ed universale prodotto dall' indole stessa dell' aggregazione.

§. 224. In vigore de' medesimi principj compete ad ogni membro ed al Corpo sociale un simile diritto negli attentati contro la *libertà* e il *dominio*, tanto particolare, quanto comune, regolandone però sempre l' uso con i due gran canoni di già fissati (§. 55).

Questa proposizione, a fine di essere vieppiù dimostrata, non abbisogna che di un solo atto di attenzione rivolta su i paragrafi 128, 164, 190, 212.

CAPO IX.

Se col diritto acquistato nel tempo dell' aggressione la Società possa passare a punire il delitto consumato.

§. 225. Avanziamo la nostra analisi. Supponiamo l' esito dell' aggressione fatale per l' assalito, e ch' egli succomba.

La Società avrà essa diritto di far soffrire un qualche *male* all' omicida, fino anche al segno di metterlo a *morte*?

Poniamo come dato che costui desista da ogni molestia e minaccia, tanto contro l' aggregato, quanto contro ogn' altro individuo sociale. Stiamo però ai rapporti soli del *passato*.

§. 226. Abbiamo osservato che il *diritto* della Società a concorrere alla difesa di un suo singolare individuo, e quindi a mettere a morte l'ingiusto aggressore *differisce* da quello dei Selvaggi che soccorrono l' uomo indipendente ed isolato; in quanto quello de' Selvaggi *tutto* si appoggiava su dell' assalito, dovechè quello della Società ad essa compete in vigore di un principio tutto *proprio* di lei (§. 222).

Ora, se nello stato d' insociabilità colla *morte* dell' assalito questo diritto cessava nei Selvaggi soccorritori, appunto perchè egli era un diritto *imprestato*, dir forse dovremo durare in lei, anche dopo la morte dello stesso assalito per essere un *proprio* e *distinto* diritto della Società?

Non sembra egli che la mancanza dell' assalito non debba cagionare *diminuzione* o privazione nella Società di questo diritto medesimo, appunto perchè le compete per un principio tutto *proprio* a lei *distinto* e *diviso*; e che anzi all' opposto e prima, e dopo *eguale* ed inalterabile ritenendolo, dopo la morte dell' offeso esercitare lo possa contro dell' omicida con *equal* forza e giustizia?

§. 227. Vediamo se questo dubbio regga all' analisi. Prescindendo dal diritto di difesa *particolare* dell' assalito che non entra più nell' ipotesi, perchè l' assalito si suppone *morto*, abbiamo di già accennato che il diritto di *difesa proprio* dell' aggregato si poteva considerare sotto *due* diversi rapporti.

I. Della Società rapporto all' *individuo*, sì perchè è in *dovere* di conservare i suoi membri per un obbligo diretto, sì perchè è in *diritto* di conservarsi in istato di *aggregato*; cosa che non potrebbe ottenere senza la conservazione degl' individui.

II. Della Società considerata *assolutamente* come un *tutto* o sia una *Persona* morale (§. 212), il qual diritto appellar si potrebbe *solidale*, ed universale egualmente semplice ed *indivisibile* di quello d' ogni individuo (§. 212).

Un caso nel quale questo secondo diritto verrebbe messo in azione sarebbe un attentato diretto contro la *forma* (§. 207) della Società, il quale tendendo a lederla o a distruggerla nella sua *totalità*, non potrebbe

perciò dar occasione che di esercitare un diritto proprio dell' *aggregato intero*.

§. 228. Ma qui noi trattiamo di un delitto commesso contro di un *singolar* membro (§. 125).

Dunque dobbiamo contemplare il diritto di difesa della Società unicamente sotto il *primo* rapporto.

§. 229. Ma è certo primieramente che l' atto della difesa *nell' attentato* aveva unicamente per *oggetto* di respingere l' offesa, a fine di conservar l'esistenza dell' individuo a pro di *lui* e della *Società*, cosicchè *prima* dell' aggressione questa difesa non esisteva, nè sarebbesi giammai realizzata se non *in vista* di queste *due* condizioni.

Questa è una riflessione che nasce da quelle sole idee che la nozione di difesa in se stessa involge (§. 21, 22, 49).

§. 230. E certo altresì che questo atto di difesa era *giusto* benchè rivolto ad offendere l' aggressore, perchè era *necessario*. Questa necessità è una condizione *inseparabile* dal diritto di offendere per difendersi (§. 24).

§. 231. Ora nella nostra ipotesi (§. 225) dopo la morte dell' assalito ov' è la *cosa* da difendere? Ove è l' offensore? Ov' è, in vigore *del passato* solo, quella situazione di cose che rendendo *incompossibile* la conservazione e il ben essere dell' omicida pacifico colla conservazione e il ben essere della Società e de' suoi componenti, faccia nascere la *necessità* di sterminarlo? Non è egli evidente che contemplando il passato, senza punto volgersi all' avvenire, tutte queste cose *cessano* alla morte dell' individuo offeso?

§. 232. Ma tutte queste erano le *sole* cause che davano, o dar potevano l' *esistenza* e l' azione al diritto difensivo della Società *nell' attentato* (§. 221).

Dunque alla morte dell' assalito questo diritto che la Società ebbe *in tempo* del delitto, ed in forza de' rapporti di allora ad offendere, o porre a morte l' omicida, *cessa* in lei irrevocabilmente.

§. 233. Se dopo il delitto vi fosse qualche tentativo o minaccia, allora il diritto di cui ragioniamo competerebbe alla Società, non in forza del *primo* delitto, ma

in vigore dei rapporti di un altro attentato, come è troppo evidente (§. 87).

§. 234. È vero che nello stato di naturale indipendenza non competeva ai Selvaggi soccorritori un diritto di difesa a favore dell' uomo isolato prodotto o da un principio di *Sociabilità*, o da qualche altra *obbligazione* convenzionale o tacita o espressa; ma egli è vero altresì che se tal diritto compete alla Società, il suo esercizio e vigore sono però talmente connessi colla vita dell' assalito, che ciò che è proprio della Società istessa non può nè essere, nè avere azione senza l' intervento dell' individuo assalito, come abbiamo di già dimostrato.

Onde è che relativamente *a lui* il diritto di difesa del corpo sociale *proprio*, rassomiglia nè suoi *effetti* al diritto dell' insociabilità imprestato ai Selvaggi difensori.

§. 235. Oltredichè se in vista dell' *esenzione* da ogni obbligo di difendere l' offeso abbiamo negato ai Selvaggi il diritto di recare male alcuno all' omicida, tale principio non escludeva punto il concorso di un altro (quale è quello di cui ci siamo serviti ragionando in Società), in virtù del quale dedurre si potesse la medesima conseguenza.

CAPO X.

Continuazione del medesimo soggetto. Estensione de' Principj esposti.

§. 236. Fino ad ora non abbiamo ragionato che sull' ipotesi dell' omicidio. È però facile prevedere che le ricerche relative *al passato* intorno al diritto di punire delitti d' altra natura ci guiderebbero al medesimo punto.

Benchè la circostanza della *non esistenza* dell' offeso che diversifica il primo delitto dagli altri, sembri meritare qualche attenzione, pure un momento solo di riflessione ci persuade che ciò apportar non potrebbe opposizione nei risultati de' raziocinj che li riguardano.

Imperocchè è immutabilmente vero che la *cagione*, la quale nel caso d' omicidio poneva in essere e in azione il diritto di difesa tanto dell' individuo quanto della

Società, non era precisamente la esistenza di lui, ma il *pericolo* della di lui vita (§. 229).

Cessando questo (e così dicasi in una *violenza*, in una molestia o in un attentato contro de' *beni*) quale *incompossibilità* evvi di coesistenza e di ben essere tra l'offensore e l'offeso e la Società?

§. 237. Dunque quell'*identica* ragione, che nell'attentato dava l'essere al diritto di difesa, *cessa* da se, e perciò anche il diritto stesso che ne era il *prodotto*.

Io non mi arresto a maggiormente sviluppare il mio ragionamento. Richiami il Lettore i paragrafi 170, 175, 176, 177, 178, a risparmio di ripetizioni e di specificazioni.

CAPO XI.

Conseguenze.

§. 238. Avvicinando pertanto il risultato della nostra analisi al dubbio che ci siamo proposto (§. 215), siamo forzati a decidere per la *negativa;* e quindi esprimendo in altri termini ciò che abbiamo fin qui provato, dir possiamo che il diritto *penale,* seppur compete alla Società, non deriva in lei in forza de' rapporti del *passato*.

§. 239. Dunque ne viene la tanto ripetuta ed evidente conseguenza, che la *vendetta* del delitto non può essere lo *scopo* delle pene; che anzi sarebbe tanto *ingiusta,* quanto il delitto medesimo che si volesse vendicare.

§. 240. Per *vendetta* io intendo l'irrogazione a taluno di un male, fatta *unicamente* a motivo di una *passata* ingiuria.

§. 241. Se dunque il diritto penale compete alla Società, ciò sarà *unicamente* in forza dei rapporti dell'avvenire. Vediamo se ciò sia vero.

CAPO XII.

Nascita del Diritto penale.

§. 242. Una condizione essenziale al diritto di offen-

dere taluno è la *necessità* di recargli un male a fine di difenderci da quello che ci vien minacciato o inferito (§. 24, 49).

Dunque si dovrà verificare che in Società, *atteso* il delitto passato *impunito* combinato coi rapporti del *futuro*, nasca la necessità suddetta in modo da legittimare la pena (§. 171).

§. 243. Ora è egli forza che ciò avvenga?

Ove all' uomo per una conseguenza dello stato in cui è posto, è *sempre* agevol cosa il dare i maggiori soccorsi alla sussistenza e al ben essere de' suoi simili (§. 201), ivi egli è del pari agevole l' apportarvi i più gran *danni*.

§. 244. *Ove* l' uomo ritrae la somma maggiore di utili e piaceri, ivi sente svegliarsi (se si eccettuino i pochissimi saggi) *desiderj*, i quali dall' opinione, dall' abitudine e dal contrasto dell' altrui amor proprio son resi vieppiù violenti (§. 195).

§. 245. Ma dove spesso vede egli di non poter soddisfarli che *sagrificando* la tranquillità o la esistenza del suo simile, ivi egli ha un possente *motivo* onde determinarsi a farlo.

§. 246. *Infallibilmente* vi si determinerà, se non avrà un altro *contrario*, o superiore, o almeno egualmente sensibile ed efficace motivo che ne lo distorni.

§. 247. Ma l' effetto primo e naturale dell' *impunità* consiste appunto nel togliere dagli animi degli Esseri capaci di moralità il *timore* di un male certamente *futuro* connesso col delitto, l' impressione del quale sia valevole a sormontare, o almeno contrabbilanciare le lusinghe del delitto istesso.

§. 248. Dunque posta l' impunità del delitto in Società, attese le *circostanze* medesime dello stato sociale, ne seguirà *certamente* un numero spaventevole d' altri simili o anche più atroci.

§. 249. Ciò non è tutto. Abbiamo osservato che la Società ha *diritto* di respingere e reprimere persino colla morte colui che *attenta* all' altrui esistenza e ben essere (§. 221, 222, 223, 224). Ebbene, tale diritto diventagli la cosa più *fatale* nell' ipotesi dell' impunità; giacchè tutto il pericolo che il malvagio poteva temere

cadendo sull' *attentato*, e cessando dopo che il delitto è perfezionato, egli ha tutta la premura di schivare le preparazioni, e di compirlo.

§. 250. Così il diritto dato dalla Natura stessa a *difesa* del corpo sociale (§. 221) comunica una funesta *celerità* ai misfatti, la quale, togliendo anche quei pochi *pentimenti* che potrebbero aver luogo nell' intervallo che passa fra l' attentato e la piena esecuzione, accresce fino al colmo gli orrori dell' impunità.

Un fluido quanto più da ogni lato è chiuso e represso, con tanto più di veemenza schizza dal solo meato che gli viene aperto. Così nello stato sociale la gagliardia delle contrarie passioni, quanto più da altre parti vien trattenuta e concentrata dalla sanzione (che dal loro equilibrio forma la forza degli stati) o da un timore che tenga luogo di sanzione, con tanto più di *violenza* scoppia da quel solo varco, ove non incontra obice veruno.

Quindi ai confini dell' *avvenire* affacciasi l' impunità qual fantasima minaccioso e terribile, avanzantesi verso la Società, seguito dal calunniatore, dall' assassino, dal parricida, i quali per esercitar *sicuri* la loro micidiale podestà, non abbisognando nè delle tenebre, nè del segreto, nè della solitudine, ma della sola *sorpresa*, imbrattano a capriccio di sangue umano e l' ara della Religione, nell' ora appunto del sacrificio al Dio di pace, e le aule dei governanti nell' atto che spiegano la loro provvidenza.

§. 251. Contemplata adunque l' *impunità* nelle circostanze dell' *avvenire* in seno della Società, si scorge che sarebbe radicalmente *distruttiva* del corpo sociale.

§. 252. Dunque sarebbe la Società in *necessità* per difendersi, e quindi in *diritto* (§. 227) di togliere di mezzo l' impunità, quantunque si consideri cosa *posteriore* al delitto (§. 46, 47).

O per parlare più propriamente: la Società ha *diritto* di far *succedere* la pena al delitto, come *mezzo necessario* alla conservazione de' suoi individui, e dello stato di aggregazione, in cui ella è; cose tutte alle quali ella ha pieno ed inviolabil diritto (§. 212).

Ecco il momento della *nascita* del diritto penale, il quale in sostanza non è che un diritto di difesa *abituale*

contro una *minaccia permanente* nata dall'ingenita *intemperanza*.

CAPO XIII.

Continuazione del medesimo soggetto.
Confermazione e schiarimento.

§. 253. Trattandosi di tormentare o distruggere un uomo di presente pacifico, e fors'anche impotente a nuocere, per un suo passato delitto, *in vista* de' mali, dei quali la di lui impunità minaccia la Società, attualmente però tranquilla, è d'uopo assegnare la *connessione* e dipendenza che passa fra questi oggetti, poichè su questa connessione è fondata la *giustizia* dell' atto penale (§. 171).

§. 254. Ho di già dimostrato come in seno del corpo sociale, racchiudendosi inevitabilmente il fermento del delitto, l'impunità comunichi al medesimo la più sicura e fatale *attività* (§. 250, 252).

Potesse almeno la Società con sicuro *antivedimento* discernere il malvagio dal giusto! Ma quale umana intelligenza scorgere potrà nella notte eterna de' possibili? O chi potrà per lo meno in questo istante assicurarmi di ciò che accaderà nell' istante che segue?

§. 255. Diremo adunque che attesa tale *incertezza* dovrà l' aggregato sociale porsi, e stare in guardia contro gli attentati degli empj, quantunque per anche non la molestino, piuttostochè infierire contro chi fu *di già* delinquente?

§. 256. Ma nell'ipotesi dell' impunità quale provvedimento sarebbe questo mai? Dove il delitto giustamente camminerebbe *armato*, e però la virtù sarebbe pur costretta di vegliare armata, dove ne' più terribili sospetti della *diffidenza* gl' individui d' una medesima famiglia tremerebbero di convivere sotto lo stesso tetto, come ottenere e quella *tranquillità* e quella *sicurezza* tanto *necessaria* al ben essere, all'ordine, all'adempimento dei sociali doveri, ed a cui l' aggregato ha un irrefragabile e perpetuo diritto (§. 201)?

§. 257. Ciò non è tutto. Giovassero almeno tali pre-

cauzioni ad allontanare, non dico già *tutti* i delitti, ma solamente i più atroci! Ma la sicurezza che avrebbe il facinoroso di non subire male alcuno *dopo* il delitto, non immergerebbe essa nella guisa più *repentina* la umana Società in tutti gli orrori (§. 249, 250)?

§. 258. È dunque *necessario* alla conservazione e tranquillità sociale, che il malvagio *futuro* tema non solo i preliminari, ma altresì le *conseguenze* del suo delitto.

§. 259. Dunque essa ha un incontrastabile *diritto* a que' *mezzi*, che possono incutere tale timore (§. 46, 47, 48).

§. 260. Ma dire che non sarebbe *lecito* alla Società di procedere contro colui che *in passato* la offese, egli è lo stesso che dire, che non le sarebbe lecito far provare male alcuno al delinquente *dopo* il delitto, o sia che il delitto non dovrebbe apportare dolorose *conseguenze*, come è evidente.

Dunque il malvagio *futuro* non dovrebbe temerne alcuna per la rea azione ch'egli meditasse di eseguire.

§. 261. Ma così è, che la società ha un vero assoluto diritto d' incutergli tale timore, e di penetrarne sì profondamente l' anima di lui, onde riesca ostacolo che lo trattenga dal misfatto (§. 258, 259).

Dunque ella ha altresì assoluto *diritto* di far subir pena a colui che *fu* colpevole, la quale da colui che lo sarebbe in avvenire (sia egli stesso, o altri) deve infallibilmente ed efficacemente temersi.

Ecco pertanto, come mi sembra, dimostrata quella *connessione* che si ricercava fra le vedute del diritto penale (§. 253), e ad un tempo con un graduato e progressivo particolarizzare esposte quelle idee, le quali per essere state soppresse ed *inchiuse* nell' accelerata deduzione del paragrafo 252, si dovevano in ogni loro aspetto sviluppare.

CAPO XIV.

Situazione morale del delinquente colle Società riguardanti la genesi del Diritto penale.

§. 262. *Sciaurato Straniero*, disse Ziad ad uno ch' egli condannò a morte, *io debbo sembrarti ingiusto nel punire una contravvenzione ad un editto che tu hai potuto ignorare*: ma la salute di Basra dipende dalla tua morte: *io piango, e ti condanno* (1).

Quando l' innocenza viene dalla *necessità* sagrificata al pubblico interesse, evvi sempre fra la nazione e l' innocente un *urto* di diritti in senso contrario, il quale fa sì che qualunque esito della forza venga giustificato (§. 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34).

§. 263. Se dopo il primo delitto si avesse una morale *certezza* che non siane per succedere verun altro dappoi, la Società non avrebbe diritto *veruno* a punirlo. Ecco un immediata conseguenza dei Capi IX e X.

Diremo adunque che il *futuro* sia per tal modo cagione *unica* del diritto penale, onde escludere qualunque relazione al passato?

E quindi che nel punito, spaventandosi propriamente i *futuri malvagj*, egli sia propriamente vittima nel mio sistema di un diritto, cui fa d' uopo esercitare *in figura*?

§. 264. Non sarebbe egli dunque l' atto di punire piuttosto una *violenza* giustificata dalla dura legge della *necessità*, che un prodotto genuino di un diritto?

Ecco una difficoltà, a cui risponderò unicamente perchè mi porge occasione di accennare le *relazioni* morali del delinquente colla Società per quella parte che riguarda la *generazione* del diritto penale; poichè tale argo-

(1) *Ziad* era un arabo Governatore di Basra. Egli dopo avere inutilmente tentato di purgare la Città dagli assassini che la infestavano, si vide costretto di decretare la pena di morte contro chiunque si fosse ritrovato di notte tempo per le contrade. Uno straniero fuvvi arrestato, e condotto avanti al suo Tribunale. Nel tempo ch' egli colle lagrime tentava di piegare la clemenza del Governatore, gli fu data la riferita risposta.

mento preso in tutta la sua ampiezza appartiene propriamente alla *estensione* del diritto istesso, di cui per ora non debbo ragionare.

§. 265. Ponete un Uomo fra le tenebre. Col miglior occhio egli non vedrà. Dunque le sensazioni della vista dipendono *unicamente* dalla luce, e niente dall' occhio. Ecco il raziocinio del precedente obbietto.

§. 266. Nel mio sistema è vero che la Società non avrebbe diritto a punire un primo delitto, se essa avesse la morale *certezza* che non se ne commetteranno più; ma egli è vero altresì che ella non infliggerebbe pena veruna se non *atteso un* delitto *passato*. Ciò è dell' essenza medesima della pena propriamente detta (§. 261).

§. 267. Posto ciò è d' uopo dimostrare come dalla *preesistenza* del delitto, circostanza essenziale alla pena, si deduca che il diritto di punire il delinquente, tal quale l' ho disegnato nei Capi precedenti, sia *dissimile* da quello che la nazione esercita allorchè di necessità sacrifica taluno innocente alla pubblica salute.

§. 268. I *diritti* che il malvagio aveva *prima* del delitto, o sia quando era innocente, verso la Società erano, 1.° L' *assoluto* ed immutabile diritto di essere rispettato nella libertà, nella vita, ne' beni, ec. 2.° Il diritto *relativo* d' essere *protetto* e soccorso (§. 7, 126, 127, 128, 191, 193, 209).

Nel nostro caso restringiamoci a parlare del primo; poichè ciò che diremo di esso, potrassi con *più forte* ragione applicare al secondo.

§. 269. Dalla nozione sola del diritto di *non essere molestato* competente all' individuo sociale prima del delitto verso della Società e degli altri particolari individui, si vede che egli tende a *frenare* e l' una e gli altri col vincolo del *dovere*, a fine di non nuocere senza ragione.

Si può dir quindi che lo *scopo* di questo diritto sia *fuori* del suo Possessore, quantunque ridondi in di lui pro.

§. 270. Ma *in forza* del delitto la Società acquista un incontrastabile diritto ad arrecar un dato *male* al delinquente (§. 252 e seg.).

Dunque perciò appunto ella viene *sciolta* da quel vin-

colo di dovere, che trattenevala dal nuocergli: e per conseguenza il delinquente *perde* l'anzidetto diritto d'essere rispettato nell' esistenza e negli altri beni.

Non sono queste due proposizioni riguardanti due oggetti semplicemente *connessi;* ma cadono bensì sullo stesso ed *individuale*, come è chiaro a vedersi.

§. 271. Ma la perdita di questo diritto non iscioglie il delinquente dal *dovere* di conservarsi, come è evidente, perchè un atto ingiusto non può sciogliere veruno da un obbligo ch' egli ha (§. 60, 61).

§. 272. Alla Società poi non presta facoltà d' infierire a capriccio, ma solo *a misura* di ciò ch' essa abbisogna per essere sicura e felice (§. 55, 252).

§. 273. Dunque il reo, atteso il suo delitto, non perde *assolutamente* diritto alla vita ed alla felicità, ma solo il diritto di *essere rispettato* dalla Società, e da *quella* Società sola che è *interessata* a punirlo (§. 58), e *proporzionalmente* a quello che richiedesi alla di lei sicurezza.

È però chiaro che ogni *altra* Società straniera può coadiuvare questa ad infliggere la pena al reo, come da' rapporti *generali* della difesa apparisce (§. 77, 78, 121).

Dallo sviluppamento di questi principj discende tutta la teoria del diritto *naturale fra le genti* riguardante la punizione de' rei, le scambievoli consegnazioni di essi, le taglie, le persecuzioni eseguite negli stati esteri, ed altre cose siffatte, delle quali il mio istituto mi vieta di ragionare.

§. 274. Ma anche nel caso che siavi *necessità* di sagrificare un innocente alla pubblica salvezza, la Nazione resta sciolta dall' *obbligo* di risparmiarlo (§. 20, 24). Ella è nello stato di un uomo che fa naufragio, il quale resta sciolto dal dovere di non por mano ad una tavola, o ad un legno d' altri, quantunque da essi posseduto, ed al loro uso necessario (§. 20). Ma che perciò? Potrà essa tale situazione assomigliarsi a quella della Società punitrice e del reo?

§. 275. Allorchè un innocente viene immolato al pubblico interesse, perciò appunto ch' egli è *innocente*, vien

a ciò condotto da una necessità di combinazioni a lui *esterne*, e che lo lasciano *giusto* (§. 33).

Ma allorchè taluno è punito, non lo è se non per qualche *suo delitto* (§. 266).

Dunque lo è per un atto *derivato da lui*, libero ed *ingiusto*.

Ecco un punto essenziale di *disparità* che guida a conseguenze opposte.

§. 276. Imperocchè abbiamo provato che all'esercizio penale richiedesi la *necessità* di distruggere, o rendere infelice un offensore, che ha danneggiato, o tentato di ledere ingiustamente una cosa che avevasi diritto di conservare (§. 49, 55).

Il malvagio adunque col suo delitto, *pone* la Società in necessità e in diritto di sagrificare, e di sottrarre a lui o parte o tutto il di lui ben essere.

§. 277. Riducendo adunque le quantità ai *minimi* termini, risulta che l'atto del delinquente è occasionalmente, ma necessariamente *produttivo* alla Società del diritto *di punire*.

Veggiamo che cosa ei produca nel delinquente.

§. 278. Il delitto non può nel suo autore *produrre* un *diritto*, come la negazione non può produrre l'esistenza (§. 35, 36).

Dunque a fronte della Società *munita* di diritto penale, che riguardar devesi come *conseguenza* e parte del delitto stesso (§. 277), lungi che i *morali* rapporti del delinquente facciano contrasto veruno, *cospireranno* anzi con tutto ciò che il diritto medesimo dalla Società esige (§. 35, 36, 37, 38).

§. 279. Dunque non avviene del delinquente che si punisce come dell'innocente che è vittima del ben pubblico, il quale *contrappone* un complesso di diritti risultanti dai di lui rapporti d'innocenza a quelli del pubblico; ma per lo contrario dir si può ch' egli col suo delitto *attiri* in certo modo la Società contro di se, e le porga *nuda*, e sgombra da ogni diritto *contrastante* o parte o tutta la latitudine del proprio ben essere, a norma di quello che esige la tranquillità e sicurezza sociale.

CAPO XV.

Ragguaglio del Diritto Penale col Diritto di Difesa.

§. 280. Ho detto che il diritto penale non è in sostanza che diritto di difesa (§. 252). Riscontriamone i caratteri.

È chiaro in primo luogo che il diritto di difesa involge nella sua nozione come requisito *di fatto*, che da un canto vi sia un' *offesa*, e chi la reca o intenta; dall' altra un *danno*, e chi lo soffre, o è in pericolo di soffrirlo.

Ora abbiamo dimostrato che in Società, ammessa l' *impunità* dei malvagj, i quali o sono in disposizione, o pure si determinerebbero *infallibilmente* ad esserlo, si effettuerebbe certamente ogni sorta di delitti (§. 245 fino al 251).

Ma un delitto certamente futuro, è un *male* certamente futuro per la Società.

Un male che certamente sovrasta è un vero *pericolo*.

Dunque un delitto certamente futuro, equivale ad un *attentato* attuale.

E per conseguenza l' *impunità*, la quale ad un tempo n' è cagione e segno rappresentativo, equivale anch' essa ad un *attentato*, o ad una somma di attentati.

§. 281. Chiedete adunque nel diritto penale quale sia l' *offensore*? — Il futuro malvagio.

Qual *male* egli rechi o tenti? — Egli minaccia ogni sorta di danno e di delitti.

Contro *chi*? ovvero qual sia la persona ch'è in *pericolo*? La Società.

§. 282. Quando la difesa arriva a nuocere, fa d' uopo che come *risultato* della situazione d' ambe le parti, ne derivi la *necessità* nella parte assalita di apportare un male all' ingiusto avversario, a fine di allontanare quello ch' ei vorrebbe arrecarle (§. 49, 55).

Che un *risultato* naturale della situazione della Società con i futuri malvagj sia la *necessità* di infliggere la

pena al delinquente, lo abbiamo dimostrato (§. 252, 253, 254, 255, 255, 256, 257, 258).

§. 283. Lo stato *morale* del delinquente punito in Società *assomiglia* perfettamente a quello dell'aggressore respinto colla difesa diretta. Imperocchè questi *perde* veramente il diritto d'essere rispettato dall'assalito nella vita, e con più forte ragione negli altri beni, senza ch'egli possa contrapporre verun diritto contrastante (§. 36, 37, 38, 57).

Il delinquente in Società *perde* questo medesimo diritto, e nella medesima maniera (§. 279).

§. 284. Perde l'aggressore il diritto alla vita ed agli altri beni, ma ciò se non *relativamente* alla persona ch'egli assale (§. 58, 66).

Il delinquente non lo perde *se non* relativamente al *corpo* sociale, che è interessato a punirlo (§. 273).

§. 285. Per ultimo, supposta in chi si difende la predetta *necessità* di offendere, fa d'uopo *presupporre* come essenziale e primario *requisito* ch'egli abbia un vero *diritto* a conservare, o ritenere quel tale stato, o quella cosa che si tenta distruggere o togliere (§. 49).

È evidente che senza questo diritto *fondamentale*, la difesa sarebbe un atto puramente *fisico*, nè acquisterebbe mai la qualità di *diritto*; e che egli è in forza di lui che essa assume un tal nome e carattere.

§. 286. Anche questo carattere si riscontra nella Società. Ella non ha il dovere di *sciogliersi* in faccia dei malvagj, e di rinviare i membri suoi in seno della barbara e micidiale solitudine, ma bensì è dotata di un vero *diritto* a conservarsi in istato di *aggregazione*, diritto figlio di un dovere, della stessa Natura (§. 188), che ha efficacemente voluto questo stato, e di fare il suo miglior bene, e quello d'ogni suo membro (§. 212).

Infliggendo adunque una pena, essa ha quel diritto *fondamentale*, per cui il di lei atto riceve la forma e il nome di *diritto*.

§. 287. Si riuniscono adunque nel diritto penale tutti i *caratteri* del diritto di difesa.

§. 288. Ma siccome la Società non lo esercita per allontanare semplicemente un'offesa *presente*, ma bensì lo pone in oprà contro di uno che commise un delitto *pas-*

sato, a fine di respingere con la pena altri attentati *futuri* (§. 260, 261), così attese tali mire egli non è un diritto di difesa *individuale e fisico*, come quello che si esercita nello stato di Natura, ma bensì *collettivo e morale*.

CAPO XVI.

Come debba intendersi che il diritto penale sia lo stesso *di quel di difesa*.

§. 289. Deve uno Scrittore aver cura che le nozioni da lui insinuate nella mente de' Leggitori sieno, per quanto si può, chiare, precise e conformi alla verità delle cose. Ecco ciò che mi obbliga ad una osservazione dopo il ragguaglio or ora fatto.

Il diritto di difesa, preso nella maggior sua ampiezza, è un diritto *generico* (§. 12, 49, II). Egli abbraccia quindi sotto la sua nozione tante *specie* ed *individui*, quante vi sono maniere specifiche ed individuali colle quali può esistere. Infatti nello stato di naturale indipendenza ne abbiamo distinte fino a *tre* (§. 49, I, II, III).

Il diritto penale è anch' egli una *specie* di diritto di difesa, diversa però da tutte le altre dapprima annoverate, attesa la diversa maniera di nascere e di esistere ch' egli ha. Le maniere sue *individuali* nascono, e si distinguono dalle circostanze che producono, e diversificano le varie pene che s' infliggono contro ai delinquenti.

Allorchè adunque dissi che il diritto penale è diritto di difesa, io non poteva intendere che egli fosse lo stesso diritto di difesa, cioè la stessa *specie* o lo stesso modo di essere del diritto di difesa competente ai Selvaggi dello stato di Natura, e con lui si confondesse, ma solo ch' egli si riferiva allo stesso *genere*, sotto del quale quello si riduceva.

Ma perciò appunto che ad un tal genere si riferiva, verificare si dovevano in lui quei caratteri, in vigore de' quali sotto di esso si comprendeva; e dovevasi quindi dimostrare aver egli *comuni* colle altre specie quelle stesse cagioni, attributi e nascimento, che danno l' origine ed il temperamento, dirò così, al diritto di difesa in *genere*.

Ecco precisamente lo scopo del precedente Capo, e ciò che io intendeva, allorchè *ragguagliai* il diritto penale col diritto di difesa.

CAPO XVII.

Dubbio da schiarire circa l' origine e i caratteri del penale diritto.

§. 290. Mi sarei io mai ingannato nell' assegnare l'origine e la generazione del penale diritto? Avrei forse ommessa o dimenticata qualcuna delle *sorgenti* d' onde egli deriva? Chi sa, se essendomi io più occupato nel verificare la sua *esistenza* che a discernere partitamente tutte le cagioni e gli elementi generanti, non me ne sia sfuggito qualcheduno? Come accertarsi che ciò non sia avvenuto?

Parliamo in una maniera più applicata al nostro proposito. Ho detto che il diritto penale è una specie di diritto di *difesa* (Cap. XV). Ma è egli poi *unicamente* diritto di difesa?

§. 291. Se egli nol fosse schietto schietto; se qualche altra cosa vi si mescolasse che lo rendesse d' un' indole *mista*, e che da diversi altri principj ripetesse l'origine sua, non è egli vero che la *natura* di lui, la *estensione*, i canoni che ne dirigono l'*uso* non potrebbero essere più esattamente gli *stessi* di quelli del diritto di difesa? Anzi per lo contrario è ben evidentè che tutte queste cose avrebbero dovuto derivare in una maniera *composta* dell' indole diversa dei principj produttori.

§. 292. Chi sa adunque ch' egli aver non potesse un altro o più tardo o più sollecito momento di *nascita*? Chi sa ch' egli non avesse diversi altri *attributi*, diverso grado di *forza* e di *estensione*?

Quanti *diritti* pertanto o di *più* o di *meno* assegnati alla Società per sua tutela? Niuno può ignorare che i risultati è forza che sieno *diversi* in proporzione della diversità degli elementi *combinati*?

In qual guisa pertanto, io lo ripeto, assicurarsi senz' ombra di dubbio, che *null' altra* cosa v' abbia parte atta a produrre le differenze che temiamo?

§. 293. Mi pare che se facessimo prova di smenticare le idee *particolari* che entrano nella composizione del mio sistema, ritenendo solamente que' principj evidenti ed *universali*, *certi* in qualunque siasi sistema, ed in ogni parte della scienza di diritto, e se combinassimo quindi tali principj con quel *carattere* sempre mai costante ed essenziale alla pena che non può essere negato da verun essere ragionevole senza distruggerne la *nozione*; e se da tali principj in tal guisa combinati *risultasse* unicamente un diritto di difesa tal quale l'abbiamo già proposto e dedotto fin qui, noi avremmo una *prova* che ci assicurerebbe, non solo che la *derivazione* da noi segnata del penale diritto sia la vera, ma l'*unica* altresì: e perciò che il *carattere* di lui sia *senza* mistura alcuna semplice ed inalterabile di diritto di difesa.

§. 294. Ecco ciò che io vado a tentare, e le ragioni che mi vi spingono.

Il Leggitore ben s'avvede che così si dà la prova a tutta la catena analitica delle idee fin qui connessa e protesa, nella stessa guisa che si dà la prova ad un calcolo aritmetico per accertarsi della di lui esattezza.

§. 295. Egli è altresì un ripigliare in certa guisa la cosa dal capo, ma in una maniera rapida e *compendiata*, e che perciò richiederà somma attenzione.

§. 296. L'oggetto contuttochè assai *connesso* con quello, che fino al presente abbiamo avuto in mira, è però *diverso*; perchè se per l'addietro l'analisi doveva aggirarsi fra i principj del diritto per iscoprire se egli *esisteva*, ora lo suppone esistente per cercare esclusivamente della *maniera* e delle *cagioni* che lo caratterizzano in guisa da esser certi che non siavene verun' *altra*. Entriamo in materia.

CAPO XVIII.

Il Diritto penale è unicamente *Diritto di difesa*.

§. 297. Ogni pena involge nella sua nozione la *sottrazione* o totale o parziale del ben essere di colui che la soffre.

§. 298. Ma *ogni uomo* ha diritto alla conservazione e felicità propria (§. 11).

Dunque, dato che s'infligga *giustamente* una pena, deve competere alla Podestà punitrice un diritto *più forte*, al quale quello del punito deve o in tutto o in parte sagrificarsi.

§. 299. Ma *eguale* è in ogni uomo il diritto di esistere e di essere felice (§. 10, 11).

Dunque si deve supporre che nella Podestà punitrice sopravvenga un *aumento* di diritto, o vero ed *assoluto* al di sopra di quello del Punito, o un aumento *relativo* in vigore d'una diminuzione di diritto in quest'ultimo, fa d'uopo supporre una *cagione* di tutto questo.

§. 300. Ora, questa *cagione* si troverebbe ella nel sistema *generale* ed assoluto delle Leggi di Natura senza aver riguardo ad alcuna circostanza *di fatto*?

§. 301. Ma la natura ha data a tutti gli uomini una *simile* morale *costituzione* (§. 10).

Dunque il *fondamento*, su del quale si appoggiasse quest' aumento, sarebbe *comune* a tutti gli uomini.

§. 302. Dunque sarebbe *eguale* tanto nel Punitore quanto nel Punito.

Dunque anche il *diritto* a sminuire il ben essere dell'altro, che indi ne nascerebbe, sarebbe in ambi *eguale*, ciò che è in ipotesi *assurdo*, e ridurrebbe le partite *eguali*.

§. 303. Dunque *dobbiamo* rintracciare la *cagione* unica della superiorità di diritto della Podestà punitrice nel *fatto* dell' uomo.

§. 304. Quindi le due quistioni accennate (§. 299) si presentano da sciogliere.

Questa superiorità consiste ella in una vera *addizione assoluta* di energia, restando cioè nel Punito il diritto di ben essere nello stato suo *naturale*? O piuttosto questo diritto *diminuendosi* nel Punito, e rimanendo egli nella Podestà punitrice nel grado suo *naturale*, viene a diventar superiore a quello del paziente? Prima quistione.

Seconda quistione — Come accade egli ciò?

§. 305. La Natura diede *eguale* diritto ad ognuno alla *massima* compossibile felicità (§. 11).

Ciò che è massimo ed eguale non ammette *incremento*.

Non è in podestà dell' uomo il *cangiare* la propria natura e gli attributi e i rapporti che ne derivano.

Dunque, supponendo che nel Puniendo *restino* intatti e nel grado loro *naturale* e primitivo i diritti di esistenza e di ben essere, egli non potrebbe *dare* per un suo *fatto* alla Podestà punitrice, nè questa a se medesima un vero ed assoluto *aumento* di diritto ad esistere meglio, o a nuocere ad altri.

§. 306. Dunque, ritenendo sempre il principio che nella Podestà punitrice vi sia una *superiorità* di diritto (§. 298), essa non potrà risultare che da una *diminuzione* accaduta nel Puniendo, o sia essa sarà una superiorità *relativa*.

§. 307. Ma *come* ciò si produce? — Seconda quistione (§. 304).

Riteniamo che la *cagione* unica è un fatto dell' uomo (§. 305).

Ma questo fatto o è giusto o ingiusto. Se è *giusto*, cioè munito di diritto, non viene adunque a *restringere* l' estensione del diritto altrui.

§. 308. Dunque non *sagrifica* nè il bene, nè il diritto della Podestà punitrice.

E supposto anche vi fosse qualche *urto*, non vi sarebbe *ragione*, per cui l' uno dovesse cedere all' altro, perchè sono *eguali* (§. 299).

§. 309. Se è *ingiusto*: o che è pregiudiziale all' altrui ben essere, o no.

Se non *nuoce*; dunque siccome l' altrui diritto non soffre nella estensione dell' *oggetto* suo nè *restrizione*, nè diminuzione, così egli non potrebbe *collidere* il diritto del Puniendo, nè urtarlo, e sagrificare o in tutto o in parte il di lui ben essere.

§. 310. Dunque, se fosse possibile *comporre* l' interesse della Società con quello del Puniendo, non sarebbe *lecito* a lei lo sminuire il ben essere di questi.

§. 311. Dunque, ritenendo il supposto, che *competa* alla Podestà punitrice il diritto penale, da' precedenti raziocinj si deduce, che *unicamente* in vigore di un fatto a lei ingiustamente *dannoso* ella acquista la indicata *superiorità* di diritto, vale a dire il diritto penale.

§. 312. Ma un atto dannoso suppone necessariamente un *oggetto* a cui si fa nocumento, e l'*agente* che lo reca.

È dunque necessario *presupporre* e l'uno e l'altro nella Società, ed altresì è d'uopo supporre che in questo stesso oggetto, *combinato* coll'atto nocivo del Puniendo, esista la *cagione* della detta superiorità, o sia del diritto penale.

§. 313. Ma l'*essenza*, l'effetto d'un atto ingiustamente dannoso in chi *lo soffre*, tutto quanto consiste nell'ingiusta diminuzione o privazione del proprio ben essere.

In un attentato poi ingiusto e nocivo consiste nel sentire che *si tenta* o l'una o l'altra di queste cose.

La cosa *essere non può* altrimenti, poichè un'ingiusta *sottrazione* non può essere che *privazione*, o sia una negazione fatta, o tentata di una cosa.

§. 314. Dunque se la detta negazione fosse essa stessa *cagione* di diritto penale, produrlo dovrebbe in quanto è una vera *negazione*.

§. 315. Ma una *negazione*, nel soggetto in cui ritrovasi, *da se* produr non può diritto veruno, perchè è precisamente un *nulla*.

§. 316. Dunque è mestieri supporre che questo atto ingiustamente dannoso sia, non causa *efficiente*, ma unicamente *occasionale* nella Podestà punitrice dell'aumento predetto *di diritto*, o sia del diritto penale.

§. 317. Dunque è necessario supporre in lei un'altra facoltà *matrice*, o sia un fondo materiale, d'onde debba sorgere il diritto penale che ne sia la sola cagione veramente *reale*, o produttrice attiva.

§. 318. Ma se non si avesse diritto a *conservare* intatto l'oggetto, al quale l'atto ingiusto nuoce, nè l'atto nocivo sarebbe *ingiusto*, nè l'oggetto stesso potrebbe essere produttore di un diritto *contrario* all'atto nocivo; diritto che nasce appunto perchè l'atto stesso *nuoce* (§. 311). Questa è una proposizione che non abbisogna di essere dimostrata, poichè si tratta di oggetti fra di loro *correlativi*.

§. 319. Dunque devesi supporre nella Società 1.° un vero ed incontrastabile diritto a *conservare* il proprio ben essere nella sua naturale ampiezza; 2.°, e che que-

sto diritto sia l' *unico* essenziale principio *produttore* del diritto penale.

§. 320. Dunque ritenendo lo *scopo* unico ed immutabile che risulta dalla di lui essenza medesima, o sia dalla di lui *nozione*, è forza conchiudere che lo scopo *unico* per cui egli diventa *penale*, sia d' allontanare, o *respingere* ogni nocumento al ben essere di colui a cui desso diritto appartiene.

Egli dunque riguarda unicamente l' *avvenire*.

§. 321. Abbiamo detto che se fosse possibile di *comporre* il ben essere della Società con quello del Puniendo, non le sarebbe lecito sminuire il di lui ben essere (§. 310).

Dunque si ricerca questa *incompossibilità* di ben essere della Podestà punitrice con quella del Puniendo, quale *necessario* requisito per esercitare l' atto penale.

§. 322. Ma data la *incompossibilità* di coesistenza di due cose, se vuolsi ammetterne una a preferenza, ciò rende *necessaria* la non esistenza dell' altra.

Dunque un requisito di fatto dovuto all' atto penale sarà la *necessità* della pena, a fine di conservare il ben essere della Società punitrice.

§. 323. Ho detto che quando la Società esercita il diritto penale, devesi ammettere che *precedentemente* ella abbia acquistata quella superiorità di diritto, d'onde risulta la relativa *diminuzione* o perdita nel Puniendo (§. 298, 299).

Dunque è mestieri supporre il *fatto* ingiusto nocivo che n' è cagione (§. 311) di già *accaduto*.

§. 324. Ma se, come è stato dimostrato, compete alla Società tale superiorità *unicamente* ad oggetto di conservare il suo ben essere, *respingendo*, cioè ogni attacco ingiusto e dannoso che tendesse a sminuirlo (§. 319, 320); se l'oggetto finale della pena è nell' *avvenire* (§ 320), dunque è forza supporre che l'atto pernicioso *non sia* per anche accaduto; ora come ciò si combina colla precedente opposta e contraddittoria proposizione, che il penale diritto cagionato sia da un atto *già consumato* (§. prec.)?

Ecco quello che non ho per anche messo in chiaro, seguendo il filo di *que' soli* principj generali assunti in

questo Capo, i quali se sono veri *da se soli* debbonci condurre alle medesime leggi, e a quei risultati che abbiamo somministrati nel resto dell' opera.

§. 325. Riduciamo la questione a' suoi termini più semplici. Il delitto, in vista del quale esiste, e si esercita il diritto penale, è già *consumato*, o solamente *futuro?*

Se è *effettuato*, il dolore di un uomo non potrebbe *disfarlo*. Si noti che qui parliamo di *pena*, e non di risarcimento di danno.

La Podestà punitrice non avrebbe dunque in vista di esso, *diritto* veruno alla pena (§. 322).

Dunque è d' uopo supporre il delitto *futuro*.

§. 326. Ma la pena debb'essere *necessaria*, per esser giusta (§. 322). Essa s'infligge contro un *determinato* uomo.

Dunque è d'uopo supporre che l'*impunità* di questo determinato uomo possa seco recare per naturale ed *infallibil* legge il delitto, e quindi ciò renda *necessaria* la pena.

§. 327. Ma la giustizia e le virtù sociali per loro natura *non possono* giammai nè in presente, nè in avvenire produrre il delitto, perchè tutte le loro determinazioni sono ne' rapporti dell' *ordine* morale.

§. 328. Dunque, all' esercizio dell' atto penale, è forza presupporre il Puniendo *delinquente*, o in prossima *dichiarata* disposizione a consumare il delitto, o sia fare un *attentato*.

Nel primo caso deve l' *impunità*, per natural conseguenza, trar seco altri delitti nell' avvenire.

Nel secondo, fare con morale *certezza* temerne l' esecuzione.

§. 329. Dunque all' esistenza ed all' esercizio dell' atto penale, richiedendosi sempre almeno *due* atti ingiusti nocivi, o sia due *delitti*, uno in *passato*, l' altro nell' *avvenire;* l' uno commesso dal Puniendo, l' altro da commettersi da' malvagj, o dal reo stesso contemplato nell' avvenire, *nel caso* sempre che colui che fu reo, andasse *impunito;* l' uno quale condizione necessaria e causa *occasionale* della pena, l' altro quale *oggetto* che per mezzo della pena vuolsi schivare, infine uno occasione della pe-

na *perchè* l' altro n' è oggetto, o sia motivo, e questo *motivo* perchè nocivo alla Società ingiustamente.

§. 330. Ecco pertanto conciliate le due proposizioni, fra le quali sembrava sorgere contrasto (§. 324).

§. 331. Per ultimo, allorchè taluno si rende *degno* di pena, si pone in situazione di fare la propria distruzione, o sciagure *necessarie* alla Società, mediante un atto *proprio* di lui, ed *ingiusto* e nocivo, cioè dannoso e sprovveduto e contro diritto (§. 328, 329).

Dunque in favore della conservazione della sua vita o dei beni, non potrebbe il delinquente contro alla Società punitrice *opporre* diritto veruno contrastante.

§. 332. Se il mio Lettore non è stato capace di abbracciare la catena intera de' raziocini contenuti in questo Capo, se non ha potuto seguirne la connessione, sentirne la forza, vederne la comune convergenza ad un solo punto, benchè gli presentassi la proposizione che *unicamente* diritto di difesa è il diritto penale, come una conseguenza del fin qui detto, egli più la crederebbe sulla mia parola, di quello che esserne convinto in forza della mia dimostrazione.

Quindi, per la stessa ragione, sarebbe superfluo riassumere i caratteri, lo scopo, e le cagioni del diritto stesso somministrateci nel nostro ultimo tentativo, presentarne il tutto in un punto di vista unito e paragonarlo ai caratteri costituenti ed alle circostanze produttrici il diritto di difesa per mettere nel suo maggior lume la verità dell' enunciata conseguenza.

Per gli altri Lettori poi di maggior forza ed estensione d' intendimento, è tanto visibile la rassomiglianza, o, dirò meglio, l' *identità* di tutti questi requisiti con quelli della *difesa;* risalta in ogni passo così vivamente l' unica ed esclusiva tendenza de' principj universalissimi assunti da noi a produrli, che la verità della conseguenza non abbisogna di ulteriori cure per essere pienamente dimostrata, anzi, per parlare con maggiore esattezza, parmi dimostrato *il Diritto penale non essere altra cosa fuorchè il diritto di difesa modificato dalle circostanze sociali,* o sia una *specie* del diritto generico di difesa.

CAPO XIX.

Idea distinta del Magistero penale.

§. 333. La più ovvia idea di *difesa* altro concetto non presenta fuorchè quello di una *guerra*. Forze fisiche in movimento respingono assalti fisici. Questo concetto può forse convenire alla pena?

§. 334. Che cosa vogliamo noi ottenere? Prevenire l'eruzione del delitto (§. 261, 282). Ma come *prevenirla* se non vi opponete alle *cagioni?* Come vi opporrete alle *cagioni* senza agire sull'uomo *interiore* e senza rattenerne gl'impulsi criminosi?

§. 335. Dunque la forza *repellente* della *pena* preveduta deve vincere la forza *impellente* al delitto immaginato. Dunque deve troncare, dirò così, le braccia all'uomo interiore tentato a delinquere, come nella *difesa fisica* s'infrangono le forze di un aggressore.

§. 336. Egli è vero che tutto ciò non si fa in una maniera e in un mondo *visibile;* ma in una maniera e in un mondo *invisibile*. Egli è vero che ciò non si fa con istromenti e con forze *materiali*. Ma egli è vero del pari che il *magistero* e l'*intento* sono quegli stessi della difesa.

Dunque quanto al magistero e all'intento (nell'ipotesi che la *minaccia* della pena possa essere *operativa*) il diritto penale altro non è che diritto di difesa.

§. 337. Proseguiamo. Nell'aggressione veggo un delinquente che attenta alla sicurezza d'un suo simile. Ma nel magistero penale preveniente il nemico dov'è?

Rispondo che il nemico è in *tutti* quelli che senza il timor della pena certamente ingiurierebbero. Il nemico è nella sempre presente, sempre spiegata, sempre minacciante *intemperanza* morale di uomini avvicinati ed in iscambievole commercio (§. 243, 244, 245, 250, 280).

Dunque il magistero penale non è nè *individuale* nè *temporaneo;* ma è *universale* e *perpetuo* a tutta una società.

Dunque, tanto nella sua azione *preveniente,* quanto nel suo *effetto finale* debb'essere *comune e perpetuo*.

Notate questo punto cardinale per la legislazione. Tutte le difficoltà cessano coll' *adequato comune*.

CAPO XX.

Delle condizioni essenziali onde effettuare il legittimo magistero penale.

§. 338. Fu dimostrato che la pena debb' essere *necessaria* per essere giusta. Ma se in effetto risultasse *frustranea* potrebbe riescir mai *necessaria?*

La necessità di una pena impiegata come *mezzo*, essenzialmente suppone essere la pena mezzo *esclusivamente* efficace all' intento proposto.

Dunque essenzialmente esclude il supposto della sua *inutilità*, di modo che se non fosse efficace ed esclusivamente efficace, dessa non servirebbe alla *difesa* della società, e risolverebbesi in un inutile tormento del colpevole. Dunque sarebbe doppiamente ingiusta.

§. 339. Ma affinchè una pena possa essere operativa come mezzo *preveniente*, è necessario ch' ella possa *colpire* l' uomo interiore colla minaccia (§. 335, 336).

Ora domando come si possa eseguire la funzione di colpire così l' uomo *interiore?*

Rispondo che ciò si fa col *parlare alla mente* onde agire sulla *volontà* in modo che la forza repellente della pena temuta vinca la forza impellente del delitto immaginato.

§. 340. Ma *chi* parlar deve alla mente di ognuno fuorchè la *società* che può e deve punire? *Come* parlare alla mente senza parlare agli occhi ed agli orecchi? Come farsi *intendere* senza la *cognizione*, in chi ascolta, del senso delle parole, e della forza della minaccia? Come farsi *ubbidire* senza la *facoltà* in chi ascolta di conformarsi al comando?

Dunque il magistero penale preveniente suppone essenzialmente:

I. Un' *intimazione* per parte della società, in forza della quale ogni suo membro vegga alla esecuzione del delitto annessa *certamente la pena:*

II. La *capacità* in ogni membro ad *intendere* questa

intimazione e ad associare l' irrogazione della pena all' esecuzione del delitto:

III. La *facoltà* fisica e morale in ognuno di questi membri a *conformarsi* a questa preconosciuta intimazione: lochè appellasi *moralità*.

§. 341. Ma se conosciuta la minaccia penale si potesse nutrir lusinga di poterla sfuggire, non è egli manifesto che la *forza repellente* preventiva riescirebbe *frustranea?* Sebbene non possa aver luogo la *certezza* dell' *impunità,* può aver luogo una maggiore o minore *probabilità* di sfuggire la persecuzione, sia in ragione della più facile o più difficile scoperta del delitto, sia in ragione della maggiore o minore facilità a sottrarsi; sia in ragione della maggiore o minore speranza di far deviare la potenza punitrice.

Dunque nella penale economia conviene computare i *limiti insormontabili* della potenza umana sì nello scoprire la verità, e sì nel vegliare prima o nell' inseguire dopo il delinquente.

§. 342. Questo non è ancor tutto. Un inconsiderato rigore, o un inconsiderato sistema di prove può riescir funesto in vista dei limiti necessarj dell' umana potenza, e provocare a maggiori delitti per procacciare un più sicuro varco all' impunità, come vedremo a suo luogo.

Dunque non è possibile sempre effettuare tutto il diritto penale *specolativo;* ma conviene contemperarlo colla vista di non partorire un male maggiore per volerne reprimere o prevenire un minore.

§. 343. Volendo quindi raccogliere le condizioni essenziali onde effettuare il legittimo magistero penale, risulta che la pena debb' essere giusta nel suo oggetto; necessaria nel suo motivo; moderata nella sua azione; prudente nella sua economia, e per quanto si può certa nella sua esecuzione.

I. *Giusta* nel suo *oggetto*, vale a dire, non colpire che quelle azioni ed ommissioni le quali violano un perfetto dovere sociale, od i sussidj della comune sicurezza.

II. *Necessaria* nel suo *motivo*, vale a dire, che non se ne possa far di meno atteso che ogni altro mezzo non penoso riescirebbe frustraneo.

III. *Moderata* nella sua *azione*, vale a dire, che non pecchi nè per eccesso nè per difetto onde non ledere i diritti del punito o compromettere la sicurezza della società.

IV. *Prudente* nella sua *economia*, vale a dire, non provocare un male maggiore volendone allontanare un minore.

V. *Certa* per quanto si può nella sua *esecuzione*, vale a dire, non fomentare la lusinga dell' impunità con una trascurata vigilanza, con una cieca indulgenza e con un' incauta procedura.

CAPO XXI.

Della Pena di morte.

§. 344. Due parti aveva la quistione promossa nel §. 225. La prima se abbia la Società diritto di far soffrire un qualche male all' omicida, e la seconda se abbia diritto di punirlo anche *colla morte*.

Al primo quesito parmi abbastanza soddisfatto, mercè quello che abbiamo scritto fin qui.

§. 345. Per rispondere adequatamente al secondo, converrebbe discoprire prima quale sia la vera *norma*, e d'onde desumerla per trascegliere e proporzionare le pene, ed indi venendo al *particolare*, determinare, se è possibile, quale sia la giusta pena dell' omicidio.

Ma egli si scorge di leggieri che tale ricerca ci farebbe di soverchio divergere dallo scopo che ci siam prefisso, qual è l' *esistenza* e l' *origine* del penale diritto, e non la *norma* e *misura* delle pene. Pure siccome per altri titoli ci verrà reso quest' ultimo soggetto necessario, come tosto vedrassi, così ci converrà, almeno di volo, entrare nelle indagini ch' egli richiede.

§. 346. Quello ch' è innegabile e risulta dal fin qui detto si è, che *se* la pena di morte è *necessaria* per trattenere gli uomini non solamente dagli omicidj, ma da ogni altra maniera di delitti, ella sarà altresì pienamente *giusta*, e la Società avrà un vero diritto ad infliggerla. Io lo ripeto, supponendo il *fatto* della neces-

sità, che essere non può che fatto (§. 282, 303, 311), il *diritto* d' irrogare la pena mai sempre l'accompagnerà, perchè ne preesiste il fondamento ne' più sacri e primitivi diritti della natura umana. Io l'ho già dimostrato (*).

§. 347. Avverto però che questa sola *cosa* ci sarebbe permessa affermare, ancorchè entrassimo nei particolari del diritto penale in *ispecie*, nè sott'occhio avessimo un dato popolo, ma *tutto* il genere umano.

Dico di più: qualunque esame o calcolo si tentasse, discendendo al *particolare* delle diverse specie di pene, non risulterebbe alla fine giammai che la data pena *sempre* ed *universalmente* dir si dovesse proporzionata e giusta per un tal dato delitto.

Più sotto vedremo se tutto questo sia vero. Ora ci è mestieri passare ad alcune altre investigazioni necessarie per molti aspetti a questa Parte.

CAPO XXII.

Il diritto penale appartiene solidamente *a* tutta *la Società.*

§. 348. Tutta la Società ha diritto di punire il delinquente, perchè *tutta* la Società ha diritto a difendere se stessa ed i membri suoi dalle ingiurie de' malvagj (§. 222, 286).

Ma il fine della pena non è momentaneo, singolare e presente, ma solamente si versa ed estende su *tutto* il *futuro* (§. 241, 280, 281, 320, 329).

Dunque comprende *tutti* i misfatti che si possono commettere, e per conseguenza tende a difendere *tutte* le persone che ne possono venire offese.

§. 349. Ma nessuno attuale individuo in *particolare* può con certezza prevedere *se* egli in futuro verrà affrontato, e da *chi* e *come* lo sarà (§. 254).

Bensì la Società *tutta* con *sicuro* antivedimento,

(*) L'Autore ha dato un maggiore sviluppo a questa famosa questione nella sua elaboratissima Memoria » *Sulle pene capitali* ». Ved. pag. 501. (*Nota dell' Editore*).

conosce che lasciato il delitto impunito ne verrebbe in *futuro* turbata e distrutta (§. 248, 249, 250, 251, 256, 257).

Dunque niuno preso *singolarmente*, e in disparte da tutto l' aggregato, può essere interessato *a preferenza* d' ogni altro a decernere ed irrogare la pena ai misfatti.

§. 350. Dunque il diritto penale è di *unica* spettanza di *tutto* il Corpo sociale, ed è propriamente della specie di quelli che altrove denominammo *solidali* ed universali della Società (§. 277, II).

CAPO XXIII.

Della difesa *personale diretta d' ogni Individuo in Società*.

§. 351. L' uomo è realmente lo *stesso* nello stato di Società e nello stato di Natura (§. 189).

Il ben essere dell' uomo non fu *ordinato* alla conservazione dello stato sociale, ma bensì lo stato sociale fu dalla Natura ordinato alla conservazione e al ben essere dell' uomo (§. 187, 192).

Dunque l' uomo, avendo prima di passare in Società il diritto di difesa come *mezzo necessario* alla propria conservazione e al proprio ben essere (§. 12), egli lo riterrà anche in Società col vigore istesso per tutti que' casi, ov' ella nol difenda da qualche male o da quella molestia *irreparabile*.

§. 352. Dunque l' uomo in Società ha per propria difesa quelle stesse forze *particolari*, delle quali egli era munito nell' insociabilità, *più* le forze riunite della Società tutta da dirigersi sempre a norma della necessità.

§. 353. Dunque, nel passaggio dalla solitudine alla colleganza, il diritto di preservazione di lui non si restringe, ma anzi acquista la maggiore sua *estensione*. Egli non perde, o si spoglia del diritto di difesa personale, ma per lo contrario ne *acquista* uno di più.

Così da una parte il diritto di punire essendo riservato solo *a tutto* il Corpo sociale in solido, ed il diritto della necessaria ed indispensabile presente difesa essendo conservato al privato, si viene in tal guisa:

I. A provvedere maggiormente alla preservazione del ben essere pubblico e privato, come è evidente dal fin qui detto.

II. Il diritto in ogni sua maniera è munito della *forza* necessaria al suo esercizio. Il privato infatti non poteva sicuramente avere una forza che superasse le resistenze e le sorprese dei molti facinorosi. E quindi doveva per necessità giovarsi de' sussidi de' colleghi componenti l' aggregato sociale.

III. Il fermento dell' odio e l' espansione della *vendetta* personale, avrebbe certamente fatto eccedere sempre i confini della *giusta* moderazione, se ai privati fosse stato concesso il diritto d' infliggere delle pene. *Neque enim cuiquam mortalium injuriae suae parvae videntur*, diceva Sallustio.

IV. Ma ciò non è tutto. Non bastava che le Leggi naturali disarmassero l' offeso. Per un fomento troppo funesto, ma comune alle passioni umane, l' ira non si spegne in petto dell' offeso, fino a che l' ingiuriante non abbia subìto quel male, il quale sembra che rimetta fra entrambi quell' eguaglianza, che fu lesa ingiustamente da lui (§. 67), la violazione della quale sembra irritare il cuore umano fino dalla fanciullezza. Così il vendicativo vede nella Società il ministro del suo risentimento.

Quindi s' egli è tanto crudo da godere della pena, e di usurparsi col cuore la vendetta delle Leggi (come dicea un Poeta latino): se le di lui viscere infuocate dalla bile lo pungono di stimoli ardenti a nuocere, egli si *disbrama* intanto o collo spettacolo completo del supplicio del Reo, o colla collisione della compassione.

Ma se la società, disarmando il privato offeso, non assumesse in se questa specie per lui di vendetta, nel tempo però ch' ella, simile alla Divinità, cui non l' ira, ma la ragione sola muove a punire, e le mire della sola *pubblica* sicurezza rendono *imparziale*: se, dico, non supplisse, o non desse sfogo con questo; allora la collera privata ritenendo il suo primo vigore, trascorrerebbe con violenza a farsi ragione da se, e ricolmerebbe la Società di una *riazione* vendicativa, non mai soddisfacente, spesso funesta, e sempremai terribile.

Che bella connessione ed armonia! Quale perfetta e ragionata economia è distribuita in tutto l'ordine morale di Natura! Quale convergenza che schiva le collisioni ad un solo centro! E questo centro è il miglior essere dell' uomo.

CAPO XXIV.

Delle Convenzioni *riguardanti il diritto penale*.

§. 354. Alcune centinaia di selvaggi si adunano per vivere in colleganza, e goderne gli avvantaggi. Ognun di loro prescrive a se stesso di prestarsi a quegli *ufficj*, senza dei quali non vi potrebbe essere Società, ed i quali sono necessarj alla di lei continuazione e prosperità. — Ognuno però si prefigge, anzi altamente dichiara; che se mai a lui avvenisse di cadere in qualche delitto, di ***non voler*** soggiacère a pena veruna, e non intende di trasferire nè all' aggregato sociale, nè ad alcuno di lui individuo diritto veruno su di questo oggetto; ben lontano dal voler sottomettersi a verun atto di un Potere punitore. Ora chieggo io; dopo tale dichiarazione competerebbe egli *tuttavia* alla Società il diritto penale?

§. 355. Invece mi si dica: qualunque dichiarazione o protesta altrui può essa giammai *togliere* a me quel diritto, del quale la Natura mi dotò alla vita ed alla felicità (§. 213)?

Ora, siccome abbiamo dimostrato in tutta quest'Opera, che il diritto penale compete alla Società in virtù del diritto *di difendere* i membri suoi, e di ***conservare*** se stessa quieta e felice in istato di aggregazione.

Dunque deducesi apertamente, che malgrado una tale vana e mal intesa dichiarazione, l'unione sociale ***avrebbe tuttavia*** il diritto a punire i misfatti, e l'avrebbe nella maggior sua estensione (***vedi*** §. 213 e seg. fino al 220).

§. 356. Ciò parmi che sentir dovevasi fino al primo momento della scoperta di questo diritto. Infatti siamo giunti ad essa senza fare giammai menzione di convenzioni di sorta veruna, ed in vece tutto abbiamo derivato dallo stato e dall' indole *reale* delle cose.

CAPO XXV.

Continuazione.

§. 357. Superflue pertanto sono le convenzioni degli individui della social colleganza, affinchè ella acquisti il diritto penale.

§. 358. Giovano però assaissimo per il *fatto*, cioè per l'*esecuzione* del diritto istesso, in quanto che realmente sottomettono la volontà degli uomini alla giusta regola morale (§. 213 fino al 218).

§. 359. È quindi agevole inferire qual giudizio recar debbasi della opinione di coloro (e questa è assai comune), i quali ne' *patti* e nelle *rinuncie* de' singolari componenti la Società ravvisarono la cagione *unica* e primitiva del diritto di punire i delitti.

CAPO XXVI.

Analisi sull' ultima maniera *del nascimento del diritto penale*.

§. 360. Senza le convenzioni, e col variar solo delle posizioni di *fatto*, si cangia il tenore dei diritti dell' uomo (§. 191). *Tacite* o supposte appellate vennero dagli scrittori di diritto quelle obbligazioni e facoltà, le quali in tal guisa egli contrae.

È vero che il diritto penale sorge solamente in seno della Società (§. 335, 336), ma è altresì vero ch' egli tutto si appoggia sullo stato reale delle cose (§. 355, 356).

Ora l' uomo è realmente lo *stesso*, tanto nello stato di natura, quanto nello stato di Società. Il fondamento primo, sul quale *tutti* si appoggiano i diritti umani, è un *solo* e lo stesso, ed è intimamente radicato nell' umana natura, tanto nello stato di solitudine, quanto in quello di colleganza (§. 129, 141).

§. 361. Si potrebbe adunque forse dire, che il diritto di punire nasca in Società, mercè una *modificazione* di uno o più diritti *anteriori* allo stato sociale?

Ecco l'opinione di qualche Scrittore. Esaminandola,

non a dir vero per disputare, ma bensì per far distinguere, ed ispiccare con vieppiù di forza, ed atteggiare coll'ultima esattezza una particolarità ultima riguardante non l'esistenza, non l'indole, non il fondamento, ma la sola *maniera* della generazione del diritto penale. — Il concetto di questa maniera era già stato altrove delineato, e doveva esserlo quando scoprimmo l'esistenza di lui. Ma in allora le ricerche nostre essendo tutte dirette ad iscoprirlo se esisteva, o no, non in qual maniera egli nasca, così ciò che della maniera stessa allora fu detto, ebbe luogo solo per incidenza, ed in una guisa affatto *subalterna*. Ora la esattezza analitica richiede di finire e lumeggiare un tale abbozzo.

§. 362. Ripigliamo la quistione, e fissiamone precisamente lo stato. Se vuolsi sostenere che il diritto di punire sia un *modo* di essere di qualche *specifico* diritto anteriore allo stato sociale (il qual diritto anteriore si dovesse raffigurare come una sostanza suscettibile di modificazioni diverse), farebbe mestiere immaginare ch'egli nasca, ed acquisti la forma di diritto penale mercè di una *trasformazione*.

Infatti, avanti lo stato sociale, non esistendo egli sotto la forma di diritto *penale* (§. 355), nè esistendo nemmeno in verun individuo *singolare* componente, ed esistente nella già adunata Società (§. 349, 350), ma ritrovandosi soltanto nell'aggregato *intero* (§. 350), in virtù de' soli reali rapporti delle cose (§. 355, 356) comuni a tutto il complesso della Società, è forza, se ne vogliamo ammettere la sostanza ed il fondo, dirò così, esistente avanti la formazione della Società, che lo supponiamo in allora preesistente *implicitamente*, dirò così, e sotto di un' *altra forma*.

§. 363. Dunque è necessario supporre, che ad acquistare i caratteri specifici di *penale*, egli abbisogni di un *cangiamento*.

E per conseguenza che la *maniera*, ond'ei si palesa, e va ad investire il corpo sociale, consista propriamente in una *trasformazione*.

E che dessa in *ultima* guisa si operi in forza dei rapporti *reali* della pluralità degli uomini uniti.

§. 364. Ciò posto, senza divergere ad investigare

quali determinazioni, cangiamenti e fogge di svolgersi e di adattarsi, subire egli dovrebbe, nell' ipotesi che detta trasformazione avvenisse, io m' inoltro direttamente ad indagare, se tale guisa di figurare la maniera ultima di svilupparsi del penale diritto sia conforme alla verità, o no.

§. 365. Giusta le vere nozioni del diritto, l'accennata *metaforica* idea di trasformazione (e se voglionsi anche aggiungere le idee di *aggregazione*, oppur anche di perfetto *mescolamento* e confusione in una sola e pura massa) che possono mai significare? Quale idea si può mai formare di un diritto, che si trasforma, o di più diritti, che trasformandosi, ed unendosi non ne formano che un solo o per aggregato o per omogenea, e non discretiva sostanza?

§. 366. Un diritto *individuale*, cioè tal quale esistere può in natura, essere propriamente non può, che una cosa rigorosamente unica, semplice, *indivisibile* (§. 145).

Considerato *staccato* dal suo oggetto, ed in se medesimo, egli rassomiglia al punto matematico (§. 145).

Considerato poi riguardo all' *atto*, col quale egli ha relazione (poichè ogni singolar diritto è necessariamente *relativo*, come dall' enunciazion sola di esso apparisce), se in qualche guisa assomigliar si potesse ad un oggetto sensibile, egli lo si potrebbe alla linea matematica, che è una traccia indivisibile lasciata dal punto che scorre. L' uomo a cui egli appartiene, è il principio, dal quale la linea parte, l' atto ch' egli esige da altri, o che egli stesso eseguisce, è il fine a cui si arresta (1).

(1) Io ho detto se si potesse assomigliare a qualche oggetto sensibile: imperocchè a parlar precisamente non è il diritto o sia la giusta facoltà *morale* dell' uomo in quanto vi corrisponde nu' obbligazione altrui (la quale non è che la di lui libertà in quanto è *conforme* negli atti suoi ad una regola) che qui si assume, ma bensì la sola *relazione* di questa facoltà coll' atto suo.

Siami permesso il ripeterlo, dopo tanti eccellenti metafisici, e siami permesso il ripeterlo una volta per sempre: nelle teorie morali è necessario lo sbandire affatto i colori del-

§. 367. Siccome però i diritti, perciò appunto che sono per essenza *relativi* all' atto, tanto si distinguono, e son *diversi* fra di loro, quanto lo sono le azioni da esigersi o da farsi, così in vigore di una tale essenziale *unità* e semplicità rigorosa ed invisibile non potranno in verun modo trasformarsi, ma soltanto o essere come sono, o non esser più.

§. 368. Quindi nell' ipotesi di un *cangiamento* non è altrimenti il diritto di prima che passi ad esistere dopo in altra guisa; ma bensì un *nuovo* diritto che succede in luogo di un altro che prima esisteva.

§. 369. Dunque la maniera *ultima* di nascere del diritto penale, non può consistere nè in una trasformazio-

l' immaginazione. Io poi aggiungo, che ella è cosa pericolosissima usare delle idee metaforiche nelle teorie del rigoroso diritto, e nella esposizione delle verità di questa scienza. Quanti falsi raziocinj sono stati appoggiati su del solo vano prestigio di una immagine! E quante volte gli uomini ne sono stati la vittima! Gran che! Si dura anche troppa fatica a cogliere direttamente i nudi genuini lineamenti della verità, eppure essa si vuole o accennare indirettamente mercè le sole idee associate, oppure esibire, come per riverbero in una sensibile immagine, la quale d' ordinario non ne presenta che qualche leggiera traccia e grossolana rassomiglianza.

Io non condanno perciò ne' morali subbietti l' uso delle *similitudini*. Io stesso ne ho fatto uso, ed a momenti il praticherò. Esse anzi giovano mirabilmente ad illustrare qualche pensiero, il quale per la sua grande profondità, o per la sua molta finezza non sia all' intelligenza de' più de' leggitori approssimato. Ma di esse però non è lecito giovarsi, se non *dopo* di avere colle nozioni proprie e dirette annunziato l' oggetto primario, al quale esse si riportano. Imperocchè essendo egli di già stato esattamente circoscritto, e fedelmente delineato, quando sopraggiungono le similitudini, egli non soffre nè offuscamento, nè confusione; ma per lo contrario la di lui apparenza ne viene vieppiù ravvivata.

Ma porre una similitudine *a fianco* di una nozione distinta, è ben altra cosa che il frammischiare, ed introdere tratti sensibili e materiali *entro* il disegno stesso delle nozioni, che compor debbono, ed annodare le morali teorie.

ne, nè in un mescolamento, o aggregazione di uno o più distinti e singolari diritti preesistenti allo stato sociale, la cui massa o sostanza venga modificata dai rapporti sociali, e ne risulti la forma di penale, ma bensì consiste in una *emanazione immediata* de' rapporti reali degl' individui uniti in colleganza, i quali rapporti, senza passaggio o vicenda alcuna, somministrano il detto diritto, e ne investono tutto il complesso della Società (*vedi* §. 222, 223), e questo diritto è *semplice* quanto quello d' ogni individuo (§. 227, 350).

§. 370. Per chiarire con una similitudine tutto questo pensiero, che può forse sembrare troppo astratto a taluno de' miei Leggitori, si rechi alla fantasia la formazione di una figura di Geometria, a cagion d' esempio, di un triangolo. — Egli è un risultato, è vero, di tre linee che chiudono uno spazio; ma in se stesso egli è una figura semplicissima. Levate una linea sola, o aggiugnetene una di più, o fate che esse non chiudano uno spazio, o adducete qualche altra mutazione, tosto non si ha più un triangolo, ma un' altra diversa figura.

Ora *prima* che queste tre linee serrino da ogni lato uno spazio, figuratevi che abbiano una diversa disposizione, che sieno a cagion d' esempio fra di loro parallele, oppure che una di esse giaccia orizzontalmente, e le altre due vadano ad appoggiarsi su di essa perpendicolarmente; se *indi* vanno a formare un triangolo, si dirà forse che egli sia una trasformazione delle precedenti figure? Non mai; ma bensì si dirà in vece ch' egli è l' *immediato* risultato della posizione attuale delle tre linee, le quali senz' altra dipendenza dalle precedenti figure, al momento che vanno a chiudere un' area, lo fanno sorgere semplice, unico, e con tutte le sue determinazioni.

CAPO XXVII.

Osservazione sull' ultimo elemento o germe *del diritto di punire.*

§. 371. È pur vero e provato che il diritto di punire i delitti tutto si appoggia sullo *stato reale* delle cose e

dei rapporti formanti la Società tutta (§. 349, 350, 355, 356).

Ora, quello che v' ha di reale in Società, non sono propriamente che uomini uniti: e questi uomini non sono che *singolari individui*.

Dunque egli risultar deve da qualche cosa *propria* di questi singolari individui, ed a tutti *comune*.

§. 372. Ma s' egli non risulta nè da una progressione nè da una trasformazione di verun diritto speciale anteriore al sociale, nè proprio dell'uomo singolare esistente in Società, o sia degli individui presi singolarmente (§. 369), e nello stesso tempo egli deve nascere da qualche cosa di *proprio* di questi individui tutti tali e quali sono in natura, cioè individui (§. 371); se tutto questo è certo, come lo è veramente;

Dunque è forza inferire, che quantunque presi *singolarmente,* eglino non lo somministrano di già formato, pure debbono avere in se stessi, non dico *formali diritti* che si acconciano a modo di penale diritto, ma bensì avere almeno certe *qualità* e *determinazioni*, in virtù delle quali, andando eglino ad unirsi in colleganza, il diritto stesso deve nascere da essi, come da elementi proporzionati, e ricevere la forma ed i caratteri suoi, nella stessa guisa che le linee del triangolo avanti di combinarsi a chiudere uno spazio, quantunque non racchiudano triangoli formali, pure debbono avere, come hanno di fatto, certe determinazioni, in virtù delle quali, venendo a toccarsi tutte e tre nelle estremità loro, debbono far nascere il triangolo medesimo.

§. 373. Ora cosa v' ha di reale, di permanente, ed a tutti comune fra gli uomini, e di proprio a tutti gli stati, fuorchè la comune e simile *natura*, ed origine, i bisogni che vi sono annessi, e l'amore del ben essere?

§. 374. Ma la natura umana, *spogliata* d' ogni maniera di bisogni, non potrebbe somministrare fondamento nè di alcun diritto, nè di alcun dovere: poichè la libertà mancherebbe affatto di *azione*.

§. 375. Dunque prendendo la natura spogliata da bisogni, *da se sola* essere non potrebbe il germe produttore del diritto penale.

§. 376. Ma i bisogni dell'uomo, tutti quanti si ri-

ducono o al *desiderio* di un piacere che alletta, o all' *avversione* di un dolore che ributta.

Essi veramente sono i soli *motori* adoperati dalla Natura per far agire l'uomo.

§. 377. Per l'altra parte il primo *Movente*, che giustamente spinge l'uomo a soddisfarli, è propriamente l'amore di se stesso (§. 3, 4, 5).

Dunque in *ultima maniera* il penale diritto si appoggia in lui, e da lui nasce come da sua radice, o vero *germe*.

§. 378. Per parlare adunque colla maggiore esattezza e verità, diremo che la vera fondamental cagione ed elemento del diritto penale altro non è che l'*amore* e la potenza a conservarsi, e ad essere felice, o sia la loro forza *repellente* il dolore autorizzata dalla Natura (§. 5), diretta dall'eguaglianza inseparabile dagli uomini *tutti* componenti la Società, non presi separatamente, ma *collettivamente*, ed in quanto vivono in aggregazione.

§. 379. Eccoci pertanto, avanzandoci grado a grado, scomponendo sempre, e cancellando all'uso degli Aritmetici, che riducono le quantità ai minimi termini, e ne vanno a ritrovare le radici, eccoci, dico, ridotti alla prima *sorgente* e al fondamento del penale diritto, e ricondotti al punto d'onde eravamo partiti; avverandosi così a pro dell'armonica e sistematica *unità* delle verità quello, che al principio dell'opera avevamo predetto (§. 2).

CAPO XXVIII.

Oggetto preciso del Capo antecedente. Sua necessità.

§. 380. Egli è vero che altrove io aveva già accennato, anzi espressamente detto e dimostrato, che il diritto proprio della Società a mantenersi in stato di colleganza (stato necessario all'uomo pel di lui ben essere, e per lo sviluppo delle di lui facoltà) e di conservare se stessa ed i membri suoi, era l'unico essenziale Principio di jus produttore del diritto penale (§. 285, 286, 318, 319). Io l'ho detto, e di più doveva averlo

già dimostrato nell'atto di scoprire l'esistenza del diritto di punire, il quale n'è un *prodotto* immediato (§. 211, 242, 258, 259).

Ma se, a cagion d'esempio, spiegando il meccanismo d'un oriuolo, io affermassi, e provassi che esiste in lui una molla, la quale mercè la sua elasticità, è l'unico principio produttore di tutto il movimento e delle funzioni di lui, ne avrei io perciò descritta la figura spirale, e la di lei ubicazione in tale o tal altra parte della macchina, e le immediate relazioni con tutto ciò che la circonda?

§. 381. Ora è questa ultima operazione appunto che noi abbiamo testè eseguita rapporto al principio produttore del diritto di punire.

Sembrami di aver dimostrato *ov'* egli realmente risegga, e per dir così, qual luogo egli occupi nella macchina sociale considerandolo relativamente all'intorno delle cose che il cingono. Sembrami di aver toccati, benchè leggermente, gli aspetti, mercè i quali egli distinguesi come *cagione* dal suo effetto, e quegli altri aspetti, mercè i quali egli ha *connessione* con il prodotto che da esso lui deriva. Che anche in mezzo alle ripercussioni ed avviluppamenti de' combinati rapporti sociali, non ismentisce il suo carattere di prima cagione, e non iscema per nulla la forza del suo reggimento: ma che anzi, per un'altra via inversa, cioè dalla estremità, dirò così, di questi stessi rapporti del corpo sociale, siamo metodicamente spinti verso di lui.

§. 382. Ora tal cosa non solo è utile, ma, a mio credere, era altresì *necessaria*. Se in Fisica ogni nuova ragione di un fenomeno, che mercè di una data teoria si adduca, ne conferma la verità; se in Psicologia ogni nuova spiegazione di una operazione dell'anima che riesca mercè di un dato principio, acquistagli un grado novello di probabilità; se in Matematica un calcolo, il quale per una via diversa dalla prima offra lo stesso risultato, produce la perfetta acquiescenza della certezza; con quanto più di ragione sarà utile e doveroso tentar ciò in Morale ed in Diritto, mercè la riduzione fatta, anche a ritroso, delle più svariate regole a quello stesso principio d'onde eravamo discesi? Un nuovo grado di certezza sulla

verità della conseguenza che se ne deduce, e sulla rettitudine del metodo che si è usato, non sarà forse l'utile effetto che sorgerà da tale maniera di adoperare?

Oltredichè nel caso nostro, se all'esattezza analitica ciò era necessario, lo era del pari al fondamento di più rimote e future conseguenze riguardanti l'esercizio della giustizia punitiva de' Sovrani, le quali un certo antivedimento deve far presentire al Politico, benchè non sieno per anche espressamente dedotte.

CAPO XXIX.

Riflessioni.

§. 383. Chi mai può essere tanto folle da avvisarsi essere necessario che la specie umana esista *prima* selvaggia, o poi socievole, a fine di avere quegli attributi, que' bisogni e quelle facoltà che gli sono propri? O dirò meglio, chi potrà affermare essere mestieri che l'uomo viva prima solitario e selvaggio, per vivere indi socievole, e per essere uomo? Al primo momento che il Cittadino viene alla luce, i diritti ed i rapporti della Società non vanno forse a cingere, per dir così, la di lui culla, ed a vegliaro attorno a lui a pro della sua sicurezza e conservazione?

Ora, i diritti alla conservazione ed al vivere beato che egli ha, li gode egli forse mercè un'ereditaria tradiziono, o non piuttosto in virtù di un principio *proprio* a lui ed inerente alla natura umana (§. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11)?

§. 384. Svezziamoci adunque dall'*accoppiare* costantemente l'epoca della insociabilità a quella del vivere in unione, e tronchiamo quel vincolo col quale finora l'uno stato in prima, e l'altro dopo abbiamo veduto succedersi, tronchiamolo, dico, e smentichiamo lo stato di selvaggia solitudine, se lo giudichiamo *necessario* al *reale* nascimento del diritto penale.

Ecco quello che altamente insinuato vienci dall'analisi di tutta quest'Opera, e segnatamente di quella che è stata rivolta sulle ultime *maniere*, onde generato viene il diritto di punire.

§. 385. Ma se il considerare l'uomo errante in prima nei deserti della selvatichezza non era necessario per la *realtà* delle cose, lo era però nel caso nostro per la *distribuzione* del metodo. Non è egli forse dimostrato che il diritto di punire riposa in ultima analisi su i primitivi diritti del di lui essere, *identici* in ambe le epoche di solitudine e di colleganza (§. 378)?

Ma non è egli altresì vero che le Leggi generali e primitive del diritto di difesa assegnare non si potevano, se non *semplificando* il subietto morale dell'uomo, e collocandolo per conseguenza in quella nuda e da ogni sociale rapporto disgombrata semplicità, sotto la quale lo abbiamo dapprima esaminato?

§. 386. Ma semplificato in tale guisa il nostro subietto, non è egli forse vero altresì, che le teorie generali e prime di esse leggi di difesa da noi offerte, dovevano per necessità essere in ambi gli stati *immutabili* e vere, appunto perchè il principio di conservazione e di eguaglianza, gli attributi ed i bisogni reali degli uomini, tanto nell'uno, quanto nell'altro stato; essendo non solamente simili, ma gli *stessi* affatto, facevano sì che qualsiasi *specie* di diritto di difesa, i requisiti di lui, ed i canoni generali che ne dirigono l'uso dappertutto dovessero essere i medesimi?

§. 387. Parmi adunque di avere ad un solo tratto cancellata, come dapprincipio io promisi (Capo unico, Proem.), quella qualunque traccia di falso immaginare, la quale dall'abitudine di accoppiare le due epoche di Solitudine e di Società avevasi potuto nelle menti de'Lettori imprimere. Come del pari di avere indicata la necessità di *distribuire*, siccome ho fatto, il mio trattato, fissando avanti ogni cosa, le generali Leggi della tutela nello stato di natura, benchè in tale epoca il penale diritto non avesse il suo nascimento.

Una riflessione mi si presenta in questo punto. Cercare storicamente (come hanno fatto i più celebri Politici e Juspubblicisti) con quali andamenti siansi formate le prime Società umane, nella guisa istessa che si cerca come fondate furono Roma ed Atene; indagare con tormento e giro incerto dell'attenzione quali ne furono i motivi impellenti, e volere indi fissare gli articoli de'pri-

mi patti sociali, egli sarà eternamente oggetto di una mera e specolativa curiosità, che non potrà mai venire sodamente soddisfatta, e che sarà mai sempre del tutto *inutile* nella Scienza del Diritto.

A qual pro volete voi sapere il tenore delle prime convenzioni de' vostri avi? A quale oggetto volete voi determinare, quali fossero gli stimoli che gli avvicinarono alla colleganza? Forse per misurare e dirigere indi i vostri diritti e doveri? Ma voi dovete prima dimostrare un'altra cosa, cioè che que' primi barbari e crudi fondatori delle nazioni avessero diritto a legare la volontà de' loro posteri, fin anche con rozzi e capricciosi regolamenti.

Quando si avrà dimostrato che uomini, i quali non avevano il minimo diritto ad obbligare la volontà di un altro uomo *dissenziente*, lontano da essi un sol passo, abbiano avuto diritto di legare le volontà tutte della più remota posterità *eguale* a loro per natura e per diritti (§. 10, 11), che tutti i diritti e doveri ritrae dal proprio fondo (§. 585), ed in massima parte poggia i proprj diritti su i suoi *Doveri* (§. 9, 10, 129, 130, 134, 135, 141), quando si avrà riescito a dimostrare che tutta una generazione non abbia diritto di provvedere con istituzioni acconcie alle attuali sue circostanze fisiche e morali, al bene universale che n'è il risultato; ancorchè si supponga che le antiche sieno state dettate dalla saviezza e dall'umanità, ma che le vicende de' tempi e dello stato delle cose abbiano rese o inutili o nocive; quando, dico, si avrà riuscito a provare tutto questo; io converrò della necessità e della utilità di sapere qual fu l' *origine morale* delle Società.

Che se poi voi promovete tali ricerche, onde scoprire l'origine e la misura de' diritti e de' doveri degli uomini in Società, a norma della loro natura, dei loro fini e delle loro relazioni all'ordine morale, e perciò a norma di quello che *sempre* è necessario sentire, sapere, esigere e praticare verso i vostri simili, allora è troppo chiaro che voi non abbisognate d'indagare se la cagione che unì i primi uomini fosse il timore o la benevolenza, l'amore fra ambi i sessi, o la forza, i latrocinj e la violenza, od altro siffatto singolare principio; ma sibbene dovete addi-

tare qual forza e quali ragioni rattengano, e regger debbano sempre gli uomini nelle viventi Società, onde non più dissociarsi, e se fossero dissociati spingerli ad unirsi; e dall' altra parte a quale felicità la Natura chiami le nazioni della terra.

Ma se così è, ripiegate l'attenzione su di voi stesso: entrate nel fondo del vostro cuore; richiamate i vostri reali bisogni, esaminate le vostre facoltà fisiche e morali, ed in una parola, tutta la vostra naturale costituzione, e là vi ritroverete gl' impulsi imperiosi e costanti, i titoli veri e perenni, e la carta autentica e chiara di fondazione della umana Società, senza che siavi d'uopo o spingervi brancolando nella notte di una antichità favolosa, o fantasticare a tessere faticosi Romanzi, ove la verisimiglianza dipinga l' umanità sotto di un punto solo di vista, sempre staccato dagli altri, e solo aggirantesi fra chimeriche circostanze, e talvolta falso del tutto.

§. 388. Se al mio Lettore recasse qualche meraviglia ch' io entri soventemente a ragionare del metodo da me tenuto ora in una ed ora in altra parte di questa mia Opera, a fine di rilevarne la utilità, o di giustificarlo, lo prego avanti di condannarmi ad avere presenti i seguenti riflessi.

Non è perchè fino ad ora dagli Scrittori di Diritto non è stato mai tal metodo usato ch' io adopero in simil guisa; ma sibbene perchè 1.° egli sembrami il *solo* acconcio ad iscoprire, ed a provare colla maggiore esattezza e forza qualunque verità. Ora negli oggetti di diritto si può ella mai tale cosa apprezzare quanto basta? 2.° Egli dispiega all' intendimento certi *nodi* segreti, o, dirò meglio, inosservati che passano fra le idee, e soprattutto una vicendevole *influenza*, una certa azione e reazione, la quale ad un tempo stesso reca al fondo dell' anima la ferma sicurezza e la penetrante compiacenza della persuasione nata dalla ripetuta confermazione delle recate teorie; e dall' altro canto somministra in atto pratico alcuni tratti della grand' *arte di osservare* le complesse idee del Diritto e della Morale.

CAPO XXX.

Ricapitolazione degli oggetti precipui *delle antecedenti ricerche*.

§. 389. I. *Havvi* egli fra la serie dei diritti umani, non dico una semplice forza spinta dalla sola utile necessità, non dico una podestà convenzionale, ma bensì un immutabile naturale diritto anteriore alle umane convenzioni, e da esse indipendente: in una parola, un vero e rigoroso *Diritto* di punire il misfatto, e fin anche colla morte, o no? — Ecco la prima ricerca riguardante l' ESISTENZA del diritto penale.

Tutta la prima parte di quest' Opera ci ha apparecchiati e somministrati i principj, al lume de' quali indi (ai Capi XII, e XIII, della II Parte) siamo stati guidati a soddisfarvi affermativamente.

§. 390. II. *Che cosa* è in se stesso questo diritto, tal quale lo abbiamo scoperto? — Ecco la seconda ricerca riguardante la di lui NATURA, e caratteri essenziali.

Si è detto ch' egli non è che diritto di *difesa* (Cap. XV e XVI. Part. II.), nè *può essere* altra cosa che diritto di difesa (Cap. XVIII. Part. II.) (*).

§. 391. III. D' *onde* egli trae la sua prima forza ed origine? — Ecco la terza ricerca riguardante il FONDAMENTO o la radice di lui.

Egli risulta dal diritto che hanno gli uomini di conservare la loro felicità accoppiato all' eguaglianza legale-naturale che passa fra uomo e uomo: ma e l' uno e l' altra posti in moto dalla considerazione di un *male* derivante dal facinoroso (§. 285, 286, 318, 319, e Cap. XXIV e XXVII, della II Parte).

§. 392. IV. *Come* nasce egli dagli indicati elementi suoi? — Ecco la quarta ricerca, la quale riguarda la MANIERA della di lui generazione, o sia la esposizione del

(*) Altre considerazioni sulla natura del diritto penale sono state fatte dall' Autore ove parla dell' Opera del de Simoni. (Ved. in seguito al N. IV.). *Nota dell' Editore*.

modo di agire degli elementi generanti il diritto penale onde farlo nascere.

Egli nasce mercè una *emanazione immediata* de' rapporti reali e naturali degli individui uniti in colleganza; emanazione che ne riveste la Società tutta senza *vicenda*, o passaggio frammezzato (Cap. XXVI, della II Parte).

§. 393. V. *Quanto* la Podestà legittima di punire può ella estendersi nel suo esercizio? — Ecco la quinta ricerca sulla ESTENSIONE ed i veri *confini* del diritto di punire.

Abbiamo detto ch' egli si estende quanto la *necessità* di usare delle pene per la preservazione del giusto ben essere umano.

E che *oltre* la detta necessità non dispiega la sua esistenza ed attività (§. 49, 53, 55, 170, 171, 231, 242, 252, 258, 272, 273, 322, ec.).

§. 394. VI. *Ove*, o in qual persona risiede egli il penale diritto? — Vi risiede egli *singolarmente*, oppure con partecipazione ad altri? Ecco altre due ricerche relative alla di lui APPARTENENZA.

Si è veduto ch' egli appartiene, e risiede sempre nella *collezione* intera dell' aggregato sociale. — Ed appartiene a lei *singolarmente*, ad esclusione di ogni privato individuo (Cap. XXII, della II Parte). Ed inoltre appartiene alla *sola* Società, in cui avvenne il misfatto ad esclusione di ogni altra Società. Ad ogni altra però è *lecito* coadiuvarla a punire il malvagio che la offese (§. 273).

§. 395. VII. *Qual cosa* la Società si può, e deve proporre di ottenere colla pena? Questa mira è dessa *sola* o moltiplice? — Ecco le ultime ricerche intorno al FINE del diritto penale umano.

Non di tormentare o affliggere un essere sensibile; non di soddisfare un sentimento di vendetta; non il rivocare dall' ordine delle cose un delitto già commesso, ed espiarlo, ma bensì *incutere timore* ad ogni facinoroso onde *in futuro* non offenda la Società. E questo è il solo fine giusto della pena (§. 231, 232, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 258, 259, 261, 263, 280, 281, 320, 325, 348).

I. Ottenere la *conservazione* del ben essere sociale: ecco il fine ultimo e *generale* delle pene. Ma ad un tempo stesso, egli è il fine di tutta quanta la scienza versantesi fra i rapporti degli uomini collegati. L'economia, l'educazione, la sociale Religione, le scienze, tutto insomma l'ordine sociale ha questo fine *comune* colle pene (§. 197, 200, 201).

II. Quindi, proposto tale scopo, *allontanare* dalla Società ogni delitto è un altro fine vieppiù *vicino* della pena, subordinato all'antecedente.— Ma esso è *comune* a lei con tutti quegli altri mezzi acconci a prevenire o a sopprimere il delitto *non* tormentosi o afflittivi agli esseri umani, ed i quali perciò non possono essere considerati come pene.

III. Per ultimo *incutere timore* acciocchè non si commettano delitti, ecco il fine ed effetto *immediato* speciale e *proprio* delle pene, tanto minacciate, quanto eseguite. — Esso, come vedesi, è connesso e subordinato alle altre mire antecedenti.

Se tuttociò che ci fa certi di non soffrire un male, o di non subire la privazione di un bene, reca *Sicurezza*: e s'ella quindi risulta dal sentimento di questa certezza accoppiato alla compiacenza di sentirsi sgombri da timore, è troppo chiaro che il *Bene* o il frutto utile e proprio derivante dall'efficacia della pena, consisterà nel toglierci il timore di essere molestati dal diritto altrui; o sia produrrà la *Sicurezza* sociale dal diritto (*vedi* l'Appendice).

§. 396. Questi sono i *Risultati* precipui, i quali all'occasione delle mosse analitiche da noi eseguite nello scoprire l'esistenza e l'origine del diritto di punire, ci sono stati spontaneamente offerti dai rapporti naturali ed immediati degli oggetti che avevamo sott'occhio. Essi sono altrettanti *Porismi* per quelle ricerche che ci avanzano tuttavia a praticare.

PARTE TERZA

PRINCIPJ FONDAMENTALI RIGUARDANTI L' ESERCIZIO DEL DIRITTO PENALE IN GENERALE.

§. 397. Non esistono in natura, nè si possono infliggere che pene *individuali*.

Esse fra loro non differiscono, e non possono differire che nella *specie* e nel *grado*.

Fin qui, è vero, noi abbiamo trattato dell' origine metafisica del diritto di punire in *generale*; fatta cioè astrazione dalle loro varie specie e gradi. Contuttociò, in forza della scala de' rapporti e della connessione ontologica delle cose, è di mestieri, che que' *medesimi* principj, i quali producono il diritto generico di punire, e ne somministrano i canoni universali sull'uso, è di mestieri, dico, che del pari producano il diritto di trascegliere e graduare le pene *in ispecie*.

§. 398. Dunque, in forza di tale nesso, possono *naturalmente* entrare nel piano di quest'Opera. E se il possono, dunque non solo è cosa per me conveniente, ma *doverosa* il trattarne. È dovere di ogni scrittore di procurare colle proprie dottrine la maggiore utilità, approssimando le troppo generali e rimote teorie, per quanto la natura de' subbietti il permette, alle esigenze della vita sociale e de' governi. Ogni vacuo che si lascia, è un arbitrio ai disapreri: ed ogni punto di disparere è un' occasione d' infiniti errori nocivi all' umanità.

§. 399. Quale argomento imprendo io mai a trattare! È vero che su di esso è stato meditato, scritto e disputato assai, specialmente in questo secolo: ma chieggo io: ne sono stati per anche fermamente fissati i principj? Ne sono mai stati chiaramente dimostrati i rapporti, e tracciate fedelmente le connessioni?

Se diasi un'occhiata alla più parte delle leggi, onde i popoli vengono governati, ed alle dottrine di coloro, che fino al dì d'oggi dettarono precetti di diritto, e che tuttora ne scrivono, si scorge fra tutti, su di questo particolare, un contrasto di disposizioni, un conflitto di principj, ed una confusione di opinar tale, che giungerebbe a far meravigliare lo stesso filosofo, se, istrutto dalla esperienza di tutti i secoli, non sapesse che lo spirito umano non s'incammina ed innoltra sulle vie del vero, se non dopo di avere traviato a seconda delle illusioni tutte dell'interesse, delle surrette prevenzioni de' sistemi fattizj, dei delirj funesti della licenza, della deferenza indolente, della credulità, ed in breve, se non dopo di avere esauste le sorgenti tutte dell'errore.

Quindi, anche in oggi colui che si propone di scrivere sulla *Proporzione* dei delitti e delle pene, è costretto a camminare o fra scogli di errori celebri per i moltiplici naufragj di coloro che gli adottarono, o fra il fluttuamento de' mal fermi raziocini i quali raccomandati non venendo ad inconcussi ed evidenti principj, nè gagliardamente annodati, e diretti dal retto e possente metodo, è forza che pieghino agli urti dell'interesse, ed agli sbattimenti della controversia, talchè la ragione de' Legislatori, sprovveduta di saldo ed unico sostegno, è costretta tuttavia ad errare a seconda di incerte o licenziose o tiranniche opinioni.

Quale sarà pertanto lo Scrittore tanto orgoglioso o tanto cieco, che non senta almeno, che sarebbe temerità, a fronte della riverenza ispirata dalla moltitudine e dalla celebrità di coloro, dall'avviso dei quali ei si diparte, il non porre in opera tutti i mezzi valevoli ad illustrare e ad afforzare la verità, e ad assicurare i suoi leggitori e se stesso che non vanno traviati? Seppure gli rimane tuttavia tanto coraggio, onde tenta-

re lo stesso assunto, e nodrire fidanza d' un esito felice (1).

(1) Perplexa rite extricare, confusa invicem distinguere, veri ac falsi confinia horumque sinuosos anfractus satis habere exploratos, et demum ex eis, quae superstruuntur, de fundamentis atque principiis recte coujicere, res est perquam ardua, pene inaccessa, et mortalium paucissimorum.

Joannis Selden. de J. N. et G. juxta discip. Hebr. lib. I, c. 2, pag. mihi 39, edit. Bishopii.

LIBRO PRIMO

CONDIZIONI E VEDUTE RIGUARDANTI LA SCELTA E LA PROPORZIONE DELLE PENE.

CAPO I.

Regole generali di giustizia sulla quantità *delle pene*.

§. 400. Ogni pena debb' essere *necessaria* a fine d' essere giusta (§. 393).

Dunque una pena *eccedente* sarà al più giusta a que solo *grado* al quale è necessaria. — E *al di là* sarà ingiusta.

§. 401. Il fine *unico* delle pene egli è di distornare i delitti dalla società (§. 395).

Dunque una pena sarà giusta unicamente quando ed in quel solo *grado* che sarà necessaria ad allontanare i delitti dalla società.

§. 402. Dunque se la pena la più *leggiera* bastasse ad allontanare il più nocivo dei delitti, questa *sola* sarebbe giusta, ed un' altra più dolorosa sarebbe ingiusta.

§. 403. Ma può essere, che una certa *specie* di pena applicata ad un determinato delitto, col suo terrore (§. 395) non valga a frenarlo se non se irrogata fino ad un certo *grado*. Per lo contrario un' altra pena in se stessa *minore*, cioè coll' arrecar danno e dolor minore a chi la soffre, e coll' apportare alla società, che l' infligge, un minor sagrificio, può esser che basti al suo fine.

Quest' ultima dunque, cioè la *minore*, debb' essere scelta a preferenza d' ogni altra, ed ogni altra sarebbe ingiusta per essere o crudele o non recante sicurezza,

Quest' osservazione è inchiusa nella precedente; ed è una maggiore spiegazione di lei.

§. 404. Dunque la pena giusta debb' essere la *minima* possibile e in *grado* ed in *ispecie*, o, a parlare più esattamente, deve riunire il *maximum* di sufficienza al fine suo di imprigionare la cagione del delitto (§. 395), e il *minimum* di dolore ed in ispecie ed in grado per colui che la soffre.

Ecco regole certe ed immutabili, e dirò anche conosciute in qualunque sistema si adotti sulla misura punibile dei delitti, e sul metodo di scegliere e graduare le pene; perchè sono derivazioni immediate da' principj *universali* di naturale diritto.

Altre volte era stato detto, che la giusta pena debb'essere la *minima* delle possibili nelle date circostanze, e deve avere ad un tempo stesso la dovuta sufficienza. Ma era mai stato veramente dimostrato essere questa cosa di rigoroso *diritto?* E senza avere dapprima svolta l' *origine* naturale del diritto di punire, senza avere prima fatto sentire non poter egli essere altra cosa che diritto di *difesa;* senza aver prima dimostrato che la *misura* di questo diritto era determinata dalla sola *necessità;* e che questa stessa necessità era indotta dai rapporti primi ed universali poggiati in seno della stessa *natura;* senza, dico, aver tessuta questa catena, si poteva offrire giammai il detto teorema come una legge di giustizia spirante una certezza irresistibile? Egli è d' altronde importante per la pubblica e privata felicità, ed egli è uno de' fondamenti di tutta la scienza politica versantesi sulla misura delle pene.

CAPO II.

Del primo attributo della pena necessaria, l' efficacia.

§. 405. Qual è la regola giustificante l' uso delle pene? La sola *Necessità* (§. 393).

Non mi stancherò mai di ripeterlo a' miei leggitori, onde nol possano obbliare: la necessità è l' unico punto di contatto, mercè il quale il *fatto* delle pene può unirsi al diritto. Anzi si può dire, che dal seno stesso de' prin-

cipj di diritto si apre e protende questo solo ramo di comunicazione, mercè il quale la giustizia può spandere e propagare la sua forza e santità su tutta l' economia delle pene. Mai, senza la necessità, non può la Politica inviare al sacro e inflessibile tribunale della natural Religione un suo divisamento penale, onde venga munito ed autenticato dalle venerande e divine sue sanzioni; che anzi, senza di lei, verrà eternamente proscritto come crudele, e condannato come tirannico.

Quindi, io lo ripeto, la necessità sarà quell' unico e gran canone, dal quale al Filosofo ed al Legislatore non sarà mai lecito, per minima distanza, allontanarsi. In particolare poi per ogni pensatore, che medita o su controversi o su non bene esaminati argomenti di criminale diritto e politica, ella diviene una di quelle tanto celebrate ed utili *Nozioni direttrici*, che lo guidano attraverso alle complicatissime e sfuggevoli circostanze delle Nazioni, onde svolgere o sciogliere fra l' utile i rapporti soli armonici al giusto. E quando egli si abbatte nell' inestricabile labirinto delle moltiplici e contrastanti opinioni de' numerosi scrittori di cose criminali, si può dire che la necessità diviene per lui il filo di Arianna, onde affrontare strani e sanguinarj errori, ben più funesti all' umanità de' più feroci mostri. In breve, egli regge lo spirito e la mano del filantropo, allorchè egli deve fissare tremando, gli augusti teoremi della pubblica sicurezza a fianco delle ferrate porte, delle mannaie e dei capestri.

§. 406. Ciò premesso inoltriamo le nostre osservazioni su la pena. Esame fatto, noi rileviamo, che ella può assumersi sotto *due* principali aspetti. Il primo *interno* e l' altro *esterno*. Nel primo viene riguardata ne' rapporti *interni*, che la costituiscono, ove esaminata viene la sua *Essenza*, i suoi caratteri e *rapporti* esclusivi. Nel secondo viene esaminata dal canto delle cagioni di *fatto* occasionali che la fanno nascere (§. 316), e così rapporto alla sua *Origine*.

§. 407. Ora, colla guida di un' analisi combinata, si trova egli che tanto l' una quanto l' altra delle predette cose, in ultima guisa si *risolva* nella naturale ed infallibile influenza e connessione che passa fra l' azione de' mo-

tivi e le determinazioni della volontà umana? Veggiamolo, ed incominciamo dal primo aspetto.

§. 408. Col dire che la pena è *necessaria* a reprimere il delitto, che cosa si suppone? Non sembra egli, che dir si voglia, ch' ella sia mezzo *efficace* ad ottenere un tal fine?

§. 409. Dire in fatti che una data cosa è un *Mezzo*, onde ottenerne un'altra, o a produrre un dato effetto, egli è lo stesso che dire che con lei, o sia pel di lei intervento e forza, si ottiene quella data cosa o effetto.

Quando dunque ci restringiamo a ragionare di un *effetto*, non si può affermare che ella ne sia con verità il *mezzo*, se non è altresì *efficace*. Questa non è che la spiegazione stessa del vocabolo.

§. 410. Un mezzo adunque inefficace, in tal caso non è realmente un mezzo. Egli potrà essere bensì una cosa esistente, ma però senza rapporti attivi all' effetto inteso, e per tal riguardo un vero *nulla*.

Sarà solo efficace nel *giudicio* erroneo di chi lo avrà scelto come tale, e quindi sol di *nome*.

Da ciò traggono origine que' modi consueti di favellare, de' quali così spesso suonano i nostri ragionamenti. Quegli scelse un mezzo *inopportuno*; tal altro usò un mezzo inefficace, ed altri simili.

§. 411. Dunque una pena che riescisse *inefficace* al fine suo, che è di frenare il delitto in petto ai malvagj (§. 365) lungi dall' essere necessaria, non sarebbe rapporto al suo oggetto, che un puro *Nulla*. In pratica poi rimarrebbe sola crudeltà, ferocia e tirannia, perchè recherebbe un male privato, senza produrre un bene pubblico.

§. 412. Ciò non è tutto. Se oltre un dato mezzo efficace a produrre un dato *effetto* ne esistessero *altri* praticabili del pari opportuni, egli è evidente, che perciò appunto sarebbe *possibile* di usare di essi con frutto, senza ricorrere al primo.

Dunque egli non sarebbe veramente *necessario* (§. 15, 16, 17).

§. 413. Dunque, se oltre la pena si rinvenissero *altri* mezzi praticabili, onde evitare il danno degli atti criminosi, ella *non* sarebbe veramente necessaria. — È

chiaro, che lo stesso ragionamento può con pari ragione estendersi ai *gradi* delle peno ed alle loro specie.

Ecco osservazioni di una semplicità ed evidenza al pari rigorosa di quella de' subbietti matematici.

§. 414. Dunque, dicendo che la pena è *necessaria* a prevenire il delitto, si afferma essenzialmente, che ella debb' essere un mezzo *efficace* ad imprigionarne le cagioni, ed il *solo* mezzo a ciò efficace.

Soddisfatto così alla ricerca promossa, procediamo oltre sull' esame della natura e de' rapporti degli enunziati due *attributi;* e indi passiamo all' applicazione ed alla scoperta divisata.

§. 415. Se, come ora abbiamo avvertito, l' *efficacia e* la *singolarità* della pena a ripercuotere il delitto, sono i caratteri essenziali della di lei *necessità* ad un tal fine: se essi sono i due soli *Elementi*, oltre i quali ella non si può scomporre (1); egli è troppo chiaro, che il primo carattere rappresenta quello che v' ha in lei di assoluto, d' intrinseco e di *reale;* poichè rappresenta un *effetto reale* su il cuore dell' uomo, cioè un terrore incusso; ed una *cagione* del pari reale, che non è altro che una forza in esercizio, e producente effetto.

§. 416. Il secondo carattere poi, che è quello della *singolarità*, rappresenta quello che nell' idea di necessità vi ha di *estrinseco* e di puramente *relativo.* In fatti perciò appunto che dicesi la pena essere il *solo* mezzo efficace, si suppone un *paragone*, ed una relazione di esclusione dagli altri tutti, come inetti al fine inteso. Scorgesi chiaro, questo secondo carattere non essere veramente che una *maniera di essere* del primo; o, a dir meglio, non essere altra cosa, che la stessa *efficacia* della pena, in quanto vien riferita e paragonata agli altri mezzi tentati, onde frenare il delitto.

§. 417. Ciò osservato, ripigliamo il *primo*, e riflettiamo in che egli si risolva. Abbiamo detto altrove, che la pena non può avere azione a contenere i misfatti, se

(1) Per l' esattezza delle idee avverto che l' *efficacia* è un elemento *composto* dall' apprensione dolorosa e dalla certezza d' incontrarla.

non *supposta* la cognizione e la sensibilità negli uomini che possono divenir delinquenti (§. 339, 340).

Dunque ne viene, che per l'*efficacia* di lei si deve nell' uomo supporre la capacità ad intendere il senso della minaccia, e la suscettibilità a sentirne la impressione dolorosa tanto in previsione, quanto nell'attuale passione.

§. 418. Ma quantunque tutto questo sia verissimo, pure non basta a soddisfare alla ricerca che ci siamo proposta, anzi non la riguarda direttamente.

A fine di sapere con chiaro e preciso concetto ove veramente l'efficacia della pena vada a risolversi, non basta solamente additare, che *cosa* si richiegga ad oggetto che la pena possa aver adito, e penetrare fino all' anima del delinquente; ma è necessario dimostrare inoltre, *quale* sia il principio e la legge possente ed attiva, la quale (quando appunto la minaccia è giusta nell' interno dell'uomo) fa sì, ch'ella riesca *vittoriosa* contro la voglia a delinquere: e quindi la società ne possa far uso colla lusinga di ottenere il suo intento. Ciò è dimostrato dall' essenza stessa della cosa: poichè l' *Efficacia* della pena e del terrore di lei consiste appunto in questa stessa *forza* atta ad allontanare gli uomini dal delitto, o sia nel vincere la spinta della passione criminosa (§. 335, 339).

§. 419. Ora esprimendo la cosa stessa in altri termini, si sente che ella non significa altro, se non che l'efficacia della pena si risolve nell'attività infallibile e vittoriosa dei *Motivi* presentati all'anima dalla minaccia, in quanto appunto riesce a far determinare la volontà umana a desistere dal divisare e dal ridurre ad effetto il divisamento facinoroso.

§. 420. La *necessità* adunque della pena, in relazione al primo carattere ed attributo *unico* e *reale* di lei (§. 415), si risolve nella legge universale e costante di connessione che passa fra la forza de' motivi e la deliberazione della volontà.

Passiamo all'altro carattere della pena necessaria, quello cioè, che la costituisce *indispensabile*. Questo consiste nell' esser'ella *mezzo unico* a procurare la comune sicurezza (§. 416).

CAPO III.

Del secondo attributo della pena necessaria; la singolarità.

§. **421.** Se il *fine* unico, legittimo delle pene altro essere non può che di *prevenire* i delitti (§. 395); se l'*uso* del diritto penale è regolato dalla sola *necessità* (§. 393); e se da ambidue questi elementi combinati risulta, che la necessità della pena non consiste altrimenti nel dover punire i delitti consumati, perchè furono commessi, ma bensì affinchè non si commettano di *nuovo*, come altrove ho già accennato (§. 401); se tutto ciò è vero:

Dunque, prima d' impiegare precauzioni dolorose, coloro che esercitano il potere penale sono tenuti a prevenire i delitti con tutti quei mezzi acconci ed efficaci, i quali non sieno nocivi; ricorrendo alle pene come ad *ultimo* rimedio (§. 55, 163).

§. **422.** È stato detto e ripetuto, che è *meglio* prevenire i delitti, che punirli. Così esposta, questa non è che una massima di politica provvidenza. Ma io dico di più, che sarebbe crudeltà ed *ingiustizia* punirli, quando si possono prevenire. Così quello che fu dettato come *util* soltanto, si vede qui essere *Regola* di rigoroso *jus*.

Questa verità sarà in progresso vieppiù estesa e dimostrata; e vedrassi per quanti aspetti ella comunichi, e corrisponda a tutto il sistema di diritto sociale, ed allo scopo ultimo della vera Politica. Proseguiamo.

§. **423.** Ma se la qualità di *indispensabile* e di *singolare*, propria della pena necessaria, non è altro che la *impossibilità* di frenare il delitto senza l'uso di lei (§. 338, 412, 413).

Dunque questa qualità non si potrà nè in diritto nè in fatto verificare, se non *dopo* che tutti gli altri mezzi non dolorosi saranno stati resi *frustranei* dalla opposta resistenza della passion criminosa.

§. **424.** Ciò dunque suppone, o che l'azione dei motivi impellenti al delitto sia stata sull'umana volontà più *possente* della contraria riazione cui i mezzi piacevoli si

sforzavano di opporre loro, per cui appunto, essendo stati resi *illusorj*, sia stato *necessario* di ricorrere all' uso della pena, o che i mezzi prevenienti non furono estesi al delinquente.

§. 425. Ma, se data una determinata società, date le tali comuni circostanze fisiche e morali, non risultasse che veramente per una universale ed invariabil *legge* i motivi rei, con tutto che possenti, la vincano su gli ostacoli piacevoli, ma anzi accadesse il contrario; con qual fondamento si potrebbe credere in pratica indispensabile l'uso di un tormento contro di un dato uomo, per servir di freno, nel tempo che *senza* l'uso di lui, e blandamente con altri mezzi si può ottenere lo stesso fine?

§. 426. Ora, se in vista delle leggi fondamentali del cuore umano, in certe circostanze non fosse *certo*, o almeno generalmente probabile, che tanto i motivi criminosi debbano soperchiare la resistenza degli ostacoli non dolorosi, quanto questi correspettivamente debbano riescir vani, perciò appunto non sarebbe certo che la pena sia veramente *indispensabile*, come scorgesi dalla nozione stessa delle cose.

D' altronde l'oggetto della pena non è nè momentaneo, nè singolare, nè presente, ma bensì perenne, universale, e versantesi sul futuro (§. 348), e perciò stesso la necessità della pena si deve verificare in tutti i tempi ed in tutti i luoghi, ed abbracciare la massa intera della società, situata però nelle stesse circostanze.

Dunque, a rendere certamente *indispensabile* la pena, o sia a far sì, che si verifichi essere ella in tutti i suoi dovuti estremi di spazio e di tempo, il solo mezzo valevole a frenare il delitto, è d' uopo presupporre che l' azione dei motivi non dolorosi impiegati a reprimere il delitto, resi illusorj, poste certe circostanze, lo saranno pure in *tutto* il tempo che le circostanze stesse dureranno, e *sempre* lo saranno, ogni qual volta esse ritorneranno.

§. 427. Ma perciò stesso, si sente che ciò risulta vero, unicamente in forza dell' accennata fondamental legge naturale d'influenza vittoriosa ed invariabile connessione e proporzionato effetto fra la forza de' motivi e le deliberazioni della volontà.

§. 428. Dunque l' altro carattere essenziale e *relativo* della pena necessaria, sebbene *indirettamente* (e non può essere altrimenti, attesa appunto la sua qualità relativa), tutto *intero* si risolve sulla enunciata legge fondamentale della umana volontà.

§. 429. Possiamo dunque offrire, come dimostrato teorema, che l' essenza, i caratteri ed i rapporti esclusivi e naturali della necessaria o sia giusta pena, tutti traggono la loro esistenza, forza e certezza unicamente da questa legge; o, per dirlo in altri termini, che tutti poggiano solamente sulla *legge* universale dell' interesse, e perciò sull' amor proprio.

CAPO IV.

Esposizione de' Risultati dei due antecedenti capi; loro confermazione.

§. 430. Un lettore metafisico che amasse di restringere le dottrine esposte ne' due antecedenti Capi ai loro precisi risultati, e di richiamarle ad un tempo stesso a' loro principj generali, parmi che potrebbe forse usare della maniera seguente.

L' *Efficacia* della pena sull' anima del delinquente è in generale il *Risultato* de' rapporti che passano fra il dolore o minacciato o irrogato, e l' anima sensibile e ragionevole, cui s' intima, e si fa sentire.

Questi rapporti poi sono fondati sull' *Essenza* e sulle determinazioni, tanto della pena, quanto dell' anima umana.

Dunque l' efficacia della pena, in ultima guisa, risulta in ragion *composta* della natura e forza del dolore, e della natura e forza dell' anima umana insieme *combinate*.

Non altrimenti che la efficacia del fuoco ad ardere un qualche corpo è un risultato unico dei rapporti che passano fra il fuoco e la materia combustibile, i quali rapporti poi si risolvono nella natura dell' uno e dell' altra. La combustione è il *risultato* e l' *effetto* di questi rapporti praticamente combinati. — E la combustione è una *legge* di natura.

§. 431. Passando quindi alla *certezza* ed alla costanza

perenne dell' efficacia della pena, elleno dovranno in vista della premessa osservazione risultare dalla certezza e costanza, con cui, poste le stesse determinazioni, il dolore agisce sull' anima sensibile e ragionevole.

§. 452. Ma v'è di più. L'efficacia della pena, considerata nelle sue ultime cagioni reali e veramente attive, è un risultato dell' essenza e della qualità dell' anima sensibile e ragionevole, combinata colla natura della pena.

D' altronde quello che deriva dalla natura, o essenza delle cose, è *certo* ed *invariabile*. — Dunque i *rapporti* che ne derivano, ed i loro *risultati*, sono del pari certi ed invariabili. Tale adunque sarà anche l' efficacia della pena.

Perciò si vede di più che la certezza e la costanza, di cui facciamo parola, non deve ripetersi da altre qualità delle cose, ma nasce dall' *essenza* stessa della pena, o, a meglio dire, dell' anima umana, di cui la pena è un modo di sentire.

§. 453. Per l'altra parte l' *inefficacia* degli altri freni non dolorosi del delitto, rende *singolare* l' efficacia della pena a contenere i misfatti, come abbiamo veduto (§. 425), ed apparisce dalla nozione stessa relativa di lei.

Dunque questa singolarità sarà resa *certa* e costante dalla *certezza* e costanza stessa dell' inefficacia loro.

Ma l' inefficacia è anch' essa, come l' efficacia, un pari *risultato* dalla *natura* stessa delle cose per la cagione dei correlativi contrarii.

Dunque la *certezza* dell' inefficacia sarà anch' ella un pari risultato; e attesa la natura delle cose sarà resa veramente tale.

E quindi la *singolarità* dell' efficacia della pena deriverà anch' ella dalla *natura* ed essenza stessa delle cose, o sarà resa tale in forza di questa stessa natura; e perciò anche *invariabile*.

Tutto questo per altro si verifica allorquando la pena minacciata si prevegga come *certa* e non altrimenti. La lusinga dell' impunità sventa tutta la dinamica penale.

§. 454. Ecco come un Metafisico, il quale amasse per una contrazione penosa alla comune dei leggitori

astrarre assai le idee, e coartarle entro poco spazio, potrebbe non solo far sentire che la *necessità* di usare della pena, considerata anche ne' suoi rapporti *interni* soltanto, tutta deve poggiare sulla legge universale dell'*Interesse*, ma ad un tempo stesso elevare ad un grado più alto di dimostrazione questa legge stessa, che era il centro, a cui egli *tentava* di piegare e ridurre le idee racchiuse nella nozione della detta necessità.

Analizzato così, e ridotto agli arrecati principii il *primo* aspetto della necessità della pena, che appellammo *interno*, passiamo al secondo, onde scoprire se avvenga lo stesso.

§. 435. Il secondo aspetto generale della necessità della pena, che appellammo *esterno*, è quello nel quale ella viene esaminata dal canto delle *cagioni* occasionali che la fanno nascere.

§. 436. Senza preamboli: è chiaro, ed è già dimostrato, che quando non esiste atto veruno nocivo ed ingiusto, o, a dir meglio, quando non si ha fondamento di temere ch'egli possa esistere, cessa qualunque *cagione* di giusta pena (§. 311, 312) —; e perciò anche la di lei necessità (§. 49, 321).

Così l'*Origine* della necessità della pena si risolve sull'origine e le cagioni dei delitti (1).

§. 437. Ciò non è tutto. Se si trattasse solo di minacciare un male agli uomini, onde reprimere gli atti della loro nociva malvagità, senza che poi in pratica ciò andasse a nuocere al giusto ben essere di veruno, è troppo chiaro che a rendere *lecita* la *minaccia* della pena, basterebbe anche la sola possibilità astratta, ed anche chimerica del delitto. Ridotta allora la *minaccia* della pena ad una *sovrabbondanza* di precauzione e di cautela, non giungerebbe a nuocere nell'*esecuzione* a ve-

(1) Quando Montesquieu per provare, che *ogni pena che non derivi dalla necessità, è tirannica*, adduce la ragione, che: le cose indifferenti per loro *natura non cadono sotto la di lei animavversione (Esprit des Lois, liv. IX, C. XV.)*, sembra avere avuta presente la necessità sotto di questo aspetto. Io non so se sotto degli altri egli l'abbia ben compresa ed apprezzata.

fino; comunque anche smodato fosse il male ch' ella presentasse all' immaginazione.

Ma trattandosi di punire un delinquente, a fine di contenere sì lui, che ogni altro, onde in futuro non nuocano alla comune felicità, e quindi trattandosi di sagrificare alla pubblica sicurezza la vita o il ben essere di un uomo particolare, la possibilità sola chimerica del delitto non basta; ma richiedesi inoltre una *morale certezza* (la quale non è che una somma *probabilità*), che senza l' uso della pena il delitto sorgerebbe a turbare la tranquillità comune (1).

Parmi di avere accennata, sebben di volo, l' importanza e la necessità di questa certezza, onde rendere la pena giusta (§. 88). Siccome però quello che allora ne dissi, sembrami assai poco, onde non rimanga forse qualche dubbio, perchè racchiude parecchie cose da sviluppare, così io avverto, che questo articolo merita di essere più estesamente trattato. Egli è una questione propriamente di *diritto;* questione interessantissima, onde fissare i confini entro i quali le precauzioni assunte a prevenire i delitti, debbono immutabilmente contenersi.

§. 438. Concedendolo adunque come provato, chieggo io: *ove* tale certezza finalmente si risolve? A fine di accertarsene, basta solo un momento di attenzione sui paragrafi 242 fino al 246, 249 e 250, per dedur tosto che la certezza dell' avvenimento del delitto, lasciandone scorrere sfrenate le cagioni, si risolve sulla certezza invariabile, con cui la legge dell' interesse opera sul cuore umano.

CAPO V.

Delle varie vedute necessarie nella penale economia.

§. 439. Avvicinare molti uomini, e farli vivere *indipendenti*, sarebbe, fra gli altri inconvenienti, svegliare il fermento terribile delle passioni particolari, da cui, come inevitabile conseguenza, ne sorgerebbe uno stato

(1) Veggasi l' Appendice in fine alla Prima Parte.

di *guerra* tanto più spaventevole, quanto più gli uomini, trovandosi in istato di più offendersi, non avrebbero niente che ne potesse rallentare il furore, la continuità e la universalità.

§. 440. Alla *sussistenza* adunque della società ed al conseguimento del grande oggetto per cui fu istituita (§. 200), rendesi necessario un preponderante ed efficace *terrore* annesso alle malefiche azioni, il quale superando l'energia delle passioni fattizie che vi spingono, ne reprima la esteriore propagazione, e con *uniforme* ed universal volere diriga gli atti singolari alla conservazione ed al ben essere del tutto.

§. 441. Ecco la *Necessità* delle pene, e l' *Origine* morale (1) del diritto di statuirle ed infliggerle (§. 243 fino al 262).

Io l' ho detto, e m' era d' uopo il richiamarlo.

§. 442. Ma ecco altresì la *Sovranità* e l' origine della Sovranità. Infatti, senza una aggregazione ed *unità* di *forze*, prevalente a quella d' ogni particolare, e delle parti singolari della società che ne reprima il turbolento e distruttore moto intestino, il terrore delle pene non riescirebbe egli in pratica illusorio? Quanta *lusinga* d' impunità non lascerebbesi al malvagio!

La *Podestà* di punire non può essere diversa dalla Sovranità, come vedesi, presa nel senso il più *generale*; e il diritto di punire non può andar disgiunto dalla forza necessaria a porlo in esercizio, come è pur chiaro.

Io amo che il lettore vegga di passaggio la *coincidenza* di questi oggetti, e il fondamento unico d' onde ognuno trae i suoi rapporti di origine e di estensione (2).

(1) Che cosa io intenda per *Origine morale* del diritto di punire, l' ho spiegato nel Capo unico, che serve di Prolegomeno a quest' Opera.

(2) Notissimo ed antichissimo è il riflesso, su cui si appoggia questa mia osservazione. Un Poeta Filosofo fra gli altri lo espresse così:

> Nam genus humanum defessum vi colere aevum,
> Ex inimicitiis languebat; quo magis ipsum
> Sponte sua cecidit sub *leges* arctaque jura;

§. 443. Ma lo scambievole approssimarsi degli uomini, d'onde, siccome nascono tutti i beni e tutte le virtù sociali, nascono del pari l'abuso delle arti, rese fomentatrici di fattizj sterminati bisogni, gli stimoli della cupidigia moltiplicati, e resi vieppiù pungenti dal commercio, l'avidità del potere sostenuta e rinforzata dagli avvantaggi dell'opulenza, e dagli incomodi della povertà che condensa le sue forze attorno al ricco, l'aggravamento dell'inerzia accidiosa, effetto del clima o del dissociamento d'interessi corruttrice de' costumi; in breve l'intemperanza fisica e morale, se sono *cagioni* di delitto, sono, come vedesi, riposte in subbietti *esterni* al cuore di ogni delinquente.

Esse inoltre *variano* al variare delle posizioni fisiche, morali e politiche di ogni popolo.

§. 444. Dunque si dovrà dire piuttosto, che la *Certezza*, o, a dir meglio, la probabilità maggiore e minore dell'avvenimento dei delitti, le loro specie diverse, la loro frequenza, la maggiore o minore loro atrocità, *tutta* si risolve sul concorso di certe circostanze fisiche e morali delle nazioni, prese nella loro *totalità*, anzichè

Acrius ex ira quod enim se quisque parabat
Ulcisci, quam nunc concessum est legibus aequis:
Hanc ob rem est homines pertaesum vi colere aevum,
Unde metus maculat *Poenarum* praemia vitae.
Lucret. de Rerum Nat., lib. 5. juxta edit. Creech.

Poichè il genere uman di viver stanco
Pe'l mezzo della forza, egro languiva
Fra guerra e inimicizie; ond' egli stesso
Tanto più volentier suppose il collo
Delle rigide leggi al grave giogo;
Quanto più aspramente a vendicarsi
Correa ciascun, che dalle giuste e sante
Leggi non si permette: il viver quindi
Per mezzo della forza a tutti increbbe,
Onde il timor delle promesse pene
Di nostra vita i dolci premj infetta.
Tito Lucrezio Caro, *trad. di Alessandro Marchetti*, lib. 5, pag. 313, 314, ed. Londra per Gio. Pikard, 1707.

sulle leggi interne fondamentali dell' amor proprio di *ognuno*.

§. 445. Sgombriamo ogni occasione di ambiguità. È vero che è opera delle circostanze *esterne* il somministrare alla volontà piuttosto certi *motivi*, che certi altri... È noto, anche a chi non è filosofo, che per far agire la volontà sono necessarj i motivi, giacchè ella è una mera *Facoltà*: che l' intendimento glieli presenta, e che egli dal canto suo li riceve dalle *Circostanze*. Tutto questo è vero, e noi lo abbiamo sempre supposto nell' analisi antecedente, e ne abbiamo contemplata la concorrente influenza, e l' effetto nella Necessità della pena, e lo abbiamo del pari supposto ed accennato nello scoprire l' origine del diritto di punire (§. 242 fino al 246, e ne' §§. 249, 250).

§. 446. Ma dopo cho questi motivi di una certa specie e forza, partiti dagli oggetti esterni, si avvicinarono all' uomo, si avanzarono e giunsero entro la di lui anima e appuntaronsi, dirò così, contro la di lui volontà; dopo tutto questo, dico, lo spingerla, e l' ottenere invariabilmente un effetto proporzionale alla loro forza o semplice o composta, è opera di essi *soli*: e questa è appunto la legge dell' interesse.

Ora era dessa appunto, in quanto *sostiene* la necessità della pena, che formava l' *Oggetto* delle nostre ricerche.

§. 447. Abbracciando quindi quello che v' ha di vero in ambe le precedenti riflessioni, risulta, che la cagione *prossima* ed immediata della necessità della pena, io voglio dire l' unione de' rapporti, che *connettono* la forza della pena col soggetto, sul quale ella si esercita, e che la rendono invariabilmente efficace, tutta propriamente si appoggia sulla legge generale dell' interesse, modificata e diversamente operante secondo le diverse circostanze economiche, morali e politiche.

§. 448. La cagione *mediata* poi, e meno prossima di detta necessità, consiste appunto nell' unione e concorso delle circostanze *esterne* eccitanti il desiderio del misfatto.

§. 449. Conoscere in generale l' uomo, le leggi dell' amor proprio, i bisogni possenti ed invariabili che lo fanno agire a tenore della costituzione della di lui natura;

conoscere poi le circostanze locali ed avventizie di una data nazione; distinguere le une dalle altre; misurarne le forze e semplici e composte; antivedere coll'aiuto del calcolo delle probabilità l'avvenimento de' misfatti, se a dette cagioni libero si lasciasse il corso, desumere i dati per ragionare non sulle vaghe vedute generali della natura umana, non dalla possibilità pura, non da un singolare individuo, ma dalla *comune* di una *nazione* o città a cui si danno le leggi, posta nel dato stato fisico, morale e politico, ecco in che consiste la *scienza* fondamentale, o, a dir meglio, il complesso delle fonti della legislazione criminale. Il possederne le viste ed i rapporti distintamente ed estesamente, costituisce il *Genio* del Legislatore in materia criminale.

§. 450. Divertire, contrapporre e combinare queste forze impellenti, onde *non* siasi costretti ad usare de' mezzi dolorosi, ad imprigionare il delitto in petto agli uomini, togliendone le tentazioni, ecco ove consiste l'*Arte* e la prudenza *preveniente* il delitto richiesta dalle leggi di Natura quale dovere.

§. 451. Infine, scegliere e graduare le forze degli *ostacoli* penosi, onde le tentazioni svegliate non iscoppino in atti ingiustamente nocivi contro della società o de' di lei individui, in guisa però, che se taluno cadesse per avventura nel delitto, non debba essere tormentato *oltre* quello che importa questo fine, costituisce la *Prudenza punitrice*, della quale appunto in questa parte io tento di stabilire le giuste ed utili *regole* di applicazione.

Tutte queste cose unite debbono concorrere alla formazione del *Codice criminale* di ogni secolo e di ogni nazione.

§. 452. Alcuni filosofi, per altro meritevoli di tutta la riconoscenza ed ammirazione della società si sono alquanto occupati nell' accennare i mezzi onde *prevenire* i delitti, quantunque sembri che non abbiano del tutto raggiunto e messo in pieno lume l' unico punto, d' onde è necessario prendere regola, ed al quale tendere dovevano le loro massime. — Una folla d' altri hanno offerti i loro sistemi di prudenza *punitrice*: ma parmi, che nè gli uni, nè gli altri siansi, come il soggetto ed i bisogni dell'umanità richiedevanlo, occupati nelle osservazioni,

che debbono servir di *fondamento* alla criminale filosofia sotto il punto di vista di già accennato.

Montesquieu (1), e assai più dopo di lui un moderno Italiano (2), considerando *espressamente* il sistema penale ne' rapporti dello *stato* diverso delle nazioni e de' Governi differenti, sembrano essersi più occupati a risguardarlo dal canto della maggiore o minore *impressione* dolorosa, cui certe pene, nelle diverse circostanze possono recare al delinquente, che dal canto della diversità, numero e gagliardia delle *tentazioni* al delitto, nate dalle diverse circostanze fisiche, morali e politiche delle società. Entro le stesse viste si è pur ristretto il celebre autore del Libro dei Delitti e delle Pene (3), ove tende a dimostrare che la grandezza delle pene debb' essere relativa allo *stato* della nazione medesima.

Ma se prescindiamo dal supposto dello stato più o meno equo della società, può facilmente accadere, anzi è inevitabile, che i supplicj riescano o non necessarj o non proporzionati all' attività della passione criminosa. Dunque noi confessare dovremo essere stata una *mancanza perniciosa* l' ommettere di esibire i principj, onde conoscere le cagioni diverse, la loro direzione, influenza e forza a svegliare queste istesse passioni.

§. 455. Non deve però in essi recar meraviglia questa ommissione. Ella è una naturale *conseguenza* delle idee (mi si permetta il dirlo) mal concepite sulla economia penale che essi si erano formate, come in progresso sforzerommi di dimostrare.

In particolare poi sul Filangieri potrei rilevare, che essendosi egli proposto di dimostrare l' influenza che debbono avere nel sistema Penale le diverse circostanze politiche, fisiche e morali de' popoli già pervenuti alla loro maturità; ed essendovi guidato, per quel che sembra, più dai freddi suggerimenti di una fattizia riparazione propostasi al principio dell' opera, che dall' urto segreto

(1) Esprit des Lois, Liv. 6, Chap. 9, *specialmente, ed altrove per cenni*.

(2) *Filangieri*, Scienza della Legislazione, Lib. 4, Part. 2, Cap. 36.

(3) §. XLVII.

e possente delle idee, le quali da se stesse tentano di spuntare, di annodarsi, e di presentare viste inopinate al Pensatore, che docile ne segue il corso e la energia; il detto Autore volendo segnare l'influenza, che può avere sul sistema penale l'ubertà e la sterilità del *suolo* (1), tace affatto del terrore coibente il delitto, e de' gradi diversi di dolore che la pena, in vista della differenza del suolo, può apportare, d'onde il Legislatore debba prender norma per usarne differentemente, tace, dico, di tutto questo, per sostituirvi mire del tutto *economiche* alla società offesa.

Io non nego, che ambe queste cose talvolta non si possano ad un tratto ottenere: ma egli è vero altresì, che nel criminale diritto e nella politica, la parte lucrativa è cosa affatto *necessaria*. Era d' uopo dimostrare prima in quale guisa soddisfar si possa al fine *proprio* della Legislazione criminale, e quale influenza la diversità del suolo produca nel modo giusto ed umano di conseguirlo, ed indi passare, se stimavalo opportuno, all' utilità che trar si può dalla pena, mostrando però il *nesso* delle cose.

Ma contemplando, come ha fatto Filangieri, piuttosto il *risarcimento* del danno, od un' ultronea percezione di *utile*, derivante da una pena resa illusoria o inopportuna dalla diversità del suolo; egli è uno *scambiare* il vero scopo.

Nulla assomiglia di più alla penale economia quanto la *Medicina* e la *Chirurgia*. I delitti sono le malattie dei corpi politici. Volerle guarire senza toglierne le *cagioni* è mancanza di dovere, ed opera perduta.

Dopo d'aver fatto di tutto per prevenirli, se rimane il malanno, convien ricorrere al regime violento. Ma generalmente resta poco a fare quando si abbia provveduto al regime salutare ordinario alla vita sociale. Ogni rimedio per lo contrario è vano quando è guastato il temperamento.

Io confesso, che mio malgrado vengo spinto tratto tratto ad indicare qualche difetto in questo dotto scrittore, come in alcun altro. Se però è vero, che l'errore,

(1) Nel detto capo 36, verso la fine.

specialmente in materia di politica e di diritto, più da vicino e largamente nuoce, e molto più quando è munito d'autorità: se i doveri che ci stringono alla verità non ci permettono di lasciarne giacere infruttiferi i germi nelle menti de' leggitori; mi lusingo che otterrò perdono se ardisco talvolta assumere le parti di censore. Del resto io dichiaro, che spiacerebbemi se perciò in minima parte si derogasse alla stima ed alla gratitudine dovuta alla memoria di un uomo che tentò di rendere assai più famigliare all' Italia una scienza da lei negletta, e mostrò un coraggio che poteva forse fra noi recare meraviglia, senza però essere ingiusto.

CAPO VI.

Della vera norma, *onde scegliere le specie, e graduare l' intensità delle pene.*

§. 454. Ho parlato dell' ingiustizia della pena *eccedente* (§. 400). Ma *quale* è la pena eccedente, e quale la moderata? quando è necessaria, e quando no? qual è il *criterio* per decidere? quale la *norma* per accoglier l' una e proscrivere l' altra? *Come* adoperare per giungere a tale cognizione e scelta?

Tentiamo di soddisfare a queste ricerche sommamente interessanti quella sorta di Politica, che ama di rimovere il male dalla società, e ad un tempo stesso di rispettare i giusti confini della libertà dei popoli, fissando, se è fattibile, una volta per sempre, qualche cosa di certo fra i contrarii dispareri che dividono tutti i Politici ed i Juspubblicisti.

§. 455. Da che sono esistiti uomini uniti, o Governi sulla terra, da che si sono fatte leggi, anche di un ordine superiore, si è sempre supposto, che le pene, mercè il terrore che ispirano, *possano* prevenire la commissione del delitto.

Questo è un fatto luminoso ed incontrastabile: e questo è il *solo* (si noti bene), questo è il solo, su del quale io tenterò di stabilire la gran teoria della vera norma, onde scegliere e proporzionare le pene ai delitti, della quale però in questo scritto non mi sforzerò di di-

mostrare che i *primi* principii. Io analizzerò le parti di questo fatto, ne paragonerò le circostanze, ne indicherò i rapporti, ne offrirò i risultati, e se riuscirò nel mio intento, mi lusingherò d'avere fermamente dimostrata la verità.

Un'osservazione qui cade prima in acconcio la quale si estende a tutta questa parte. È vero che qui non abbiamo avanti agli occhi che la società *naturale* di eguali; nulladimeno io non atterrommi così entro i di lei confini, se le riflessioni mie si potranno per egual modo adattare alle *civili* società, ch'io mi astenga dal farne l'applicazione. Tale riserva sembrerebbemi del tutto pedantesca e puerile. Fra la naturale e la civile società non avvi frammezzo che un semplice *aggiunto*, e non una trasformazione di cose: voglio dire non v'ha che un Governo, ed i rapporti che ne nascono. Tutto il resto è *simile*, ed uguale, ed esserlo deve. Infatti la forma del governo qualunque ella siasi o singolare o collettiva, viene istituita e mantenuta per vegliare all'esecuzione dell'*ordine sociale* di natura, cioè di quello che risulta dai rapporti reali delle cose, o, per parlare più esattamente, siccome ella è istituita a frenare i disordini delle passioni devianti da un tal ordine (1), così, ella propriamente non è un *assoluto* ed essenziale requisito di cui, attesa la *natura* delle cose, l'umanità abbisogni onde costruire il piano della sociale aggregazione in se medesimo, e armonizzarlo alla comune felicità; ma riveste soltanto il carattere di *Rimedio* (2). Perciò i det-

(1) Vedi la Introduzione allo studio del diritto pubblico, §. 369.

(2) Si contineri sua sponte intra fines justitiae posset genus humanum, tunc in pari omnium pietate, non supervacua modo sed injusta essent Imperia, quae cives, jam sponte aequissimos, ad inutilem servitutem adigerent. Sed cum ex vitiis mortalium haec felicitas sperari non possit, ea maxime forma regiminis ad naturam accedit, quae homines vetat extra leges naturae ipsius virtutisque exerrare, *diceva Giovanni Barclai ligio di mente e di cuore al Governo monarchio, e patrocinatore zelante dello stesso*. In Argenide, lib. I, pag. mihi 82, edit. Venet. Franc. Baba, 1656.

tami di politica e di diritto competenti alla naturale società dovranno per necessità verificarsi anche nella civile.

Laonde non dovrà recar meraviglia se talvolta io parlerò di leggi e di governi in questa parte. Allora il farò per estensione ed *identità* di rapporti. Quello che ne dirò, sarà tale in forza della *natura* stessa degli uomini collegati, e non dipendentemente dai tratti proprii e caratteristici del civile governo.

§. 456. Ripigliamo l'accennato fatto, o piuttosto annunciamone lo spirito. Il delitto è *oggetto* di pena, e colla pena *può* essere dalla società distornato.

Dunque la *ragione*, per cui la pena può allontanare il delitto, deve risiedere in ultima guisa, o sia risolversi nelle *determinazioni* delle *Cagioni* che producono il delitto istesso.

Del resto se fra la pena e le cagioni del delitto non passassero que' *rapporti*, onde l' una sull' altro avere efficacia, come mai la pena potrebbe aver forza a contenere il delitto? O, per parlare più esattamente, se la intimazione della pena non avesse forza *efficace* sulle *cagioni* che lo producono, come potrebbe prevenirlo? (§. 554, 555).

§. 457. L'*indole* adunque *punibile* del delitto, o sia quella qualità, per cui il delitto può in *fatto* essere oggetto di pena, e la pena può essere adoperata come mezzo efficace a contenerlo, in ultima guisa consiste, in quella qualunque siasi determinazione ed attitudine, in virtù della quale può ricevere l' azione della pena, cedere a lei, e da lei essere, avanti che nasca, respinto e soffocato.

Incontanente spiegheremo in che consista questa determinazione della quale ora ragioniamo. Qui mi conterrò d' accennare essere ella tale, che se col minacciare ed infliggere le pene ad agenti irragionevoli ed inanimati, fosse possibile di distornare i mali, che da essi derivare ci possono, la minaccia ed il supplizio si dovrebbero usare.

§. 458. Ciò posto, se dallo *stesso motivo* intrinseco, in virtù del quale si minaccia ed irroga la pena, e si considera efficace a frenare i misfatti, o, a dir meglio, se da quelle istesse determinazioni e da quei rapporti, in virtù dei quali un delitto è un atto *in fatto* punibile, e

la pena è una cosa conveniente ed opportuna a frenare gli uomini dal commetterlo, io dedurrò quale debb' esserne la vera norma onde poi adattarvi i canoni sovraenunciati di diritto riguardanti la specie e la misura delle pene; egli sarà *impossibile* che tale norma non sia la *vera*, e la misura, che si scoprirà, non sia *giusta*.

Se poi per l'altra parte dimostrerò non potervene essere verun' altra *diversa*, o almeno tale che possa produrre una diversa scelta e misura, io avrò dimostrato che la norma scoperta è altresì l' *unica*.

§. 459. Ora mi si dica per qual ragione si minaccia la pena, e qual effetto può ella produrre?

L' *Effetto* essere non può, che l'ispirar *terrore* colla previsione di un dolore fisico o morale, speciale o generale annesso al fatto contemplato dalla minaccia.

La *ragione* poi o il motivo egli è, affinchè allontani gli uomini dai misfatti (§. 395).

§. 460. Dunque si suppone, 1.° che la pena minacciata *possa* incutere timore. 2.° Che questo timore incusso possa *allontanare* gli uomini dai misfatti..

Ma una minaccia può ella agire su di altro soggetto, che su gli *animi*? Può ella produrre altro effetto, che quella impressione che deriva dalla *certezza*, o probabilità di un male ch' ella fa prevedere annesso ad un qualche atto proprio dell' essere minacciato, o ad un evento esterno qualunque, il quale male perciò ne riesca come la conseguenza?

§. 461. Ma se l' essere, al quale s' intima la pena, 1.° fosse *incapace* di comprendere il senso di una tale minaccia, o non la comprendesse *di fatto*, egli è certo che non potrebbe mercè di lei astenersi da ciò che gli viene colla pena vietato.

2.° Ed anche, compresone il senso, se ella non facesse su di lui *impressione* veruna, egli è certo che una spinta verso l' atto vietato quantunque *minima*, lo renderebbe infrattore della proibizione, e nulla la minaccia.

3.° E se ad onta di conoscere il senso del divieto, a fronte di presentire il male che gli sovrasta, e malgrado che il voler suo lo spingesse ad evitarlo, contuttociò s'egli *non potesse* dirigere le sue azioni in guisa

da non incorrere nel divieto, la pena sarebbe del pari *frustranea*, nè mai otterrebbe il suo fine.

La minaccia adunque della pena suppone come fondamento, 1.° l' *intelligenza*, 2.° la *sensibilità*, 3.° la *libertà*, 4.° e sempre qual fondamento, l' *imputabilità* del delitto, cioè ch' egli sia un atto *proprio* dell' Ente cui la pena viene intimata o inflitta. — Per dirlo in altri termini: la pena suppone che il delitto sia *effetto* di un Ente *senziente*, intelligente e libero.

L' *unione* delle predette cose è quella, che in ogni sistema costituisce il fondamento della *Moralità* dell' azione: poichè per essa l' uomo si rende *capace* di conformare le sue azioni alla legge, d' onde assume la denominazione di *agente morale*.

§. 462. Ciò non basta: la pena suppone altresì, che col *sottomettere* alle leggi della sua energia la cognizione, la sensibilità e la volontà dell' uomo, si ottenga l' allontanamento di lui dal delitto.

Ecco perchè, attesa la connessione delle cose, e per un rapporto *mediato*, nella legislazion criminale sono necessarie tutte le teorie della *colpa*, del *dolo*, del *caso*, e tutte le enumerazioni e le specificazioni circa le persone capàci o incapaci a delinquere, sulle quali si occupano i dottori.

Le leggi penali debbono richiederle nei delitti, perchè senza di esse le pene sarebbero *frustranee* (§. 461), e quindi inutili crudeltà.

I Giureconsulti le debbono *verificare* nei delitti, perchè sono prescritte dalle leggi.

§. 463. Così veramente la pena desume dalla *natura* stessa delle cose l' *unico* potere efficace al fine ch' ella si propone. Infatti l' uomo in libertà è (come la sperienza il mostra) respinto o trattenuto dal fare una data azione dall' *apprensione sola* del dolore e degli inconvenienti spiacevoli preveduti come annessi all' azione stessa.

Quindi la ragione per cui si minaccia la pena, ha un fondamento *reale*, onde ripromettersi di ottenere il fine inteso.

§. 464. Altra conseguenza. La minaccia suppone, che la cognizione, la sensibilità, la volontà sieno le *cagioni uniche* del delitto.

Non abbisogna questa conseguenza di prove ulteriori. Dall' *indole* stessa della minaccia e dal di lei fine rilevasi, che questo è un *supposto*, senza il quale ella sarebbe irragionevole e frustranea.

Prego il leggitore a richiamar qui le idee ineluttabili dei paragrafi 460 e 461, ed a riflettere un istante. Come infatti, potrebbe il timore incusso allontanare dal delitto, se ne lasciasse libere le *cagioni?* — Ma se dall' altra parte *senza* la moralità (§. 462), tutta la forza della minaccia è frustrata (§. 461), e colla moralità può avere il suo effetto (§. 462, 463): se la minaccia non può agire che sulle *sole* facoltà ove risiede la moralità (§. 460), le quali appunto sono la sola intelligenza, sensibilità e libertà, come è noto, egli è chiaro, che le facoltà ed i modi costituenti la moralità stessa debbonsi nella teoria delle pene supporre essere *Cagioni*, e cagioni *uniche* del delitto.

§. 465. Ciò posto, essendo certo che le prime ed uniche ragioni impellenti delle azioni degli uomini liberi sono i *Motivi* che li determinano ad agire; perciò egli sarà d'uopo che la pena agisca contro di loro per correggere, o imprigionare il delitto nella sua sorgente.

Non v' ha dubbio che il timore non sia un agente *idoneo* a tal uopo. Tale è stato sempre riputato, e tale la sperienza e la ragione lo hanno dimostrato (§. 459, 460, 462).

§. 466. Ma se la pena non avesse forza *bastante* onde rendere *senza effetto* i motivi del delitto ella sarebbe *frustranea*, perchè la cagione avrebbe tuttavia la forza di effettuarlo e quindi sarebbe *ingiusta* per i membri della società che hanno diritto d' essere *difesi*.

Se la pena avesse una forza *eccessiva*, o sia maggiore di quella che *abbisogna* a rendere senza effetto i motivi del delitto, o atteso un soverchio *grado d' intensità*, o atteso lo scambio, o un' altra *specie* di pena (la quale non essendo *relativa* alla natura de' motivi, fosse più nociva d' un' altra, la quale avendo tale relazione potesse con *minor danno* di chi la soffre, o della società, produrre l' effetto desiderato) tale pena sarebbe del pari *ingiusta*, perchè aggravante oltre il

necessario per colui che la dovesse soffrire, o per altri aventi de' rapporti con esso (§. 400, 403).

§. 467. Dunque, affinchè la pena sia *giusta*, è assolutamente d'uopo che ella sia assortita, e proporzionata alla *specie* ed al *grado* di forza delle *cagioni* che spingono al delitto, cioè, ch'ella sia di tale natura ed intensità, che niun' altra *minore* possibile basti a respingere, e frenare i *motivi* determinanti gli animi degli individui sociali a commettere misfatti.

Infatti ben si vede, che in tal guisa la pena avrà tutti i requisiti di *sufficienza* a prevenire il delitto, e que' gradi di *moderazione*, onde non eccedere in intensità, e perciò sarà in ogni parte *utile* e *giusta* (§. 404).

§. 468. Dunque le *cagioni* determinanti al delitto; o per dirlo con un sol vocabolo, la *spinta* al delitto considerata nella sua vera e giusta indole somministra la giusta e vera *norma* onde stabilire la specie od il giusto grado di pena.

Ora veggiamo se l' accennata norma sia la *sola*.

CAPO VII.

Se la norma assegnata per iscegliere e graduare le pene sia l' unica.

§. 469. Qualunque altra regola di proporzione penale vi fosse, o assegnar si volesse, diversa da quella che abbiamo dimostrata, i *risultati* di lei dovrebbero necessariamente essere *simili* a quelli che ci furono somministrati dall'analisi precedente, o sia dovrebbe sempre additarci altre pene *simili* ed eguali a quelle che determinate vengono dai *motivi* impellenti al delitto.

Imperocchè se le altre pene esibiteci altronde fossero più *deboli*; a caso *pari*, di quelle che suggerite vengono dalla considerazione della spinta al delitto, esse sarebbero *frustranee*, perchè le cagioni del delitto non sarebbero rese *inefficaci*; e quindi non verrebbe provveduto alla sicurezza e tranquillità sociale, e sarebbero del pari crudeli, perchè recherebbero un male privato senza produrre un bene pubblico. e senza ottenere l' unico fine che le autorizza (§. 395).

Se poi a caso *pari* fossero più dolorose e nocive, sarebbero *aggravanti* e *ingiuste*, perchè le cagioni del delitto, potendo essere rese *inefficaci* da un' altra pena *minore*, sarebbe superfluo, e quindi ingiusto l'infierire maggiormente contro di un uomo (§. 467).

§. 470. Dunque è forza, che le pene che additate ci fossero da una norma *diversa* dall' indicata, fossero *simili* ed *eguali* a quelle che risultano dalla considerazione della spinta degli uomini verso il delitto.

§. 471. Ma, riassumo io, un' *altra norma* vi può ella essere?

Notiamo che l' *unico* scopo delle pene debb' essere, non di vendicare, ma di *prevenire* il delitto (§. 401).

Dunque è d' uopo, che esse dirigano la loro azione *unicamente* contro le *cagioni* produttrici del delitto (§. 335, 336, 338, 461, 462).

§. 472. Ora non evvi verun' altra cagione *veramente* produttrice del delitto, che i *motivi* di lui (§. 464), e ciò si sente da ognuno che pensa: poichè il delitto agli occhi di qualunque uomo, ma specialmente della podestà punitrice, essere non può che un atto libero, ingiusto e nocivo di un uomo.

Corretti questi motivi, perciò appunto il delitto è rotto e *corretto* nella stessa sua sorgente, nè può più sortire a turbare la società.

Dunque non vi può essere *altra* norma d' onde scegliere e fissare il genere ed il grado giusto delle pene, che la considerazione della spinta morale che porta al delitto.

§. 473. Non deve però confondersi la forza dei motivi impellenti al delitto colla forza *naturale* delle *Passioni* umane. Quantunque le passioni e gl' impulsi al delitto riseggano nello stesso soggetto, quantunque vengano prodotte dalle medesime facoltà, la sensibilità e volontà umana (§. 464), e le une vengano messe in moto nell' effettuarsi delle altre, pure non può dirsi precisamente che la forza morale del delitto sia propriamente ed universalmente la forza naturale delle passioni, considerando cioè detta forza dal canto delle *cagioni* che la svegliano e la dirigono, ma dessa è esattamente quella forza che le fa *deviare* dal giusto loro scopo, che io appellerò con altro vocabolo *malvagità*.

Basti per ora l'avere accennato questa distinzione importante, onde rettificare la nozione della spinta criminosa. Mi riserbo a dimostrarne la verità laddove io esaminerò i rapporti coll' *ordine* morale di natura. Là io studierommi di fissare il punto esatto, ove le tendenze dell' amor proprio si trasmutano in malvage. Quindi sarammi concesso di determinare la *quantità* generale della energia della spinta criminosa, e di instituire un' estimazione approssimativa su i gradi diversi di questa forza nelle *specie* diverse di delitti. Ma questa teoria vasta e sublime involge, come vedrassi, ne' suoi progressi tutte le vedute, le quali da un canto offrono alla politica principj giusti ed efficaci onde soddisfare ai giusti desiderj, talchè non restino che mali umori inevitabili, senza che venga snervata la pubblica sicurezza; e dall' altro canto addita regole immutabili e chiarissime di giustizia, onde vengano punite quelle azioni solamente, le quali sono veramente delitto, escludendo tanto quelle, che un esclusivo interesse di pochi assoggettò a divieto, quanto quelle che istituzioni stolte o barbare, o superstiziose o ignoranti o pregiudicate resero nocive, mercè un apparecchio di combinazioni ingiuste del pari che gravose. Determinare quindi esattamente e con limpida apparenza d' idee, quale *nozione* debbasi annettere al vocabolo di *spinta criminosa*, dipende dalla soluzione de' più grandi problemi della scienza del diritto naturale, sociale e della politica criminale.

CAPO VIII.

Dell' azione delle forze impellenti al delitto, e delle repellenti della pena.

§. 474. Non interrompiamo il filo progressivo delle nostre idee. Se la sola spinta criminosa deve somministrarci la norma onde scegliere e proporzionare le pene (§. 472), egli è dunque necessario conoscerne intimamente la vera indole, e presentare le leggi colle quali viene risvegliata e posta in esercizio. Noi scopriremo in progresso, che questo esame diviene a noi necessario per soddisfare ad un tempo stesso ad altre mire importanti.

§. 475. Il delitto è un atto *libero* di un essere attivo intelligente (§. 461). — Ora, che cosa si distingue in lui? Quali ne sono le leggi?

In tutte le azioni libere e riflettute dell'uomo si distinguono due parti; l'una la *Deliberazione* dell'atto, e l'altra la di lui *Esecuzione*.

Dunque queste parti si distingueranno anche nel delitto. E tanto più si distingueranno in quanto che se egli non è *esternato* non può *nuocere*, e quindi non può divenire oggetto di pena (§. 27, 309, 311).

A suo luogo io ragionerò più a lungo di questa osservazione, d'onde soltanto possono trarre forza e giustizia tutti gli spedienti penali, onde *anticipatamente* reprimere la malvagità.

§. 476. Nel delitto adunque possiamo distinguere due parti; la prima *interna*, che appellare potremo parte *morale* del delitto, perchè opera delle facoltà morali dell'uomo (§. 464); e l'altra *esterna*, che denominar potremo parte *fisica*, perchè opera della di lui facoltà fisica ed esecutrice.

§. 477. Esaminiamone la parte *interna*. Essa non sarà in generale altro che un divisamento, una risoluzione, una *volizione* infine tendente a recare danno ingiusto ad altrui.

Ora la volizione, o il *volere* è un atto di un Essere senziente, per cui egli preferisce, fra più maniere di *essere*, quella ch'egli vede, o giudica procurargli il *più* di beni, o il *meno* di mali.

§. 478. Ma perciò appunto, che si sceglie, o si vuole, si sceglie, o si vuole qualche *cosa*.

1.° Dunque si suppone sempre sentito e cognito l'*oggetto* voluto, che dà *motivo* alla volizione... Non è mestieri essere filosofo per comprendere che non si vuole senza *ragione* di volere.

E perciò la *perfezione* della volontà consisterà eternamente nella ragionevolezza dei motivi.

§. 479. 2.° Perciò appunto che si vuole sempre ciò che si conosce apportare il più di *bene*, o il meno di *male* (§. 477), si suppone *sempre* che la volontà si appigli a ciò che all'uomo sembra *Meglio;* cioè a quello che pare procurare il più di piacere ed il meno di dolore.

Questa tendenza costante è quella che altrimenti si appella *Amor di se stesso*. Di cio parlerò più estesamente, e con qualche apparecchio e nerbo di osservazioni.

§. 480. Ma è certo che la volizione è un atto dell' anima umana. Dunque l' anima deve sentire l' oggetto della volizione. Dunque l' oggetto, o l' idea dell' oggetto debb' essere presente all' Intelletto, e muovere la volontà.

§ 481. Dunque è d' uopo suppòrre che il delinquente 1.° abbia l' *idea* della azion criminosa, e della *cosa* che coll' azione criminosa egli tende di procacciarsi, 2.° che elleno lo allettino alla *scelta*, in forza del piacere, con cui solleticano la di lui morale sensibilità.

§. 482. 3.° E che perciò la di lui *Determinazione* al delitto sia risultato della presenza dell' idea dell' azione criminosa, e dell' oggetto che con lei si vuole conseguire; e però in ultima analisi derivi dall' impressione loro *piacevole* preponderante sull' anima.

§. 483. Dunque la tendenza rea, o sia la *Spinta* al delitto, è anch' essa *Effetto* di più cagioni precedenti.

§. 484. Ora, se per una parte noi dobbiamo veramente salire alle *prime* sorgenti, a fine di scoprire la vera e precisa norma onde assortire e graduare le pene (§. 474); e per l' altra parte la spinta verso il delitto presa rigorosamente, cioè come Effetto, non potrebbe *sola* offrirci tutte le leggi di connessione, e le cagioni prime, per essere ella medesima una cosa *derivata* (§. 482);

Fa dunque d' uopo spingere le nostre ricerche più *oltre*: salire alle sorgenti, che sono le *Idee* de' misfatti presentate agli animi umani, meditare su i loro *caratteri*, sulla loro *forza* piacevole impellente, sulle *leggi* colle quali agiscono, a fine di recarsi avanti le vedute primitive ed esatte di norma o di proporzione che rintracciamo: in breve è d' uopo volgere e fissare le nostre osservazioni su i *Motivi* del delitto.

§. 485. Ogni notomia, che tentar piacesse di un'idea, considerata rapporto alla *sensibilità*, non potrebbe somministrare all' occhio del filosofo che una distinzione mentale; io voglio dire, che non si potrebbe fare altra distinzione che quella che passa fra l' idea in *se stessa* considerata come una semplice maniera di essere del-

l'anima per una parte, e la di lei *Attività* piacevole o dolorosa per l'altra.

§. 486. Anche queste cose però sono realmente e per necessità impastate, dirò così, in una *stessa* cosa semplicissima, cioè s'identificano in una maniera stessa di esistere dell'anima; non essendo il piacere ed il dolore che una *Qualità* intimamente unita all'idea, o sia l'idea stessa in quanto è atta a *muovere* la sensibilità.

§. 487. Quindi, a parlare esattamente, il piacere ed il dolore non pongono una diversità *specifica* nella *forma* delle idee, ma solamente una differenza di attrazione o di ripulsione, ed una distinzione di *gradi* nella maggiore o minore attività sulla sensibilità. Ne volete una prova di sperienza? Aprite gli occhi sopra un piano coperto di neve, su cui riflettano i raggi del sole. Per brev'ora voi ne sentirete piacere, indi passerete all'incomodo, al dolore. La *stessa* stessissima sensazione continuata è quella che vi fa provare questi due stati opposti.

§. 488. Perciò il piacere e il dolore presi quali cose aventi una *forma* e fisonomia, dirò così, o per dirlo altrimenti il *Carattere* del piacere e del dolore, sono realmente tutt'uno col carattere dell'idea piacevole e dolorosa. Non è che l'idea stessa in quanto è piacevole e dolorosa.

§. 489. Ora le idee in se stesse per le differenti loro forme, specie e qualità, tanto assolute quanto relative, si possono variare e moltiplicare, quanto possono variare e moltiplicare le maniere o semplici o complesse, colle quali la *facoltà* di percepire e di sentire può essere affetta e modificata.

Dunque la differenza de' loro *Caratteri* formerà la differenza de' *Motivi* determinanti la volontà.

§. 490. Quindi ne segue 1.° che il carattere delle idee determinanti al delitto costituirà precisamente il *Carattere* interno, o sia *morale* di lui. Fra queste idee determinanti farà la precipua comparsa l'*Oggetto* che move ed alletta, e l'*Atto* che si sceglie qual mezzo per conseguire l'oggetto istesso.

2.° Che l'attrattiva più o meno gagliarda di queste idee, e i gradi maggiori o minori di lei, costituiranno la *Forza morale* del delitto, e i *Gradi* di essa forza.

§. 491. Ma quello che eccita i voleri e l'opera dell'uomo, non è propriamente la forma o il numero delle idee; ma bensì l'attività loro o piacevole o dolorosa: non altrimenti che quando un corpo prepondera in una bilancia, non lo fa atteso il colore, la figura, il volume, la durezza; ma bensì attesa la sola maggiore gravitazione.

Questa è parimente una di quelle verità di sensibilità sperimentale cognite a chiunque rifletta al suo senso interiore. Chi però amasse di rinvenirne in se stesso l'esempio e la prova, troverà che testimonj di ciò sono quei momenti, che appellansi d'*Indifferenza* e di *Apatia*, la quale veramente non è che relativa. Su essi l'anima è sovente subbietto di moltissime idee o semplici o complesse, e quasi direi, di volumi e gruppi d'idee ad un sol tratto, eppur giace nell'inazione; mentre per lo contrario un'idea *sola*, un atomo, dirò così, di un'idea, che la punga dolorosamente, o la solletichi piacevolmente, da se *sola* la sveglia e la mette in moto infinitamente più che tutta intera la *somma*, e la varietà di quelle che trapassarono nella svogliatezza.

§. 492. Devesi dunque affermare, che la *Cagione* veramente efficace proporzionata dalle tendenze ed azioni umane sia *unicamente* l'attività piacevole o dolorosa delle idee.

E perciò crescendo e decrescendo detta attività, deve *di natúra sua* crescere o decrescere l'*Impeto* della tendenza, o sia della volontà ad amare o ad odiare, a desiderare o ad aborrire, a sperare od a temere, ad inseguire una data cosa o a fuggirla.

§. 493. Non osta a ciò, che l'attività piacevole o dolorosa delle idee venga spesse volte rattemperata da altre circostanze; e quindi gl'impulsi della volontà vengano rallentati, e l'azione esterna spesso repressa e divertita. Tutto questo forma una nuova prova della mia asserzione.

Infatti se entro le idee reprimenti non fosse racchiusa una *naturale* energia *operante* sulla sensibilità e volontà umana; se il consenso di queste facoltà non piegasse a seconda, ed a proporzione delle forze delle idee suddette, come potrebbesi spiegare ed asserire, non dico soltanto, che esse abbiano efficacia a frenare, a rallentare

gli altri precedenti impulsi ma che nemmeno abbiano la facoltà di produrre un effetto qualunque? Perchè un corpo spinto da due forze giusta un certo angolo descrive la diagonale, ne segue perciò, che abbandonato, e sommesso all' impulso di una sola forza non moverebbesi giusta la semplicissima e rettissima di lei naturale direzione? Anzi perciò appunto che di *natura sua* egli è necessitato a seguire la direzione retta di una sola forza, perciò stesso nel concorso di due o più forze impellenti, egli descrive la direzione composta.

§. 494. Ma il cuor dell' uomo, per natural legge, gravita sempre verso il piacere. Nel dolore, tanto fisico quanto morale, le scosse, le agitazioni e gli sforzi della volontà che tendono a respingere il dolore istesso, fanno sentire, che lungi, che la infelicità smentisca la prima ed *unica* tendenza dell' uomo verso del piacere, essa per lo contrario la manifesta in una guisa costante, vivace, universale. Dunque risulta, che la tendenza unica e perenne del cuore umano, non astretto da una dura ed insuperabile alternativa derivante da una situazione infelice, ma lasciato del tutto *libero* ad agire, si è il piacere ed il massimo piacere possibile, o reale o apparente, cioè la *felicità*. Dunque la *cagione* unica, universale ed invariabile delle volizioni e degli atti liberi dell' uomo è quello che da' filosofi appellasi *Interesse*.

§. 495. Perciò, a parlare esattamente, l' interesse non è la *tendenza* o il desiderio del ben e della felicità. Tale desio va bensì *congiunto* coll' interesse, ma egli propriamente n'è l' *Effetto*. Quest' effetto appellasi *Amor proprio*, o della felicità.

Del pari per interesse io non intendo il piacere o il dolore, considerati in *se stessi*, cioè nella sola loro indole e natura intima, e disgiunti da ogni azione sulla sensibilità, e da ogni urto a determinare la volontà all' atto. Quanti piaceri e dolori rimangono inoperosi nel cuore umano! Sterili a produrre qualche atto o deliberazione, o perchè non possono superare l' inerzia dell' uomo, o perchè altri motivi giungono a colliderne l' attività, lasciano per ciò l' uomo o nell' esitamento o nell' indolenza.

Bensì fra le dette due cose sta quasi di *mezzo* l' inte-

resse, il quale potrei definire, ogni idea o maniera di essere della sensibilità *in quanto praticamente* muove e spinge la volontà a qualche scelta o deliberazione. A dir breve, l'interesse non è altra cosa fuorchè il *Complesso* de' motivi tutti, che sono sparsi sulla vita umana, in quanto vengono considerati non semplicemente come modi di essere dalla facoltà di sentire, non come immagini, o come oggetti, scopo dei desiderj umani, ma bensì come *forze* impellenti l' umana attività al centro suo naturale, o sia de' *motivi* considerati rigorosamente *tali*.

§. 496. Dire che l' interesso tal quale qui lo consideriamo sia la stessa cosa dell' *Utile*, che può derivare da una data cosa ed azione, e quindi nel caso nostro dell' utile che può trarsi dal delitto, sarebbe uno scambiare due cose connesse bensì e relative, ma fra loro *distintissime* e differenti. Ciò indurrebbe una differenza importante fra le regole di scelta e di misura delle pene, che su di esse rispettivamente fondar si volessero.

A parlar precisamente, l' uomo non è mosso più o meno ad agire a misura della *realità* dell' utile, cioè di quello, che le sue cagioni reali prese in se stesse, e combinate colla natura e costituzione dell' uomo possono costantemente e veramente apportare di bene o di male; nè meno a proporzione che certi combinati rapporti fisico-morali possono specialmente apportare di utile agli *altri* suoi-simili; nemmeno a proporzione che l' uomo stesso deliberante e delinquente lo conosce più o meno *chiaramente*, o semplicemente se lo può ripromettere con maggiore o minore *certezza;* ma bensì a proporzione, che la di lui idea solletica ed attrae con più o meno di forza la di lui sensibilità (1). Questa osservazione non è che uno sviluppo maggiore, una estensione e conseguenza immediata di ciò che altrove colla scorta dell' esperienza abbiamo dimostrato (§. 491, 492).

§. 497. Quindi giudiziosamente osserva il Wollaston, che l' Estimazione *della felicità e dei piaceri degli uomini debb' essere regolata da ciò, che questa felicità e*

(1). Veggasi l' Introduzione allo studio del Diritto Pubblico Universale dell' Autore, §. 199 al 204.

questi piaceri sono a riguardo delle persone, che gli risentono, o a proporzione de' pensieri e del sentimento che queste persone ne hanno. Questa estimazione non debb' essere regolata dal valore, che può loro essere aggiudicato dagli altri uomini che non hanno il diritto di giudicarne, che non possono esattamente sapere che cosa in se medesimi siano questi piaceri e questa felicità, che usano di regole differenti per recarne il loro giudicio; che hanno una minore sensibilità, che ritrovansi in disposizioni diverse, e che il delitto infine ha riempiti di parzialità verso di se medesimi. Quel Principe, che usurpando ad un pover' uomo la sola sua cara pecora, benchè egli possedesse gran copia di gregge, se avesse giudicato che la perdita di questa pecora non fosse niente più importante al povero che la perdita che egli stesso avesse potuto fare di una delle sue proprie; quel Principe avrebbe certamente commesso un grave fallo di aritmetica morale, ed egli assai poco avrebbe intesa la dottrina delle proporzioni. La felicità di ognuno è un bene che gli appartiene in una guisa affatto propria, e la perdita ch' egli ne fa è proporzionata ai gradi della sua percezione, ed alla sua maniera di adattarsi a'suoi bisogni ed allo stato suo (1).

§. 498. Infatti, se il piacere e il dolore non sono, nè possono essere altra cosa, che *sentimenti* o modi del sentimento (§. 486, 487, 488); se il sentimento è una cosa affatto *interiore*, e propria di ogni anima; se egli è incomunicabile di natura sua, perchè s' identifica con lei, e non è che l' anima stessa senziente o in quanto sente; se in natura non esistono realmente, nè possono esistere fuorchè *Individui* singolari, e le specie ed i generi (pure astrazioni) realmente non esistono; egli è evidente, che l' addotta regola onde valutare la vera quantità delle tendenze o passioni degli uomini, e perciò anche della spinta criminosa, nasce dall' indole ed *Essenza* stessa delle cose.

§. 499. Essa è, come vedesi, *universalissima*. Come è acconcia a misurare la forza sollecitante delle *Tenta-*

(1) *Wollaston*, Ebauche de la Religion Naturelle, Sect. 2, Prop. 1, Observ. 4.

zioni al delitto, può esserlo del pari ad estimare tanto la quantità sentimentale del *danno* derivante altrui dalla di lui commissione, o sia la quantità del tormento e dell'afflizione che il delinquente può recare altrui col suo misfatto, quanto la dolcezza ed il rigor della *pena* relativamente alla *sensibilità* del paziente.

Per ora bastar debbono queste verità di fatto individuale, le quali per altro servir non debbono fuorchè di *fondamento*, e concetti *comuni* e *generali* proprj alla penale economia (§. 337).

CAPO IX.

Connessione invariabile fra l' energia de' motivi e le deliberazioni della volontà.

§. 500. Ogni uomo di buon senso ammette, che il *Mobile* unico universale e costante delle azioni degli uomini, sia l'*amore della felicità*.

Amare la sua felicità, egli è amare il proprio *meglio* o reale o apparente.

Amare, egli è *determinare* la sua volontà.

Dunque amare *sempre* il suo meglio, egli è determinarsi *sempre* pel suo meglio.

Dunque l'anima, per naturale ed *infallibil legge*, sempre si determina per quello che a lei sembra il migliore o reale, o apparente.

§. 501. Questa è una verità di *Sentimento* e di *Pratica*, tanto certa, tanto chiara, e della quale gli uomini hanno una così intima *persuasione*, che a dispetto di tutte le sottigliezze di alcuni chimerici Specolativi, fu assunta come *base fondamentale* di tutte le umane istituzioni, e della loro pratica giornaliera.

Che più? la Religione istessa fonda tutte le *prove* della sua certezza, e tutta la *forza* della sua *direzione* su di questa grande verità.

In effetto, se entro certi motivi presentati agli uomini non si supponesse racchiuso un *efficace* ed *infallibile potere*, onde determinare le loro volontà, ed arrestare le loro passioni, per dirigerli verso di un dato fine, e per correggerli e ricondurli allorchè traviano; se fra l'atti-

vità dei motivi e le determinazioni della volontà, non si supponesse una certa e costante *connessione;* se quanto pare allo spirito il più *conforme* alla sana ragione, ed all' attuale suo interesse, non influisse così sulle sue deliberazioni; se l' uomo *contro* la veduta distinta, e la forza pressante del suo meglio, o riagire o rimanersi inattivo moralmente potesse, a che servirebbero le istruzioni, le insinuazioni, i consigli, le preghiere, le promesse, l'eloquenza, in somma *la parola?* Qual *frutto* riprometter si potrebbe dall'educazione, dalla morale, dalla legislazione, e fin anche dalla stessa religione?

§. 502. Quando taluno da noi vien pregato, consigliato, ovver persuaso a fare tale cosa, o ad astenersi da tal altra, che altro si fa, se non rendere presenti alla di lui anima le idee degli avvantaggi, o svantaggi fisici o morali della bellezza, o della turpitudine dell' azione da eseguirsi, o da tralasciarsi?

Ora si praticherebbe mai questo, se non si fosse persuasi, mercè l'esperienza, che la considerazione del bene e del male può fare *efficace* impressione sull'umana sensibilità, e che può *certamente* muovere la volontà ad intraprendere o ad astenersi da una data azione?

Il commercio adunque giornaliero degli uomini, il giro degli affari tutti, l'arte stessa del dire, sono una confermazione luminosa e perpetua di questa verità.

§. 503. Inoltre, che altro fa l' *Educazione*, se non se comunicare alle volontà degli allievi le prime spinte al vero, al bello, al giusto, onde far loro contrarre certe *abitudini*, rinforzarle, ed obbligare i cuori loro a rimanervi soggetti, ed in fine somministrar loro motivi o veri, o falsi, onde agire d' una data maniera? Allorchè un padre minaccia al suo figlio il castigo, o che gli promette un premio, non è egli convinto che queste cose agiscono sulla di lui volontà, in guisa da determinarlo a fare ciò ch' ei gli comanda?

§. 504. La *Morale*, quella scienza che si occupa dei rapporti che passano fra le impressioni, le volontà e le azioni umane, quale altro oggetto si propone dessa mai nelle sue lezioni, se non se di mostrare agli uomini, essere del loro *interesse*, ch' eglino reprimano le loro momentanee passioni, in vista di un bene assai più durevole,

e più vero di quello che la soddisfazione passeggiera de'loro desiderj può loro procurare? Egli è ben chiaro, che essa sarebbe una *chimera*, nè sarebbe fornita di sicuri principj, se non poggiasse sulla cognizion de' motivi che *certamente* debbono influire sulle volontà umane, e determinare le loro operazioni.

§. 505. La *Legislazione* che altro fa, se non se presentare agl' individui di una Nazione i motivi ch' ella suppone necessarj, per determinarli a fare certe azioni, e ad astenersi da alcune altre? La *forza* della Sovranità non si risolve forse in ultima maniera nella *forza* di *questi motivi?* Egli è ben chiaro che il Sovrano che, mercè le sue leggi, spaventa il delitto, perciò appunto presume, che gli ostacoli politici ch' egli oppone alla malvagità, bastino per contenerla entro i limiti dell' ordine.

§. 506. Le promesse finalmente, e le minacce della *Religione* (tacendo di que' dogmi che riguardano la felicità, o la sciagura eterna degli uomini dipendente dal Reggitoro assoluto ed irresistibile dei destini) non sono forse esse medesime fondate sull' idea de' possenti ed utili effetti che esse produr debbono negli animi de' credenti?

§. 507. Se la cosa fosse altrimenti, come assicurarsi della probità, della virtù e della condotta altrui? E quindi ove sarebbe la *Sicurezza sociale*?

§. 508. Le Legislazioni sì divina che umana, non sarebbero esse un puro giuoco, una cosa del tutto *vana* e *superflua*, e che non gioverebbe che a mostrare o la follia o la crudeltà dei Legislatori? Imperocchè, come affermare allora, ch' elleno fossero mezzi *acconci* ed *efficaci* al fine inteso dalle leggi stesse, che è di guidare l' umana volontà a certi fini: come non affermare che i premj non sieno allettativi vani, e le pene crudeltà irragionevoli, se esistesse nella natura stessa dell' uomo la cagione *costante*, la quale togliesse loro una certa connessione ed influenza colle azioni umane?

§. 509. Ove sarebbe la *Certezza morale*, cosa che sì largamente e sì sovranamente influisce sull' ordine tutto morale, politico e religioso? Ove ritrovare stabili *fondamenti* da credere ai fatti passati? E quindi dove risolverebbonsi *le prove* della storia e della stessa religione?

Infatti, ammesso il principio, che quello che sembra

il più *conforme* alla ragione, o all'attuale interesse dell' uomo, non influisca efficacemente sulle determinazioni della di lui volontà, e non sia valevole a produrre *infallibilmente* l' effetto conforme e proporzionato alla natura e forza dei motivi, ammesso, dico, tale principio, sarebbe a me affatto libero il pensare, che molti uomini abbiano potuto mentire *gratuitamente* contro la testimonianza de' loro occhi, e contro quello ch' essi sapevano colla certezza maggiore.

§. 510. Dal fin qui detto adunque deve ammettersi come *assioma* certo ed universale, tanto in Morale, quanto in Legislazione, che *esiste una infallibile e costante connessione fra i motivi che sono presenti all' intendimento, e le determinazioni dell' umana volontà, e che queste determinazioni sono sempre relative e proporzionate alla specie ed all' energia dei motivi medesimi*.

CAPO X.

Vedute preparatorie per determinare l' indole e i limiti della vera spinta criminosa. Leggi fondamentali dell' amor proprio.

§. 511. Delinquente è colui che *nuoce senza diritto* e con piena libertà al suo simile. Si prescinde nel caso della prepotente necessità inducente la ragione del necessario conflitto (§. 25, 137 al 141).

Il nuocere ingiustamente ad un suo simile, specialmente fra gli uomini dotati d' un certo grado di ragionevolezza, presuppone una *mala volontà* verso d' un loro simile. Questa mala volontà suppone *motivi*; e questi motivi suppongono interessi, inclinazioni nell' amor proprio degli uomini *nocive* al bene ed ai diritti comuni. Nell' ordine teoretico basta figurare che ciò sia *possibile* per determinare che cosa prescriva il puro diritto; ma nell' ordine *pratico* conviene, per quanto si può, trovare come in *fatto* ordinario possa andare la cosa. Presentemente noi siamo costretti ad attenerci alle vedute le più *generali*. Volendo pertanto dir qualche cosa relativa ai fatti dell' ordine pratico riguardante le

offese, siamo obbligati a consultare le prime leggi *naturali* di fatto dell' *amor proprio* nei loro rapporti fra uomo e uomo. Dico le prime leggi *naturali*, perchè tutto quello che è puramente *fattizio*, ed opera dell' ignoranza e dei falsi principj, non può costituir base d' una scienza di ordine naturale.

§. 512. Fino a che consideriamo l' amor proprio dell' uomo in una veduta *astratta* e *generale*, non troviamo verun lume il quale ci indichi dover esso avere una buona più che una rea direzione verso i suoi simili. L' uomo nasce colla sola *tendenza* ad essere felice. Questa tendenza si determina a norma delle circostanze o, a dir meglio, a norma degli interessi inspiratigli dalle circostanze. Non si può dunque dire in *astratto* che il cuore umano sia *naturalmente* buono o cattivo; ma si deve nelle *circostanze* più speciali esterne ricercare se esistano abituali cagioni, in forza delle quali egli contrar possa o bontà o malvagità. Io ho spiegato altrove che cosa intenda con queste denominazioni (§. 475).

§. 513. Noi ora contempliamo l' amor proprio d' ogni uomo rispettivamente agli altri uomini. *Amare*, *odiare*, *essere indifferente* sono le tre posizioni possibili dei sentimenti che un uomo può vestire verso il suo simile. La quistione adunque riducesi a domandare: « Se in forza « di *circostanze* naturali, e necessarie per la Politica, « l' uomo sia portato ad amare, odiare, od essere in- « differente per il suo simile: e fino a qual segno, per « quali oggetti, e dentro a quali circostanze sia con- « dotto a fare l' una o l' altra cosa, o a vicenda, o in « parte a concepire or l' uno or l' altro sentimento ». Ognuno vede che noi non dobbiamo scrutinare minutamente le varietà e i casi speciali; ma attener ci dobbiamo a quelle vedute generali e costanti che sono di appartenenza della cosa pubblica, e dei primi fondamenti della scienza della cosa pubblica.

§. 514. Le prime *circostanze* comunicanti una certa direzione al cuor umano sono quelle che risultano dalla *costituzione* dell' essere fisico-morale dell' uomo. I bisogni, i piaceri, i dolori, gli appetiti determinati dalla organizzazione di lui sono le prime occasioni originanti le affezioni del suo cuore.

Senza molte dimostrazioni è manifesto ad ognuno che l'uomo nasce colla tendenza a *conservarsi*, e perciò a respingere ogni nocumento. Ecco l'*amore* della conservazione, l'*odio* all'ingiuria, l'*impulso* alla difesa. La passione dell'ira è per legge naturale la salvaguardia dell'incolumità umana. Essa è necessaria e legittima quanto il suo oggetto.

§. 515. *Nutrirsi, coprirsi* dalle ingiurie delle stagioni viene determinato dal *bisogno della fame*, e dalla *molesta sensazione* dell'atmosfera, e di tutto ciò che ci circonda. Da questo nasce il *desiderio* di possedere gli oggetti atti a provvedere a questi bisogni; e quindi la brama del *dominio* delle cose godevoli. L'amor dei beni fisici è per se legittimo, quanto quello della vita propria (§. 126 al 131).

§. 516. L'amore fra i sessi è più o meno possente, ma sempre vittorioso in tutti i luoghi e in tutti i tempi: esso è un effetto dell'organizzazione. La riproduzione della specie, la conservazion della stirpe umana lo giustificano.

§. 517. Il corpo umano è una macchina d'ogni organizzazione compostissima, le di cui suste da un *esercizio* oltre un certo segno protratto vengono *affaticate*, e le quali molta *quiete* rende *inerti*, e non eccitate a recar piacere all'uomo. Da ciò per una parte nasce il senso penoso della soverchia *fatica*, e il bisogno del riposo; e dall'altra il senso fastidioso della *noja*, ed il bisogno ad agire. Così esiste il bisogno e la tendenza in certi tempi ad agire, e in certi tempi a riposare. Fino a qui le inclinazioni sono conformi ai rapporti della conservazione necessaria; e però in se sono *legittime*.

§. 518. In tutta questa enumerazione non abbiamo contemplato se non che rapporti puramente *personali* di ogni individuo, ne' quali altro non veggiamo che gli appetiti determinati dalla naturale costituzione dell'essere umano, e per se medesimi conformi all'ordine puramente individuale dell'uomo. Fin qui non iscorgiamo nulla che abbia una relazione o amica o nemica fra più uomini. Rimane dunque a discutere ancora come, e fino a qual segno l'uomo possa essere naturalmente portato a giovare o a nuocere, o a non curare il suo simile.

§. 519. Datemi un essere che non ami e non possa amare che se stesso, e gli altri che per se stesso. Se questo ente avesse in proprio potere tutti i mezzi onde soddisfare a' suoi desideri, ed essere sgombro da ogni dolore e da ogni pena, senza che vi venisse mescolato alcun suo simile, egli è troppo chiaro che non potrebbe aver *motivo* alcuno nè ad amare, nè ad odiare un suo simile. Amare e odiare sono due affezioni della volontà. La volontà non agisce che in conseguenza della spinta dei motivi. Ogni motivo porta seco un interesse, o sia una cagione di piacere, o di dolore: un desiderio di un bene, o l'avversione ad un male. Un tal essere dunque che avesse in suo potere *tutti i mezzi* delle proprie soddisfazioni, non potrebbe nè amare, nè odiare il suo simile.

§. 520. Ma l'uomo *abbisogna* del suo simile, ed a vicenda le soddisfazioni ed i bisogni si collegano. Niun uomo può essere così forte e così attento in tutti i tempi e in tutti i luoghi da poter costantemente ed abitualmente far servire *a forza* molti suoi simili a se medesimo. Su gli stessi bruti, che egli sottomette al proprio dominio, è costretto ad usare dell'impero dell'*abitudine*. L'uomo dunque, anche prescindendo da un positivo affetto di amicizia, è tenuto a cattivarsi la *benevolenza* degli altri suoi simili per farli concorrere al proprio bene. Ecco un primo vincolo totalmente *personale* dell'interesse umano fra uomo e uomo, non per *nuocere*, ma per *giovare*. L'*abitudine* può contribuire a rinforzare assaissimo questo vincolo. L'abitudine ha un possente impero.

§. 521. Ciò non è ancor tutto. Se poniam mente ai bisogni personali dell'uomo sovraccennati, noi dobbiamo concedere ch'essi sono veramente imperiosi, talchè non è sperabile che prima che sieno soddisfatti l'uomo pensi ad altrui; ma dobbiamo pur concedere che essi sono *limitati*, nè per esser soddisfatti esigono un tempo assorbente allorchè gli oggetti ne sieno preparati. Questa è una verità notoria che ha dato luogo al sistema di rigore dei Politici puramente moralisti. Può dunque all'uomo rimaner grande spazio ad agire a pro del suo simile.

§. 522. Qui è dove la natura ha spiegato la sua provvidenza per preparare nel cuor umano gl'impulsi degli affetti virtuosi senza smentire l'unità del principio del-

l' amor proprio. Cessa, è vero, il bisogno puramente materiale, ma sottentrano per legge della *costituzione* umana altri *morali bisogni* più o meno attivi, secondo le circostanze, e di una veramente *comune* utilità fra gli uomini.

§. 523. Sottentra alla vista delle sventure, dei dolori e delle indigenze altrui la *compassione*, la quale, recando nello spettatore e nell' uditore per un' associazione di idee analoghe un senso di pena, spinge a soccorrere l' afflitto, il bisognoso, l' oppresso per sollevare se medesimo dall' ambascia. L' *ospitalità* religiosamente praticata in tutto il globo terraqueo fra le nazioni tutte antiche e moderne *non corrotte*, è effetto di questo sentimento.

§. 524. Sottentra all' aspetto o alla rimembranza dell' ingiuria altrui un senso d' ira inspirato dalle idee dell' ingiuria, il qual senso eccita a praticare una comune vendetta, ch' io appello *Convendetta*, onde sfogare l' ira concepita, riducendo le cose all' uguaglianza ingiustamente violata.

§. 525. Sottentra all' aggradevole sensazione d' un atto benefico fatto a noi o ad altri, al racconto o alla rimembranza di un tal atto un senso aggradevole, o diretto, o riflettuto, o attuale, o ricordato, il quale viene rispettivamente chiamato col nome di *Gratitudine*, di *Congratulazione*, e per un' associazion naturale d' idee, quand' abbia di mira l' autor solo del beneficio, è un titolo di *Benevolenza*.

§. 526. Così gli annoverati sentimenti, ed altri molti da questi derivati, per una naturale e felice reazione riproducono, variano ed accoppiano in mille modi tutti i fenomeni della virtuosa sensibilità. Essi poi illuminati e diretti dalla cognizion delle persone a cui si debbono riferire, eccitati giusta l' importanza dei casi, moderati entro i confini che aver debbono per esser più che possibil sia utili *ai più*, assumono in *complesso* il nome di *Umanità*, di *Carità* del genere umano, di *Filantropia*, ec.

§. 527. Tutti questi sentimenti riescono più o meno *attivi*, più o meno *durevoli* a proporzione che le cagioni loro sono più o meno forti e durevoli. A proporzione

che le società sono più piccole, più imperfette, più rozze, esse sono più lontane dalla norma dell' ordine civile, e più ignoranti su i mezzi *teoretici* onde arrivarvi. Ma a proporzione hanno fantasia più robusta e passioni più forti; e però in tutte le affezioni virtuose puramente *naturali* avranno più energia, e saranno più grandi i loro sforzi e più risoluti i loro atti.

§. 528. Gl' impulsi dell' interesse sociale e delle affezioni virtuose operanti per un puro senso *sperimentale* ed abituale, tengono luogo di tutta la *scienza* della giustizia pubblica e privata prima che la ragione sia illuminata dalla cognizion dei principj. Essi dettano allo spirito i giudicj, al cuore gl' impulsi, alla mano gli atti. Questa è quella ch' io appello la *moralità del cuore*. I suoi fondamenti stanno nella costituzion naturale dell' uman genere: le sue leggi sono quelle medesime de' suoi bisogni: la sua misura è quella del naturale sviluppamento delle facoltà umane.

§. 529. Per questa via la natura spinge a bel bello le nazioni alla vera vita civile. Anzi non si potrebbe nemmen comprendere come gli uomini senza questi fondamenti e quest' impulsi puramente naturali siano accostati a qualche cosa di buono, di utile e di veramente morale *prima* della scoperta della scienza e dell' arte; e come la più parte dei sentimenti di morale sociale ridotti a dogmi universalmente ricevuti fino dalla più alta antichità, e presso anche le barbare nazioni, abbiano avuto un senso di verità e di bontà che non è comune agli altri rami delle umane cognizioni. Così si scorge una *parte* delle tracce e delle molle del regime della fortuna, o sia della natura abbandonata a se sola, per condur gli uomini al viver civile.

§. 530. Se nella costituzione e nell' economia delle umane facoltà si trovano le *preordinazioni*, in conseguenza delle quali schiuder devono le affezioni poco fa accennate; se dall' altra parte i poteri limitati d' ogni uomo, i bisogni e le abitudini lo legano in uno stato di convivenza coll' altr' uomo, egli è dunque manifesto che nell' ordine delle cose e nella costituzion della natura, lungi che esistano rapporti *originari*, e primitivi, per i quali l' uomo si vegga spinto a *nuocere* all' altr' uomo,

esistono per lo contrario cagioni effettive, per le quali egli debba essere *animato* a giovare, e *trattenuto* dal nuocere senza necessità, o senza un motivo puramente *avventizio, superiore* agli ostacoli interni che la natura e le circostanze oppongono all' offesa del nostro simile.

§. 531. Si può dunque affermare che l'uomo è *naturalmente amico* e non nemico dell' altr' uomo. E quando divien *nemico*, che ciò si fu per cagioni non originariamente predisposte nella costituzione e nell' economia delle naturali facoltà di lui, ma per ragioni puramente *esterne avventizie*, e spesso puramente artificiali ed accidentali. Tutte le dottrine sul senso morale, sul lume naturale per conoscere la bontà o la malvagità degli atti compresi nella morale della natura, su i rimorsi, su l'inescusabile ignoranza, su la malizia intorno a certi oggetti; il divulgato motto di Giovenale *Nemo repente fit turpissimus;* perfino il detto di Machiavello: « Che gli uomini per lo « più non sanno essere nè del tutto buoni, nè del tutto « tristi »; tutto riposa su questa supposizione.

§. 532. Da ciò s' incomincia a ricavare un lume per la teoria dell' ordine pratico della *sicurezza* e della difesa ne' suoi rapporti fra uomo e uomo.

CAPO XI.

Dell' energia indefinita, e della disordinata dell' amor proprio.

§. 533. Il nuocere ad altri ingiustamente, o sia *senza* una prepotente ed inevitabile necessità, non solo può derivare da inimicizia, ma anche dall' unico sentimento d' *intemperanza* morale; vale a dire da un sentimento il quale *oltre* la misura delle indispensabili indigenze è animato da un interesse *indefinito*, e però da una brama a procacciar vantaggio senza aver riguardo al danno altrui. Tutto ciò avvenir deve *naturalmente* se l' amor proprio dell' uomo è per natura suscettibile d' aspirare senza *eccezione* ad ogni *genere* di utilità, e senza una determinata *misura*. Ora l' indole generale e costante dell' amor proprio umano non è forse questa? E come dunque l' uomo in generale non riuscirà naturalmente

malvagio e nocivo all' altr' uomo, posto che *naturalmente* è portato ad essere *intemperante*?

§. 554. A ciò rispondo: qual è la causa che nell' ordin delle cose può render *vizioso* l' uso delle passioni naturali? La loro *forza*, oppure la loro *storta* direzione? La temperanza morale, o sia la *moderazione* consiste forse nel non avere che *quel solo grado* di passione che basta per esser probi e contenuti; o non piuttosto nell' usar del *potere* entro i limiti delle armoniche transazioni dell' ordin morale? Un certo *eccesso* di energia nella *potenza* delle passioni non è forse necessario per dar vita e movimento all' ordine progressivo e variato del mondo morale? L' effetto che risultar ne deve non consiste forse in una moderata e scambievole *compressione* di quest' eccesso, anzichè nella mancanza positiva d' una dilatante elasticità? Ognuno tentando d' allargare la sfera rispettiva di azione, ma non potendolo fare fino al segno dell' assoluta soddisfazione e quiete del suo amor proprio, non è forse spinto da un movimento alternativo e composto dei desideri eccitati e della moderata soddisfazione? Il valor sommo di quell' aurea *mediocrità*, la quale nelle cose pubbliche è la base, e dirò quasi la pietra filosofica della politica, non risulta forse da uno stato in cui si verifica la moderata compressione della quale io parlo?

§. 555. Fingiamo che l' universo sia fabbricato come lo figurò Cartesio. Tutte le orbite dei pianeti sieno altrettanti vortici i quali colla loro corrente trascinino gli stessi pianeti in giro. Il moto vorticoso è realmente un effetto di due forze. Figuriamoci per un momento che il vortice non incontrasse intorno a se una compressione moderata: che ne avverrebbe? Egli smisuratamente dilaterebbe la sua sfera fino al punto in cui esaurirebbe le sue forze, e tutto porrebbesi in un mortale riposo. Ma se all' opposto nel formare un vortice la natura non avesse attribuita a lui se non quella quantità di forza espansiva o centrifuga, la quale bastasse assolutamente a dilatare il suo volume all' ampiezza ch' egli in mezzo ad altri vortici occupar doveva, talchè tolti gli altri tutti non avesse potuto allargare oltre la sua sfera, che ne sarebbe avvenuto? Riposo, morte. All' ordine pertanto animato della natura era indispensabile che nella forza motrice

d' ogni vortice esistesse un *eccesso*, dirò così, di forza, il quale venendo a transazione colla contraria forza comprimente, mercè un incessante e scambievole conato di espansione e di costrizione, producesse l'effetto medio della rotazione perenne.

Ecco un' imperfetta immagine dell' economia delle passioni nell' ordine pubblico delle civili società. O conviene condannar l' uomo ad essere di condizion pari, ed anzi deteriore di quella delle bestie e delle piante, o è forza accordargli un' indefinita energia d' amor proprio onde giugnere a quello stato che il ben essere di lui nel vario e progressivo ordine delle cose, e specialmente delle società, importa. In natura non esistono che individui umani, ed una sola specie di tali individui. Ma in natura esistono, ed esister debbono *varie società* in diversi luoghi, in diversi tempi e in diverse contingenze. Ora se, comprendendo tutte queste circostanze e i rapporti che ne nascono sotto d' un concetto generale, non è possibile alla mente umana il determinare un dato confine di urgenze interessanti; e però non è possibile di fissare una determinata *misura* di *energia* operante dalla parte dell' uomo, onde porsi ad un utile equilibrio colle diverse circostanze: egli è dunque perciò stesso impossibile che la scienza umana possa determinare un *limite certo, costante ed universale* all' amor proprio dell'uman genere in relazione alla sua giusta felicità. Nello stesso tempo però si sente che la specie umana abbisogna d' una *indefinita* energia onde far fronte alle varie urgenze alle quali deve andar soggetta in questa terra.

§. 536. Per sentire più chiaramente la verità di questa osservazione prendiamo in considerazione un fatto noto nel quale tutte le società della terra devono rassomigliarsi, e questo si è il corso del loro incivilimento e dei progressi loro, e i periodi diversi della loro moralità, o sia della loro capacità ad agire a norma delle cognizioni dell' ordine di ragione. Varie sono le circostanze nelle quali le nazioni trovar si debbono in questa terra per effettuare l' opera del proprio incivilimento, e varie le urgenze alle quali necessariamente debbono andar soggette. Varie pertanto sono le *difficoltà*

che dal concorso delle circostanze incontrar debbono per la felice loro conservazione.

§. 537. Ma queste difficoltà assai più si moltiplicano e rendonsi più gravi ne' *primi* periodi dell' incivilimento. Si ricerca dunque dalla parte dell' uomo una proporzionale *energia* e *costanza* di sforzi per superare tali difficoltà, e per conservare ed inoltrare le società nel cammino dell' ordine voluto dalla natura.

§. 538. Ora, che sarebbe del genere umano se la natura non lo avesse renduto capace che di quella sola *misura* di forza morale, o sia d' *amor proprio*, la quale in uno stato più sviluppato ed equilibrato di più basta per effettuare l' ordine della pubblica felicità? Vittima della mala fortuna non mai avrebbe potuto innoltrarsi nell' ordine della moralità e del ben essere; e la natura inconseguente del suo ordine avrebbe sacrificato per sempre la sorte del genere umano al *disordine*, compagno inseparabile di uno Stato in cui le cose non si trovino equilibrate.

§. 539. A fine dunque di provvedere convenientemente alla situazione in cui l' uomo è posto nel sistema dell' universo, era necessario che la natura nello stabilire la *potenza fondamentale* dell' amor proprio umano largheggiasse *al di là* della misura necessaria per avere atti d' una moderazione puramente spontanea, così che lo stesso uomo potesse ora riagire con una sorprendente energia, ed ora far uso d' un' instancabile pertinacia, la quale di confine in confine tendesse ad allargare le sue potenze e i suoi godimenti.

§. 540. Ma limitato essendo il potere esecutivo dell' uomo, ed operando *in mezzo* ad altri uomini, nel che intendo di comprendere anche le relazioni fra società e società; ed essendo in tutti simultanea l' espansione, risultar ne deve una *compressione* armonica per ognuno; e quindi la misura del *potere* riuscendo *inferiore* a quella del *desiderio*; ed il desiderio incessantemente stimolando il potere per giugnere alla sua soddisfazione, nascere ne doveva un tal conato perpetuo di azione e reazione, che facesse camminare il genere umano per mezzo a perpetue transazioni, cioè giusta quella media direzione, alla quale sta raccomandato l' ordine e il ben essere de' più.

§. 541. La moderazione tanto necessaria in tutte le umane faccende per fare il giusto e il bene comune, non consiste nella *limitazion* delle *cognizioni* e delle affezioni interne; ma bensì in quell' equa *compression di potere*, la quale derivando non da una diminuzione di energia interna di forze morali, ma bensì dal collegamento dell' interesse particolare col generale, produce nell' universale degli Stati politici quell' *eccitamento* vivificante, in cui i desiderj alternativamente provocati e soddisfatti prevengono o un'accidiosa inerzia o un' indifferenza rovinosa agli stati, o una sfrenata espansione del potere dei pochi, irritante senza discrezione la sofferenza dei molti, da cui deriva una sorda e perpetua guerra di corruzione e di miseria, foriera delle rivoluzioni degli Stati.

§. 542. Tutto in natura vien diretto da una medesima legge. Quest' aria che respiriamo ha una certa forza espansiva, la quale nell' atmosfera che ci circonda vien compressa fino ad un dato segno. Ogni volume particolare di lei senza questa compressione occuperebbe uno spazio assai maggiore di quello ch' essa attualmente abbraccia, come lo prova l' esperienza nel fare il vôto. Ma nello stato compresso in cui si trova nell' atmosfera libera, costringe la fiamma in una data figura, serve alla respirazione degli animali, di veicolo e di elemento chimico dei vegetabili, ed avvicenda le varie e salutari meteore: dovecchè all' opposto abbandonata ad un' espansione la quale esaurisse la potenza sua dilatante, non solo contribuir non potrebbe a tutti questi effetti, ma cagionerebbe un universale disordine, la ruina e la morte.

§. 543. Per lo che non si deve confondere la forza indefinita e progressiva dell' amor proprio umano coll' intemperanza morale, o sia colla nociva e criminosa *cupidigia*. L' *intemperanza* nell' ordine sociale non è precisamente la capacità indefinita dell' amor proprio; ma bensì l' abuso, la *mala direzione* di codesta capacità. Quest' abuso e questa mala direzione risultano non dal desiderio indefinito, ma dall' *opera* di fatto *indefinita* in cui si fa *ingiuria* al terzo. Essa per conseguenza si può definire: « L' *esercizio pratico* del potere indefinito « dell' amor proprio in quanto è *offensivo* dei diritti al- « trui, o sia in quanto è ingiurioso e viola la comune

« giustizia. « Un uomo il quale con un felice ingegno, con un incessante lavoro, con una provvida economia, e con una dichiarata *buona fede* e credito commerciale prosegue senza fine a cumular ricchezze, sorpassa certamente i bisogni reali della sua sussistenza. Se l'amor proprio dell'uomo avesse un *limite determinato*, come quello delle bestie, arrivato a un certo punto si arresterebbe. Ma perchè progredisce *indefinitamente*, si potrà egli tacciare un tal uomo di *far ingiuria* al suo simile? No certamente; anzi il suo simile a lui recherebbe ingiuria se pretendesse o di arrestare gl'innocenti progressi di lui, o tentasse di spogliarlo.

Per la qual cosa, io lo ripeto, non convien confondere l'illimitata capacità dell'amor proprio dell'uomo coll'ingiuriosa cupidigia.

CAPO XII.

Obbiezione. Risposta prima.

§. 544. Quest'osservazione, taluno mi può opporre, è buona per una specolazion *metafisica* in cui solamente si tratti di definire gli attributi logici d'una cosa; ma non toglie che in pratica l'illimitata capacità dell'amor proprio non debba *naturalmente* andar congiunta ad un'*ingiuriosa* avidità. La natura stessa delle cose ci conduce a pronunciare che la forza indefinita dell'amor proprio e la morale intemperanza sieno in *pratica* la stessa cosa. Cercate voi quali sienò gli oggetti del desiderio? Io vi rispondo che sono *tutte quelle cose* che si conoscono utili, unicamente perchè sono *utili*. Ora fra queste cose hannovi i *beni* e i servigi *altrui*.

Cercate voi quali sieno le sue leggi? Voi trovate che gli affetti *virtuosi* non si possono *generalmente* esercitare se non sopravanza, dirò così, nel cuore umano una porzione di sentimento dopo di aver pensato a se medesimo. Un uomo in fatti nel mentre che trovasi occupato fortemente del proprio bene, non si può prestare all'altrui. Quegli che combatte coi flutti può egli esser mosso ad accorrere alle grida degli altri naufraganti? Dunque le affezioni virtuose esigono che nel cuore umano v'abbiano

certi intervalli di tranquillità dalle forti passioni puramente personali.

Ma le passioni *fattizie* usurpano nel cuore umano *quella parte* di sensibilità che l'uomo impiegar dovrebbe a pro de' suoi simili; e incominciando dal renderlo freddo e duro egoista, finiscono col renderlo *ingiusto* e scellerato. Ecco l'origine, i progressi e i gradi della corruzion sociale.

Ora le *passioni fattizie* che cosa altro sono, che la medesima capacità de' desiderj umani spinta *al di là* della reale *necessità* della natura e dei bisogni degli uomini e delle società? E questo non è forse un modo di essere essenziale della smisurata capacità dell' amor proprio, ed inseparabile da lei? Dunque l'intemperanza morale in senso di vero vizio sociale viene in pratica naturalmente *immedesimata* coll' indefinita energia dell' amor proprio.

§. 545. Prima di rispondere categoricamente a questa obbiezione sianmi permessi alcuni schiarimenti. Se i beni e i servigj altrui o non fossero *utili* ad un dato uomo, o da lui non fossero stimati come *utili*, potrebbero essi formare *oggetto* de' suoi *desiderj*? È manifesto che no. Se anche essendo in se stessi, e venendo da lui giudicati come utili, vedesse poi essergli o *impossibile* il conseguirli, o di dovere incontrar nell' ottenerli tali difficoltà e pene, che l' *interesse* a *desistere* dal ricercarli prevalesse in lui all'interesse di *tentare* di procacciarli, avverrebbe mai ch' egli rivolgesse a loro le sue cure? Nemmen questo potrebbe accadere.

§. 546. In forza del primo dato ne deriva dunque che l'intemperanza sociale non inchiude per sua natura un *animo* infenso, una formale inimicizia, una brama naturale nell'uomo a nuocere all'altr' uomo per il piacere diretto di nuocere; ma che per sua *natura* ed essenza involge il desiderio di godere l'utilità derivante dalle fortune e dai servigj altrui; e per una maniera *solamente indiretta* ricerca il nocumento e l'ingiuria. Non si deve dunque *per principio* confondere l' intemperanza colla *malvagità* propriamente detta, quand'anche piacesse di confondere l'intemperanza colla forza indefinita dell'amor proprio. Per la teoria della sicurezza e per tutti i rap-

porti della cosa pubblica questa distinzione è infinitamente interessante, ed anzi assolutamente decisiva.

§. 547. In forza poi del secondo dato si manifesta che posto un determinato ordine di cose, nel quale l'*usurpazion* dei beni e della libertà altrui sia renduta o impossibile, o di tal condizione, che l'interesse a rispettare *prevalga* all'interesse ad offendere, ne verrà necessariamente che l'intemperanza, supposta anche *come naturale* al cuore umano, si renderà senza effetto, e rimarrà anzi *corrotta* nelle sue medesime sorgenti.

§. 548. Per lo che concedendo anche per falsa ipotesi che la forza indefinita dell'amor proprio si dovesse confondere coll'intemperanza, con tutto ciò non ne deriverebbe come necessaria conseguenza che nelle civili società si debba stabilire come principio fondamentale pratico che gli uomini in ogni specie di governo e in ogni tempo siano naturalmente cattivi ed usurpatori; e che però sia d'uopo di resistere sempre con rimedj *diretti*; e di fare che il braccio del governo rattenga, dirò così il braccio dei privati. Ma all'opposto pronunciar si dovrebbe che gli uomini sono esseri ai quali quando dall'ordine delle cose stabilite venga dato di prevedere che coll'usurpare i diritti altrui possono fare il proprio *utile*, non avranno scrupolo di tentarlo. Ora l'ordine delle cose può esser tale, che operando anticipatamente su gl'interessi, *prevengasi* lo scoppio dell'intemperanza. Allora l'amministrazion d'uno stato non abbisogna delle vie dirette; ma solo abbisogna di conservar le basi fondamentali dell'ordine stabilito, e di piegarne le forme a norma dei dettami della superiore necessità della natura.

Ciò non è ancor tutto. Altro è che esista una energia indefinita, ed altro è che dessa sia di fatto *stimolata* indefinitamente dalla stessa natura. È noto che i reali bisogni naturali sono pochi e ristretti. Dunque l'azione naturale degli stimoli abituali e costanti è limitata sì rispetto all'intensità, che alla specie. Dunque l'intemperanza non può essere che *fattizia* ed accidentale. Indefinita è la forza dell'atmosfera, ma i turbini non sono abituali.

§. 549. Questi schiarimenti potrebbero forse bastare per determinar le prime vedute pratiche della *Politica*

tutelare sì nell'interno che nell'esterno delle società. Ma imperfetta è ancora la prospettiva *generale* delle cose; e però soggiungo alcune osservazioni dirette su l'obbiezione sopra esposta.

È vero che la libertà e i beni altrui sono cose che possono divenir utili ad un terzo; e però sono in astratto comprese fra gli oggetti che possono movere la cupidigia d'ogni uomo: ma l'*ordine pratico* dell'incolumità deve esso contentarsi di considerare il mondo morale in una nuda *astrazione*, e limitare le sue considerazioni ad un *aspetto solo* dello stato delle cose; oppure deve abbracciar *tutte* le circostanze *di fatto* inseparabili in pratica da questo stato medesimo?

§. 550. Qui si debbono separare le relazioni *interne* della società, dalle *esterne*. Parlando delle relazioni interne, o voi mi parlate d'uno stato di società costituito *secondo* l'ordine di ragione, o voi mi parlate d'una società *disordinata*. Nel primo caso io vi rispondo che *tutto* esaminato non può generalmente esistere la tentazione di usurpare la libertà e i beni altrui, non tanto perchè la forza tutelare della nazione è ben costituita, quanto perchè in generale vi *manca* veramente un reale *interesse* a farlo, come consta dal solo esame delle condizioni che un tale stato ricerca. Nel secondo caso poi io accordo che avrà luogo l'interesse ad *usurpare;* e quindi esisterà una viziosa e funesta espansione delle passioni, e sarà tanto più viziosa e funesta, quanto più la *dissociazione* degl'interessi, prodotta dalla cattiva organizzazione dei poteri e dalla storta legislazione influirà sopra un numero più grande di membri del corpo sociale. Per simile ragione, in una volta in cui le pietre sieno mal cementate e debolmente fiancheggiate, prevale la forza singolare della gravità delle parti; e però in vece di cospirare al comune effetto della solidità, recano la dissoluzione e la ruina. Ivi appunto si verifica, e verificar si deve che i bisogni oltre le naturali indigenze diventano a rigor di termine *fattizj*, e quindi si provocano le privazioni degli uni e gli eccessi degli altri. Ivi per conseguenza riescono fomento e principio di egoismo, di corruzione e quindi di malvagità.

§. 551. Ma quale illazione può da questo derivare

nell' *ordine di ragione* delle cose e degli uomini? In uno stato di disordine tutti gli appetiti per se medesimi conosciuti come *necessarj* alla conservazione umana, possono venir *deviati* dal loro retto corso: si dirà perciò che per essi l'uomo sia *naturalmente ingiurioso* al suo simile? Si dirà mai che in vista di uno stato, in cui nasce il loro abuso, si debbono stabilire precetti di diritto? Chi ha mai detto che lo stato di disordine sia il *soggetto* cui si debba o possa sceglierc per fabbricarvi sopra la felicità d' uno stato? Non è egli piuttosto il soggetto che con tutte le forze è necessario di escludere o di prevenire? Ampio discorso ricercherebbesi per dimostrare partitamente la verità di questi pensieri. Ora sono sforzato ad accennare solo il concetto per servire di argomento alla meditazione.

§. 552. Parlando poi delle relazioni esterne, più difficile sarebbemi qui il far sentire come la *moderazione*, non iscompagnata per altro dalla vera *potenza*, sia in uno Stato la cagione di una solida e massima sicurezza; e che però la forza comunque indefinita dell'amor proprio illuminata sopra i suoi veri interessi possa esser *contenuta* entro i confini della giustizia comune. Ma, come ognun vede, questo essendo un *risultato*, anzichè un principio primo della scienza del diritto, non rimane per la comune che una pura asserzione.

§. 553. Dopo tutto questo debbo ciò nulla meno confessare che fino a tanto che gli uomini e le nazioni non sieno giunte a vivere sotto l'impero della vera *moralità*, o sia fino a tanto che i lumi non siansi ampliati a quel segno, in cui si comprenda chiaramente e dettagliatamente come i corpi sociali debbono essere organizzati, mossi e fatti progredire; e però l'*opinione* insegni ad ordinare i poteri, e dai poteri ordinati nascano i desiderj unificati, e dagli uni e dagli altri si propaghino nei più le cognizioni e gl'impulsi coi quali accordare la testa, il cuore e il braccio coll'ordine eterno della natura, l'intemperanza avrà un predominio più o meno possente ed esteso sul cuore degli uomini e delle nazioni: e quindi nelle relazioni interne il poter del governo, le leggi e le pene dovranno sostenere più o meno il peso dell'amor proprio non contenuto da' suoi veri interessi per proteg-

gere l' incolumità. Nelle relazioni esterne poi dovranno più o meno validamente costruire e rinforzare i varj elementi della *potenza tutelare* comune, onde scoraggiare le altre società dall'attentare alla propria pace e sicurezza.

Dalle quali cose è agevole il dedurre quanto a torto si voglia stabilire il fondamento della penale economia, sia prescindendo dalla considerazione dei veri impulsi *naturali*, sia confondendoli cogli irritamenti delle mal costituite società, sia non distinguendo i legittimi appetiti dalle passioni traviate.

§. 554. Le conseguenze derivanti dalle premesse considerazioni sì per la giustizia preveniente dei delitti, che per le presunzioni che si debbono far valere tanto a carico quanto a favore degli uomini, qui si presentano in folla. Ma io mi riserbo di avvicinare i principj all'ordine pratico quando tratterò dello stabilimento positivo delle pene.

LIBRO SECONDO

CONDIZIONI E VEDUTE RIGUARDANTI LA RESPONSABILITA' PENALE.

CAPO I.

Idea generale del delitto considerato in se medesimo.

§. 555. Ogni *atto* che in vigore de' diritti fra uomo e uomo può esser oggetto di *pena* umana, è un atto fatto con intelligenza e libertà esecutrice, *nocivo* altrui, ed ingiusto.

§. 556. Appena richiedesi, ch' io avverta, che sotto il nome generale di *atto* deve qui intendersi non solamente qualunque esercizio reale di una forza, o sia la *esecuzione* di un'azione ingiusta, ma altresì ogni *ommissione* di un atto che dovevasi eseguire.

È cosa già convenuta fra i filosofi ed i giureconsulti che parlano di *delitti*, il comprendere ambe le dette cose sotto il nome generale di atto. Infatti se ogni delitto sociale è l' infrazione di un *dovere* sociale; e se ogni dovere si riduce ad un'azione od ommissione, a cui vada congiunta l'*obbligazione* morale; perchè tutte le modificazioni possibili dell' umana libertà filosofica, come di qualunque altra forza, non si possono ridurre che all' esercizio, o alla negazione di un atto: egli è manifesto, che ogni delitto sociale deve ridursi di natura sua o all' una o all' altra delle dette cose.

§. 557. Dopo le ricerche da noi fatte fin qui, la *definizione* ora recata del delitto non abbisogna di prova.

In fatti parmi già dimostrato, che se egli non fosse un atto *libero* di un essere *intelligente*, benchè fosse in-

giusto e nocivo, non potrebbe naturalmente essere nemmeno oggetto di *pena* (§. 461, 462). In tale ipotesi divenendo la pena inefficace a reprimerlo, ridurrebbesi ad un *frustraneo* dolore dell'uomo cui si facesse subire (*ivi*). Quindi, malgrado l'ingiustizia e la dannevolezza, se m'è permesso il dirlo, dell'atto, ella diverrebbe affatto *ingiusta* e tirannica (§. 42, 411).

Ma per lo contrario derivando il delitto da un essere dotato di cognizione e di libertà, per cui il terror della pena può divenire efficace (§. 465), ed il *solo* mezzo efficace ad impedire il delitto, e perciò un mezzo *necessario;* ne segue che, a fine di renderlo un atto di sua natura *suscettibile* di giusta pena, devesi supporre commesso con ragionevolezza e con libertà.

§. 558. Inoltre, se il delitto non fosse cosa *nociva* all'altrui ben essere, benchè piacesse d'altronde immaginarlo ingiusto e fatto con moralità (§. 461), egli non potrebbe niente più essere oggetto di giusta pena. Mancherebbe la *cagione* unica della necessità di punire, la quale essenzialmente ha di mira di percuotere il reo, a fine di *difendere* la società, e i di lei individui da ogni molestia de' malvagj (§. 27, 309, 311, 332).

§. 559. Finalmente se il delitto non fosse un atto *ingiusto,* cioè contrario a quello che i rapporti dell'ordine supremo di natura esigono, indipendentemente da ogni umana convenzione, non potrebbe essere oggetto di *vera* pena, benchè fosse ragionato, libero e dannoso. Egli non potrebbe indurre nel suo autore quella *privazione* o *diminuzione* di diritto, per cui alla podestà punitrice fosse lecito di assoggettarlo a soffrire un male; senza che egli avesse un pari diritto contro di lei onde riagire (§. 29 fino al 34). Per lo contrario tale violazione della giustizia, che infetta il delitto, sempre producesi, onde ei va giustamente soggetto a pena (§. 275 fino al 279 e 311).

§. 560. Se da taluno si volesse appellare col nome di *delitto* anche un'azione di un uomo, la quale in buon diritto *non meritasse* pena, io non saprei attaccar briga per una parola. Per lo meno questa sarebbe cosa affatto estranea all'oggetto delle mie ricerche.

Qualche dotto giureconsulto ha definito il delitto;

un' azione vietata dalle leggi e da esse punita. Questa definizione quanto sarebbe precaria, pericolosa, o spesso assurda per il juspubblicista e per il politico, altrettanto è retta e conseguente per il giureconsulto ed il magistrato. Il juspubblicista non ha altra norma de' suoi raziocinj, che le immobili ed eterne regole del diritto universale, fondate, e tratte da rapporti reali della natura umana cogli esseri che la circondano: regole *superiori* ed *inflessibili* ad ogni umana istituzione.

La sana politica ha per iscopo di guidare gli uomini alla massima sociale felicità, cioè a dire, di produrre la maggior somma possibile di particolari felicità l' une alle altre collegate: ma ciò è del pari risultante dai rapporti, il fondamento de' quali è *anteriore* all' arte umana. A lei è solo concesso il *dirigere* questi rapporti o queste cagioni, e renderle più o meno feconde in altre subalterne fattizie, e ripiegantisi alla reazione.

Ma il *Giureconsulto* non ha altro criterio di giustizia e di verità che il *Codice* civile della nazione, al quale s'egli volesse rendersi superiore o divergente, egli escirebbe dalla sfera de' suoi doveri, e dal carattere ch' egli riveste.

Che se poi avvenga, che il governo lasci loro la libertà d'interpretare le leggi, o di parlare nel loro silenzio, libertà sempre illegittima e pericolosa, e spesso anche funesta, ma che talvolta diventa un bene quando le leggi sono o barbare o assurde, e chi le apprende ed è incaricato di ridurle ad atto è illuminato ed umano, allora, ed allora solamente, i principj di universale diritto e di buona politica possono fare supplimento, anzi fare il debbono ai dettami del giureconsulto, e ai decreti del magistrato.

Io non ammetto per questo che sia mai lecito di punire un'azione non colpita da sanzione positiva nè anche col pretesto che possa essere immorale. Perocchè il magistrato usurperebbe le attribuzioni del legislatore, il quale talvolta punisce azioni non condannate dalla morale, e talvolta lascia alla censura della religione e dell' opinione azioni biasimate dalla morale comune.

CAPO II.

Dell' Esecuzione del delitto in generale.

§. 561. L'uomo, visibilmente opera della natura, esiste, vive e movesi nel di lei seno. Sommesso alle di lei leggi non può sottrarsene.

§. 562. La di lui organizzazione, le di lui sensazioni, i reali bisogni, e il breve spazio della di lui esistenza, entro l'immensità de' tempi, simili al lampo che fa un solco nell'ombra, e poi sparisce, sono ad un tempo stesso e risultati necessarj, e prove della di lui fisica *dipendenza* dal concatenamento generale costituente l'ordine dell'universo.

§. 563. L'uomo, essere *misto*, non può aver *rapporto* coll'universo e colle sue parti, se non mediante la sua parte fisica. Egli quindi non può riceverne e trasmetterne *azione* se non col mezzo della propria macchina, e degli esseri che la movono, e ch'ella move. *Fisico* adunque è il *Commercio* che passa fra l'uomo e la natura; ed altresì fra *uomo* e *uomo*; poichè fra le anime umane è impossibile un contatto *immediato*. La macchina vi sta frammezzo.

§. 564. Dunque le *leggi* di questo scambievole commercio sono puramente *fisiche*; sono le sole leggi del *moto*. — Al *solo* moto in fatti debbonsi i cangiamenti, le modificazioni, gli effetti della *materia*. Mercè di lui solo, tutto ciò che esiste nel seno degli Elementi, si produce, si altera, si accresce e si distrugge.

§. 565. Dunque ogni *bene* ed ogni *male* che l'uomo può ritrarre e produrre nell'universo e ne' suoi simili, sarà cagionato dalle sole leggi del *moto*.

§ 566. Così la *Ragion* sociale sarà la *Fisica* delle azioni libere degli uomini viventi in società, in quanto hanno rapporto col comune loro ben essere.

§. 567. Del pari la *Ragion politica* essere non potrà, che la *Fisica* delle azioni libere di quelle persone morali, appellate *corpi* politici, presi collettivamente; in quanto hanno per iscopo il ben essere universale.

§. 568. S' intende del pari, che la *Ragion* delle *Nazioni* e delle genti è una simil cosa.

§. 569. Siccome però le esterne umane azioni fisiche e *libere* dipendono, come da loro *cagione*, dall'azione dei motivi interni; ciò che suppone una *intelligenza* ed una *volontà*; e siccome questa cagione agisce con una legge certa ed *invariabile* (§. 510); perciò interessa assaissimo che questi motivi interni sieno *ordinati*.

Il *complesso* de' principj che dirigono al ben essere sociale le facoltà *interne* dell' uomo produttrici delle azioni esterne, costituisce l' *altra parte* della Ragion sociale, tanto singolare quanto collettiva. Sotto di questo aspetto ne abbiamo già fatto menzione (§. 504); ed abbiamo fatto sentire ov' ella fondi la sua efficacia ed utilità.

§. 570. Ma in realtà ciò che precipuamente importar può ad ogni uomo nelle azioni dei suoi simili, non sono gli atti interni delle recondite morali facoltà, ma bensì i loro esterni e fisici *effetti* (566).

Dunque il complesso de' *motivi* regolatori dell' interno, sarà una parte affatto *subordinata* alla parte precettiva della morale.

§. 571. Queste cose si terranno assai bene distinte, anche mercè la sola loro *denominazione*, se alla prima parte della ragion sociale si assegni il nome di *Scienza* del *diritto* e del *dovere*, che riguarda il *fare*, a cui dovrà appropriarsi il concetto *fisico*, di cui abbiamo fatto parola (§. 566).

§. 572. Alla seconda parte poi si riserbi il nome di *morale propriamente* detta, o di Etica che versa su i *motivi* di agire, sull' uso della ragione, sul governo delle passioni, per rapporto al dovere ed alla virtù sociale, come la intesero i buoni antichi.

Così risguardando le *pene*, rapporto al soggetto della loro influenza (§. 460), ed a riguardo del loro fine (§. 595), formeranno una parte della morale pubblica de' popoli.

§. 573. Se la specie e la misura del sentimento doloroso derivante tanto dalla pena, quanto dal danno ingiusto in chi li soffre, si deve desumere da cose affatto invisibili e morali, come si è detto (§. 499), ora è mani-

Testo che la specie e la misura de' *mezzi* onde *effettuare* tanto la pena, quanto il delitto, si riducono a cose del tutto materiali, e soggette alle leggi del moto.

§. 574. Quindi se il *sentimento* di ogni *pena*, e il sentimento di ogni *danno* non possono essere che un *dolore* fisico o morale di chi soffre e l'uno e l'altro, per cui eglino si appellano *mali*; egli è pur vero inoltre che ogni pena ed ogni danno, considerati nelle *leggi* con cui si eseguiscono, e nelle *cagioni* loro, non possono essere che cose puramente fisiche. Sono *mezzi* fisici di dolore e di afflizioni, ma sono azioni della materia. Non credo necessario di dire che tutti i Codici possibili criminali della terra, e tutti gl'indici dei delitti e delle pene avvertono perpetuamente di questo fatto.

§. 575. Dunque restringendoci a ragionare di ogni maniera di *delitti*, ne deriva che eglino non possono essere se non che o *atti fisici* recanti un male fisico, o atti fisici recanti un male morale.

§. 576. Ma il *danno* entra essenzialmente nella nozione del *delitto* (§. 558); o, per dirlo in altri termini, è necessario che un atto che deve frenarsi colla pena, e per la commissione del quale taluno è assoggettato al supplicio, sia *cagione* dell' altrui danno. Il danno infatti non è un attributo o una qualità dell'atto criminoso considerato in chi lo commette, anzi per lui è un *bene*, ma bensì egli è un *effetto* esterno a lui, poichè va a recar guasto agli oggetti utili altrui, ed un effetto tanto *distinto* e *diverso* dall' atto del delinquente, quanto è distinta e diversa la persona che commette il delitto, da quella che ne rimane lesa.

§. 577. Dunque in materia di delitti e di pene, tanto il danno in chi lo soffre, quanto l'atto fisico *esterno* e libero dell' ingiuriante che lo reca, e n'è cagione, sono cose talmente l'una all'altra connesse, che l'una non si può supporre senza dell' altra.

§. 578. Ma in un agente senziente e libero, produrre *scientemente*, e *liberamente* un atto fisico *esterno*, non è solo eseguire un movimento corporeo isolato, che non supponga che il solo urto, o gravitazione, come il cadere di un sasso, ma egli è di più un mandare ad ef-

fetto, un ridurre alla realtà un progetto immaginato, una *volizione* precedente (§. 475, 476).

§. 579. Dunque il delitto è necessariamente la libera *esecuzione* di un pensamento umano, ingiustamente nociva altrui.

CAPO III.

Dell' imputazione.

§. 580. E d' essenza dell' *imputazione* di ogni atto, che l' Essere a cui l' atto stesso si attribuisce, ne sia *cagione;* che l' atto sia *proprio* di un tal Ente, e che verun altro non se ne possa accagionare.

Questi modi diversi di esprimere quest' idea (la quale nella massima sua generalità, e fondamento semplicissima, ed universalissima ora regge l' idea della *Proprietà* delle qualità, ora quella delle azioni) fanno sentire, che *entro* le forze e le determinazioni degli Enti che si contemplano, deve ricercarsi il *principio* di un' azione che loro si voglia attribuire.

§. 581. Così negli esseri puramente *fisici* un urto, un moto, una configurazione, che non sieno *prodotti* dalla loro massa, o energia, non potranno mai essere loro imputati.

Solo però e il moto e l' urto e la configurazione e tutto ciò che è proprio della materia, può essere loro *attribuito*, perchè non possono di lor *natura* rivestire altre qualità, e produrre altri atti. Questa adunque si può appellare Imputazione *fisica*.

§. 582. In un Ente poi intelligente, volente e libero, siccome ogni di lui atto *interno* di *natura* sua non può essere che sentimento, pensiero o volizione; così chiedere s' egli *agisca*, egli è lo stesso che chiedere, s' egli senta, conosca, o voglia, o, per dirlo altrimenti, *imputargli* qualche atto sarà un affermare che egli ha sentito, conosciuto, e voluto l' atto praticato. Perciò questa si può denominare Imputazione *morale*. Qui si prende il *morale* in contrapposto del puro materiale, del fisico; e perciò l' imputazione appellar si potrebbe piuttosto *psicologica* e *interiore*. La moralità presa come avente relazione ad

una *regola* di condotta, o ad una legge, tal quale l'abbiamo altrove indicata, non è ora oggetto delle nostre ricerche; e perciò noi non parliamo che dell'imputabilità *di fatto*.

§. 583. Dunque volendogli inoltre imputare qualche atto *esterno* (se un tal Essere è accoppiato ad un *corpo*), si supporrà ed affermerà, che l'atto esterno sia l'esecuzione *fisica* di un precedente pensiero, e di una precedente volizione, o sia che l'atto stesso sia stato da lui prima conosciuto e voluto, e ch'egli abbia perciò spinto colla sua facoltà *motrice* gli organi esterni ad agire in conseguenza (§. 575 al 580). E qui ha luogo e l'*una* e l'*altra* specie di imputazione tanto fisica, quanto morale, di cui abbiamo fatto parola (§. 581, 582), onde riguardando l'atto in tutta la sua *estensione*, si può affermare, che egli vada accompagnato dall'imputazione *fisico-morale*.

§. 584. Ecco perchè il *Caso* e la *violenza* non possono in un uomo far ascrivere nè a *merito* nè a *vizio* un atto, che fu opera loro: e ne *scemano* l'imputazione a *proporzione* che v' hanno parte.

§. 585. A riguardo della *violenza*, la cosa è manifesta. Ella cade sulle *potenze* istesse dell'Ente, colle quali egli suole eseguire i suoi atti. Ella urta, e volge il di lui braccio a talento di un *altro* Essere più forte.

Così ne viene che un Ente, che agisca per violenza, non è realmente (come dice Wollaston (1)) che il semplice *stromento* di un *altro* Ente che lo necessita ad agire. Non si può propriamente dire di lui ch'egli agisca; ma bensì che egli è *agito*. L'atto è veramente proprio dell'agente, che spiegando la sua forza n'è principio, e non dell'istromento, che questo agente sforza all'azione.

Dunque è evidente che la violenza *toglie* l'imputazione.

§. 586. Per la medesima ragione anche il *caso fortuito* toglie l'imputazione: imperocchè egli versa, e deriva da cose poste *fuori* dell'uomo.

§. 587. Egli può venire contemplato sotto tanti *aspetti*, quanto sono i *rapporti* che le facoltà attive dell'uo-

(1) *Ebauche* de la Religion Naturelle, Sect. I, Prop. I.

mo possono avere coll' azione esterna, e cogli oggetti concorrenti all' azione.

Così, o ch'egli reca un fatto che era *impossibile* di prevedere, ma che però preveduto si poteva evitare, ed allora il caso suppone l'*ignoranza* dell' uomo.

Perciò, quando è accaduto, si può dire posto *fuori* della di lui cognizione; e quindi non si può *moralmente* imputare a lui (§. 582).

§. 588. O il fatto accidentale si può bensì prevedere, ma non evitare, ed in tal caso si riferisce alle forze *esterne* dell' uomo. Allora suppone *impotenza*. Così il fatto si può dire posto *fuori* delle forze dell'uomo, e perciò non può essere imputabile (§. 580). Più propriamente però allora egli è o violenza, almeno nel suo *principio*, ovvero un puro fenomeno fisico staccato, del quale nelle azioni *libere* ed umane non si può fare conto veruno.

Ricercasi *connessione* ed influenza di un'azione, e di un'azione propria dell'uomo a produrre un effetto, affinchè le conseguenze possano venirgli imputate (580).

§. 589. Una riflessione porrà vieppiù in chiaro il mio pensiero. Può talvolta giudicarsi come fortuito un effetto, il quale benchè *direttamente* venga prodotto dalle sole leggi di natura, totalmente superiori alla potenza umana, pure veramente sia *imputabile* all'uomo. Si scoprirà se lo sia, o no, ogni qualvolta si osserverà, se il *fatto* dell'uomo ne abbia preparata l'*occasione*, e se egli ne poteva *prevedere* l'effetto, ond'abbia luogo così e l'una e l'altra imputazione (§. 583).

Taluno aduna un'ampia quantità di polvere ardente entro di una città. Un fulmine penetra nel magazzino e l'accende, onde ne avviene alla città tutta grave disastro (1).

È vero che il cader del fulmine, l'accendersi della polvere, lo scoppio, e le ruine sono cose affatto *indipendenti* dal fatto umano; ma l'adunare la polvere in detto luogo, non è ella forse *opera* dell'uomo? Così, come a *Causa occasionale*, il disastro viene *fisicamente* imputato all'uomo, non considerando che l'atto fisico da lui fatto di ammassare la polvere (§. 581).

(1) Questo è ciò che parecchi anni fa accadde a Brescia.

Che se poi egli poteva *prevedere*, anche in generale, il pericolo dell' accensione, essa può a buon diritto venirgli imputata anche *moralmente* (§. 582), benchè da lui non venga direttamente eseguita, ma solo ne presti l' *occasione*.

Se però fosse stato *costretto* o *violentato* ad adunar la detta polvere in quel tal luogo le conseguenze derivatene non si potrebbero a lui in veruna maniera attribuire, malgrado pure ch' egli le avesse prevedute.

CAPO IV.

Della responsabilità penale.

§. 590. Ogni delitto è sempre l' *effetto* di un atto *fisico* umano (§. 555 e seguenti). Questa proposizione si verifica quand' anche il danno o il male fosse puramente *morale*. La contumelia, la calunnia e altri atti simili, sebbene non affettino che l' *opinione*, ciò non ostante sono l' effetto degli scritti, delle parole o di altri atti *fisici*.

§. 591. L' *effetto* di un' azione voluta ed eseguita da un agente intelligente e libero può riuscire o *maggiore* o *minore* di quello che fu inteso o tentato; egli pure può riuscire *diverso* da quello che si voleva.

In ogni caso però quest' effetto si *attribuisce* all' agente che lo fece nascere. Si potrà disputare se sia identico o diverso, se sia maggiore o minore di quello che fu divisato, ma non si potrà disputare giammai se taluno vi abbia dato causa o no.

§. 592. Come l' uomo non può conoscere le cagioni occulte dei fenomeni esterni, così pure non può leggere nella mente e nel cuore del suo simile.

Dunque la società è costretta a far valere *presunzioni* fondate sul corso *ordinario* e conosciuto delle cose e degli uomini per *attribuire* ad ognuno *la cognizione* delle conseguenze di un dato atto o di un dato tentativo.

§. 593. Allorchè un dato effetto, giusta il *comune* modo di giudicare, non si trova *proporzionato* ad una data causa, ma deriva dal concorso di combinazioni *estranee*, che comunemente non si potevano prevedere, in tal caso il *fortuito* si mescola col *deliberato*.

Dunque allora l' effetto che derivò dall' atto deliberato non si può *moralmente attribuire* con giustizia all' agente che ne fu causa occasionale.

Provocato ad ira io getto un frutto contro il provocatore. Per evitare il colpo egli si abbassa, sdrucciola e si rompe una gamba. Sarò io mai *risponsabile* della pena irrogata contro coloro che rompono le membra altrui?

§. 594. Tu puoi *imputarmi* di aver vibrato il frutto, ma non puoi rendermi *risponsabile* nè del danno nè della pena della rottura suddetta.

E perchè ciò? Perchè questa rottura non può venir giudicata come effetto *ordinario proporzionato* dell' atto mio, ma del *caso fortuito* a cui ho dato occasione.

§. 595. Altro è l' *imputabilità* ed altro è la *responsabilità*. Colla prima si attribuisce a taluno un dato effetto come a *causa* produttiva del medesimo. Colla seconda si vuol *rendere obbligato* taluno a risarcire un dato danno e a subire una data pena, a *motivo* di quel dato effetto.

La imputabilità è cosa di *fatto*. La responsabilità è cosa di *diritto*. La prima può dar causa alla seconda; ma non costituirla. Essa ne forma il *titolo* legale e nulla più.

§. 596. Posto lo stesso effetto fisicamente imputabile, la responsabilità sì penale che civile può *variare* ed anche cessare a norma delle circostanze che concorsero ad effettuare il danno o il male avvenuto.

Fu egli prodotto con pieno discernimento e antivedenza? (DOLO) Allora la *responsabilità* penale e civile coincidono colla *imputabilità*, o, a dir meglio, sono connesse.

Fu egli prodotto con mancanza di quelle cautele che *sogliono* praticarsi dalla *comune* degli uomini probi? (COLPA) Allora la responsabilità *penale* è minore ed anche minima, e la responsabilità *civile* è massima.

Fu egli finalmente prodotto senza che per parte mia sia intervenuta nè *malizia* nè *negligenza*? (CASO) Allora non esiste più responsabilità, sia penale, sia civile.

§. 597. Senza imputabilità *morale* non può esistere responsabilità penale. Ma questa responsabilità deve forse essere sempre *proporzionale* a questa imputabilità?

L' abitudine di valutare il *merito* o il *demerito* degli atti umani giusta i dettami d'una morale *interiore*, induce spesso a sostituire la responsabilità di coscienza alla responsabilità della comune sicurezza. Ma la ragione legale e politica permette forse questo scambio? Veggiamolo.

§. 598. Sogliono i Giureconsulti agitar la questione se gli *eccessi* commessi dal mandatario criminoso si debbano imputare a lui solo, o se pure debbano attribuirsi eziandio al mandante onde caricarlo di un'identica penale responsabilità. Che cosa vi risponde la ragione?

Che avanti al tribunale di *coscienza* tali eccessi sono imputabili al solo mandatario: ma avanti al tribunale della società pronunciar forse si deve lo stesso?

Prescindendo dal riflettere che constando essersi praticato l'atto per commissione del mandante, egli non avrebbe diritto d'essere scaricato dalla responsabilità penale se non col provare che gli eccessi furono commessi *senza* di lui ordine, esaminiamo il caso ne' suoi rapporti intrinseci, e giusta i dettami del vero *magistero difensivo* penale.

§. 599. La società può dire: io debbo essere difesa da ogni ingiusto attentato altrui, nè debbo con imprudenti distinzioni compromettere la mia sicurezza.

Ciò posto domando al mandante: chi ti autorizzò a metterti nella nave del delitto? Chi ti autorizzò a commetterti alla mala volontà, ed al pericolo dell'atto criminoso *per se competente* a produrre questi eccessi?

Tu avresti sempre un buon mercato in questa faccenda. Taluno commette ad un mandatario di percuotere un inimico per vendetta. Il mandatario lo uccide. Se il mandante è reso responsabile delle *sole percosse* fa il seguente conto: se il mio nemico resta ucciso io mi vendico meglio senza incorrere la pena dell'omicidio, perocchè farò constare d'aver ordinato soltanto il percuoterlo.

Ma se la legge rende responsabile il mandante anche dell'omicidio; allora il mandante dice a se stesso: io veramente non vorrei che le percosse, ma se per caso il mandatario uccidesse il nemico, io mi fo responsabile anche dell'omicidio. Io non voglio questa responsabilità.

Dunque per evitarla convien che mi astenga di ordinare anche le percosse.

Che cosa risulta da questo ragionamento? Che col far valere la sola responsabilità *morale* si fomenta anche l' omicidio. Per lo contrario estendendo la responsabilità al mandante, si trattiene tanto l'omicidio quanto le percosse.

§. 600. Da questo esempio ognuno comprende quanto la responsabilità *morale* sia diversa dalla *politica*, e quanto sia necessario di valersi di questa come la sola veramente adatta e richiesta dal magistero *difensivo* ed *assicurativo* della comune sicurezza.

Se egli è vero che nell' esercizio degli umani diritti dobbiamo eternamente riposare sulla *verità estrinseca* e non sull' intrinseca; se egli è vero del pari che il diritto penale non è che diritto *di difesa* (§. 280 al 332); se finalmente contro di questo diritto il delinquente non può contrapporre ostacolo alcuno; sarà vero del pari che la *politica* responsabilità si potrà far valere in tutta la sua estensione senza tema d' ingiustizia, e per lo contrario non facendola valere non si difende la società (*).

CAPO V.

Degli atti interni *malvagi, e del* pensiero *del delitto*.

§. 601. *Gli atti puramente interni, dice* Burlamaque (1), *i semplici pensieri*, che non si manifestano con verun atto esteriore *nocivo alla società, per esempio l'idea aggradevole che taluno si forma di una malvagia azione, il desiderio di commetterla, il disegno che taluno ne forma senza mandarlo ad esecuzione, ec.; tutto questo non va soggetto a pene umane, quan-*

(*) Su questa interessantissima questione meritano di esser consultate le lettere dell' Autore e del Prof. Gio. Valeri (V. Vol. II, N. V.). *Nota dell' Editore*.

(1) *Principes du Droit Politique*, Part. III, Chap. IV. §. XXVIII.

d' anche accadesse in seguito per accidente che gli uomini ne avessero cognizione.

Ciò non pertanto è d'uopo su di ciò fare queste due o tre annotazioni. La prima è che se queste sorti di atti viziosi non sono soggette a pene umane, egli è perchè la debolezza umana non permette, anche pel bene stesso della società, che si trattino gli uomini con tutto il rigore. Egli è necessario avere una giusta tolleranza *per la umanità nelle cose, le quali, quantunque in se stesse malvagie, non interessano considerabilmente.*

§. 602. Quando Dionigi il Tiranno fece morire Marsia, adducendo per ragione, che egli aveva *pensato* di giorno di tagliargli la gola, poichè aveva confessato di averlo sognato la notte (1), avrebbe potuto autorizzare l'eccesso della sua crudeltà colle dottrine di un classico Juspubblicista, se allora Burlamaque avesse vissuto. Infatti supponiamo anche che Marsia realmente lo avesse pensato; e supponiamo che chiunque, per difenderlo, avesse fatto presente al Tiranno, che quegli però non l'aveva *tentato*.

Dionigi valendosi della dottrina di Burlamaque poteva replicare, che sebbene Marsia avesselo solo pensato, pure meritava la morte. È *tolleranza*, o impotenza, poteva dire con Burlamaque, ma non *privazione* di diritto, quella che fa astenere i Sovrani della terra dal punire gli atti interni de' malvagi. E se è tale, dunque vi si può a piacimento derogare, e molto più quando scopresi, che il pensiero malefico fa segno di sue mire micidiali la vita sagra dei re, ed il riposo delle nazioni.

§. 603. Piacesse al Cielo, che questo fosse stato l'unico esempio di una fredda crudeltà violatrice de' diritti i più sacri dell'ordine sociale e dell'umanità! Ma gli annali del genere umano mostrano gl'ingegnosi e lunghi tormenti della vendetta, le segrete e meditate tragedie dell'ambizione, le lugubri ed infernali torture della superstizione, i pugnali della tirannia, i roghi del fanatismo, le stragi dell'interesse, chi lo crederebbe? sostenute da precetti, autorizzate da decisioni, canonizzate dall'uso di anime . . . . ; la mia rifugge sdegnata e

(1) Vedi Plutarco, *Vita di Dionigi*.

inorridita da queste atroci rimembranze. Esaminiamo ciò che ci siamo proposti.

Se consultiamo il comune interesse, quello che più ci può importare nelle azioni de' nostri simili è il *bene* o il *male* che ce ne può derivare. L' unica tendenza del cuore è necessariamente la *felicità*, e la maggiore possibile felicità.

Questo è un *fatto* solenne, irrefragabile, canonizzato dal grido universale di tutta la natura senziente.

§. 604. Dunque quello che unicamente può interessare la società nelle circostanze del delitto, si è il *danno* che a lei ne può derivare.

§. 605. Quello che unicamente può appartenere al *Diritto* sociale, è del pari il bene o il male che può derivare dalle azioni degli individui componenti l' aggregato. Il massimo ben essere comune è il *centro* unico verso del quale tender debbono tutte le loro azioni (§. 200).

L' *ordine* sociale stabilito dalla necessità naturale non è altro che la *convergenza* di queste azioni a questo centro (§. 197).

§. 606. Ne deriva adunque, che ordinate le cose come debbono esserlo, il solo atto nocivo ad altri è essenzialmente un *turbamento* di ordine. È cosa *contraria* all' amore della felicità, è incompatibile col ben essere.

§. 607. Ma ne deriva altresì, che *altra cosa* essere non vi può contraria veramente all'ordine sociale, che un atto *nocivo*.

Quando in fatti non fosse più nocivo, cesserebbe di *opporsi al fine* delle leggi naturali sociali: cesserebbe altresì di opporsi alla eguaglianza dei diritti di ognuno.

Dunque esse leggi naturali non potrebbero, in vigore de' sociali rapporti, *vietare* un pensiero comunque odioso.

§. 608. Dunque non esisterebbe *diritto* veruno emanato da dette leggi, onde *punirlo*.

§. 609. Io dico di più. Un altro sistema di naturali leggi, che piacesse d'immaginare, sarebbe assurdo ed impraticabile, posto che si tratta della *sola* difesa, ed agire si vuole coll'intervento di Esseri sensibili e liberi, vale a dire sarebbe impossibile volendo far uso della loro

sensibilità o libertà, e mercè di esse guidarli volesse al fine propostosi.

Infatti l' uomo non può amare *altra cosa* che la sua felicità. — Non può adunque amare gli *altri* che per lei: *agire* in loro pro che per lei: fare loro qualche *sacrificio* che per lei.

§. 610. Attesa l' *eguaglianza* che passa fra uomo e uomo (§. 10, 11), l' uno non è in diritto di far soffrire nulla ad altri quando egli non è molestato.

Si noti, che io assumo la considerazione del ben essere nella *massima* sua estensione; tanto di quello che attualmente si *sente*, quanto di quello che in futuro si *spera*.

§. 611. Dall' altra parte poi qualunque *dovere* inchiude l' idea di ottenere un bene o di evitare un male mediante *dati atti necessarj*.

In fatti è impossibile ritrovare un vero *dovere pratico*, cioè a dire, che non si voglia render del tutto illusorio, senza inchiudere l' *obbligazione* ad agire.

Senza detta obbligazione (che è una vera *morale* necessità di fare, o ommettere quel tal atto in vista di un fine) la volontà umana potrebbe a suo piacimento, e senza inconvenienti determinarsi all' atto *contrario*: quindi non sarebbe veramente *legata*.

§. 612. Riportando dunque la detta necessità, o morale *obbligazione* alla natura di un Essere senziente, intelligente e libero, ella non può essere che il prodotto dell' *attrazione* della felicità, e della *ripulsione* dell' infelicità.

È vero, che volendo io descrivere un quadrato, è *necessario* che io segni una figura di quattro lati, e di quattro angoli eguali: ma a parlare esattamente questa è piuttosto una necessità di *ordine*, di *regola* e di *conformità*, anzichè una *morale* obbligazione. Infatti per un Essere senziente ed intelligente, per cui si richieggono *motivi* ad agire, può ella da se sola *spingerlo* all'opera?

Ma se nell' *obbligazione* morale, che è quanto dire nella necessità di *fare*, o di ommettere certe cose, si tratta di *vincolare* la mia attività a *fare* appunto, o ad ommettere una data cosa, è chiaro, che nel caso che *dovessi* descrivere un quadrato, si vorrebbe *indurmi* a

descriverlo; si vorrebbe indurmi a *volerlo*, a *porre la mano* all' opera, e a non lasciarmi in *eguale* facoltà a fare il contrario.

Ora ciò ottenere non si può da un Essere senziente e libero, che colla detta *attrazione* del piacere, e colla *ripulsione* del dolore.

Dunque per un tal Essere la necessità morale, o l' *obbligazione*, non può essere che un *prodotto* dell' una o dell' altra di dette cose. Vedesi così come i *doveri* sieno passivamente modificazioni, ed opera dell' *amor proprio*.

Questa distinzione è atta, cred' io, a sgombrar le obbiezioni fatte da uno stimabile Anonimo a Puffendorf ed a Barbeyrac sulla natura dell' obbligazione morale (1).

§. 613. Dunque è *impossibile* che siavi una regola di *dovere*, cioè che obblighi ad agire, col *solo* riflesso dell' *altrui* ben essere, ommettendo, o peggio, deteriorando il *proprio*.

Ella sarebbe, come vedesi, per necessità di natura, *frustrata*, atteso appunto le leggi del cuor umano necessariamente contrastanti. Noi prendiamo il cuore con tutti i suoi requisiti, colla sua indole, e colle sue leggi. Sarebbe, e non sarebbe dovere nell' *istesso* punto: ciò che è contradizione; o, a dir meglio, lo sarebbe di puro nome, e in *realtà* poi sarebbe o nulla, o tutto il contrario.

§. 614. Ciò posto, ne viene che modellando il *patto*, o tacito o espresso, che unisce gli uomini in società, tanto colle leggi del sentimento, quanto colle regole del diritto, o, a dir meglio, esprimendo la tendenza delle *condizioni* richieste dalle leggi di natura tanto morali, quanto sentimentali per la fondazione, e pel mantenimento di una società, noi scopriremo che egli necessariamente suppone reali *avvantaggi* scambievoli fra le parti contraenti, ed i *maggiori* compossibili avvantaggi. Io l' aveva detto (§. 200), ma non posto in evidenza.

(1) Discours Philosophiques sur l' Homme, considéré relativement à l' état de Nature et de Societé. — *disc. VII. Édit. de Turin* 1796.

§. 615. L' adempimento dunque unicamente *legittimo* e possibile del patto di ogni società presa come tale, cioè come uno stato di parecchi individui umani cospiranti ad un dato fine, mercè una vicendevolezza di uffici, di vincoli e di oggetti, altro essere non può, fuorchè il conseguimento del *maggior* ben essere di essi aggregati, o, a dir meglio, dell' utile del tutto, *combinato* con quello delle parti.

§. 616. Quindi ne segue il canone che l'interesse particolare sia *unificato* coll' interesse generale, e viceversa.

§. 617. L'*unica* forma adunque pienamente *legittima*, utile e solida di società è quella, ove riesca d'*immedesimare* l' interesse generale col particolare, e viceversa. Perciò anche questo non è nn arcano di politica; ma bensì un dettame di rigoroso *diritto*, ed una emanazione immediata della legge la più sagra, e la più invariabile della *natura* umana, e dell' *essenza* stessa dell' obbligazione morale. Niuna potenza umana può violare questa legge impunemente.

§. 618. Dunque, a proporzione che il vincolo si *allenta*, cioè a dire, a proporzione che le *circostanze*, che compongono lo *stato* di una nazione, danno una spinta agli animi de' soci, la cui direzione porti all' interesse comune con *meno* di forza, o con meno di convergenza, tanto meno si può ottenere la detta *unificazione* d' interessi; o, a dir meglio, tanto *meno* v' ha d' interesse *generale*.

Perciò v' ha tanto meno di cagioni prestanti de' motivi alla *virtù* sociale. — Ecco come l' *utile* vero e il *giusto* sono immedesimati. Ecco come la *politica* e il *diritto* ben intesi non formano che una Scienza *sola*.

§. 619. Disgiungendosi adunque il *nodo* degli interessi degli uomini collegati, la *bontà* del governo va *decrescendo*. A proporzione poi che va decrescendo, va assoggettandosi a *mali reali*, cioè a dire, non si restringe a produrre una semplice *assenza* di bene, ma induce una positiva quantità di incomodi e di oppressioni, perchè le passioni parziali *inseparabili*, e stimolanti sempre mai il cuore umano, non lasciano meno di avere la loro *energia*, e di spiegarla: ond' è che non avendo una di-

rezione utile e legittima, è mestieri che ne abbiano una *nociva* ed ingiusta. — Ecco le cagioni *fattizie* dei delitti.

§. 620. A proporzione adunque che il vincolo che collega gl' interessi si allenta o scioglie, tanto *meno* i beni o i mali di un *singolare* individuo influiscono sulla felicità o infelicità *generale*.

Il *danno* adunque *riflesso*, o sia la partecipazione del danno, che il tutto risente per l' ingiuria recata alla parte, va in proporzione *scemando*.

§. 621. Dunque si può stabilire quale teorema di aritmetica criminale, che il danno risentito dal corpo della società per un *privato* delitto, è in ragion *diretta* dei gradi di *bontà* dell' istituzione sociale e del governo.

Erasi detto, che i delitti commessi contro de' membri della società, ricadono per *riflesso* su tutto l' *aggregato*. Ma una nozione così vaga non dovevasi ella assoggettare ad un giusto *calcolo*? Non era egli d' uopo assegnare la norma onde stabilire la vera e legal misura de' *gradi* di questo riverbero nocivo.

§. 622. Ciò che abbiamo detto rapporto ai doveri sociali, si applica per egual ragione anche alle leggi di natura *personali*, cioè a quelle che cadono su i rapporti dell' uomo verso di se *stesso*. Infatti, se alla conservazione propria ed all' acquisto delle perfezioni, che la natura esige dall' individuo, ma ch' ella però vuole ottenere col mezzo della società (§. 181), ella *legato* non avesse il piacere, serbando il dolore ad un agire contrario, le sarebbe mai stato *possibile* ottenere il fine ch' ella si propose?

§. 623. Ma non perdiamo di vista il *delitto*. Quanti rapporti si presentano che fanno *armonia*, e coincidono a provare lo stesso articolo!

Sia, o non sia nocivo, ogni delitto sociale non può essere che l' *infrazione* di un *dovere* sociale (§. 556).

Ma ogni dovere sociale è una libera esecuzione di un atto *fisico* ed *esterno* di un uomo a cui taluno era obbligato (§. 566, 570, 611).

Dunque l' *infrazione* di un dovere sociale non può essere che, o la commissione di un atto *fisico* ed *esterno* che si dovea tralasciare, o l' ommissione di un simile atto che doveasi eseguire.

§. 624. Ma ogni atto libero, fisico ed esterno non può essere che l' *esecuzione* esterna di un interno pensiero (§. 578). Sarebbe puerile il far riflettere che questa esecuzione non è, nè può essere il pensiero in se stesso, ma che queste due cose sono fra loro tanto distinte e diverse, quanto lo è l'anima dalla macchina, ed un desiderio ascoso in cuore, da un moto gagliardo di membra.

Dunque il *pensiero* è sottratto dall' autorità imperativa della società, così che in lei sarebbe delitto il volerne fare oggetto di sanzione.

§. 625. Dunque ogni *infrazione* di un dovere sociale, e perciò anche ogni delitto, non può essere mai un pensiero, ma bensì l' *esecuzione* fisica ed esterna di un pensamento interno.

Dunque il *pensiero*, il desiderio, la compiacenza dell' azione rea *disgiunta* dall' esecuzione reale, fisica ed esterna, in fine tutti i moti *interni* criminosi, ancorchè si leggessero ne' cervelli umani, come i caratteri ne' libri, non potrebbero essere mai *giustamente* puniti.

Una similitudine mi si presenta. Le idee sono state appellate *immagini* delle cose. Solo il *reale* loro originale *fisico*, di cui si considerano immagini, può nuocere. Dovremo adunque nei rapporti della pena estimare le *idee* criminose come le *dipinture* del fuoco e delle spade e de' veleni su di una tela? Fino a che non sono posti ad esecuzione si debbono estimare in questa guisa.

§. 626. Tutto il fin qui detto è vero, sia che il delitto rechi *danno*, sia che egli sia un semplice atto *indifferente*. Ma v' è di più.

Non si può dichiarare veruna azione come socialmente *malvagia*, se non è realmente *nociva* altrui. Abbiamo anche detto che il *danno* entra nell' *essenza* stessa del delitto.

Dunque ogni azione altrui *innocua* è socialmente lecita, e verrebbe *ingiustamente* punita.

§. 627. Ma col *solo* pensiero non può l' uomo recare nocumento al suo simile, ma soltanto coll' azione fisica ed *esterna*, colla quale lo manda ad *esecuzione*.

Dunque di nuovo ne segue, che ancorchè palesato a modo di racconto, o altrimenti, ma non eseguito, *non*

potrà mai essere oggetto di giusta *pena*; ma soltanto la di lui esecuzione, o tentativo.

§. 628. Ma v'è di più. Se consideriamo lo stesso oggetto dal canto de' rapporti del preteso *reo*, non solo risulta che l'usare della pena contro de' pensieri ineseguiti e palesati, è cosa affatto *mancante* di diritto, ma vera crudeltà, e pura ferocia.

Non si esigono molte prove per sentire, che a fine di punirlo giustamente, farebbe d'uopo che egli rendesse *incompatibile* di combinare la sua esistenza entro l'anima dell'uomo colla conservazione ed il ben essere altrui (§. 24), che egli così collidendo l'altrui felicità fosse inoltre per se *ingiusto* (§. 54 fino al 38, 279) e che fosse *impossibile* di poterlo respingere altrimenti che coll'uso della pena (§. 44, 49, 53, 321, 322).

Queste idee sono *emanazioni* immediate dei rapporti *fondamentali* di diritto e d'interesse della natura umana. Elleno derivano dall'essenza istessa della *conservazione*, accoppiata all'eguaglianza che è un fatto di costituzione naturale (§. 49, 68, 332).

§. 629. Laonde, una pena che mancasse di taluna di dette condizioni, sarebbe ingiusta e *crudele*. Non è dessa lo spasimo, l'afflizione di un uomo? Sacro ed inviolabile non è egli forse il *diritto* che ha ognuno di non essere offeso quando non offendo (§. 7, 8, 9)?

§. 630. Ora, è tanto lungi che nel *pensiero* malvagio si possano verificare offese ad altri, ch'egli non può nemmeno essere di *per se* nocivo.

Dunque, oltre di mancare di ogni fondamento di giustizia, egli è un solennemente *violare* i più reverendi *diritti* di umanità, ed è un incrudelire a modo di fiera contro il genere umano, lo stabilire che non si *manca* di diritto a punire i pensieri malvagi ineseguiti, e che è solo *tolleranza* l'astenersene. Io esito a dirlo, ma egli è pur vero che è una lezione sfrenata di tirannia quella del Burlamaque (1).

(1) In un libro, che alcuni Dotti di una illustre Nazione ci hanno offerto come l'unico deposito racchiudente il fior più scelto di tutte le cognizioni umane, io voglio dire l'*Enciclopedia*, il compilatore, ed estensore dell'Articolo *Peine droit*

CAPO VI.

Continuazione.

§. 631. Mi si dirà ch'io stesso ho riconosciuto, che unicamente dai *pensieri* e dalle volizioni derivano tutti i *delitti*, come ogni altra azione libera ed umana, e quindi nasce da essi ogni bene ed ogni male che l'uomo reca al suo simile, ch'io ho riconosciuto così essere cosa *interessante* alla pubblica sicurezza il dirigerli, che anzi di essi io ho fatto l'unico oggetto delle pene.

Evvi adunque sempre il *pericolo* dell'atto criminoso, ove i malvagi pensieri e i desideri nocivi vengano nodriti. E perchè adunque non si potranno punire? Non si statuisce egli pena contro del semplice *attentato*, in vista appunto del solo pericolo? Quale danno reale ne deriva?

§. 632. Ma così ragionando, è chiaro che si *cangia* lo stato della quistione di Burlamaque. Altro è *minacciare* un atto che venga eseguito e nel caso che venga eseguito, ed altro è *punirlo* se venga pensato e non eseguito. Colla minaccia si vuole, è vero, contenere il desiderio, *in vista* della *esecuzione* ingiustamente dannosa, ma non si chiede di punirlo per la *sola* ed isolata considerazione della sua *intrinseca* natura.

§. 633. Ma così essendo la cosa, quanto *cangiano* i rapporti e le conseguenze! È vero che i pensieri e le volizioni sono *cagioni*, e le cagioni *uniche* dei delitti. È quindi che in vista della *connessione* che hanno cogli atti loro esterni ingiustamente nocivi, eglino diventano *mal-*

nat. civil. et polit. il Cav. Jacourt si è fatto coscienza di appropriarsi, e di adottare scrupolosamente il recato sentimento di Burlamaque.

Quando si ama di pensare, le seduzioni dell'autorità altrui sono assai meno possenti e più rare. D'altronde, se sempre stringe il dovere di chiamare ad esame ogni pensamento, prima di acconsentire a riceverlo, egli assai più preme, quando si concorre alla formazione di un Libro, del quale si pretenda fare il codice della verità e dello scibile umano.

vagi; e che perciò è cosa importante, doverosa, e di diritto di frenarli.

Ma se si riflette 1.° quale sia il *fine* unico ed immediato e proprio delle pene, 2.° quale possa esser l' *uso* loro, giusto, autorizzato, 3.° quale sia il *soggetto* su cui si fanno cadere, 4.° in che consista la loro *efficacia*, e perciò anche quale sia l' indole *punibile* del delitto; si sentirà che appunto la pena cader deve su l'esecuzione *esterna* d' un atto dato nocivo, onde allontanare il *pericolo* che temer si poteva dall' azione del desiderio. La pena è appunto diretta unicamente a rompere la *connessione* che passa fra il desiderio del delitto e la di lui esecuzione.

§. 634. Così ridotti i disegni del malvagio ad isfogarsi in vane speculazioni, ed in desiderj innocui entro la torbida sfera ideale della di lui anima scellerata, lasciano intatta e ferma la sociale *sicurezza*.

§. 635. Dunque si eccederebbe la necessità indotta dal fine unico di ogni giusta pena (§. 395). Penetrare entro gli abissi dell' interno di un uomo per applicare ad ogni lampo di reo pensiero, ad ogni sospiro illegittimo le trafitture della pena, sarebbe un usurpare il luogo di Dio per fare le parti del diavolo.

§. 636. Seppure ciò fosse *possibile* e in supplimento dell' ignoranza prodotta dalle tenebre che avviluppano i cuori altrui, e li sottraggono a' nostri sguardi, non si volesse creare una nuova atroce e terribil arte di conghietturare sull' interno altrui all' incerto barlume di atti, di cenni e di andamenti; arte sol propria a spandere su tutti i volti il pallore, a gettare in tutti i cuori la desolazione della diffidenza, a rendere la stessa più incorrotta probità e la virtù la più benefica, vittima de' più intraprendenti scellerati, e dei più infami calunniatori, onde rinnovare le scene sanguinose delle tiranniche inquisizioni, fabbricare ai popoli orrende catene, formare della società tutta un gregge tremante di schiavi, e rendere uno stato deserto, funebre, e tomba sempre aperta e per chi dovesse ubbidirvi, e per chi volesse comandarvi.

§. 637. Non è tanto per combattere un errore, il quale per altro sembra comunemente riprovato, quanto per ap-

profittarmi dell' occasione di esporre molte viste che debbono servire alla vera teoria dei delitti e delle pene, e specialmente a determinare i giusti confini della *spinta* criminosa in quanto va soggetta a pena, ch' io insisto alquanto su i rapporti che ha la parte *morale* ed interna del delitto colla parte *fisica* ed esterna di lui; e l' una e l' altra colla *pena*.

Giovami perciò di chiudere questo argomento con una riflessione importante tratta dalla sperienza e dal fondo del cuor umano.

§. 638. Quanti delitti sono pensati, desiderati, e spesso anche risoluti, l' *esecuzione* de' quali è fisicamente *impossibile!* L' immaginazione degli uomini non ha altri confini che quelli del *possibile*. Ma all' opposto le azioni loro esterne sono necessariamente *limitate*, e circoscritte dalle forze della materia, dal tempo e dallo spazio.

§. 639. Ciò non basta: evvi altresì un' impossibilità fisica *relativa*, indotta dal sesso, dall' età, dallo stato di sanità, e d' infermità della macchina, e da cento altre fisiche circostanze.

§. 640. V' ha altresì una impossibilità *morale* ad eseguire molti divisamenti facinorosi, indotta dalla diversità di condizione politica, dalle varie fortune, dalla diversità nella specie e nel grado delle passioni, degl' ingegni, dei pregiudizj, dell' educazione, delle abitudini de' temperamenti; ec.

§. 641. Di più, dopo la impossibilità o fisica o morale ad eseguire molti pensieri socialmente malvagi, quanti altri ve ne sono di una *difficile* esecuzione? Qui la difficoltà non la poniamo *massima*, perchè allora assaissimo s' avvicina, e rassomiglia alla morale impossibilità. La assumiamo solo nel senso ordinario.

Ora, essendo essi di una difficile esecuzione, quante volte *naturalmente* svaniranno ineseguiti entro la sola sfera dell' immaginazione! chi conosce alquanto gli uomini e l' impero dell' inerzia su di essi, o, a dir meglio, chi sa calcolare i gradi di energia, co' quali generalmente e d' ordinario agiscono le passioni umane, di leggieri s' accorge, che siccome in essi per lo più manca la forza

onde formarne degli eroi in ogni genere, così vi manca anche quella onde divenire grandi scellerati (1).

§. 642. Ne' delitti poi di una *men* difficile esecuzione quante circostanze o nate dalla forma del governo più o meno vigilante e dolce, o dalla serie delle affezioni particolari di quel dato popolo, o da mille altre fortuite combinazioni, inducono un pentimento opportuno, e fanno andare a vuoto il pensiero del delitto, *senza* il riflesso della pena altrui e de' supplicj!

§. 643. Aggiungasi finalmente l'efficacia del *terror* dei castighi, la quale per se stessa consiste appunto nello *sventare* nell' interno de' malvagi l' apparecchio criminoso, quando non sopravvenga d' altronde un' altra cagione che lo renda inattivo; e dopo tutto questo mi si dica, se sarebbe cosa umana il punire generalmente i nudi pensieri, e le sole malvage deliberazioni palesate?

§. 644. Quindi nasce una conseguenza più urgente di quello che a prima vista può sembrare. Non è egli vero, che la pena non è veramente *necessaria*, se non *dopo* che tutti gli altri mezzi non dolorosi sono stati resi *frustranei*?

Ora, anche *dato* per assurdo, che fosse lecito punire la *sola* parte morale del delitto, non è egli evidente, che in vista de' precedenti riflessi non si potrebbe farlo costantemente ed universalmente?

Quindi a maggior titolo ancora riesce e *ingiusta* e crudele la opinione che combattiamo.

(1) L' inerzia è un ostacolo *comune* all' ingrandimento della virtù e dei vizi, ed è il fondamento della legge di *gradazione*, che come sul fisico del pari sul morale impera sovranamente.

Ma nei delitti evvi ancora *di più*. Sonovi gli ostacoli di *sentimento*, nati dai sensi di equità naturali fra esseri, che sentono le voci della comune utilità, quelle della compassione, dell' onore, e le trafitture dell' infamia, ed il timore dell' ira altrui.

CAPO VII.

Quanto sia importante *alla pubblica e privata libertà il fissare i caratteri ed i confini del delitto.*

§. 645. Spingiamo più oltre le nostre ricerche. Tentiamo di toccare, s' egli è possibile, gli ultimi confini, a' quali la ragione può giungere sulla cognizione della natura, e dei confini dei delitti. Mai fra gli uomini non fu trattato argomento più interessante di questo.

Montesquieu ha detto, *che le cognizioni, che in alcuni paesi sonosi acquistate, e che in altri pure acquisteransi sulle regole le più sicure che si possono osservare nei giudizj criminali, interessano il genere umano più che verun' altra cosa, che v' abbia al mondo* (1).

§. 646. Questo è vero; ma le regole su i giudicj criminali possono esse avere una *legittimità* ed *utilità*, prima che sia stato esattamente determinato quali *azioni* debbansi riguardare come delitti, e quali come innocenti.

§. 647. Non è esattamente vero, che la *libertà* non sia fondata, *se non* sulla pratica delle cognizioni delle regole de' giudicj criminali, come afferma Montesquieu (2).

V' è qualche cosa di *anteriore*, e di una maggiore importanza ed influenza, sulla quale questa libertà si fonda e si misura.

È vero, che la libertà è violata, quando taluno viene condannato con modi che non assicurano veramente s' egli sia in fatto *reo* di un' azione cui le leggi civili vietano e puniscono come delitto: tutto questo è vero.

Ma se le leggi civili caratterizzassero per avventura come *delitto* un' azione, la quale nel santo, eterno Codice di *Natura* non venisse sotto tale aspetto proscritta; se dalle leggi criminali di un popolo fosse realmente turbata quella libertà, che per *diritto* di natura egli poteva godere; se quando egli seguisse i desideri legittimi dell' innocenza, e fin anche le dolci emozioni

(1) Esprit des Lois, Liv. 12, Chap. 3.
(2) Ivi.

della virtù egli incorresse nel divieto di un Legislatore o ignorante o tiranno, a che gioverebbe alla conservazione della sua libertà, ed all'*integrità* della somma dei suoi diritti, ch' egli si vedesse cinto di catene, gettato nella caverna de' rei, e sottoposto alla spada del carnefice, *sol* quando avesse *realmente* eseguito gli atti che ingiustamente il legislatore vietò? tutte le precauzioni le più accurate, tutti gli esami i più imparziali fatti per avverare l' *esistenza* del supposto delitto, non potrebbero servire che ad evitare o la calunnia o l' errore. La tirannia però sarebbe nel Codice, ed i rettissimi giudizj ne sarebbero la formale e solenne esecuzione.

§. 648. Quindi il male sarebbe ancor *maggiore* di quello, che derivar possa dall' abuso de' giudizj criminali. Sarebbe anche *irrimediabile;* perchè sarebbe nella *sorgente* stessa del bene, cioè nel *Codice* della nazione.

Un accusato *falsamente* di un atto che la legge proscrisse come delitto, può talvolta trovare la via onde far *constare* della sua innocenza; ma un accusato di un' azione, che le leggi decretarono come criminosa, nel mentre che non lo è veramente, quando egli l' abbia commessa, e commettendola non abbia veramente violato diritto veruno, ove può ritrovare soccorso contro la *violazione* fatta alla sua libertà colla pena? Ogni solida *difesa* non verrebbe ella forse riguardata come un nuovo *delitto?* Ella farebbe la *satira* delle leggi, e sempre stimerebbesi come un oltraggio fatto alla reverenda loro autorità. A chi reclamerà egli dunque allora il cittadino i *danni* recati dalle leggi alla sua libertà?

§. 649. Sì, la misura della libertà *legale*, cioè di quella che ognuno può godere in virtù della sanzione della legge umana, dipende sol dal fissare *quali* sieno le azioni veramente criminose. Dalla forma dei criminali giudicj dipende propriamente la SICUREZZA sì degli accusati che della società.

§. 650. A riguardo poi della *libertà civile* propriamente detta, cioè del diritto di non essere molestato, e *costretto* da verun privato a fare quello che le leggi civili non comandano, o ad astenersi da quello, che esse non vietano, sebbene propriamente dipenda dall' *esecuzione* delle leggi stesse; pure nella sua origine prima, ella de-

tiva dal fissare, quali azioni a norma delle leggi di *natura* sociali sieno delitti, e quali no.

Senza di ciò, infatti non deve egli accadere, che venga dalle istituzioni puramente umane concessa ad un *privato*, contro di un altro privato qualche azione *lesiva* dell' altrui diritto; e quindi così sia lecito violare l' altrui *libertà*? Allora il soverchiatore quantunque tutto *ubbidiente* alle leggi civili, e nel cospetto loro non offenda l' altrui libertà, pure *veramente*, giusta la Legislazione di natura, va ad ingiuriarla, colliderla, e sagrificarla.

§. 651. Per una necessaria *connessione* di rapporti correlativi la *forza* della *Sovranità* cade su di questo stesso oggetto.

Tutte le suddette cose ad un tratto si sentiranno, se si rifletta, che *comandare* a uomini egli è un esigere da essi l'esecuzione, o l'ommissione di qualche loro atto.

§. 652. La *libertà* adunque umana è il *soggetto* sul quale direttamente cade, e si esercita l' attività della Podestà Sovrana.

§. 653. Ma la Sovranità è di natura sua *obbligatoria*. Senza *sanzione* non si può dare fra gli uomini nè vera *obbligazione*, nè vero *Impero* fermo ed efficace.

§. 654. *Obbligare*, egli è un limitare la *libertà*. Aggiungere una *sanzione*, egli è un minacciare un *male* a chi non ubbidisce.

§. 655. La *forza* adunque della Sovranità consiste essenzialmente nel *Potere* d'infliggere le *pene*. Noi abbiamo altrove osservato, che contemplando la Sovranità nei rapporti della sua *origine* e della sua *necessità*, essi rapporti tutti cospirano concordemente a far risultare questo potere (§. 442, 445).

§. 656. La maggiore o minore libertà de' cittadini, che ubbidiscono, dipende adunque dal maggiore o minor *numero* degli *atti*, che cadono sotto alla sanzione o alle *pene*. — Ella si può dire perciò, che sia in ragione *inversa* dell' *estensione*, e del numero delle leggi.

§. 657. Le *Pene* adunque costituiscono il *Modulo* che somministra la *misura* della legale libertà. È chiaro che del pari, cadendo esse su gli atti de' *privati*, e restringendo più o meno la loro libertà, ne somministrano la giusta *misura*.

Anch' essa *crescerà*, a proporzione che un numero maggiore di atti nocivi altrui cadranno sotto l' *animadversione* delle leggi.

§. 658. Fissare adunque quali sieno gli *atti*, che possono a *buon diritto* cadère sotto la sanzione, cioè quali veramente sieno i *delitti* sociali, e quali no; quali sieno i *confini* entro i quali il delitto si avvolge, e quali oltrepassati, egli non esista più, nè punire si possa, egli è un oggetto non solo importantissimo, ma il *primario* pel Legislatore che comanda, e per i cittadini che ubbidiscono.

PARTE QUARTA

DELLA RAGION PENALE IN RAPPORTO ALLA PARTE ESECUTIVA DEI DELITTI.

§. 658. Incomincio dall' *attentato*, e dal diritto a punirlo (§. 631). Argomento egli è questo strettamente riguardante i *confini* del delitto sociale. Allorquando la catena intera delle mie idee sarà stata convenientemente afferrata, si sentirà quanta obbligazione mi stringa a trattarne in guisa da porre in pieno lume, e fiancheggiare con valide prove la vera, *unica* ed universale *regola* (fors'anche fino al dì d'oggi inosservata) di punitrice filosofia, che deve pur dirigere il Legislatore nelle sanzioni ch' egli cerca di opporre al delitto.

Un altro motivo impegna vieppiù la mia attenzione su di questo oggetto. La materia del tentato delitto, la quale, come vedrassi, assai interessa la sicurezza pubblica e la privata, e largamente influisce su *tutto* quanto il sistema criminale, era stata fin quasi al dì d'oggi, riguardo a' suoi filosofici principj, del tutto trascurata. Solo diciotto anni fa uno scrittore assai dotto di cose criminali (1), tuttavia vivente, ha avvertito questa ommissione, e si è proposto di ripararvi. Dopo di lui alcun altro moderno ha scritto alcuna cosa intorno allo stesso argomento, e fra gli altri il cavaliere Filangieri.

La forza però della verità mi spinge a palesare, che malgrado tutto quello che essi ne hanno detto, questo argomento ricerca tuttavia di essere richiamato a' suoi veri principj, come se nulla ne fosse stato scritto.

(1) Il sig. Renazzi, *Element. Jur. Crim.*, *lib. I*, *cap. IV*, §. *I*. Si noti che questa data è relativa alla prima edizione fatta nell' anno 1791.

Ecco perchè io mi arresterò con qualche posa sulla materia del tentato delitto, e studierommi di esaminarla in tutti i suoi precipui aspetti. Lungi dalla specie e dai casi, io atterrommi ai soli principj, e sospenderò l'attenzione alle viste *generali*.

Duolmi il ritardo, ond'io sono costretto a differire la mossa progressiva della prefissami teoria. Ma poteva io prescinderne, senza tradire gl'interessi della verità? Miei leggitori, io mi lusingo che voi mi userete indulgenza per questo: ma ardisco di pregarvi d'un'altra grazia, ed ella è, che siccome io ho rilevate le altrui ommissioni, voi non ommettiate di farmi palesi le mie.

Due cose debbo avvertire. La prima si è, che l'attentato, preso per se, altro danno non apporta fuorchè la *minaccia* di un'ingiuria. Turba dunque quella *sicurezza* cui ognuno ha *diritto* di goder in società. L'attentato dunque è sempre punibile, e dà azione ad esigere una *cauzione* di sicurezza.

Ma considerato sotto quest'aspetto forma un *delitto a se* che cade sotto la classe delle *minacce*. Ora questo non è l'aspetto sotto del quale vogliamo studiarlo. Noi lo vogliamo esaminare come *incamminamento*, come *modo* di *esecuzione* di un determinato delitto.

La teoria pertanto dei delitti *qualificati* nasce dalla teoria dell'attentato. Le *qualificazioni* non sono fuorchè modi di *esecuzione*: e questi modi manifestano anche le qualità della parte *morale* che diede causa al delitto.

La seconda avvertenza si è che trattandosi di dettar leggi sull'attentato, non possiamo applicare la teoria di diritto fuorchè per la *massima generale*. I *modi*, i *limiti*, i *temperamenti*, appartengono alla politica prudenza.

Questa prudenza coincide perfettamente colla teoria, laddove si tratta di *sottrarre* un atto da pena, o da una data pena. Ciò che è *negativo* non ammette differenza.

LIBRO PRIMO

DELL' ATTENTATO NE' SUOI RAPPORTI ALLA PARTE ESECUTIVA DEL DELITTO

CAPO I.

Dei rapporti dell' attentato col pensiero e colla deliberazione del delitto.

§. 660. Tentare un delitto, non è soltanto pensarlo o deliberarlo; o vero, dire di averlo pensato o deliberato; ma bensì egli è *porre in opera* tutto quello che ne può ottenere l'*esecuzione*. — Fino a che l'esecuzione *non* è del tutto compiuta, egli è tuttavia nudo tentativo. Allorchè poi ella è stata spinta a' suoi ultimi *estremi*, non è più tentativo, ma *consumazione* del delitto.

§. 661. Quest' idea dell' attentato non abbisogna nè di esame, ond' essere resa intelligibile, nè di apparecchio di prove, ond' essere convalidata. Ella nasce spontaneamente dalla *natura* e dal concetto semplice delle cose, ed è eziandio universalmente ammessa dagli Juspubblicisti, e poi dai Giureconsulti.

Giusta le teorie da me premesse è chiaro, che in ogni atto degno di pena umana, cioè in ogni *delitto* sociale, l' esecuzione esterna e fisica di un pensamento interno, libero e cognito è di *essenza*, anzi ella è l'*unico* fondamentale carattere sul quale gli altri attributi del delitto si ergono e sostentano.

§. 662. Dunque l'idea dell' *esecuzione* del delitto non solo entra essenzialmente nella nozione dell' attentato, ma debb' esserne l' *unico* carattere *fondamentale*.

§. 663. Dunque il *palesare* il pensiero e la deliberazione di un delitto, cui però si è destinato di mandare ad esecuzione, ovvero la *jattanza* di volerlo effettuare, senza

però che s'intraprenda nulla in fatto colle azioni fisiche ed esterne, sono cose che non si possono veramente riguardare come *attentati*, nè si potrebbero punire come tali.

Tutt' al più, in quest' ultimo caso, possono aver luogo le precauzioni della difesa *diretta*, le quali, provata la jattanza, debbonsi dalla pubblica Podestà assumere, onde preservare o il pubblico o il privato, che il facinoroso minacciò (§. 221, 222, 223, 224).

§. 664. Il mio lettore m' avrà forse prevenuto in una riflessione. Non si può, è vero, *tentare* un delitto, senza averlo *prima* pensato e deliberato. Ma si può benissimo pensarlo e deliberarlo, senza poterlo, o volerlo tentare.

Una prova di ciò sono i delitti o *impossibili*, o difficili ad eseguire, e tutti quegli altri, ne' quali *manca* la fermezza e la perseveranza nell' intervallo che passa fra la deliberazione e la esecuzione. Quindi la mente di chi legge da se stessa è spinta a soggiungere, che in que' delitti, ne' quali l' effetto ingiustamente nocivo è di un *impossibile* conseguimento, l' attentato deve calcolarsi per *nullo*. Riguardo alla pena ne ragioneremo più sotto. Perciò ragionando dell' esecuzione del delitto e dell' attentato, che n' è parte, noi parliamo di una esecuzione di natura sua *efficace*, ed atta ad ottenere il danno ingiusto altrui.

CAPO II.

Dei rapporti dell' attentato colla piena *esecuzione del delitto*.

§. 665. Ho detto, che quando l' esecuzione del delitto si spinge fino ai suoi *ultimi* estremi, ella non è più semplice attentato, ma bensì *completa* esecuzione di delitto. Allora egli appellasi delitto *consumato*.

Infatti, spingere l' esecuzione del delitto ai suoi ultimi estremi, non può essere altro che fare scientemente e liberamente tutto ciò che si ricerca, affinchè egli ottenga il suo *effetto*, che è appunto il danno ingiusto.

Ora è ben chiaro, che allora non potrebbesi ricercare

verun' altra cosa ulteriore, onde il delitto fosse in tutti i suoi *estremi* effettuato.

Dunque allora l' attentato si confonde talmente col delitto intero e perfezionato, che va ad inchiudersi ed a formare con esso lui un *unico* e solido concetto. Egli è realmente una parte *integrante* del delitto, o, dirò meglio, dell' esecuzione del delitto; nè si potrebbe, quando il delitto è consumato, distinguerlo da lui, se non mercè di una *astrazione*, simile a quella che distingue un angolo e due linee dal triangolo intiero del quale esse due linee fanno talmente parte, che senza esse non si potrebbe formare l' idea del triangolo stesso.

CAPO III.

Dei giusti confini *dell' attentato. Sua definizione.*

§. 666. Quando il delitto è soltanto *pensato* o deliberato, non è peranche *tentato* (§. 660, 661, 662). Quando egli è ridotto al suo termine, non è semplicemente tentato, ma *consumato* (§. 665).

Dunque lo *spazio* che l' attentato può occupare, tutto al più si estende *fra* la deliberazione e la consumazione del delitto. Egli incomincia dal *primo* atto con cui si pone mano ad effettuarlo, e si arresta, dirò così, all' orlo dell' *ultimo* atto che dà compimento al delitto.

§. 667. Si può adunque dire, che il tentativo del delitto, che dai forensi appellasi *conato* a delinquere, sia l' esecuzione *incompleta* di un delitto.

§. 668. La prima conseguenza che nasce dalla essenza stessa dell' attentato, ella è, che se col *primo* atto fisico esterno, col quale si eseguisce il delitto, questo fosse *consumato*, allora ivi non si potrebbe veramente distinguere attentato veruno. Egli sarebbe immediatamente la *perfetta* esecuzione del delitto.

Se piacesse immaginare qualche specie di *conato*, quell' unica supporre si potrebbe, la quale mercè di una matematica astrazione si distingue nel moto dei corpi. Ella vien definita, per una quantità di moto incapace di essere espressa da alcun tempo o lunghezza. Pare, dicono i matematici, che il *conato* sia lo stesso, riguardo

al moto, che un punto riguardo alla linea. Almeno ambedue hanno questo tra loro di comune, che siccome il punto comincia la linea, così quello che si appella conato di moto, è il principio di ogni moto. Aggiungasi, che siccome nelle dimostrazioni matematiche l'estensione del punto si concepisce, come se fosse un nulla, così nel conato del moto non si considera per nulla il tempo, o la lunghezza in cui rispettivamente egli decorre.

§. 669. Io non pretendo rigorosamente, che in quei delitti, i quali col *primo* atto discernibile ed esterno vengono consumati (seppur ve n'ha taluno) non abbia veramente luogo una *larghezza* assai maggiore di atti fisici, che succedonsi nell'uomo. L'urto dato dall'anima ai nervi interni, la propagazione del loro moto fino a' muscoli esecutori delle funzioni esterne e volontarie della macchina, il circolare e scorrere degli spiriti, e cent'altre modificazioni interne ed occulte delle parti fluide e solide degli organi frappongono una reale differenza fra l'una e l'altra specie di conato.

§. 670. Ma queste preparazioni e questi moti successivi, essendo sfuggevoli, e non soggetti alla vista ed al potere degli altri uomini, rendonsi nella Legislazione di un uso tanto *nullo*, quanto l'accennata specie di conato di moto distinto per una semplice matematica astrazione.

Così, in un guardo bieco di mal talento, in un'ingiuria verbale, e in altri atti di simile natura, non si può distinguere veramente *conato*, o attentato di sorta alcuna. Quindi, almeno nella *possibilità*, abbiamo fondamento di distinguere *due* specie di delitti, desumendo tale distinzione dal *numero* degli atti che richieggonsi onde ridurli ad *esecuzione*. Quei della prima io gli appellerei delitti *semplici*, o di una esecuzione semplice, e questi sono quelli di cui abbiamo ora ragionato (dal §. 668 in qua).

Quei della seconda io gli appellerei *complessi*, o di una esecuzione completa, e questi sono quelli che o per natura loro, o per i modi che si scelgono nel ridurli a compimento, ricercano una serie più o meno *lunga* di atti fisici esterni, ond'essere eseguiti.

In essi *soli* può cadere, come vedesi, l'attentato.

§. 671. L'attentato adunque suppone di sua natura

un'esecuzione di un delitto, ove intervengono necessariamente *più* atti fisici esterni, *distinti* l'un dall'altro, e che l'un l'altro si *succedano*. Ecco la prima *condizione* dell' attentato.

§. 672. Un istante solo di attenzione fa assai bene distinguere l'attentato *attuale* dall' attentato *passato*; ed a quali circostanze l'uno e l'altro si adatti. Chiunque colla immaginazione assiste, dirò così, all'attuale commissione di qualunque siasi misfatto nel quale intervenga un certo *numero* di atti esterni e successivi, onde essere effettuato (§. 671), egli vede che fino a che il facinoroso non tocchi l' *ultimo* momento da cui pende la riuscita, e consumazione del misfatto stesso (benchè veramente egli poi vi trascorra), egli non l'ha peranche consumato, ma il vede *solo tentato* (§. 666).

§. 673. Allorchè poi egli vede che il malvagio desiste dall'esecuzione del delitto, in qualunque punto il faccia, purchè si arresti all'orlo della consumazione, e lo vede a passare a far qualche altra cosa diversa, allora egli afferma, che ciò che il facinoroso *operò, fu solo* tentativo rivocato, e lo considera di già *passato*.

§. 674. Dunque tutto quello che è proprio dell'attentato *attuale*, si può verificare anche nel delitto consumato, anzi *necessariamente* l' attentato deve *intervenire* in ogni delitto consumato che ricerchi una *successione* precedente di atti fisici per essere condotto a fine (§. 610); o, per dirlo in altri termini, perciò appunto che *molti atti* fisici esterni hanno dovuto concorrere nell' *effettuare* un dato delitto, deve esservi stato necessariamente un tempo, in cui l'esecuzione era soltanto incominciata, protratta, e vicina al suo termine. E questo tempo non potè essere che solo quello dell' *attuale* commissione del delitto.

Perciò ivi soltanto potè esservi l'attentato realmente *distinto* dalla perfetta esecuzione del delitto, quand'anche il delitto venga consumato. Dopo tal tempo lo stato reale delle cose non presenta più questa divisione, ma l' astrazione sola mentale ne porge il concetto. Così si rende più *esplicita* una riflessione che superiormente abbiamo fatta (§. 665).

§. 675. Quindi, essendo vero che l'estremo ove fini-

sce l'attentato è il punto ove incomincia l'atto che rende *completa* l'esecuzione del delitto (§. 666), ora si aggiunge, che la *sola* effettuazione, o ommissione di questo ultimo atto, è quella che frappone *differenza* fra l'attentato e il delitto consumato. Anzi è chiaro che o l'una o l'altra cosa è l'*unica cagione* che dà ad un'azione umana l'*ultima forma* costituente o l'attentato o il delitto consumato.

§. 676. Il tentativo e la esecuzione imperfetta del delitto non sono cose fra loro *diverse* di specie, o *divise* di tempo, ma egli è bensì la *stessa stessissima* esecuzione, o non peranche completa nell'attual delitto, o che si lasciò imperfetta (§. 667, 672, 674).

§. 677. Quindi è necessario avvertire una volta per sempre, che tutto ciò che si verifica ed afferma intorno ai rapporti che passano fra la volontà e l'esecuzione del delitto, deve per necessità *verificarsi*, anche parlando de' rapporti che passano fra la volontà e l'attentato, e fra l'attentato e la volontà, sottraendo soltanto l'*ultimo* atto che dà compimento al delitto.

Del pari tutto ciò che dicesi dell'attentato, rapporto alla volontà, e viceversa, si applica per *identità* di ragione all'esecuzione completa del delitto, nè vi manca che l'*ultimo* atto che distingue la consumazione dal nudo tentativo.

§. 678. Dunque la facoltà che nell'uomo opera direttamente l'attentato, è propriamente la facoltà *esecutrice* delle di lui volizioni, o propriamente quella forza *motrice* dell'anima che si spiega su gli organi esterni, e col mezzo di questi su gli oggetti tutti che circondano l'uomo, sieno animati o inanimati, ragionevoli o irragionevoli, che egli può fare agire, onde ottenere la consumazione del delitto.

CAPO IV.

Del delitto frustrato.

§. 679. Non bisogna confondere il conato al delitto col delitto andato a vuoto; e che appellar si potrebbe un delitto *frustrato*. Questo, in chi lo eseguisce, si deve

propriamente riguardare come un vero delitto *consumato*. Ecco com' io spiego e dimostro tutto questo.

§. 680. Taluno dirige un archibuso contro di un altro per ferirlo o ucciderlo; ma sopravviene un ostacolo interno o esterno, che ne lo trattiene; ecco un *conato*, o tentativo di ferita o di omicidio.

Altri per lo contrario dirige e spara il colpo di questo archibuso contro del suo nemico, ma il colpo va in fallo. Questo è un delitto *frustrato*, perchè non ha avuto il suo *effetto*, ma io dico, ch' egli ciò nonostante non deve riguardarsi rapporto al suo autore come semplice tentativo, ma bensì come un delitto *consumato*.

§. 681. Si noti bene: ora io non affermo che si possa punire come l'atto che ebbe il suo effetto: ora non contemplo i di lui rapporti alla *pena;* ma dico solamente, che questo atto si deve pareggiare ad una *compita* esecuzione del delitto, riguardandolo nelle *leggi* e nelle *cagioni* che producono tutti gli atti umani.

§. 682. Mi si dirà, che in lui non è intervenuto il male altrui, effetto del delitto, circostanza assolutamente *necessaria* in qualunque azione socialmente malvagia per renderla, almeno in generale, oggetto di pena.

Ciò è vero; ma che perciò? Si dedurrà egli, che in vista di tale mancanza, egli non sia un vero atto spinto dal canto del suo autore agli *ultimi estremi* della sua esecuzione?

§. 683. Sparirà ogni ambiguità, se distinguerassi in ogni atto fisico umano, quello che dipende dall' azione dell' *uomo* da quello che deriva dall' azione degli oggetti esterni che sull' uomo fanno, o da lui ricevono urto e modificazione.

Data una determinata serie di atti fisici, e di rapporti del pari fisici fra l'uomo e gli oggetti esterni, dato un ordine fisico, regolare e costante, tosto si produce, e costantemente devesi produrre negli oggetti fisici un dato effetto.

§. 684. Si ha del pari dall'esperienza del passato, argomento da *prevedere*, che rinnovando l'uomo gli stessi atti e gli stessi rapporti, giusta le costanti ed osservate leggi della fisica, si produrrà sempre lo stesso *effetto*.

§. 685. Di qui nasce la *Certezza* fisica ed il fondamento dell' imputazione morale di *fatto*, di cui ragionammo di sopra.

§. 686. Nel delitto si valuta più il *fatto* dell'uomo, che le leggi fisiche de' corpi, che *fuori* di lui si movono ed agiscono. Nell *imputazione* degli atti esteriori, che è lo stesso che dire nel farlo *autore* di un dato atto fisico, si contempla tutto quello d' onde risulta, che *egli* e non altri combini e mova le cagioni nocive riconosciute contro il suo simile, e non si prendono in considerazione le leggi del moto, o degli agenti *esterni*, le quali possono mescolarsi o imprevedute, o inevitabili e repentine nella spinta comunicata dall'uomo alla materia.

§. 687. Abbiamo detto (§. 586) che ciò che è veramente *fortuito*, non può essere *imputabile* ad un uomo, cioè non doversi porre nel novero delle sue azioni, o addossargli come qualche cosa di *proprio*, ma bensì doversi considerare come cosa *estranea*, e posta fuori di lui, benchè produca occasionalmente un male o danno.

§. 688. Perciò, se il *fortuito* non può rendere taluno *reo*, o sia autore di un dato fatto nocivo, nè può in lui *accrescerne* la reità, o sia farlo autore d' una parte *maggiore* di quella della quale egli è veramente cagione, se, dico, tutto questo è vero; per egual motivo è evidente, che non potrà nemmeno o *esimerlo*, o *alleviarlo* da reità, quando egli spinse gli atti suoi fin dove essi sogliono sempre ottenere i loro effetti perniciosi.

Il fortuito potrà bensì impedire o sminuire il danno altrui; ma perciò appunto quest' *esenzione*, o diminuzione di danno non potrà mai essere *imputata* all' autore del delitto.

§. 689. Ora, nel delitto *frustrato* l' uomo non solo fisicamente, e quale automa o bruto, impiega *tutti* quei mezzi che sono stati costantemente sperimentati acconci ad ottenere l' effetto nocivo; ma inoltre in lui l' uomo ha una *fisica* certezza, o previdenza, che l' effetto debba avvenire; egli lo *vuole*, ed egli mette *in opera* tutti quegli atti, che giusta le costanti ed osservate leggi di natura *possono* spingere il delitto alla sua estremità.

Dunque, benchè accada per qualche o impreveduto, o inevitabile sopravvenuto impedimento, ch' egli non ot-

tenga l' effetto pernicioso, pure egli è *reo* di avere, per quanto è da lui, *perfezionato* l' atto.

§. 690. Confesso, che talvolta può avvenire, che anche l' *attentato* solo sia rattenuto entro i suoi confini da un *caso fortuito*: e quindi la desistenza dall' intrapresa criminosa, non essendo effetto o di timore o di pentimento o di moderazione, o di altra cosa *imputabile* all' uomo, non potrà venirgli ascritta a merito.

Ma che perciò? Forse si vorrebbe indi indurre una pari conseguenza dall' uno e dall' altro caso, e dire: che siccome in entrambi *non* avvenne il *danno*, e il non essere avvenuto non può in entrambi imputarsi all' uomo ma al solo *caso*, cosicchè il delitto frustrato, e l' attentato semplice e rigoroso possono in *se stessi* venire affatto *pareggiati*?

§. 691. Una sola riflessione dileguerà l' ombra di questo obbietto. Qualunque siasi la *cagione* che frenò la mano del malvagio o alla metà dell' esecuzione del delitto, o all' orlo dell' ultimo atto, onde così renderlo reo di solo *tentativo*, o conato criminoso (666), è sempre vero, ch' egli *non eseguì* o gli *altri* atti fisici, o l' ultimo, che tuttavia sopravanzavano. E quindi che nè fisicamente, nè moralmente può *giudicarsi* ch' egli gli abbia commessi.

Ma nel delitto frustrato per lo contrario egli *tutti* eseguì questi atti; tutti toccò gli *estremi* che da lui dipendevano, e che potevano ripromettergli l' effetto.

§. 692. Quindi, come a vero autore si possono a lui *imputare* tutti quegli atti, che nell' attentato semplice furono *ommessi*.

Perciò, questo *di più* frappone una *differenza* reale e di fatto fra il nudo tentativo e il delitto frustrato. Ora, è dessa appunto questa *differenza*, la quale *fa sì*, che l' uno non possa dirsi che nudo tentativo, e l' altro debba affermarsi delitto perfezionato, benchè ito in fallo.

Infatti chi commise quest' ultimo poteva egli fare qualche cosa *di più*? Poteva colui che sparò l' archibuso contro del suo nemico aggiungere *altro* atto, onde recargli ferita o morte? Quando il colpo *non va in fallo* (N. B.) chi lo scarica fa egli niente *di più*?

Forse che la prontezza dell' assalito a sfuggire il col-

po, o qualche altra circostanza *non* dipendente dalla cognizione e dalle forze dell'omicida possono venir messe a di lui conto, cioè *imputate?*

§. 693. Conchiudiamo. Si può dunque dire, che il delitto, che appellammo *frustrato*, sia *subbiettivamente* consumato, cioè lo è relativamente all'uomo che lo commette, ma non lo è *obbiettivamente*, cioè a riguardo dell'oggetto contro cui era rivolto, e della persona che ne avrebbe sofferto nocumento.

§. 694. Affinchè i lettori non manchino di una nozione esatta che racchiuda ed offra tutti i caratteri del *delitto* frustrato, io lo definisco così: l'*esecuzione*, ragionata e libera di un atto fisico esterno o semplice, o complesso, da cui d'ordinario deriva un effetto ingiustamente nocivo altrui, spinta per quanto si può all'estremo, alla quale l'accidente, o sia *il caso*, impedisca di ottenere questo stesso *effetto*; ed in quanto appunto manca per *accidente* di questo stesso effetto nocivo.

Si sentirà la verità e l'esattezza di questa definizione richiamando che cosa sia *delitto*, in generale, primo carattere *generico* della cosa, e aggiungendovi quello chè fa che sia frustrato, che è l'altra parte della cosa definita costituente la *specie* per cui ella differisce dal delitto generico.

CAPO V.

Dei rapporti generali dell'attentato al numero ed alla differenza de' mezzi, *onde eseguire i delitti*.

§. 695. Quante vi sono *specie* diverse possibili di delitti *complessi* (§. 670), e quanti diversi *modi* possibili si trovano onde effettuare ogni specie singolare di tali delitti, tante vi sono *specie* possibili di tentativi che possono meritare la considerazione del legislatore in generale, e dei giudici in particolare.

§. 696. 1.° Quanto più è *estesa* la serie delle parti componenti l'esecuzione di ogni *singolar* delitto: 2.° quanto più queste parti, o sieno atti, sono *fra di loro varj* di qualità: 3.° quanto più ognun di loro considerato in se *stesso* è più *complesso* sì pel numero di altri

elementi subalterni, che per le varie e moltiplici leggi e modificazioni fisiche e morali che vi possono concorrere: 4.° e quanto più, finalmente, sono *varie* e *moltiplici* le *maniere* colle quali le parti massime integranti dell'esecuzione criminosa si possono combinare e modificare onde ottenere l'effetto del delitto, tanto più *vario*, *esteso*, *lento* e *complicato* riesce l'attentato.

All'opposto tanto più ristrette, rapide, meno variate e meno numerose sono le *maniere* d'attentati, quanto più semplici, meno variate e meno numerose sono le anzidette cose tutte.

D'ordinario tutti i *grandi* delitti ricercano grande apparecchio di divisamenti, grandi combinazioni di trame, lunga serie, e numero vario di atti ond'essere recati a fine. E perciò in essi, vasti, complessi e lunghi sono i tentativi che necessariamente debbono precederne la consumazione.

Quanta forza di genio, quanta fierezza d'anima, quanta vigilanza, quanta sollecitudine, quanto movimento, quanti ripieghi, quanti passi, quanti sudori negli attentati di un Catilina e di un Cromwel! Se fuvvi un tempo sulla terra una società d'uomini, che ascosa sotto le larve le più reverende della virtù; e facendo pompa dei titoli riguardati come i più augusti dai popoli della terra, si era formato un piano di dominazione universale; tutti i mezzi impiegati onde atterrire col soccorso dell'opinione, di legare i cuori coi vincoli i più temuti, di sedurre coll'amenità di un piacevole dovere, di abbagliare coi colori dell'eloquenza, di imporre colla magnificenza e coi titoli, di fare stupire colle apparenze dell'eroismo e cogli sforzi dell'ingegno, di conquistare tacitamente colla forza dell'oro e del potere, di paralizzare coll'educazione la facoltà di pensare nelle diverse classi della popolazione, parte coll'istupidire mediante il terrore della superstizione, e parte col trattenere colle frivolezze grammaticali e colle illusioni della letteratura: di atterrire collo stendersi, collegarsi, ed influire; in breve l'esecuzione tutta del suo piano era un attentato di alcuni privati contro la libertà de'popoli forse più vasto, lento, profondo e complicato di un capo d'opera intero di legis-

lazione, e del nascere, crescere e rinforzare dell' Impero di una nazione.

Per buona sorte del genere umano questi delitti non possono essere che assai *rari*. L' ordine stesso delle cose necessarie ad effettuarli, e la maniera di sentire del cuore umano felicemente sono pegno di molta sicurezza. Anche qui brilla un tratto dell' *ordine* provvido stabilito dalla natura a pro dell' umana sicurezza.

§. 697. Un *delitto* soventi volte è *mezzo* ad un altro delitto; e dal facinoroso viene posto in opera, onde giungere al fine che si propose.

È chiaro, che allora gli atti che compongono l' attentato, rivestono un *doppio* carattere criminoso: il primo *assoluto*, indotto dall' effetto ingiustamente nocivo che per se *stessi* ed immediatamente ottengono: e l' altro *relativo*, che assumono dalla loro *tendenza* al danno che certamente produrrebbesi dal delitto consumato. Più sotto lo dimostrerò.

§. 698. Talvolta altresì gli atti componenti l' esecuzione di un delitto, riguardati *singolarmente*, e senza avere relazione al *fine* comune a cui tendono, sono per se stessi *buoni*, e talvolta *indifferenti*. Quanti ipocriti di virtù sociale, che spandono attorno a se opere e discorsi utili; onde giungere o ad usurpare le altrui fortune, o a soverchiare l' altrui libertà!

L' atto momentaneo di beneficenza da essi praticato è *utile*; la *tendenza* è nociva. Allora gli atti componenti l' attentato non hanno che un *solo* aspetto criminoso, e questo è il *relativo* di cui testè abbiamo fatto parola..

Cesare coll' essere prodigo verso de' Romani d' una larga fortuna pervenutagli in patrimonio, apportò nel seno di molte famiglie sostentamento e comodità. I Curj ed i Fabrizj non fecero mai altrettanto: eglino non mostrarono che una pura e ferma virtù, e le opere di uno zelo patriottico. Queste profusioni di Cesare erano in *se stesse* utili pel bene momentaneo che recavano a coloro, su de' quali esse versavansi. Riguardate però rapporto al *fine* verso cui spingevansi efficacemente, erano atti di un usurpatore, che attentava alla libertà di Roma, che voleva rendersi potente onde insignorirsene e cangiarne il governo.

§. 699. Per quella medesima ragione, per cui si distinguono cagioni *prossime* e cagioni *rimote*, debbonsi del pari distinguere *tentativi* criminosi *prossimi* e *remoti*. Eglino desumono o l' una o l'altra denominazione dalla maggiore o minore *distanza*, nella quale gli atti esecutivi a' quali essi si arrestano, ritrovansi dalla *consumazione* del delitto.

§. 700. Se il persistere in un dato divisamento mostra l' azione *continuata* de' motivi che ne sono cagione; se una vasta e difficile specolazione porta seco una combinata e possente *attenzione*, la quale viene sempre determinata dall' *interesse* ispirato dall' oggetto sul quale ella si fissa, e quanto più ella è profonda, suppone una *forza* maggiore d'interesse; se nel determinarsi, tentare, proseguire nell' esecuzione di un atto o usurpativo, o oppressivo, o atroce, per cui debbansi superare gli *ostacoli* che la religione, i sensi di giustizia, la natural compassione oppongongli nel cuore degli uomini, si deduce un connotato della *qualità* e della *forza* della passione che anima e spinge ad un atto qualunque; se tutto questo è vero, egli è del pari chiaro, che il conoscere la maggiore o minore *estensione* degli atti che compongono l' attentato, o l' esecuzione di ogni delitto, distinguerne il numero e la diversità, calcolare la difficoltà della loro combinazione, estimare la loro indole diversa o vantaggiosa, o nociva, o indifferente; in breve volgere le osservazioni su i rapporti che passano fra la qualità, il numero e la durata degli atti componenti l' esecuzione volontaria e libera del delitto, sono cose tutte assai interessanti la criminale legislazione.

Da questo esame anzi si trae la vera norma onde distinguere i delitti così detti *qualificati* dai *non qualificati*; e graduare le circostanze *aggravanti*, o *attenuanti* la penale responsabilità. Così si applica il principio della SPINTA CRIMINOSA.

CAPO VI.

Dei rapporti dell' attentato , al danno *che ne può derivare ad altrui .*

§. 701. Allorchè il delitto è consumato tanto obbiettivamente , quanto subbiettivamente (§. 693) , allora *solo* avviene il danno *criminoso* . O , per dirlo in altri termini , il danno veramente criminoso debb' essere effetto della *completa* esecuzione del delitto .

Per completa esecuzione del delitto io intendo l' *effezione cognita* e *libera* di tutti gli atti fisici dell' uomo fatta dalla di lui facoltà esecutrice , da' quali giusta le costanti ed osservate leggi di natura, *deriva* danno ingiusto ad altri .

§. 702. Può talvolta , è vero, avvenire il danno anche nell' ipotesi che colui che eseguisce un determinato atto non abbia spiegata un' azione *proporzionata ,* cioè efficace ad ottenerlo .

L' avvenimento funesto annesso ad un atto libero può *eccedere* in qualità o in grandezza e la *previdenza* e le forze di chi operò . Ma perciò stesso è evidente , che in questa ipotesi vi si combina e vi si mescola una cagione *estranea* e distinta dall' uomo .

Dunque allora l' effetto nocivo o non è affatto *criminoso ,* o lo è soltanto per quella *parte* che preveder si poteva dover avvenire , giusta le leggi ordinarie ed osservate della fisica, svegliate dal moto impresso dall' uomo agli oggetti , ed agli organi che lo cingono . Qual cosa infatti si richiede affinchè un effetto qualunque esterno possa venire *imputato* all' uomo ed ascrittogli a delitto (§. 580 al 590) ?

Taluno mosso ad ira scaglia un libro , un frutto , od altra leggera cosa contro di un altro . Questi per evitare il colpo si china rapidamente, sorte di equilibrio , cade a terra , batte la testa su di un sasso , e muore . Chieggo io , il lanciare del libro è desso forse un atto *proporzionato* a recar morte ed a farla *prevedere* come conseguenza ?

§. 703. Laonde intendesi, che come il *caso* frammi-

schiandosi nelle azioni umane può operare per *difetto*, può altresì operare per *eccesso*. — Di questa seconda maniera propriamente si sono occupati, e tutto dì si occupano gli scrittori di cose criminali, e con ragione affermano, che egli toglie o scema l'*imputazione* o la reità contratta dall'avvenimento di un fatto nocivo derivante da un'azione esterna e libera di un uomo.

§. 704. Ma non è questo lo scopo principale delle attuali mie ricerche. Ho voluto solo autenticare la mia asserzione: che il danno veramente *criminoso*, cioè derivante dall'azione di un uomo, e che si voglia a lui *tutto* attribuire, debb'essere effetto della *completa* esecuzione del delitto, ed ora parmi dimostrato.

§. 705. L'attentato è essenzialmente *relativo*. Egli non è altro che la cospirazione, il movimento *convergente*, dirò così, di *più* azioni fisiche ed efficaci a recare un dato danno ingiusto.

§. 706. Finchè adunque l'attentato si rattiene entro i suoi *confini*, non ha per anche ottenuto l'effetto ingiustamente nocivo verso il quale egli *tutto quanto* tende: ed è appunto perchè egli non l'ha per anche ottenuto che ritiene il nome di *attentato*.

Ora, chieggo io, questa *cospirazione*, questa convergenza di moto verso il danno ingiusto non per anche avvenuto, induce ella veruna *affezione* su gli atti stessi cospiranti?

Rendiamo più esplicita la questione. Il danno ingiusto, riposto nel seno del *futuro*, spande egli di là, dirò così, *anticipatamente* su gli atti tendenti a lui veruna *affezione*, in vigore di questa stessa loro tendenza?

Se gli atti componenti l'attentato desumono qualche carattere dal fine nocivo e malvagio a cui tendono, qual è il *carattere* che ne sorge?

Quali *rapporti* egli ha colle altre circostanze e determinazioni *assolute* degli atti componenti l'attentato?

Tentiamo di soddisfare chiaramente a queste ricerche, dalla trascuranza delle quali, cred'io, sieno derivate tutte le asserzioni vaghe e confuse che sono state prodotte sulla *natura* del tentativo del delitto.

§. 707. Abbiamo detto, che in ogni attentato neces-

riamente interviene una *serie* più o meno lunga di atti fisici dell' uomo (§. 671).

Ma ogni atto fisico considerato *singolarmente*, e senza aver riguardo a quello che lo può precedere e seguire, ha in se stesso un valore *assoluto*, e produce un effetto proporzionale alla forza che lo concepisce. Agire è produrre un certo *effetto*.

§. 708. Dunque ogni atto singolare che entra nell' aggregato interno costituente l' esecuzione del delitto complesso, e perciò stesso l' attentato (§. 674) ha un *valore* assoluto attivo onde produrre da *se solo* un effetto o buono o nuovo o indifferente.

§. 709. Malgrado che un atto sia per se stesso vantaggioso, ha pur forza alla perfine di produrre un *delitto* (§. 698).

Inoltre i delitti che guidano ad altri delitti, non solo si arrestano a produrre il nocumento immediato che loro è proprio, ma perciò stesso alla fine di certe combinazioni hanno forza onde produrne qualche *altro* (§. 697).

Se l'atto vantaggioso si arrestasse al suo *primo* effetto, egli rivestirebbe un carattere *assoluto* di *bontà*, nè potrebbe mai divenire un attentato criminoso.

Se il delitto non producesse che l' effetto suo *immediato*, egli non avrebbe che un carattere *solo* di malvagità, nè sarebbe mai *tentativo* di un *altro* delitto.

Se le beneficenze di Cesare non fossero state rivolte che ad arricchire alcune famiglie romane, avrebbero mai potuto divenire attentati di un usurpatore della sovranità?

Se le immediate orribili tragedie, ordite nella più impenetrabile simulazione, ed eseguite nel più artificioso e cupo mistero dal ferreo ed ambizioso Sejano, non fossero state rivolte che alla sola vendetta, sarebbero mai state, com' erano in fatto, tentativi di un traditore che agognava lo scettro di Tiberio?

§. 710. È dunque forza conchiudere 1.° che in ogni atto componente l' attentato criminoso, *oltre* l' attività assoluta a produrre un certo effetto o utile o nocivo, racchiudesi un' *altra* specie di *attività* reale e relativa, atta a produrre il danno *finale* a cui egli tende.

§. 711. 2.° Che in questa forza tendente al nocumento deve consistere essenzialmente la *forza* nociva dell' atten-

tato, e quella forza per cui egli può temersi come *criminoso*. E perciò la di lui maniera *nociva* di essere non può essere altro che la *relazione* e la convergenza degli atti che lo compongono a produr danno.

§. 712. Ma tanto l'esecuzione perfetta dei delitti *complessi*, quanto quella del semplice tentativo, di natura loro abbracciano una *serie* più o meno lunga di atti (§. 670, 671).

Perciò stesso, ognuno degli atti parziali della serie, *preso da se*, non può avere *forza* a produrre il danno *finale*.

Egli è dunque, mercè solo l'*unione* e la *combinazione* cogli altri atti tutti della serie, che si può giungere all'effetto *ultimo* a cui tende.

§. 713. Dunque la *Cagione* ultima che riduce i delitti complessi alla loro consumazione, è essenzialmente la *esistenza* successiva, e la scambievole *combinazione* e concatenamento di certi atti fisici sotto certe maniere.

E perciò stesso, quello, che riduce ad *esistenza*, ed estende vieppiù l'attentato, egli è il succedersi, il concatenarsi, e l'aumentarsi di detti atti aventi un andamento progressivo, che a mano a mano va approssimandoli alla perfetta esecuzione ed al danno ingiusto.

§. 714. Dunque l'*attività* nociva dell'esecuzione del delitto complesso e dell'attentato deve riguardarsi come risultato *unico* e *semplice* di tutto l'aggregato degli atti fisici che la costituiscono.

§. 715. Dunque l'*essere* stesso dell'attentato consisterà in una parte più o meno estesa di questa serie, e catena di atti, *in quanto* è *piegata* a recare un effetto ingiustamente nocivo ad altri.

§. 716. Ma dopo tutto questo, se in ognuno degli *atti* singolari, considerati in se medesimi, non fossero racchiuse certe precedenti *fisiche qualità*, e determinazioni reali, e certe forze, le quali o in generale o in ispecial modo non fossero come cagioni *finali* all'effettuazione del delitto, potrebbero essi mai ridurlo ad *effetto*?

§. 717. Esiste adunque in natura, o, a dir meglio, nell'attentato considerato nelle sue *reali* qualità, ne' suoi istromenti materiali e nelle sue leggi fisiche, un fondamento *vero* ed assoluto, in forza del quale si deve

dere su tutta la catena degli atti che lo compongono una impronta di *malvagità*.

Rammenti il leggitore, che noi parliamo dell' attentato *criminoso*.

Questa malvagità si desume dal *fine* ingiustamente nocivo, al quale gli atti medesimi tendono, in quanto è conosciuto e deliberato.

§. 718. Quindi il *danno* naturalmente annesso preconosciuto e deliberato nell' esecuzione del delitto spande dal seno del futuro un' influenza, dirò così, anticipata, *criminosa* in tutti gli atti del tentativo, in forza appunto della comune loro tendenza verso di lui, prescindendo ch' essi d' altronde sieno per se stessi o vantaggiosi, o nocivi.

§. 719. Io prego i miei lettori a tenere ben presente e distinta quest' unica maniera di riguardare l' attentato. Egli trae ogni sua *forma* e modo di presentarsi e di interessare, da un male ingiusto che per anche *non esiste*, ma cui tutte le cose praticate dal facinoroso tendono a far esistere. E perciò appunto che a ciò tendono, nasce in esse la denominazione di *attentato*, e di azione malvagia.

Tutto ciò che *per via*, cioè prima di giungere al loro scopo producono, o di *utile* o di *nocivo*, è bensì strettamente *accoppiato* all' attentato; ma questi singolari effetti non possono o cangiarne il carattere, o divisarne la direzione, anzi all' opposto, l' attività dell' attentato *aggiunge* una potenza e direzione nociva tanto agli effetti buoni, quanto ai nocivi già immediatamente, e singolarmente prodotti, prima di toccare gli ultimi confini dell' esecuzione criminosa.

In breve, a fine di discernere chiaramente i rapporti che passano fra tutto il complesso dell' attentato e le circostanze e le determinazioni singolari e parziali di lui, si richiami: che l' attentato e i di lui effetti risultano dall' unione e dalla combinazione di *molti* atti *insieme*, dai quali risulta l' esecuzion criminosa. Per lo contrario gli effetti o utili o nocivi, de' quali qui si ragiona, emanano da una forza *assoluta* e singolare di essi, senza aver rapporto al loro concatenamento con altri.

Inoltre detti effetti singolari delle parti sonosi *già*

ottenuti prima di arrivare ai confini dell' esecuzione; ma *quello* ove tende l' attentato è ancora per accadere.

Dunque, se si cambiano per un momento queste cose, si cade o nel falso o nell' immaginario; inoltre si corre rischio o di affievolire la pubblica e privata *sicurezza* o di violare le sacre regole della *moderazione* delle pene. Bastimi per ora l' avere accennato questo pericolo.

§. 720. Dopo di avere soddisfatto alle ricerche proposteci (§. 706), giova passare ad un' altra: ella tende a scoprire *qual male di natura sua* produca l' attentato criminoso, qual diritto violi, a qual dovere egli contravvenga.

§. 721. È agevol opra il rispondere. L' attentato è di *natura sua* cosa tendente, quantunque realmente non effettuante un dato danno criminoso proposto.

Dunque, egli naturalmente ispira *timore* dell' avvenimento di un danno ingiusto o alla società, o a qualche suo individuo.

§. 722. Dunque egli è di natura sua cosa contraria alla pubblica o privata *sicurezza* (§. 395, III), e viola il *diritto* che la società ed i suoi membri hanno di goderne (§. 209, 256), ed il correspettivo *dovere* di non affievolirla e di non turbarla.

§. 723. Le antecedenti osservazioni mi danno altresì diritto ad affermare che qualunque *altra specie* di danno, di violazione di diritto e di dovere si potesse discernere nell' attentato, essa non sarebbe che affatto *accessoria*, ovvero *comune* fra l' attentato ed altri atti umani, onde qui non abbisognerebbe di *speciale* menzione.

CAPO VII.

Delle cagioni *che rattengono l' attentato entro i suoi veri confini*.

§. 724. Il *non volere* o il *non potere*, sono le *sole* cagioni che possono impedire l' incominciamento o arrestare i progressi di qualunque atto volontario ed esterno dell' uomo, e perciò anche dell' esecuzione del *delitto*.

Ciò è della maggiore certezza e fondato sullo stato

se queste non sono cose atte a frenare la mano del malvagio; nè oppongangli una *fisica* resistenza, talchè la di lui desistenza dal tentativo riesca *volontaria* e rassomigli ad un vero pentimento; pure si deve affermare che l' *occasione* che presentò i motivi *morali* di freno *non fu* veramente *interna* nè propria del solo di lui cuore, ma fu meramente *esterna*. Nel primo caso dir si deve che l' attentato fu veramente sospeso per *pentimento*, o fu l' esecuzion criminosa *volontariamente* contromandata. Nel secondo caso poi non fu che *interrotta* per cause esterne non imputabili.

§. 728. Passiamo ora all' altra classe di cagioni che racchiudemmo sotto alla generale denominazione d' *impotenza*. Esame fatto, o l' impotenza deriva da una nuda *resistenza* invincibile di un qualche oggetto esterno che si attraversa all' esecuzione dell' atto; o dalla *violenza* recata da un potere superiore, a cui le forze umane debbano succumbere; o finalmente dalla *mancanza* sopravvenuta di vigore nelle facoltà esecutrici dell' uomo.

Qui noi comprendiamo tanto l' impotenza *assoluta*, quanto la *relativa*.

§. 729. Fra la resistenza e la violenza evvi questa *diversità*, che nella resistenza di un oggetto fisico, l' accesso a lui di *natura sua* è affatto *libero*, come lo è anche il recederne.

Quindi nell' ipotesi della semplice resistenza, l' *impotenza* di spinger oltre l' atto non è altro che l' *effetto* di una forza superiore ed invincibile che si oppone bensì agli sforzi dell' uomo, ma non lega l' *uso* della di lui fisica *libertà*, nè scemagli il *vigor* suo naturale: ma all' opposto nella violenza, la di lui forza fisica è, per dir così, posta *fra* le *catene*. Onde allora all' impotenza di effettuare il divisamento proposto si aggiunge (finchè dura la pressione e l' urto del potere superiore) l' *impotenza* di eseguire un *altro* pensiero che pur amerebbesi di effettuare o di essere tratto ad eseguirne *qualch' altro*, a cui la volontà ripugna.

§. 730. Ho detto che nel caso della *semplice* invincibile resistenza di una cosa esterna, l' accostarsi od il recedere dall' oggetto resistente, sono cose (attesa la

natura delle circostanze) affatto *libere* a chi tentò l'atto. Imperocchè può sopravvenire una cagione del tutto *accidentale* e *fortuita* che leghi la libertà dell'uomo. Ma nell'esame di quello che è *naturale e proprio* delle cose, non deve l'eventualità calcolarsi per nulla. A suo luogo vedremo, se ciò importi nella criminale Legislazione.

§. 731. Finalmente l'impotenza può derivare da sola mancanza o *sfinimento* di forza fisica sopravvenuta nell'uomo operante.

Pare che essa rassomigliar si potrebbe alla *violenza*, ma non la è veramente. Nella violenza, la forza fisica dell'uomo è bensì legata, ma appunto *esiste* tutta quanta.

Tutto al più potrebbe talvolta giudicarsi violenza nei suoi *effetti* sulle forze *interne* dell'anima o represse o disviate dalla loro tendenza per questa sopravvenuta mancanza, attesochè, ad onta di tutti gli sforzi tentati dall'anima onde agire, debbono riescire suo malgrado vani.

Un esempio nel quale si esprimono tutte queste cagioni d'importanza, e la loro diversa maniera di agire, lo abbiamo in un racconto trasmessoci da un celebre filosofo Persiano (1).

(1) *Scheik Mossèhèdin Saadi Alsehirdazi*, detto volgarmente il poeta *Saadi*, nel suo *Gulistan*, cioè *Giardino delle rose*. Un uomo robustissimo pieno di presunzione nel suo vigore, e lusingandosi colla forza di far fortuna voleva viaggiare. A tal effetto si appressò a un naviglio che era per ispiegare le vele ond'esservi ricevuto. Ciò gli fu ricusato dal padrone. L'atleta lo abbrancò, e gettollo nel mare. Un altro si preseuta a lui, e viene in tal guisa trattato. (Ecco un esempio della *impotenza* del padrone del vascello a rimanervisi, nata dalla *violenza)*. Per buona sorte essi furono salvati dall'onde, e ascrissero a fortuna di ricevere costui nel vascello. Eglino giungono vicino ad una colonna eretta da' Greci in mezzo ai flutti. Il piloto disse allora: il naviglio fa acqua, e noi siamo perduti se il più forte di noi non sale sulla colonna, e non vi annodi una corda che v'assicuri il vascello, frattanto che noi ci occupiamo a risarcirlo. L'atleta non esita, e mercè di una panca si appressa alla colonna, e la cinge di una fune, colla

§. 732. Dal fin qui detto risulta, 1.° che tutte le espresse *cagioni* o volontarie, o involontarie possono *arrestare* l' esecuzione del delitto entro i confini più o meno ristretti, e perciò ridurla a semplice *attentato*.

2.° Che quelle che producono *impotenza*, sono affatto *esterne* ed agiscono sulla sola parte *fisica* dell' uomo.

quale egli aveva avviluppato il braccio. In questo frattempo il piloto la fa troncare, il vascello si scosta; e l'atleta rimane senza appoggio sulla colonna. Pel corso di due giorni egli fu costretto a rimanersi in questa situazione spaventevole. (Ecco l'esempio dell' impotenza nata dalla *resistenza*, a cui si accoppia il caso di non poter *recedere*). Infine addormentato da stanchezza, egli cade in mare, e dopo di essersi alla meglio sostenuto nell' onda fu spinto verso la riva. Poche radici servirongli di nutrimento, e ristabilirono le sue forze. Egli aveva sete: s' avanzò per iscoprire una qualche fontana, e per cammino scoprì gran folla di persone attorno di un pozzo, la cui acqua si vendeva una pezza d' argento per ogni misura. Egli ne pretese a forza, e atterrò parecchi uomini, ma il numero l'oppresse, e fu assai maltrattato. (Ecco l' esempio della *impotenza* nata dalla *semplice resistenza*, a cui si accoppia infine la violenza —). Finalmente egli raggiunse una carovana, e la seguì. Si ritrovarono vicini ad un bosco, che dicevasi pieno di ladri, e se ne aveva tema. Non temete nulla, disse loro l'atleta, io solo basto per trenta, e vi difenderò. Contenti della sua risoluzione i viaggiatori offrirongli provvisioni in abbondanza. Egli mangia, e beve soverchiamente e s' addormenta. Frattanto un vecchio della carovana disse a' suoi compagni: voi avete fidanza in costui? In quanto a me lo temo più che i ladri de' quali si parla. Che sappiamo noi ch' egli non abbia divisato di abusare della sua forza per rubarci? Fu creduto ai di lui detti, e mentre l' atleta dormiva, partirono. Allo svegliarsi egli trovossi solo, e per alcun tempo errò smarrito, ma finalmente dinervato di fame e di fatica si pose a sedere, e pianse. (Ecco l' *impotenza* a viaggiare, ed a sortire dal deserto, nata dallo *sfinimento* di forze fisiche). Un principe, che per accidente era occupato nella caccia poco lungi da lui, gli passò vicino. Commosso dalle di lui querele s' informò chi egli si fosse, n' ebbe pietà, e fornì a lui tutto il bisognevole per restituirsi alla propria casa. Al ritorno egli abbracciò piangendo il proprio padre, e disse a lui: voi avevate ben ragione a dirmi, che l' indigenza è debole e che il braccio del povero è sempre legato.

3.° E che finalmente o *all' una* o all' *altra* classe debbonsi ridurre tutte quelle che possono contenere l' attentato entro i suoi veri confini.

§. 733. Riflettendo alcun poco sulla *natura* intrinseca delle cose, è chiaro, che tanto il *caso fortuito*, quanto l' andamento *ordinario*, ed aspettato delle leggi fisiche di natura, non possono considerarsi *per se* stesse vere *cagioni* valevoli ad arrestare l' esecuzione di un delitto, e ad allargare o restringere i confini dell' attentato.

Figurate voi che l' *ordine* fisico delle cose frapponga un ostacolo, cui sia possibile all' uomo di sormontare? Allora perciò appunto, che tale ostacolo può piegarsi alle *forze* umane, se l' uomo si frena dall' atto, si deve ciò attribuire alla di lui *volontà*.

Figurate voi che la *combinazione* fisica, sia fortuita sia aspettata, rechi un ostacolo producente l' *impotenza*? Allora è chiaro che quest' impotenza non deriva propriamente dall' accidentalità, o dalla costanza di agire della natura, ma bensì dalla *forza* intrinseca costituente l' indole dell' ostacolo istesso.

§. 734. Dall' esercizio affatto spontaneo dell' umana volontà, e dall' esecuzione pienamente libera delle proprie volizioni, fino alla più grande coazione o alla più completa impotenza, evvi una *graduazione* di forza morale e di forza fisica, che si dispiega e si aumenta in proporzione de' gradi diversi di forza resistente degli ostacoli morali e fisici che le si oppongono.

Per ostacoli *morali* (che meglio io chiamerei immateriali interni, e di sentimento) io intendo quella serie di *motivi* più o meno possenti a *resistere* alle *spinte* interne di altri motivi determinanti ad un' azione.

Qui cade in acconcio di richiamare quello che ne abbiamo detto altrove (§. 700, 727). Ivi accennansi parecchi fra' detti ostacoli morali, la loro maniera *interna* di agire e l' uso al quale potrebbero servire i lumi che si acquistassero intorno ad essi.

§. 735. Dall' apprensione del minimo incomodo fino al timore della maggiore afflizione, e del più spaventoso disastro, evvi una *scala* di ostacoli morali che vanno crescendo di forza.

§. 736. Ciò in vero avviene, quando di *corrispondenza* l' apprensione maggiore o minore dei mali che vannosi ad incontrare si faccia entro dell' anima di chi delibera, e che l' uomo li vegga come naturali, e certe *appendici* dell' esecuzione del suo divisamento.

§. 737. In tale ipotesi adunque, determinandosi la volontà a qualche azione, *malgrado* la resistenza contraria de' riflessi svantaggiosi, ella dimostra ne' motivi determinanti, una *forza morale* proporzionata alla resistenza morale, ed una forza sempre crescente, e perciò indica una spinta maggiore, a proporzione che essa forza vince una maggiore morale resistenza.

Gli ostacoli *morali*, de' quali noi qui ragioniamo, comprendono tanto quelli che sono frapposti da un' occasione *esterna*, quanto quelli che sorgono da un' occasione *interna* (§. 727).

§. 738. Gli ostacoli morali finiscono di essere *puramente* tali, quando una forza *fisica* esterna incomincia ad agire e ad opporsi alla direzione impressa agli *organi* esterni dall' *anima* onde eseguire il suo divisamento (ciò che è incominciamento di *violenza*), o che afforza in se stesso un qualche oggetto fisico in guisa, che egli oppone *resistenza* all' azione fisica dell' uomo che vorrebbe farlo piegare al suo fine, o che *affievolisce* nella macchina l' uomo istesso.

Questa forza (che però deve considerarsi non in astratto, ma nel caso *concreto* del delitto), siccome è propria di un oggetto *fisico* ed *esterno* all' animo umano, così fa riguardare come un *ostacolo* fisico ed esterno quello che si attraversa all' esecuzione del delitto.

§. 739. Fra i primi e più deboli gradi di resistenza e di violenza fino al grado sommo dell' una o dell' altra, evvi una *scala* di forze fisiche opponentisi all' esecuzione dell' atto umano, per superare le quali è necessario un graduato aumento di *corrispondente* e contraria forza fisica *nell' uomo* onde riescire vincitore degli ostacoli allo scopo divisato.

Onde, facendo attenzione all' uomo, è evidente la seguente massima generale: che la energia impiegata a superare tali ostacoli va *aumentando* d' intensità, a proporzione che si aumenta la resistenza o la violenza dell' ostacolo.

§. 740. Siccome però l' esercizio della facoltà esecutrice umana dipende da un movimento della volontà, così se l' anima ha *preveduta* la necessità di fare sforzi di questa sorta, e malgrado pure una tale *precognizione* si è determinata all' atto che li richiedeva, o se anche non avendoli preveduti, ma scoperti soltanto nell' atto di eseguire la sua volontà, o nel proseguire ad eseguirla, pure a fronte di ciò non abbia desistito dall' intraprendere o dall' inoltrarsi nell' esecuzione; se, dico, tutto questo avvenga, è mestieri supporre nella volontà stessa una sempre *maggiore energia* operante ed aumentantesi di corrispondenza (poichè ogni vero sforzo non è un piacere): perciò giova arguire una proporzionata e graduata *forza morale* di motivi operanti nell' anima, e quindi una maggiore spinta.

§. 741. Laonde applicando le allegate generali teorie all' argomento dell' esecuzione del *delitto* e della sua interruzione, ne emerge:

1.° Che data la *scala* de' gradi diversi di forza degli ostacoli morali o fisici opponentisi all' esecuzione del delitto, se sono superati dal facinoroso o se cede ad essi, e dato il *grado* ove li supera o cede, si forma una *scala* rispettiva proporzionale de' gradi della *forza* de' *motivi* impellenti al delitto.

2.° E quindi una scala della forza delle *cagioni* che spingono all' attentato.

3.° Ma ad un tempo stesso ponendo mente ove il malvagio ha dovuto *ristarsi* dal proseguire oltre, si ha un dato certo della forza dell' ostacolo, o sia della *cagione* che ha contenuto il delitto entro i suoi confini.

Lascio altre conseguenze, delle quali i detti principj sono largamente fecondi, perchè non interessano da vicino la criminale filosofia.

§. 742. Ora, l' ordine delle idee mi chiamerebbe a ragionare dei rapporti dell' attentato colle diverse circostanze, e colle diverse maniere influenti sulla comune sicurezza, e sull' esercizio del poter penale. Ma per essere ella un oggetto che è mestieri osservare *contemporaneamente* alla pena, perciò io mi riserbo a ragionarne insieme a lei. E questo è appunto ciò ch' io m' inoltro a fare.

LIBRO SECONDO

DE' RAPPORTI DELL' ATTENTATO ALLA *PENA*.

§. 743. Compete egli alla Società il *Diritto* di annettere una *pena* al nudo tentativo del delitto ?

Se le compete, qual'è la *specie* di pena veramente *necessaria* ed opportuna onde frenarlo ?

Quali sono i *gradi* giusti ed utili di lei ?

Ecco le questioni che ci rimangono tuttavia da esaminare.

§. 744. Io stimo cosa superflua il rammentare qui, che contro dell'attentato *attuale* si oppone il *diritto* della società e dell'uomo, onde porsi al coperto dal male loro attualmente minacciato. Oltrechè questa verità è già stata pienamente dimostrata (§. 221, 351, 352), ella non entra nello scopo delle presenti mie ricerche. Benchè la giusta pena sia una specie di *difesa*, non è però difesa *diretta*, come la è quella che si esercita nell'attentato attuale; bensì è cosa assai diversa (§. 288, 289, 329).

CAPO I.

Se l' attentato meriti *pena*.

§. 745. Egli richiedesi necessariamente che l'atto che si vuole assoggettare a pena, sia per se stesso valevole ad apportare un *nocumento ingiusto* (§. 558, 576).

Ora l' attentato reca un male ingiusto turbando il godimento della *sicurezza* che la società e gl' individui di lei sono in *diritto* di godere.

Dunque sarà cosa *giusta* opporre una *pena* all' attentato, considerandolo soltanto come recante *timore* ingiustamente incusso.

si sconvolgerebbe forse ogni buon ordine di società? Se voi impiegate una *parte* per invigilare sull'altra, non dovete voi *affidare* a quella, che voi impiegate, la tranquillità e la sicurezza che esigete dall'altra? Pressochè in tutte quelle persone e in tutti quegli uffici de' quali poco fa facemmo parola, si verifica il caso della *necessità* che stringe il governo di riposare sull'onestà e sulla retta condotta di persone *private*.

Ora, in tutte queste posizioni, quanti *delitti* possono ascondersi o in un perpetuo *segreto*, o almeno fino a che vengano *consumati* in guisa che assicurino l'impunità al loro autore!

§. 832. Ne' limiti *indefiniti* dell'arbitrio, ove i doveri e i diritti dell'amministrazione de' pubblici affari non vengono nè esattamente fissati, nè distintamente circoscritti, quanti motivi di *scusa* e di *discolpa* non si apparecchiano a chi ne presiede al reggimento?

Quindi, di passaggio, è bene di osservare, quanto il buon ordine pubblico richiegga che in ogni ordine di ufficj, di cariche e di dignità sieno *fissate* le facoltà, a norma delle quali ognuno debba reggersi ed amministrare.

§. 833. Un'altra osservazione che giova incidentemente di fare, ella è, che la *confidenza* sociale sulla onestà e sulla condotta altrui, e la *sicurezza* dai mali che ne possono derivare, tutta è appoggiata e corroborata dalla *certezza* della legge generale dell'*interesse* personale. Infatti si sente tutto dì, che intanto si affida e si riposa sul carattere di un uomo, in quanto si suppone, che operando secondo certi dettami in lui conosciuti, sarebbe *moralmente impossibile* ch'egli se ne dipartisse (§. 507).

§. 834. Ma *oltre* i rapporti che passano fra privato e privato; e quelli che l'aggregato ha con se stesso nell'amministrazione pubblica, evvi una *terza* classe di rapporti che il governo sostiene con ogni *famiglia* e con ogni *individuo* (§. 208).

Ora anche qui avvi un *confine*, che i diritti fondamentali e primitivi del patto sociale fra l'aggregato intero e le di lui parti (§. 200, 209) non permettono di violare. Il bene stesso della società, la quiete pubblica, la confidenza ed il riposo privato del pari il vietano. La

pubblica vigilanza ed ispezione sugli affari privati deve dunque *rispettare* un tal *confine*. Ma quale egli è?

§. 835. Le leggi, dice ottimamente il Filangieri, non dovrebbero *mai* penetrare nelle mura *domestiche*. L'ordine pubblico, la tranquillità privata, la sicurezza del cittadino richieggono, che la legge non cerchi di voler *tutto* sapere, di voler tutto vedere. Esse esigono, che l'autorità si *fermi* innanzi la porta della sua *casa*: che rispetti quest'asilo della sua pace e della sua libertà: che non cerchi d'indagare i suoi pensieri: che lo consideri come innocente ancorchè reo, purchè il suo reato non si manifesti (1).

È vero, che avendo indizj che nel seno di una famiglia e nel segreto delle domestiche mura si commette qualche cosa di contrario al dover pubblico sanzionato, la pubblica podestà ha diritto ed interesse di venirne al chiaro. Quindi le ricerche, le perquisizioni, e le esplorazioni d'ogni genere a lei divengono mezzi *necessarj*, e perciò giusti e doverosi (§. 221, 224, 227), a fine di porsi in guardia, e di respingere ogni sinistro evento derivante dall'altrui scelleratezza.

§. 836. Dunque allora è cosa importante, ed altresì un *dovere* in lei di esercitare la più assidua e circospetta *vigilanza* su de' privati cittadini.

§. 837. Ma è ben altra cosa il dire, che avendo argomenti onde diffidare degli andamenti d'un privato, sia utile e giusto lo spiarlo fin entro il segreto della sua casa, dal dire che sia acconcio e giusto il farlo *per sistema*, abbiasi o no sospetto delle di lui reità.

§. 838. Le cure e la vigilanza pubblica debbono tendere ad *allontanare*, o a rimediare ad *un male*, non mai ad impedire o a togliere un bene. Ora una esplorazione fatta per *assoluto* sistema è cosa oltraggiosa alla *privata libertà*: ella pone in un *costringimento* ingiusto il cittadino. Quante azioni altrui non nocive, e perciò socialmente *lecite*, sarebbe egli costretto ad ommettere in vista di questa odiosa esplorazione? Perciò la libertà giusta individuale non sarebbe ella violata? Quanta inquietu-

(1) Scienza della Legislazione, introduz., prospetto del lib. V.

dine, e quanto movimento nel governo! Quanti immensi e mal sicuri dettagli, quante persone, quante spese gravose impiegate in simile inquieta ed abborrita amministrazione!

§. 839. Io non insisto assai su di questo soggetto. M' astengo dal salire fino a' primi principj dell' *unione* sociale, co' quali dimostrare io potrei, che la libertà domestica è uno di que' diritti, che la società può bensì *modificare* negli effetti esterni, come quelli della libertà individuale, del dominio e della difesa (§. **191**, **210**), ma ch' egli è tanto *proprio* dell' uomo ed *anteriore* alle fattizie umane istituzioni, quanto lo sono tutti gli enunciati diritti (§. **126** fino al **134**, **190**); che anzi la libertà *domestica* non è che un modo di essere della libertà *naturale*, non donata, ma solo *modificata* dalle circostanze sociali.

§. 840. Conchiudiamo. O un privato attenta contro oggetti e contro persone poste *fuori* della di lui casa, ed allora egli cade sotto alla *pubblica* vigilanza, perchè deve necessariamente uscire dai confini ch' ella ama e deve rispettare.

§. 841. Si noti, che in questo caso egli non può nuocere, se non ispandendo *al di fuori* la sua malvagità.

Dunque, se la pubblica podestà rispetta il segreto domestico, astenendosi dal penetrarvi quando le manchino *in fatto* gli argomenti di timore, non può perciò stesso violare con tale procedere la comune *sicurezza*.

§. 842. O il facinoroso componendo una data famiglia, o unione domestica, attenta contro oggetti e persone che la compongono, ed allora subentra il diritto di *difesa* de' privati, loro competente in *mancanza* di quello di tutto l' aggregato (§. 351). Così *preservata* viene la famiglia e assicurati gl' individui che la compongono dagli attentati della malvagità.

Ciò si eseguisce tanto più attivamente ed esattamente di quello che far potrebbe la forza *pubblica*, quanto più l' interesse personale che viene minacciato è più forte, attivo, e vigilante di quello che altri possono assumere in favore di un terzo, e quanto *minore* è la distanza che passa fra l' offensore che attenta, e l' offeso che veglia alla propria indennità.

§. 843. È ben vero però, che la forza pubblica implorata dal cittadino deve accorrere al di lui soccorso (§. 221, 224, 227), e che a lei *sola* è riservato lo stabilire e l' infliggere la pena (§. 394). Rammenti il lettore, che qui noi ragioniamo soltanto dei confini della *vigilanza* contro i delitti, e non dell' esercizio delle pene.

§. 844. Dunque, esaminando la società sotto di questo terzo aspetto; non risulta altrimenti da lui un *nuovo* campo all' occultazione di nuovi delitti; ma bensì tutti i risultati risolvonsi sulle sole *private* circostanze che osservammo le prime.

CAPO VIII.

Principj filosofici intorno alle pene di quei delitti, che più degli altri sono occultabili.

§. 845. Esaminando i rapporti delle cose che abbiamo sott' occhio, noi abbiamo ritrovato che la pena, oltre essere proporzionata alla forza impellente al delitto svegliata dal sentimento dell' utile che da lui ne può derivare, deve inoltre essere proporzionata alla *lusinga* di sfuggire la pena contro di lui statuita. Ora, ne' delitti che più degli altri possono *occultarsi*, la lusinga dell' impunità non può nascere che dalle circostanze dello stato *reale* delle cose, e dalle combinazioni sociali, come abbiamo osservato (§. 820).

Da ciò risulta, 1.° che agli scellerati non toccò in sorte l' anello di Gige onde ascondere *certamente* la mano che opera il misfatto; ma bensì ogni atto col quale il malvagio tenta di eseguirlo, può di *natura sua* cadere sotto alla vista altrui, e palesarne l' autore (§. 825).

§. 846. Risulta in 2.° luogo, che veramente vi sono delitti, i quali, attese le *circostanze* sociali, possono a preferenza di molt' altri rimanere *occulti;* ma ad un tempo stesso risulta, che evvi anche più d' una semplice e nuda *possibilità* fisica a scoprirli, e che spesso cangiandosi i rapporti fra il facinoroso e la società, il misfatto può essere *scoperto* agevolmente; onde la di lui occultazione non è effetto che dell' *accidente*. La vigilanza e la difesa della società e de' privati che sono interessati a

vegliare all'immunità degli oggetti de'loro diritti, sono cose che *compromettono* sempre la *sicurezza* del delinquente.

§ 847. Può adunque e deve il facinoroso, attesa la *natura* delle cose e delle *circostanze* dello stato sociale, temere di essere *scoperto* ad ogni atto, con cui incomincia ed innoltra l'esecuzione criminosa.

§. 848. Ma se ne'delitti, i quali di lor natura o per le sociali situazioni sono più degli altri difficili a scoprirsi, l'*attentato* non venisse sottomesso a pena e ad una pena *maggiore* di quella de' delitti palesi, non si presterebbe egli allo scellerato una facilità *maggiore*, ed un *più vivo* interesse a condurlo a fine?

Ecco il discorso, che in quest'ipotesi egli fare potrebbe: la maniera colla quale si può perfezionare il delitto ch' io vo a commettere, è per se assai *occulta*. Quindi posso bene arrischiarmi a tentarlo, perchè è più *probabile* ch' io possa riescirne felicemente di quello ch' io vada ad incontrare male alcuno.

Sono poi ben felice, perchè io non debbo temere che nulla o poco pel *tentativo*. Giacchè o vengo per accidente scoperto *avanti* di condurlo a fine, ed allora il male che mi sovrasta è *nullo*, o assai *piccolo* in confronto del bene che tento di procacciarmi.

O io non vengo scoperto, come ho fondamento di sperare, ed allora *dopo* di avere condotto a fine il mio delitto, posso rimanermi sicuro, perchè non rimangono tracce *precedenti* ch'io ne sia stato l'autore.

§. 849. Ne' delitti *palesi* l'unico sentimento che può rendere audace taluno a tentarlo, è la *fiducia* di avere *tempo* e maniera onde *scampare* dalle mani del potere esecutivo. Ma il timore delle leggi, la certezza di essere additato reo, d'incontrare l'infamia che perseguita da se sola e punisce il malvagio anche nel silenzio e nell'indolenza del governo, il pericolo di subire l'ira della parte offesa, i disagi di una vita errante e sempre inquieta, e mill'altre appendici di questa natura agiscono sull'anima del delinquente, e sono valevoli spesso a respingerlo dal misfatto. Questi ritegni agiscono vieppiù sulle persone le quali per la loro situazione, educazione, e principj sono in ispecial modo sensibili all'apprensione degli annoverati

inconvenienti. Ma ne' delitti *occulti* si può egli riuscire di contrapporre alla passione criminosa tutte queste forze combinate? È chiaro, che in essi verun uomo *non può* fondatamente tali cose temere.

§. 850. Mi si dirà, che se può accadere che l'attentato venga scoperto per essere egli di natura sua atto fisico ed esterno, egli può ben anco *far prova* dell'*esistenza* del delitto consumato.

Ma che perciò? Se di questa riflessione si volesse far uso onde *esimere* l'attentato de' delitti occulti dal rigor della pena, e da una pena assai *più grave* di quella de' delitti palesi, si cangerebbe affatto lo stato della quistione; diciam meglio, allegherebbesi una cosa *inutile* al presente caso.

§. 851. Imperocchè, se un atto non si può nella legislazione penale valutare se non in quanto fa *prova* dell'esistenza d'un delitto consumato, perciò appunto deve necessariamente supporsi, che l'*attentato* non siasi arrestato entro i suoi confini, ma bensì che il malvagio abbia trascorso a recare il danno ingiusto del delitto *perfetto*.

§. 852. Dunque, s'egli non si voglia *punire* fuorchè in questo caso, egli non si vuole punire se non quando non è realmente *più* attentato.

§. 853. Dunque, dal momento che la deliberazione criminosa s'incomincia a manifestare, fino al punto che spingesi alla consumazione, si lascia *libero* il freno alla malefica attività dello scellerato.

§. 854. Dunque, in que' delitti che di lor *natura* più degli altri sono *occultabili*, la società non è abbastanza difesa dall'uso della pena *susseguente* alla consumazione del delitto, ma anzi, all'opposto, lo agevola e favorisce.

§. 855. Diremo adunque, che sia cosa utile e giusta di sottomettere *tutti* gli atti esecutivi di simili delitti a grave ed a maggiore pena degli altri attentati dei delitti palesi? — Ecco l'altro aspetto cui ci proponemmo di esaminare.

§. 856. Ma qui sento che mi si potrebbe obbiettare, che annettendo una pena all'attentato, si rende il delitto di una scoperta difficile assai *più* che lasciandolo o impunito, o soggetto a più leggiera peua. Imperocchè si

aumenta l'interesse del facinoroso a studiare ogni mezzo onde sfuggire un male o assoluto, o relativamente più grave dell' interesse che lo allettava al delitto.

Dunque sembra, che coll' uso di questa pena vengasi in tal qual guisa ad esporre a *maggior rischio* la sociale sicurezza.

§. 857. Ma io rispondo primieramente, che nell'occultazione evvi un confine cui è *impossibile* al facinoroso d' oltrepassare (§. 845).

Dunque, giunto ad esso, qualunque di lui sforzo sarebbe *vano* per ascondere le opere della sua malvagità.

La sociale *sicurezza* non potrebbe adunque dalle speculazioni e dal segreto del malvagio essere, per una misura *indefinita*, compromessa e violata.

§. 858. In 2° luogo io dico, che anche non annettendo una pena all' attentato, ma serbandola al solo delitto consumato, egli spingesi alla *massima* sua occultazione. Non è egli chiaro, che il malvagio sente di dover seppellire nel più cupo segreto *tutta* la *traccia* di quegli atti che possono scoprirlo reo?

Dunque, anche col punire il solo delitto *consumato*, egli ha tutto l' interesse di occultare anche l' *attentato*.

§. 859. *Aggiungendo* adunque ne' delitti più degli altri occultabili una pena dell' attentato, o aggravandola, non si arreca un nuovo *nocumento* alla pubblica o privata sicurezza.

§. 860. Ma se all' opposto egli si lascia o esente, o meno aggravato di castigo, si lascia al facinoroso, io lo ripeto, l' adito *aperto*, e vivo in lui l' *interesse* ad arrischiarsi a tentare l' esecuzione del delitto, ed a provarsi se gli possa riescire affatto occulto. L' evento, qualunque siasi, non compromette mai: perchè, o egli riesce a seconda de' suoi voti, ed egli va impunito; o che nel frattempo dell' esecuzione incontra d' esser scoperto ed egli è del pari salvo, o assai poco sciagurato in confronto del bene ch' egli sperava.

Laonde è d' uopo precludere questo *adito*, e togliere questo giuoco di sorte, il di cui pro e contra è sempre *favorevole* al reo.

§. 861. Ora a ciò si riesce annettendo all' attentato una *grave* pena della specie medesima del delitto consu-

mato. Imperocchè, così facendo, l'atto il di cui evento, qualunque si fosse, riesciva favorevole al reo, gli presenta nel caso della scoperta precedente alla consumazione del delitto una pena *certa*, e proporzionata all' interesse che lo spinge ad operare il misfatto. Ad *ogni atto* deve tremare d'incontrare quella pena che serbata viene al delitto, colla sola differenza del grado, come in appresso spiegheremo. Quindi *ogni atto* accompagnato dall' *incertezza* a sfuggire la pena (§. 840), va accoppiato col *terrore* d' incontrarne la severità.

Dunque, così il delitto fino nel suo *incominciamento*, ed in ogni momento de' suoi *progressi*, incontra *difficoltà*.

§. 862. Ora, quanto ciò è utile ed *efficace* a respingere taluno dall' eseguire un'azione! Chi conosce il cuore dell' uomo ben sa che spesso egli delibera qualche cosa, da cui anche ne può derivargli qualche *male*. Ma egli sa altresì che fino a che vede le cose in una certa *distanza*, può andare o in tutto o in parte sgombro da tema. Ma posto indi all' *atto*, la vista vicina de' mali che fannogli appendice, svegliano in lui fremito e timore. L'immaginazione meno sopraffatta dall' aspetto favorevole degli avvantaggi, cui l' eloquenza della passione e l' illusione dell' immaginazione dipingevano e promettevano scevri da dispiaceri e da sciagure, ovvero presentavano accompagnati bensì da qualche nocumento, ma però posto in tale distanza, che ne rendeva attenuata l' apparenza ed affievolita l'energia; l'immaginazione, dico, allora dà luogo alla forza della *realtà*. Lo scellerato sente impensatamente raffreddarsi in petto l' entusiasmo del delitto per dar luogo al terror salutare della pena, talchè a proporzione che più lungo è il cammino per cui deve innoltrarsi onde giungere fino al compimento del suo delitto, egli vede stendersi avanti a lui una serie più *lunga* di momenti e di pericoli, ognuno de' quali gli presenta l' avvicinamento della podestà esecutrice, e la sanzione tremenda delle leggi che gli sovrasta inesorabile per gettarlo fra gli orrori della schiavitù o dell' indigenza, o per inviarlo ignominiosamente ad un patibolo.

§. 863. Dal fin qui detto adunque risulta essere non solo cosa utile, ma veramente *necessaria*, il sottomettere a pena gli atti *tutti* esecutivi di que' delitti che *più* degli

altri sono occultabili. Ciò sia detto in via di *diritto* nudo *primitivo*, senza derogar nulla alle precauzioni *sussidiarie* per questi casi.

§. 864. Soddisfatto così ad ambe le ricerche che altrove ci proponemmo, passiamo a fissare quali debbano essere i gradi di intensità di queste pene.

CAPO IX.

Dell' Economia delle pene in vista dell' esecuzione del delitto.

§. 865. La pena dell' attentato viene sempre in *supplimento* di ciò che manca all' efficacia della pena del delitto consumato (§. 771, 772, 773).

Dunque la *forza* dell' interesse del facinoroso ad incominciare e a proseguire il delitto deve calcolarsi a *fronte* degli ostacoli, o della facilità cui la pena del delitto consumato può opporre, o rispettivamente lasciare al suo mal talento.

§. 866. Questo interesse scellerato *cresce* a proporzione che l' attentato s' *innoltra* verso la perfezione del delitto. Deve dunque del pari crescere la *pena* a proporzione che l' attentato si fa più *prossimo* alla consumazione: e sarebbe *ingiusto* il violare questa legge di gradazione.

§. 867. Questa economia *graduata* di pene sulle *parti diverse* dell' attentato quanto sarebbe *utile*, e perciò conforme alla sana politica, altrettanto sarebbe *nocivo* il sovvertirne l' ordine.

Ne' punti diversi dell' attentato si verifica un *grado* diverso d' *interesse* impellente al delitto, come poco fa si è detto; e ne' punti diversi dell' attentato si verifica che l' uomo deve avere nella pena un freno *maggiore* per non commettere l' atto che vieppiù si *approssima* alla consumazione del misfatto.

§. 868. Ciò non basta. In ogni punto più innoltrato dell' attentato, se la Legislazione deve opporre un ostacolo più forte ai progressi di lui, deve anche offrire un motivo di *pentimento* al reo, onde ritirarsi dai primi passi ch' egli mosse nella via del delitto. Ora, questo non si

ottiene solamente in proporzione dello spavento di una maggiore pena annessa all' atto ulteriore non per anche eseguito, ma altresì in ragione dell' *interesse* che uno ha d'incontrare la sola pena dell' atto già commesso, esaminandolo e combinandolo co' suoi bisogni, colle sue inclinazioni, e colla sua attuale situazione. Spieghiamo estesamente tutto questo.

§. 869. Ella è regola di giustizia e di politica di guardarsi d' *impegnare* il facinoroso a proseguire un misfatto mercè una mal intesa economia penale.

Se un uomo che vede un nemico alle spalle risoluto di ucciderlo, si getta in un fiume per tentare di salvarsi a nuoto, credete voi che lo farebbe egualmente, se si lusingasse di poterlo vincere colla forza o colla pietà, ovvero temesse soltanto qualche percossa?

Il timore di affondare nell' onda nell' un caso è *meno* possente del timore di una *certa* morte dalle mani del suo feroce e più forte persecutore, perchè presenta la *possibilità* di scampare la vita col nuoto.

Ma nell' altro caso questa lusinga sarebbe *meno* determinante, se a fronte le si ponesse l' altro timore d'incontrare col suo nemico un male certo bensì, ma in se stesso *minore* del male incerto, ma in se *massimo* di annegare.

§. 870. Applichiamo pertanto l' esposta legge con cui agisce il cuore umano al nostro proposito. È cosa ben naturale e confermata dall' esperienza, che l' *incertezza* di poter riescire, ed il *timore* di essere scoperto, agiscono *sempre* o più o meno sull' anima di un uomo nell' atto di commettere un misfatto. Egli è *maggiore* o *minore* a proporzione che i mezzi che egli sceglie gli sembrano più o meno *efficaci* o più o meno segreti.

§. 871. Questo *timore* non è precisamente e direttamente quello della *pena*, ma piuttosto una *modificazione* di lui indotta dalle circostanze, che possono più o meno fare sperare di *evitare* qualunque funesta conseguenza derivante dall' azione criminosa.

Egli è in ragion *composta* della grandezza della pena, della forza resistente, e della sicurezza maggiore o minore che il facinoroso sente potersegli opporre onde difficoltargli o agevolargli l' esito felice del delitto. Se ec-

cettuiamo un forsennato o per carattere o nel momento del delitto, ogn' altro uomo che usa di ragione, non può andare incontro ad un male conosciuto *certo*, *inevitabile*, e la cui intensità sia atta per se stessa ad *ammorzare* tutto il piacere che da un determinato atto gli poteva derivare.

Dunque è *d' uopo* di fare in guisa che l' accennata modificazione di timore *superi* sempre di forza l' interesse del facinoroso ad inoltrarsi nell' esecuzione del delitto.

§ 872. Ma se dalla gravezza della pena del delitto consumato fino a quella che si stabilisce contro dell' incominciamento dell' attentato *non* si serbasse una *graduale* proporzione, si potrebbe ciò mai ottenere?

A proporzione che l' uomo s' innoltra nell' attentato, egli ha un numero *minore* di atti da compiere onde giugnere alla consumazione, e ad un tempo stesso un *minor* numero di momenti *incerti* e segnati da timore da trascorrere; e d' altronde la sua *pertinacia* suppone in lui una *più forte* e più continuata passione criminosa.

Il sentimento dunque della difficoltà si *scema*, e rimane la *forza* dell' interesse criminoso.

La *sicurezza* adunque della società richiede, che nell' attentato prossimo debba *aumentarsi* il grado della pena *al di sopra* di quella che irrogata viene all' attentato rimoto, onde così *rinforzare* contro il delitto il freno indebolito dai progressi del malvagio.

§. 873. Per la ragione de' correlativi *contrarii* scorgesi, che negli atti più *remoti* dell' esecuzione criminosa questo grado maggiore sarebbe *soverchio*, e quindi *ingiusto*. Si noti, che nelle cose di fatto della penale legislazione non devesi giammai dimenticare di riportare le nostre idee all' unica pietra di paragone che le può palesare o giuste o ingiuste, voglio dire la *necessità*.

§. 874. Ma supponiamo che si violi questa gradazione, o *per eccesso* o *per difetto*. Se è per *difetto*, la pena è doppiamente mala; perchè non difende la società dal nocumento del delitto, ed assoggetta un uomo ad un inutile dolore.

§. 875. Se poi la pena pecca per *eccesso*, allora, oltre essere *ingiusta*, produce un altro inconveniente. L' interesse che il delinquente sente a sfuggire quella che

egli ha già *meritata*, non solo si accoppia al desiderio dell' *utile* ch' egli spera dal delitto, ma inoltre essendo l'accennato interesse in se stesso *maggiore* a proporzione che la pena incorsa è più *grave*, rende *meno* temibile l'incertezza di riuscire nella intrapresa criminosa. Quindi questa *incertezza* produttrice del timore d'incontrare la pena annessa alla consumazione del delitto lo scoraggisce *meno*: ond' eccolo così *impegnato* nella via del misfatto senza potere *utilmente* arretrare.

§. 876. Perciò risulta, che col *non* serbare la proposta gradazione nell' uso delle pene contro le *parti diverse* dell' attentato, oltre il fare una cosa contraria alla necessità ed alla giustizia, si effettua altresì una cosa *nociva* alla pubblica e privata sicurezza, ed al fine anche puramente *politico* delle pene.

§. 877. Tutta questa teoria riguarda *ogni maniera* di attentati di qualunque *specie* di delitti. Perciò deve verificarsi anche in quelli che compongono l' esecuzione dei delitti *occulti*. Ma perciò stesso, per questa parte, restano pareggiati a quelli d'ogni altra sorta di delitti anche palesi, nè si vede che meritino una pena *maggiore*. Ora, chieggo io, questa pena maggiore è ella veramente *necessaria?*

§. 878. L' interesse che anima il malvagio negli attentati dei delitti occulti è *maggiore* di quello che lo muove negli attentati de' delitti palesi. In essi più *grande* è la lusinga di sfuggire la pena, *minori* gl' inconvenienti annessi naturalmente all' azione, e *maggiore* la facilità di condurre a fine il reo divisamento.

Quindi un *grado maggiore* di energia vien *tolto* al terrore della pena *susseguente* al delitto. Coll' aumentare la pena del delitto consumato non si toglie l' occulto. Colla sola pena accresciuta ai gradi dell' attentato non si toglie neppure.

§. 879. Dunque, serbata l' enunziata legge di *gradazione* penale fra le parti prossime e le rimote dell' attentato, devesi ne' delitti più occultabili assoggettare a sanzion penale molti atti *leciti*, ma per se agevolanti la consumazione del delitto. Ecco un *primo* motivo dei delitti *accessorj* e di mera *istituzion positiva*. Altro motivo è quello di togliere un *fomento*. Ecco il motivo onde punire l' ozioso indigente.

CAPO X.

Dell' ultima cagione che favorisce l' impunità.

§. 880. *Sottrarsi* alla sfera del potere esecutivo delle leggi, non col divenire, mercè del delitto, più forte di esse, ma benchè *incapace* di resistere, scamparne colla fuga, col celarsi, o con altri modi, talchè anche sapendo il governo il delitto e il di lui autore, *non sappia* come impossessarsene, e sottometterlo a castigo; ecco il *terzo* ed ultimo dei modi, onde il reo può andare *esente* da una meritata pena.

È cosa troppo naturale, che un uomo mal inclinato potendosi ripromettere, effettuato il suo delitto, di riescire a sottrarsi così alla pubblica forza, questa lusinga lo renderà *audace* ad intraprendere il misfatto.

Ora, in una ben costituita e rettamente amministrata società può egli quest' *ultimo* modo di sfuggire la pena veramente *riescire*? Lo scellerato che medita il delitto, potrà egli sperare che gli gioverà a ritrarne l' utile solo, senza subirne le funeste conseguenze opposte dalle leggi?

§. 881. E nel caso che il delinquente lo possa effettuare e sperare; e posto che tutti gli altri mezzi *non* dolorosi sieno frustranei, sarà egli *necessario* di punire l'attentato? E risultando ciò essere necessario, quale sarebbe la giusta *misura* della pena?

Ecco le ricerche che tuttavia richiamano la nostra attenzione onde ridurre a fine il nostro esame sui vari aspetti del tentato delitto.

§. 882. Uno sguardo solo indagatore sulle *situazioni* giornaliere di qualunque società immaginata anche la meglio organizzata e la più attentamente amministrata, basta per convincerci che parecchie *occasioni* ricorrono nelle quali un delinquente qualunque, benchè infinitamente *più debole* della forza pubblica, pure *dopo* il misfatto *può* sottrarsi dalla sfera della di lei attività e mettersi in salvo dalla persecuzione delle leggi punitrici. Benchè *al* momento di eseguire un misfatto il facinoroso non impenni le ali onde alzarsi a volo per l' aria, lasciando il restante degli uomini striscianti sulla superficie del glo-

bo, ovvero non si asconda entro le viscere della terra o nel fondo de' mari: pure egli è vero che i custodi della pubblica sicurezza non occupano tutti i *punti* del suolo di uno stato, o ne cingono insuperabilmente ogni *confine*, nè possono essere sempre o così vigilanti, o così pronti, onde accorrere in tutti i luoghi ed in tutti i momenti ne' quali si può commettere un delitto a fine di prevenirlo o di interromperlo.

§. 883. Quindi parecchie *occasioni* si presentano al malvagio, nelle quali non abbisognando egli nè delle tenebre, nè del segreto, ma della sola *lontananza* della forza pubblica, e con essere egli d'altronde *superiore* alla sola resistenza parziale e individuale de' privati che tentano di difendersi contro di lui, può ottenere di consumare il delitto, ed indi colla fuga o con qualch' altro mezzo può sottrarsi alla persecuzione ed alla forza del governo.

§. 884. Date adunque, che egli si ritrovi in taluna di queste *situazioni*, o se le procuri, può ragionevolmente più o meno ripromettersi l'*impunità*. Quindi si fa *audace* a trascorrere al misfatto.

§. 885. Da ciò chiaramente emerge quanto sia *necessario* e giusto alla pubblica tranquillità e sicurezza, e perciò cosa *doverosa* alla società il *togliere*, o almeno *sminuire* più che sia possibile tutte le occasioni dalle quali ne' mal inclinati potrebbe nascere questa lusinga, e fomentarsi questa malefica animosità.

§. 886. Qui cadono in acconcio tutte le riflessioni che sono state fatte sul danno e sull' *ingiustizia* degli asili, e sull' utilità e giustizia della *consegnazione* scambievole dei rei che fannosi l'une le altre le nazioni finitime (Vedi su di quest' ultimo articolo per quello che riguarda la *giustizia*, quanto ne abbiamo detto nel §. 273, 394).

Io mi sottoscrivo senza riserva a tutto quello che ne ha scritto il celebre autore del libro *Dei Delitti e delle Pene* (1).

§. 887. Passiamo ora alla *seconda* ricerca riguardante la pena dell' attentato ne' delitti accompagnati dalla facilità di sottrarsi al potere punitore delle leggi.

Se l' attentato non venisse in essi punito, all' audacia

(1) §. XXXV, pag. 161 e seg. Ediz. 6.ª

nata dalla lusinga di sfuggire la pena *susseguente* al delitto aggiungerebbesi la *sicurezza* di non incontrare male veruno nel tempo del semplice *conato*: ond'è che se ne agevolerebbe l'esecuzione completa. Qui ricorrono le medesime ragioni che abbiamo più sopra addotte in proposito de' delitti occulti. Laonde è mestieri di nuovo osservare che il facinoroso, sgombro da tema nell'incominciamento e ne' progressi del suo delitto, sarebbe, a dir così, *invitato* ad intraprenderlo, ed a condurlo alla consumazione.

Dunque all'*indennità* pubblica e privata rendendosi *necessario* di togliere in lui questa fidanza, o almeno di sminuirla al maggior segno possibile, renderebbesi pur *necessario* di *punire* l'attentato in *proporzione* della progressione nell'esecuzione, togliendo nel tempo stesso la lusinga di un sicuro ricovero.

§. 888. Ma, paragon fatto fra i delitti occulti e i delitti palesi, e calcolando il solo *tempo* e *modo* di sottrarsi dalla forza pubblica, come sola differenza fra l'una e l'altra specie di delitti; e perciò supponendo tutto il resto *pari*, chieggo io: ogni *parte* dell'attentato di questi delitti, siccome debb'essere gradualmente punita (§. 872 fino a 877) dovrebbe esserla *egualmente* di ogni parte dei delitti *occulti*, o di quelli eziandio che guidano il facinoroso ad essere più forte dello stesso governo.

Supponendo, come dall'ipotesi, tutto il resto *pari*, e quindi considerando la specie dei delitti in questione come *palesi*, io dico che i *gradi* di pene ripartite sulle parti prossime e rimote dell'attentato dovrebbero in se stessi essere di una forza dolorosa *minore* di quella degli occulti. La ragione l'abbiamo già accennata (§. 849).

§. 889. L'esperienza avvalora la giustizia e la utilità di questa regola. Ella dimostra che, a cagion d'esempio, le violenze, gli assassinj, gli abigeati, le grassazioni non possono mai accadere *egualmente* entro le mura di una città, che fuori di esse; e mai così frequenti vicino a'luoghi abitati, che lungi da loro; nel centro d'uno stato come su i confini di lui.

§. 890. Perciò in queste situazioni differenti, ed a proporzione della facilità maggiore a scampare dalla forza

pubblica, è cosa giovevole e giusta punire *viemaggiormente* il delitto e il di lui *attentato*.

§. 891. Ma del pari, supposte le stesse circostanze, dovrassi punir *meno* il delitto palese che il delitto occulto: e perciò assai più, fatto di *notte* che di giorno; più in un luogo *disabitato* che in un luogo esposto alla frequenza del popolo; e più da persone *travestite* e sotto i travisamenti della maschera, che sotto le foggie ordinarie e cognite di vestire e di vivere in società.

§. 892. Io debbo ciò non pertanto osservare che molta prudenza ed economia è necessaria in questa specie di circostanze.

Sarà sempre vero che la *gravità* della pena non aggiugne per se nulla alla di lei *certezza*. E però largheggiando soverchiamente in rigore si corre rischio di cagionare i delitti più atroci.

§. 893. La gravità della pena può scoraggiare forse più dal tentare dapprincipio un delitto, di quello che rattenere in progresso dall'inoltrarsi nella via dell'iniquità. Così è nell'indole del cuor umano che la vista di un profondissimo burrone rattenga un uomo molto più indietro dall'orlo di quello che fa d'uopo per camminare sicuramente.

Ma allorchè a bel bello, tentando di avvicinarsi all'orlo si assicura che più in là si può camminare sicuramente, e che famigliarizzandosi col pericolo vede di non dover temere ciò che prima lo spaventava; la vista più vicina del precipizio non fa maggiore impressione su di lui di quello fargli possa il camminare sull'orlo d'un picciolo e poco profondo canale.

È dunque necessario soprattutto agire sulla *causa* che fomenta la *sicurezza* del malvagio. È necessario moltiplicare tutti i mezzi di vigilanza, di prevenzione, di rivelazione e di persecuzione.

§. 894. In difetto di ciò è indispensabile patteggiare in certa guisa col delinquente; e sapergli buon grado della *moderazione* che egli usa deliberatamente nell'esecuzione del delitto. Dove la mano del governo non può abitualmente giugnere a colpire, è necessario di non ispirare un interesse a commettere un maggior delitto.

§. 895. Questo interesse nasce sempre allorchè con

un'ira inconsiderata si infierisce al di sopra della misura dell' utile contro quei delitti che in forza della natura stessa delle cose presentano una maggior lusinga a fuggire la pena.

S'impieghino dunque, lo ripeto, i mezzi tutti possibili che affettano la speranza di riuscire, o di andar impuniti.

Nei delitti dove intervengono più compagni fate giuocare così gl' interessi e divideteli, che prima che il delitto venga consumato nasca fra di loro un interesse ad impedirlo, o a denunciarlo.

§. 896. Accordare l' impunità susseguente al delitto consumato è uno spediente immorale che lo fomenta. All' opposto la moderazione ed il contrasto adoperati nell' atto dell' impresa criminosa è un'arte di prudenza legislativa raccomandata dalla giustizia e dalla ragione della difesa della società.

§. 897. Niun legislatore moderno, per quanto mi sappia, si è mai occupato di proposito di quest' arte cotanto lodevole ed interessante per la sicurezza pubblica, e per l' umanità traviata.

§. 898. Dopo il delitto consumato è necessario di moltiplicare tutti i mezzi di ricerca; è indispensabile dare contro i fuggitivi le disposizioni le più estese e le più vigorose, e soventi volte accompagnarle colla pubblicità. Giova assegnar premj, impiegar indagini. Tutti questi, quanto giovano efficacemente in pratica a colpire i rei di un delitto, altrettanto servono di freno a coloro che sarebbero tentati a commetterlo.

§. 899. In verità, la sperienza convince ognuno che quando un governo vuole efficacemente impossessarsi di un reo, vi riesce senza degradare l'autorità sua a mezzi quanto immorali e offensivi alla maestà e all'opinione di forza e di vigilanza che ispirar deve, altrettanto funesti alla sicurezza pubblica e privata.

Niun uso più lodevole e più doveroso di questo far si può del pubblico danaro. L'amministrazione della giustizia punitrice è il primo oggetto pel quale giustamente ed abitualmente si possono decretare e si pagano le pubbliche imposizioni.

§. 900. Da tutto questo pertanto lice arguire che la

certezza della pena è un risultato che derivar deve da molti ostacoli insieme cospiranti e contrapposti tanto anteriormente quanto posteriormente all' esecuzione del delitto.

Ma questi ostacoli sono *estrinseci* all' indole dolorosa della pena medesima. Essi riagiscono su di lei in modo che la forsa *terrifica*, dirò così, della pena risulta dall' azione composta della natura, e della intensità del male che presenta, e della probabilità d' incontrarlo.

§. 901. Tale forza cresce e decresce *a proporzione* che cresce o decresce la detta probabilità.

§. 902. Ma questa probabilità non è solamente ristretta al solo caso di cadere nelle forze della pubblica autorità. Essa si estende anche sulla *forma* di *procedere* o di giudicare gl' imputati dei delitti. Qui propriamente si consuma tutto il magistero della certezza della pena.

Ma questo magistero dove finalmente si risolve?

Un buon Codice di procedura penale forma la soluzione di questo problema. La sua esecuzione ne produce l' effetto.

FINE DELLA PARTE QUARTA.